SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. LXXXII
n. 2

RELAZIONE

SULLA UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO E SULL'ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLO SPETTACOLO

(Anno 1992)

(Articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163)

presentata dal Ministro del turismo e dello spettacolo
(BONIVER)

Comunicata alla Presidenza il 14 aprile 1993

11 - MTS - SPE - 0002 - 0
TIPOGRAFIA DEL SENATO (150)

INDICE

Introduzione	*Pag.*	7
Il fondo unico dello spettacolo	»	17
Ripartizione dettagliata del fondo unico per lo spettacolo all'interno dei singoli settori di attività	»	27
Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate	»	35
Contributi sugli interessi di mutui per le attività teatrali e musicali	»	51
Fondo per l'adeguamento ed il rinnovo delle sale teatrali e musicali	»	57
Attività musicali	»	63
Istituzioni concertistico-orchestrali	»	69
Teatri di tradizione	»	74
Stagioni liriche in provincia	»	86
Festival musicali nazionali, internazionali, rassegne	»	90
Attività concertistica	»	95
Fondo ex articolo 40, legge 14 agosto 1967, n. 800	»	99
Attività di danza	»	108
Corsi, concorsi ed attività sperimentale	»	110
Attività teatrali di prosa	»	113
Attività cinematografiche	»	131
In Italia	»	132
All'estero	»	165
Attività circensi e dello spettacolo viaggiante	»	173
Attività dello spettacolo italiano all'estero	»	181
Iniziative enti lirici nel 1992	»	190
Quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata per il funzionamento del Consiglio nazionale, per l'Osservatorio dello spettacolo e per interventi integrativi a favore di diversi settori di attività dello spettacolo	»	201
Consiglio nazionale dello spettacolo	»	209
Osservatorio dello spettacolo	»	215
Agevolazioni fiscali	»	219
Linee di riforma legislativa	»	223

INDICE ALLEGATI

ALLEGATI A: LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI

Attività cinematografiche

Legge 4 novembre 1965, n. 1213 «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia» ..... *Pag.* 239

Legge 21 giugno 1975, n. 287 «Modifiche della legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia» ..... » 258

Circolare 28 aprile 1988, n. 17 «Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche, articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 - Esercizio 1989 e successivi» ..... » 263

Decreto 13 gennaio 1992, n. 184 «Regolamento di esecuzione della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per quanto attiene la costruzione, trasformazione, adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, l'ampliamento di sale e arene cinematografiche già in attività, nonchè la destinazione di teatri a sale per proiezioni cinematografiche» ..... » 268

Attività musicali

Legge 14 agosto 1967, n. 800 «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali» ..... » 279

Circolare 11 agosto 1989, n. 2 «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia» ..... » 290

Circolare 30 dicembre 1991, n. 3 «Modificazioni ed integrazioni alla circolare n. 2 dell'11 agosto 1989 concernente: "Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia"» ..... » 301

Decreto ministeriale 30 aprile 1992 «Determinazione per l'anno 1992 dell'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie» ..... » 304

Attività teatrali di prosa

Circolare 28 marzo 1991, n. 17 «Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1991-92» ..... » 307

Circolare 31 maggio 1991, n. 18 «Modificazioni ed integrazioni alla circolare n. 17 del 28 marzo 1991 concernente: "Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1991-92"» ..... » 318

Circolare 27 marzo 1992, n. 19 «Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1992-93» ..... » 321

Circolare 30 aprile 1992, n. 20 «Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1992-93» ..... *Pag.* 322

Attività circensi e spettacolo viaggiante

Legge 18 marzo 1968, n. 337 «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante» ..... » 336

Legge 29 luglio 1980, n. 390 «Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante» ..... » 339

Legge 9 febbraio 1982, n. 37 «Provvedimenti a favore dei circhi equestri» ..... » 341

Circolare 27 settembre 1989, n. 4803/TB30 «Autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante e concessione dei contributi agli operatori del settore» » 342

Circolare 27 settembre 1989, n. 4804/TB30 «Modalità e criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense e per l'assegnazione dei contributi agli operatori del settore» ..... » 350

Circolare 5 marzo 1990, n. 3641/TB30 «Integrazioni alle circolari 27 settembre 1989, n. 4804/TB30 e 27 settembre 1989, n. 4803/TB30, concernenti attività circensi e di spettacolo viaggiante» ..... » 357

Circolare 11 giugno 1991, n. 7382/TB30 «Modifiche ed integrazioni alla circolare 27 settembre 1989, n. 4803/TB30 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1989 concernente l'attività di spettacolo viaggiante ed i parchi di divertimento» ..... » 358

Circolare 8 novembre 1991, n. 8878/TB30 «Modifiche alle circolari 27 settembre 1989, n. 4804/TB30 e 27 settembre 1989, n. 4803/TB30 concernenti l'attività circense di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento» ..... » 359

Circolare 5 giugno 1992, n. 2413/TB30 «Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4804/TB30 concernente l'attività circense e alla circolare 8 novembre 1991, n. 8878/TB30 concernente l'attività circense, di spettacolo viaggiante ed i parchi di divertimento» ..... » 360

Attività dello spettacolo italiano all'estero musica, danza, prosa, cinema e attività circense

Circolare 11 agosto 1989, n. 4 «Promozione all'estero dello spettacolo italiano» ..... » 362

Fondo per l'adeguamento e il rinnovo delle sale teatrali e musicali

Decreto 4 dicembre 1985 «Modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui all'articolo 13, secondo

comma, lettera *e*), della legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali» ..... *Pag.* 365

Decreto 2 luglio 1986 «Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 4 dicembre 1985 recante: "Modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui all'articolo 13, secondo comma, lettera *e*), della legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali"» ..... » 367

Decreto 28 maggio 1987 «Ulteriori integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 4 dicembre 1985 recante: "Modalità di utilizzazione e gestione del fondo per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali"» ..... » 370

Decreto 18 febbraio 1992, n. 491 «Regolamento concernente integrazioni e modificazioni ai decreti ministeriali 4 dicembre 1985, 2 luglio 1986 e 28 maggio 1987 recanti: "Modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui all'articolo 13, secondo comma, lettera *e*), della legge 13 aprile 1985, n. 163, per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali"» ..... » 372

ALLEGATI B): LEGGI INTERSETTORIALI

Legge 30 aprile 1985,n. 163 «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo» ..... » 377

Legge 29 dicembre 1988, n. 555 «Disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo» .... » 383

ALLEGATI C): DECRETI MINISTERIALI DI RIPARTO DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO

Decreto ministeriale 21 dicembre 1991 per le attività musicali ..... » 387

Decreto ministeriale 22 gennaio 1992 per le attività cinematografiche ..... » 389

Decreto ministeriale 12 maggio 1992 per interventi integrativi ..... » 393

Decreto ministeriale 29 gennaio per gli enti lirici ..... » 395

Decreto ministeriale 2 novembre 1992 per gli enti lirici . » 399

Decreto ministeriale 26 novembre 1992 per gli enti lirici . » 402

Decreto ministeriale 26 novembre 1992 per gli enti lirici . » 404

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

I N T R O D U Z I O N E

Il quadro complessivo delle attività dello spettacolo nel 1992 espone gli evidenti segni di malessere che caratterizzano le fasi di transizione e di trasformazione della stessa società civile, già presenti peraltro fin dagli inizi degli anni '80.

La mancanza di un quadro legislativo aggiornato e moderno ha costretto l'Amministrazione ad emanare una serie di norme regolamentari che hanno potuto solo superficialmente incidere sui processi imprenditoriali e creativi del mondo dello spettacolo, limitandosdi per loro natura a puntualizzare procedure selettive e di contenimento, senza però poter operare efficacemente per indirizzare nuovi processi di sviluppo.

E' stato tuttavia un anno che ha visto prestigiose affermazioni del nostro cinema e dei nostri autori, dall'Oscar a Mediterraneo di Salvatores, al Palmares a Cannes, al premio Europeo Felix di Berlino, per il film "Ladro di Bambini" di Gianni Amelio, al premio speciale della giuria a Venezia per "Morte di un matematico napoletano" di Martone.

Nella musica il bicentenario Rossiniano è stato degnamente celebrato con realizzazioni di alto livello artistico, che hanno visto l'impegno degli Enti Lirici e dei Teatri di Tradizione ed in particolare del Rossini Opera Festival con il "Viaggio a Reims", il "Barbiere di Siviglia" e la "Scala di seta".

In occasione delle celbrazioni Colombiane, il teatro e la musica italiane hanno ottenuto un grande successo con la Scala di Milano in Spagna e negli U.S.A. e con il Piccolo Teatro di Milano , il Teatro di Genova e di Roma, con le "Baruffe chiozzotte" e "Ulisse e la balena bianca".

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Un nostro grande maestro del cinema, Michelangelo Antonioni, é stato celebrato dallo Stato italiano con una retrospettiva dei suoi films più significativi a Parigi, a New York e quindi a Roma.

Il settore della formazione professionale, soprattutto in campo musicale, ha continuato a far registrare la presenza attiva delle scuole di musica che operano con le sovvenzioni del Ministero e ci si limita qui a citare la Scuola di Fiesole, con la sua orchestra giovanile, che ha realizzato a Perugia uno splendido concerto diretto da Giulini; l'Accademia Chigiana che quest'anno ha attivato oltre alla sua normale attività, un programma di formazione di giovani cantanti lirici - sia sotto il profilo recitativo che vocale - programma che avrà il suo momento conclusivo nel 1993, con l'allestimento di un'opera pucciniana e di un'opera verdiana.

I dati statistici dell'andamento dello spettacolo per il 1992 fanno registrare per il primo semestre 1992, una flessione di circa 1'8% delle giornate di spettacolo e degli spettatori nel cinema, una sostanziale tenuta delle attività concertistiche, una contrazione nel numero delle rappresentazioni nella lirica e nel balletto (- 8%), con un incremento tuttavia del 4% in termini di biglietti venduti e del 30% in termini di incassi e ciò anche in rapporto all'andamento medio del prezzo del biglietto (+ 25%).

Il teatro di prosa, nella stagione 1991/92, denuncia un generalizzato miglioramento sia per quanto riguarda le recite (+ 11,8% per 66.500 recite), gli spettatori (+ 10,3% per 13.162.000 spettatori), che gli incassi (+ 19,7% per 212.108.000.000) con un aumento del prezzo medio del biglietto dell'8,5%:

A completamento dei dati non ancora approssimativi relativi al cinema, va anche detto che i dati provvisori del secondo semestre 1992 sembrano riequilibrare i dati del primo semestre, facendo registrare un incremento del 4% negli incassi, con riferimento alle 12 città capozona e ad altre 86 piazze cinematografiche di maggiore spicco.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Non v'é dubbio che la crisi del mercato cinematografico, é particolarmente acuta in provincia e cioè a prescindere da preoccupanti riflessioni sul complessivo sistema distributivo nazionale, dove sempre più forte va affermandosi la tendenza alla concentrazione degli incassi su pochi films.

Basti, a tale proposito, considerare che l'incasso dei films italiani é notevolmente migliorato (+ 50% nel solo 1991) in rapporto a quelli di importazione, e questo miglioramento é da addebitare a non più di quattro films di altissimo incasso.

Lo Stato ha impegnato a sostegno del cinema, nel 1992, 180 miliardi per la produzione, distribuzione e sale cinematografiche e 58 miliardi per le attività del cinema culturale, incluso il Centro Sperimentale di Cinematografia e la Biennale di Venezia.

A fronte di un complessivo investimento di 238 miliardi, il cinema italiano ha prodotto nel 1992, 125 films dei quali 14 di coproduzione con un investimento di 353 miliardi.

C'é stato un decremento sia in termini di films prodotti (136 nel 1991) che di investimento (376 miliardi nel 1991).

Va inoltre evidenziato che dei 125 films prodotti nel 1992, 59 riguardano films a basso costo prodotti con i fondi del famoso art. 28 della legge 1213 e, fra questi, voglio ricordare la "Morte di un matematico napoletano" di Martone e "La discesa di Aclà e Floristella" di Grimaldi ed altri ancora che hanno ottenuto un buon successo di critica ma non altrettanto in termini di incassi.

Nella musica, ai 13 Enti Lirici, sono stati assegnati complessivamente 444.642.000.000 per la realizzazione di 738 recite di opere liriche (+ 3,7% in confronto alle 712 del 1991)

Va sottolineato con preoccupazione che il costo del personale degli Enti Lirici, per il 1992, si attesta sui 450 miliardi, cifra questa superiore al contributo ordinario.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Per le attività musicali in Italia e all'estero, sono stati assegnati complessivamente 124.031.000.000, fra i quali 26.867.000.000 per le 12 Istituzioni concertistico-orchestrali, 28.375.000.000 per i 22 Teatri di Tradizione in attività, 4.822.000.000 per 4 Enti di promozione, 16.432.000.000 per 125 festivals e rassegne musicali, 19.393.000.000 per 226 associazioni concertistiche, 8.375.000.000 per 89 compagnie di danza.

Complessivamente, quindi, sono stati sovvenzionati oltre 2.100 Enti e associazioni musicali, di cui 1379 complessi bandistici.

Nel teatro di prosa, sono state sovvenzionate 537 iniziative, a fronte delle 726, del 1987, per complessivi 155.881.000.000. Fra queste sono stati sovvenzionati 7 Enti teatrali, dall'ETI alla SIAD, 24fra teatri pubblici e privati, 27 centri di ricerca per ragazzi, 264 compagnie teatrali private, 14 circuiti territoriali, 23 compagnie specializzate nella ricerca e nel teatro per l'infanzia, 36 rassegne teatrali, 63 esercizi teatrali.

Un'annotazione di rilievo và fatta per i teatri stabili pubblici, che hanno aderito nella loro grande maggioranza (11 su 14), al decreto ministeriale che ha stabilito uno statuto omologo per tutti, nonchè al Piccolo Teatro di Milano, riconosciuto con apposito decreto Teatro d'Europa.

Per quanto riguarda i circhi e lo spettacolo viaggiante, sono stati assegnati complessivamente 8.359.000.000, per 100 iniziative circensi e 3.576.000.000 per interventi di rinnovazione tecnologica a 187 imprese del settore.

Per l'attività all'estero, infine, nel 1992 sono stati assegnati complessivamente 12.802.250.000 per 253 tournèes, delle quali 132 musicali, 73 di prosa, 46 cinematografiche e 2 circensi.

A conclusione di questa sommaria esposizione delle attività sovvenzionate sul FUS, che vedono coinvolte un volume di attività perlomeno triplo rispetto alle sovvenzioni dello Stato, con l'impiego di svariate decine di migliaia di lavoratori qualificati, va posta in risalto la nuova strategia progettuale attuata dall'Amministrazione, sia per quanto concerne le attività all'estero (si ricorda il

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

progetto mozartiano, quello rossiniano e da ultimo il programma goldoniano per il quale è coinvolta sia la musica che il teatro che lo stesso cinema), che in Italia in collegamento con altre Amministrazioni, dai Beni Culturali al Ministero degli Affari Esteri.

Vanno infine ricordati i provvedimenti legislativi adottati nel settore, dalla definitiva fissazione dell'aliquota di imposta spettacolo, pari al 9% per il cinema con annessi abbuoni, al 4% per le attività teatrali, eliminando così la spinosa questione delle proroghe annuali, nonchè da ultimo il disegno di legge sull'Ente Autonomo Gestione Cinema, che conferisce al Ministero una istituzionale vigilanza e potere di indirizzo, ed infine il disegno di legge sulla Biennale di Venezia, con una cogestione di poteri di vigilanza con il Ministero dei Beni Culturali.

Un panorama complessivo, ricco di prospettive ma ad un tempo ben denso di incognite e che non può tollerare oltre la definizione di regole chiare ed esemplari, fissate da nuove leggi.

Anche nel 1992 non è stato attuato il progetto riformatore previsto dal legislatore con la legge 30 aprile 1985 n°163 recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo" per mancata ancora approvazione dei tre disegni di legge, d'iniziativa governativa, riguardanti i settori delle attività teatrali di prosa, (Atto Camera 4244 del 6/10/89), cinematografiche, (Atto Camera 4325 dell'8/11789) e musicali (Atto Senato 1829 in data 28/6/89).

Il disegno di legge sulle attività cinematografiche è stato approvato dalla 7^ Commissione della Camera il 1° febbraio 1992, ma è decaduto per la fine della legislatura. E' stato ripresentato alla Camera sia come disegno di legge d'iniziativa parlamentare, sia come disegno di legge approvato dal Governo il 30/10/92 per un successivo, accelerato iter parlamentare.

La legge n° 163/85 inoltre aveva anche prescritto che il Fondo Unico dello Spettacolo (F.U.S.) venisse triennalmente adeguato con legge finanziaria. In realtà la legge finanziaria per il 1989 ha ridotto lo sviluppo triennale del F.U.S. riducendo di 100 miliardi il Fondo 1989 e il Fondo 1990, (843 miliardi nell'89 e 891 miliardi nel '90) ad un livello inferiore al F.U.S.1988 (897 miliardi). La

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

finanziaria del '90 ha ulteriormente diminuito il F.U.S. 1991 a 850 miliardi (-41 miliardi rispetto al 1990). Per il 1992 la relativa legge finanziaria ha determinato il F.U.S. in 930.000.000.000 con un incremento di 80 miliardi rispetto al 1991.

Anche nel '92 è proseguita la rigida politica selettiva d'intervento iniziata a seguito riduzioni del F.U.S. nell'anno '89 ed agevolata dalla legge 29/12/88 n°555 (legge di accompagno alla legge finanziaria 1989) con cui è stata prevista la possibiltà per il Ministro - sentito il Consiglio Nazionale dello Spettacolo - di modifica delle aliquote di riparto degli stanziamenti per i singoli settori di attività già previste dalla legge 163/85. Si sono potuti così ridurre gli investimenti, laddove esistevano giacenze di fondi non ancora utilizzati, con contestuale accentuazione degli interventi per quelle attività più meritevoli di sostegno.

Nel 1992, non essendo intervenuto alcun provvedimento legislativo di fissazione dei criteri di riparto del F.U.S., l'Amministrazione avendo già dato attuazione al disposto di cui al 3° comma dell'art.1 della menzionata legge n°555/88 che testualmente recita:" Qualora non vengano fissati, con provvedimento legislativo, specifici criteri di riparto del Fondo Unico dello Spettacolo, il Ministro del Turismo e dello Spettacolo, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio Nazionale dello Spettacolo, determinerà entro il 30 giugno 1990 nuovi criteri di riparto che saranno trasmessi per il parere alle competenti Commissioni Parlamentari" - ha confermato per il 1992, le aliquote determinate - con la procedura prevista dalla già citata legge n°555/88 - *con D.M. 28/6/90* .

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Queste le aliquote per l'esercizio finanziario 1992 .

Settori di intervento	Stanziamenti	Aliquote
Enti lirici	**£.444.642.300.000**	**47,8110%**
Attività cinematografiche	**£.175.487.280.000**	**18,8696%**
di cui:		
- per le finalità ex art.2 II comma n.1 e 2 della legge 14 agosto 1971, n.819	£. 61.170.830.000	34,8577%
- per altre finalità cinematografiche	£.114.316.450.000	65,1423%
Attività teatrali di prosa	**£.151.256.130.000**	**16,2641%**
Attività musicali (titolo III legge 14 agosto 1967, n.800)	**£.130.363.680.000**	**14,0176%**
Banca nazionale del lavoro (contributi c/interessi ex art.13, lett.d)legge 163 del 1985	**£. 5.013.630.000**	**0,5391%**
Attività circensi e spettacolo viaggiante	**£. 14.104.380.000**	**1,5166%**
Consiglio nazionale dello Spettacolo	**£. 99.510.000**	**0,0107%**
Fondo integrativo per esigenze settori (ex secondo comma art.2 legge 30 aprile 1985, n.163)	**£. 9,033.090.000**	**0,9713%**
Si è ripartito secondo il parere del Consiglio Nazionale in aggiunto agli stanziamenti ordinari nel modo seguente:		
Consiglio Nazionale dello Spettacolo	£. 133.090.000	
Quota FUS per l'attività di cui al titolo III° della legge 14/8/1967 n°800	£. 3.000.000.000	
Quota FUS da erogare a favore delle attività teatrali di prosa	£. 5.000.000.000	
Osservatorio dello Spettacolo	£. 900.000.000	
TOTALE.....	**£.930.000.000.000**	

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Nessuna aliquota è stata prevista per l'Osservatorio dello spettacolo stante la consistente esistenza di residui ed in considerazione che ad eventuali future esigenze può provvedersi con variazioni di bilancio in diminuzione dal fondo integrativo da cui il relativo capitolo di spesa viene alimentato.

Nessuna aliquota è stata, altresì, prevista per le attività di cui al 2° comma lettera b) e c) dell'art.13 della legge 163/85 in quanto le disponibilità in essere derivanti dalle giacenze presso la Banca nazionale del lavoro - Sezioni autonome per il Credito cinematografico e teatrale - consentono di far fronte, almeno fino al 1993, alle esigenze dei settori interessati.

Sul piano regolamentare - amministrativo, infine, si è ancora sopperito alla carenza dell'attuale vigente legislazione con la emanazione di circolari finalizzate ad imprimere maggiore organicità ai sistemi di intervento nella consapevolezza della non più trascurabile entità delle erogazioni che impone, ormai, valutazioni programmatiche con privilegio dell'aspetto selettivo a vantaggio della qualità delle attività di spettacolo e conseguente eliminazione di posizioni standardizzate.

Non risulta più consentito, infatti, in un momento di particolare crisi del Paese, di escludere di inquadrare i problemi di spettacolo in un contesto di valorizzazione artistica e culturale, oltre, naturalmente, in termini di rigorosa razionalità economica.

Particolarmente va segnalata la circolare n.17 del 28 marzo 1991 "Interventi a favore delle attività teatrali di prosa" per la stagione 1991/92 che, nel ribadire il meccanismo di verifica a consuntivo dell'attività sovvenzionata con la conseguente riduzione della sovvenzione nell'ipotesi di difformità del programma realizzato rispetto a quello preventivato , ha apportato alcune modifiche alle precedenti circolari per una migliore aderenza delle norme regolamentari alle realtà culturali.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Nel 1992 è ulteriormente proseguito lo scambio di informazioni con tutti gli Enti locali territoriali, finalizzato alla reciproca conoscenza delle sovvenzioni e/o contributi concessi ad operatori pubblici e privati che operano nel settore dello spettacolo.

Le dettagliate informazioni acquisite sono state portate a conoscenza dell'Osservatorio dello Spettacolo che, costituisce non soltanto una "banca dati" ma anche e soprattutto uno strumento attivo per individuare linee e tendenze generali dei settori al fine di fornire elementi utili agli organi decisionali per una organica e coordinata programmazione degli interventi ed evitare, altresì, inutile possibile duplicazione degli stessi.

****
*

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Il Fondo Unico dello Spettacolo

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

IL FONDO UNICO DELLO SPETTACOLO

Il Fondo, che ha cadenza triennale, è stato determinato per il primo triennio in:

- 1985 - £ 703.805.072.000 **(+ 74,65%)**
in rapporto allo
stanziamento complessivo di
£ 402.989.000.000 del 1984;

- 1986 - £ 803.805.072.000 **(+ 6,22%)**

- 1987 - £ 853.805.072.000 **(+ 5,6%)**

Per il triennio 1988/90 lo stanziamento fu fissato dalla legge finanziaria 1988, ma successivamente è stato ridotto - per gli anni 1989 e 1990 - dalla finanziaria 1989 nella seguente misura:

- 1988 - £ 897.000.000.000 **(+ 5,13%)**

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

- 1989 - £ 843.000.000.000 (- 6,03%)
  (originariamente
  £.943.000.000.000)

- 1990 - £ 891.000.000.000 (+ 5,70%)
  (originariamente
  £.991.000.000.000)

- 1991 - £ 860.000.000.000 (- 3,47%)

- 1992 - £ 930.000.000.000 (+ 8,13%)

Andamento Fondo Unico dello Spettacolo

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

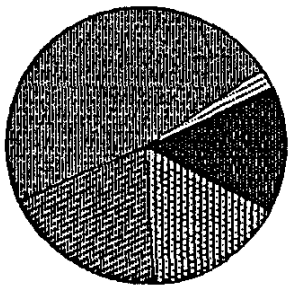

Enti Lirici

Cinema

Prosa

Musica

Circhi

Ripartizione F.U.S. 1992

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Le risorse finanziarie e disposizione hanno avuto il seguente sviluppo:

- ENTI LIRICI **£ 444.642.300.000**

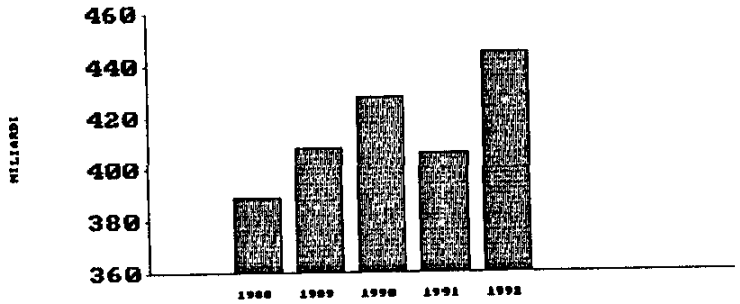

Stanziamento per gli Enti Lirici

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

- ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE £ 175.487.280.000

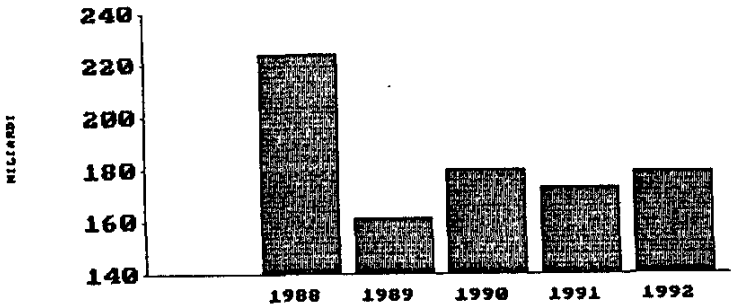

Stanziamento per le Attività cinematografiche

- ATTIVITA' DI PROSA £ 158.948.480.000

(comprensive di £ .5.000.000.000

prelevate dal Fondo integrativo)

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

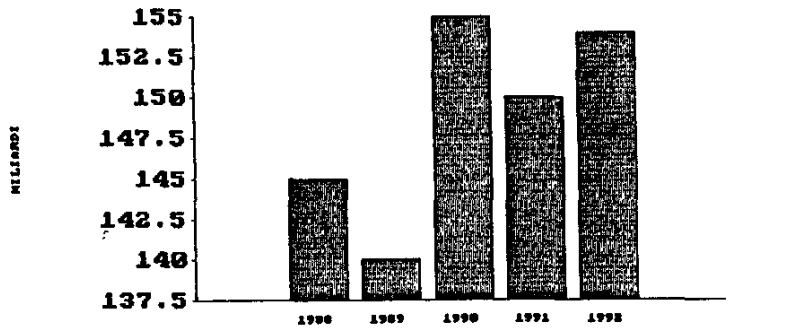

Stanziamento per le Attività di prosa

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

- ATTIVITA' MUSICALI	**£ 135.684.960.000**
(Festivals, istituzioni concertistico-orchestrali, stagioni liriche, teatri di tradizione, attività concertistiche, corsi, concorsi, attività coreutica, enti di promozione musicale)	(comprensive di £ 3.000.000.000 prelevate dal fondo integrativo)

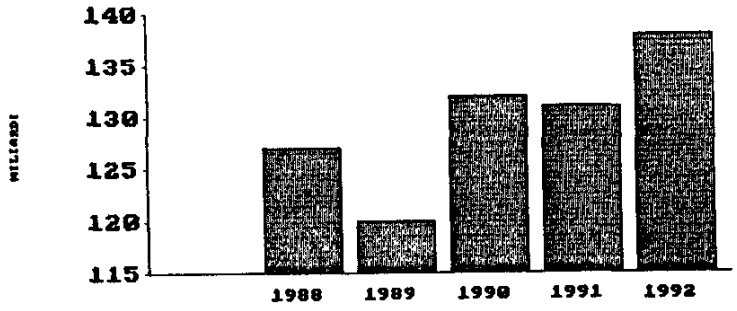

Stanziamento per le Attività musicali

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

- **CIRCHI E**

  SPETTACOLO VIAGGIANTE **£.14.104.380.000**

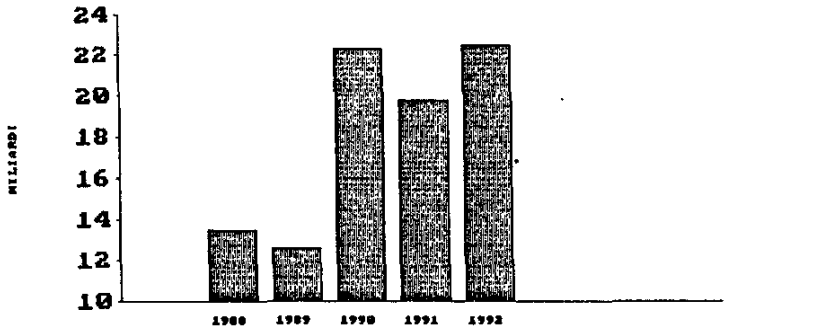

Stanziamento Att. circensi e Spett. viaggianti

- **OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO** **£ 900.000.000**

- **CONSIGLIO NAZIONALE DELLO**

  SPETTACOLO **£ 232.600.000**

  (comprensive di £.133.090.000

  prelevate dal Fondo integrativo)

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Ripartizione dettagliata del Fondo Unico dello Spettacolo

all'interno dei singoli settori

di attivita'

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

RIPARTIZIONE DETTAGLIATA

DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO

ALL'INTERNO DEI SINGOLI SETTORI DI ATTIVITA'

Come già evidenziato nelle relazioni relative agli anni precedenti, l'istituzione del Fondo Unico per lo Spettacolo, ha dato una immagine completamente nuova al bilancio del Ministero del Turismo e dello Spettacolo nei suoi quattro principali settori di attività: cinema, prosa, musica, spettacolo circense e viaggiante.

Fino al 1984, e per la prima parte del 1985, la spesa dello spettacolo era, infatti, frantumata in numerosi capitoli di bilancio in conseguenza della successione delle varie leggi straordinarie che si erano andate sedimentando in questi ultimi 15 anni, quasi a ridosso delle grandi leggi di riforma dal 1965 al 1970.

Per il 1992 il F.U.S. è stato ripartito, fra interventi ordinari e straordinri, nei seguenti stanziamenti che vengono raffrontati con quelli relativi agli anni 1988,1989,1990 e 1991 rientranti nel triennio 1988-90 parte 1991 - 93 e con quelli del triennio 1985-87.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

RIPARTIZIONE DEL F.U.S. TRA I VARI SETTORI DELLO SPETTACOLO

Settore di attività	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
ENTI LIRICI (cap. 2577)	295.276.121.035	337.598.130.240	358.598.130.240	376.740.000.000	396.210.000.000	416.020.500.000	406.393.500.000	444.642.300.000
	+ 13.000.000.000 fondo riserva per variazione bilancio	+ interventi straordinari per + 322.000.000 (dei quali 2 mld ex fondo integr. 1985 + 15,5 mld ex fondo integr. 1986)	+ 13.400.000.000 ex fondo integr. 1987	+ 12.790.000.000 ex fondo integr. 1988	+ 11.785.451.505 ex fondo integr. 1989	12.374.725.000 ex fondo integr. 1990		
	308.276.130.240 (+ 36,3%)	355.998.130.240 (+ 14,2%)	371.998.130.240 (+ 4,7%)	389.440.000.000 (+ 4,9%)	407.995.451.505) (+5,1%)	428.395.225.000) (+5,0%)	406.393.500.000) (-5,2%)	444.642.300.000) (+9,1%)
		cui si aggiungono 3 mld per il Maggio musicale per Firenze, città della cultura europea 1986 (ex fondo integr. 1986)						

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

RIPARTIZIONE DEL F.U.S. TRA I VARI SETTORI DELLO SPETTACOLO

Settore di attività	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
ATTIVITA' MUSICALI (cap. 2578 cap. 8500)		104.494.659.360	110.994.659.360	116.610.000.000	109.590.000.000	115.068.500.000	119.149.600.000	132.684.960.000
		+ 3.789.000.000 ex fondo integr. 1985	+ 2.883.178.520 ex fondo integr. 1986	+ 6.300.000.000 ex fondo integr. 1989	+ 10.410.000.000 ex fondo integr. 1990	5.806.500.000 5.500.000.000 ex fondo integ. 1991	+2.121.600.000 int.BNL +3.700.000.000 ex fondo int. 1992	+3.000.000.000 ex fondo int.
		+ 2.284.000.000 ex fondo integr. 1986	+ 7.167.000.000 ex fondo integr. 1987	+ 1.000.000.000 ex fondo integr. 1987				
			+ 316.178.000 ex fondo integr. 1987	+ 3.505.253.883 ex fondo integr. 1987				
	91.494.659.360 (+ 50,86%)	110.567.659.360 (+ 20,85%)	121.361.015.880 (9,76%)	127.415.253.883 (+ 4,99%)	120.000.000.000 (- 5,81%)	126.375.000.000) (+5,32%)	124.971.200.000) (-1,2%)	135.684.960.000) (8,57%)
		cui si aggiungono 1.990.000.000 manifestazioni per Firenze, città della cultura europea 1986 (ex fondo integr. 1986)						

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

RIPARTIZIONE DEL F.U.S. TRA I VARI SETTORI DELLO SPETTACOLO

Settore di attività	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
ATTIVITA' TEATRALE DI PROSA (cap. 2579 cap. 8500)		120.570.760.800	128.870.760.800	134.550.000.000	126.450.000.000	132.772.500.000	140.705.600.000	153.948.480.000
		+ 3.000.000.000 ex fondo integr. 1985	+ 9.000.000.000 ex fondo integr. 1987	+ 9.000.000.000 ex fondo integr. 1988	+ 13.759.000.000 ex fondo integr. 1989	8.329.500.000 ex fondo integ. 1990	+4.000.000.000 fondo int.91	+5.000.000.000 fondo int.92
		+ 560.000.000 ex fondo integr. 1985		+ 1.095.000.000 ex fondo integr.		5.165.862.000		
	185.570.760.800 (+ 48,17%)	124.130.760.800 (+ 17,58%)	137.870.760.800 (+ 10,65%)	144.645.000.000 (+ 5,13%)	140.240.000.000 (- 3,14%)	146.267.862.000) (+4,30%)	144.705.600.000) (-1%)	158.948.480.000) (+9,84%)
		cui si aggiungono 2.860.000.000 manifestazioni per Firenze, città della cultura europea 1986 (ex fondo integr. 1986)						

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

RIPARTIZIONE DEL F.U.S. TRA I VARI SETTORI DELLO SPETTACOLO

Settore di attività	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE (cap. 8645 cap. 8644 cap. 8645)	175.951.268.000	200.951.268.000	213.451.268.000	224.250.000.000	143.057.100.000	142.790.409.000	160.391.600.000	175.487.280.000
	175.951.268.000 (+ 329,15%)	200.951.268.000 (+ 14,21%) cui si aggiungono 400.000.000 manifestazioni per Firenze, città della cultura europea 1986 (ex fondo integr. 1986)	213.451.268.000 (+ 6,22%)	224.250.000.000 (+ 5,13%)	160.769.548.495 (- 28,31%)	174.996.913.000) (+8,85%)	160.391.600.000) (-8,3%)	175.487.280.000) (+9,41%)
					+ 17.712.448.495 ex fondo integr. 1989	18.206.504.000 14.000.000.000 ex fondo integ. 1990		
ATTIVITA' CIRCENSI E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	10.557.076.080	12.057.076.080	12.807.076.080	13.455.000.000	12.645.000.000	13.365.000.000	12.891.100.000	14.104.380.000
	10.551.076.080 (+ 163,93%)	12.057.076.080 (+ 14,21%)	12.807.076.080 (+ 6,22%)	13.455.000.000 (+ 5,13%)	12.645.000.000 (- 6,02%)	13.365.000.000) +5,70%)	12.891.100.000) (-3,5%)	14.104.380.000) (9,41%)
					ex fondo integr. 1989			

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

RIPARTIZIONE DEL F.U.S. TRA I VARI SETTORI DELLO SPETTACOLO

Settore di attività	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
FONDO RISERVATO per:	24.633.000.000	28.133.178.520	29.883.178.000	31.395.000.000	67.692.900.000	70.982.091.000	8.256.650.000	9.033.000.000
CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SPETTACOLO	utilizzati per:	utilizzati per:	utilizzati per:	utilizzati per:	utilizzati per:	utilizzati per:		133.000.000
OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO	13 mld Enti lirici-es.fin.85	8.250.000.000 manifestazioni	3.666.821.480 Att. Musicali 87		11.785.451.505 Enti Lirici	12.374.725.000 Enti Lirici		900.000.000
	2 mld Enti lirici-es.fin.86	Firenze città europea di cui:	9.000.000.000		13.790.000.000	13.495.362.000	4.000.000.000	5.000.000.000
INTERVENTI INTEGRATIVI (cap. 1192)	3.560.000.000 Att.Teatr. ed Prosa – 1986	* 3 mld Ente Lirico Firenze	13.400.000.000		Att. Teatrali	Att. Teatrali	Att. teatrali	Att. Teatrali
	2.384.000.000 Att.Musicali 1986	* 1.990.000.000 Att. Musicali	Enti Lirici		17.712.448.495 Att. Cin.che	32.206.504.000 Att.Cin.che		
		* 2.860.000.000 Att. Teatrali	316.178.000 Att. Musicali 87		12.645.000.000 Att.circensi e spett. viagg.			
		* 400.000.000 Att. Cin.che						
	15,5 mld Enti lirici-es.fin.86				10.410.000.000 Att. Musicali	11.305.500.000 Att. Musicali	3.700.000.000	3.000.000.000 Att.Musicali
	1 mld Osserval. Spettacolo				1.350.000.000 Osservatorio dello spettacolo	1.500.000.000 Osservatorio dello spettacolo	556.650.000	
	(cap. 1111) 500.000.000 Cons. Naz. Spet.. (cap. 2035)					100.000.000 Consiglio Naz. dello spettacolo		
	2.883.178.520 Att. musicali 87							
	24.633.000.000	28.133.178.520 (+ 14,21%)	29.882.999.480 (+ 6,22%)	31.395.000.000 (+ 5,06%)	67.692.900.000 (+ 115,62%)	70.982.091.000) (+4,86%)	8.256.650.000 (*)	9.033.000.000) (9,41%)

(*) La rilevante riduzione del Fondo Riservato è dovuta alla diversa predeterminata ripartizione del FUS tra i vari settori dello spettacolo.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Enti Lirici ed Istituzioni Concertistiche assimilate

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

ENTI AUTONOMI LIRICI ED

ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE

Le risorse finanziarie destinate, nel 1992, al settore enti lirico-sinfonici sono state di L. 444.642.300.000, (pari all'aliquota 47,811% del FUS prevista nel DM 30.06.90), registrando un aumento di L. 38.248.800.000 rispetto alle omologhe risorse dell'anno precedente.

Occorre premettere che, essendo stati abrogati a decorrere dal I gennaio 1991 gli automatismi in base ai quali a norma dell'art. 1 del D.L. 374/87 veniva ripartito il fondo annuale riservato agli enti lirici, si è reso necessario, perdurando l'assenza di una nuova legge di riforma delle attività musicali, predeterminare, come già operato per i contributi 1991, nuovi criteri in conformità del comma 5 dell'art. 1 della legge 555/88.

L'andamento positivo delle risorse finanziarie '92 (+ 9,410% rispetto al 1991) avrebbe potuto indurre a rivisitare i parametri prescelti nell'anno precedente che privilegiavano massimamente - si ricorda - il mantenimento dei livelli gestionali pur

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

non trascurando di prendere in considerazione la produzione artistica. Ma un'analisi più approfondita della gestione evidenziava in primo luogo che il settore aveva registrato nel 1991 risorse inferiori del 5,13% rispetto a quelle introitate nel 1990, con conseguenti difficolta di mantenere l'equilibrio finanziario; veniva altresì in considerazione la circostanza che era in corso il rinnovo del C.C.N.L.. Per tali considerazioni e prefigurandosi, allo stato della legislazione, per il 1993 un mancato incremento del fondo unico dello spettacolo (si è invero verificato poi un decremento del FUS), l'Amministrazione, nel presupposto che le maggiori risorse '92 sarebbero state destinate a riequilibrare le emergenze di segno negativo della precedente gestione ed a coprire i maggiori costi del personale, prescelse di riproporre parametri di ripartizione che non si discostassero da quelli utilizzati nell'anno precedente.

Pertanto,il contributo 1992 agli enti lirici sul fondo di L. 444.642.300.000 è stato assegnato applicando i seguenti parametri stabiliti con D. M. 13.12.1991.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

PARAMETRI STANDARD DI GESTIONE

1) Determinazione della quota 98,25% dello stanziamento;

2) utilizzazione dper la ripartizione di detta quota 98,25% delle percentuali ricavate dal contributo ordinario assegnato agli enti lirico-sinfonici nell'esercizio precedente a quello di competenza a titolo di prima quota sino al 92,756325% e delle percentuali ricavate dalla media risultante dalle medie delle peercentuali di suddivisione del contributo ordinario annualmente riconosciuto ad ogni ente ed istituzione nel periodo dal 1968 al 1984 e dal 1974 al 1984 per il restante 7,243675%:

PARAMETRI STANDARD DI PRODUZIONE

a) determinazione della quota 1,75% dello stanziamento;

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

b) ripartizione del 57,626632% di detta quota, quanto al 50%, in base al rapporto costi di produzione/spesa complessiva di ciascun ente e, quanto all'altro 50%, in base al rapporto incassi/costi di produzione.

I dati saranno assunti dai conti consuntivi 1991;

c) ripartizione del 42,373368% destinandone un terzo agli incentivi previsti dall'art. 24 della L. 14.8.67, n. 800, a favore della nuova produzione nazionale e destinandone due terzi a particolari esigenze, secondo i criteri e le modalità da stabilire con successivo decreto del Ministro per il Turismo e lo Spettacolo.

Le modalità applicative dei criteri di riparto del 42,373368 sono state fissate con i decreti ministeriali 29.4.1992.

In applicazione dei parametri standard di gestione si è ripartita la quota 98,25% (ammontante a L. 436.861.058.750) quanto a L. 405.216.264.380 in base alle percentuali ricavate dal contributo ordinario assegnato agli enti lirici nel 1991 a titolo di prima quota; e quanto a L. 31.644.795.370 in base alla media storica accertata con D.M. 24.7.87.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Le risultanze conclusive sono state le seguenti:

BOLOGNA	28.987.465.070
FIRENZE	43.039.950.620
GENOVA	22.256.046.195
MILANO	70.173.478.675
NAPOLI	35.826.834.715
PALERMO	40.432.342.190
ROMA	48.718.899.345
TORINO	27.571.756.045
TRIESTE	23.921.963.455
VENEZIA	34.584.331.600
VERONA	23.631.893.765
S.CECILIA	23.362.105.650
CAGLIARI	14.353.992.425
TOTALI	436.861.059.750

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Applicando i parametri standard di produzione, si è in primo luogo proceduto alla ripartizione della quota 57,626632 (£. 4.484.066.713) dell'1,75% dello stanziamento.

Tale ripartizione è stata operata per il 50% e cioè per £.2.242.033.350 in base ai rapporti costi di produzione/spesa complessiva e per £. 2.242.033.350 (il restante 50%) in base ai rapporti incassi/costi di produzione, acquisendo i necessari dati dai conti consuntivi 1991.

Le risultanze sono le seguenti:

BOLOGNA	300.196.340
FIRENZE	278.235.395
GENOVA	304.924.325
MILANO	451.042.055
NAPOLI	262.267.495
PALERMO	239.224.690
ROMA	340.932.610
TORINO	277.451.295
TRIESTE	282.694.990
VENEZIA	278.374.830

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

VERONA	807.506.780
S.CECILIA	451.315.955
CAGLIARI	209.899.940
TOTALE	4.484.066.700

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Quanto alla restante quota 42,373368 (pari a £. 3.297.173.537) dell'1,75% dello stanziamento destinata per un terzo (e cioè per £. 1.099.057.850) agli incentivi della produzione nazionale contemporanea ai sensi dell'art. 24 della legge n. 800/67 e per due terzi (L. 2.198.115.700) all'assegnazione di contributi per speciali esigenze, si fa presente

INCENTIVI ALLA PRODUZIONE NAZIONALE CONTEMPORANEA

Il fondo di £. 1.099.057.850 accantonato per incentivi alla nuova produzione nazionale è stato ripartito tra gli enti con le modalità all'uopo predeterminate e le risultanze relative sono le seguenti:

ENTI	CONTRIBUTI
BOLOGNA	7.068.140
FIRENZE	103.362.055
GENOVA	2.533.385
MILANO	383.756.960

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

NAPOLI	136.422.710
PALERMO	87.883.080
ROMA	72.961.450
TORINO	118.435.690
TRIESTE	4.864.095
VENEZIA	17.455.015
VERONA	30.400.605
S.CECILIA	119.727.715
CAGLIARI	14.186.950
TOTALE	1.099.057.850

SPECIALI ESIGENZE

Il fondo di £. 2.198.115.700 accantonato con D.M. 29.1.1992 all'art.2, punto 2), per le speciali esigenze di cui all'art. 1 del D.M. 29.4.92, è stato così assegnato:

Quanto a L. 1.000.000.000 in base al criterio 1) del citato art.1 D.M. 29.4.92 ai seguenti enti ed istituzioni

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

BOLOGNA	50.000.000
MILANO	565.000.000
NAPOLI	50.000.000
ROMA	270.000.000
TORINO	50.000.000
S.CECILIA	15.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Quanto a £. 1.198.115.700 in base ai criteri dal n.2) al 6) del predetto art.1 D.M. 29.4.92 ai seguenti enti ed istituzioni

BOLOGNA	136.149.510
FIRENZE	95.304.660
GENOVA	95.304.660
MILANO	68.074.755
PALERMO	40.844.855
ROMA	217.839.220
TORINO	54.459.805
TRIESTE	149.764.460
VENEZIA	176.994.365
S.CECILIA	136.149.510
CAGLIARI	27.229.900

Conclusivamente sullo stanziamento di £. 444.642.300.000 ciascun ente è stato destinatario del seguente complessivo importo:

ENTI	IMPORTI

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

BOLOGNA	29.480.879.060
FIRENZE	43.516.852.730
GENOVA	22.658.808.565
MILANO	71.641.352.445
NAPOLI	36.275.524.920
PALERMO	40.800.294.815
ROMA	49.620.632.625
TORINO	28.072.102.835
TRIESTE	24.359.287.000
VENEZIA	35.057.155.810
VERONA	24.469.801.150
S.CECILIA	24.084.298.830
CAGLIARI	14.605.309.215
TOTALE	444.642.300.000

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

In attesa del parere parlamentare sui parametri di riparto del contributo 1992, sono state liquidate in data 3 gennaio 1992 agli enti lirico-sinfonici, in conformità del parere della C.C.M. seduta dell'11.12.91, somme a titolo di acconto sulla prima quota di contributo 1992 (calcolata in £. 436.861.059.750 sulla quota 98,25% dello stanziamento) per un ammontare complessivo di £. 199.656.790.625; sulla restante somma di L. 237.204.269.125 in data 31 gennaio 1992 è stato liquidato a ciascun ente l'importo corrispondente alla differenza tra la prima quota di contributo 1992 e l'acconto già erogato.

Il contributo sulla quota 57,626632 (£. 4.484.066.713) dell'1,75% ripartito in base ai rapporti costi di produzione/spesa complessiva ed incassi/costi di produzione è stato liquidato in data 2.11.92, salvo che per gli Enti Lirici di Firenze e Venezia per i quali il contributo assegnato è stato liquidato il 5.11.92.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Relativamente all'esercizio finanziario in considerazione sono rimasti da liquidare gli importi assegnati a fine novembre dello stesso anno, su conforme parere della Commissione Centrale per la Musica del 28.10.1992, a titolo di contributo per incentivi della produzione nazionale contemporanea ex art. 24 Legge n. 800/67 per un importo complessivo di L. 1.099.057.850 ed a titolo di speciali esigenze per un importo complessivo di L. 2.198.115.700; per contro nell'esercizio in considerazione si sono liquidati gli omologhi contributi 1991 assegnati agli enti a fine di quell'esercizio.

****

*

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Contributi sugli interessi di mutui per le Attivita' Teatrali e Musicali

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DI MUTUI

PER LE

ATTIVITA' TEATRALI E MUSICALI

La legge n. 163/85 ha rifinanziato il fondo straordinario biennale istituito dall'art. 2 della legge n. 182/83, ampliandone le operatività a favore di tutte le attività musicali e teatrali ammesse ai finanziamenti della Sezione Autonoma per il Credito Teatrale della Banca Nazionale del Lavoro (S.A.C.T. - B.N.L.).

Già la legge n. 311/84 aveva esteso l'agevolazione originariamente riservata alle sole attività concertistiche operanti nel Mezzogiorno, a tutte le attività musicali, con esclusione degli Enti Lirici. Il fondo è stato così alimentato dal 1984 ;

1984 - £ 1.150.000.000
1985 - £ 5.911.962.605
1986 - £ 6.751.969.222
1987 - £ 7.171.962.605
1988 - £ 7.534.800.000
1989 - £ 0
1990 - £ 0

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

1991 - £ 4.582.350.000

1992 - £ 5.013.630.000

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Lo stanziamento è finalizzato alla concessione di contributi pari al 50% del tasso di sconto operato dalla B.N.L.-S.A.C.T., che mediamente si attesta sul 17%.

Gli apporti annui, dal 1985 al 1988 - prima dell'entrata in vigore della legge n.555/88 - sono stati predeterminati pari al 3% delle quote F.U.S. destinate alle attività musicali ed alle attività teatrali di prosa.

Dal 1991 - stante che per gli anni 1989 e 1990 il fondo non è stato alimentato in quanto i residui giacenti presso la Banca Nazionale del Lavoro, ex Sezione Autonoma per il Credito Teatrale consentivano il soddisfacimento delle esigenze del settore come da criteri approvati da Consiglio Nazionale dello Spettacolo e dalle competenti Commissioni Parlamentari, il fondo è costituito dallo 0,5391% del FUS.

Complessivamente la S.A.C.T. ha corrisposto, nell'anno 1992, per le attività teatrali di prosa, contributi per £ 3.736.415.000 (£.4.391.833.806 nel 91) e per le attività musicali contributi per £ 1.099.177.596 (£.1.703.601.255 nel 91).

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

L'istituto che ha contribuito come per il passato ad attenuare il carico degli interessi passivi indubbiamente onerosi per le associazioni ed imprese del settore teatrale e musicale, è applicabile, in presenza di disponibilità finanziarie adeguate, anche a mutui garantiti da sovvenzioni degli Enti locali.

****

*

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Fondo per l'adeguamento ed il rinnovo delle Sale Teatrali e Musicali

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

FONDO PER L'ADEGUAMENTO

ED IL RINNOVO

DELLE

SALE TEATRALI E MUSICALI

Il fondo è stato istituito con Decreto 4.12.1985 dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo, ai sensi della lettera e), 2^ comma, dell'art. 13 della legge n. 163/85, ed è finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti e proprietari, pubblici o privati, per l'adeguamento strutturale o il rinnovo degli arredi di sale teatrali o musicali.

Il Decreto è stato successivamente modificato con D.M.2/7/86, che ha accentuato l'intervento a favore dei teatri storici ed ha precisato l'area di ammissibilità al contributo statale nella direzione anche delle strutture di supporto e di migliore funzionalità delle sale nonchè in ultimo con D.M.18/2/92, con il quale si prevede la possibilità di concessione dei contributi alle sale con un numero di posti superiore a 100.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

I contributi sono assegnati con aliquote a scalare rapportate alla spesa delle opere, fino ad un massimo di £ 1.500 milioni e subiscono un aumento per opere volte a ristrutturare teatri storici e di interesse architettonico.

Il fondo, che è stato alimentato annualmente fino al 1988 con due prelievi del 10%, rispettivamente della quota F.U.S. per le attività musicali e per le attività teatrali di prosa, ha assommato nel periodo 1985 - 1992 i seguenti importi:

1985 - £ 19.706.542.016

- £ 10.557.076.082 (prosa)
- £ 9.149.465.936 (musica)

1986 - £ 22.506.542.980

- £ 12.057.078.080 (prosa)
- £ 10.449.465.900 (musica)

1987 - £ 23.906.542.016

- £ 12.807.076.080 (prosa)
- £ 11.099.465.936 (musica)

1988 - £ 25.116.000.000

- £ 13.455.000.000 (prosa)
- £ 11.661.000.000 (musica)

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

1989	£. 0
	nessun versamento è stato
1990	effettuato avendo consentito
	i residui in giacenza presso
1991	la B.N.L. il soddisfacimento
	delle esigenze del settore.
1992	

Complessivamente, nel 1992, sono state accolte - in quanto complete di documentazione - istanze per complessive £ 27.208.713.000 (£.32.120.591.000 nel 91), utilizzando, come si è detto, i residui di stanziamento degli anni precedenti.

In particolare per il **teatro di prosa** l'intervento è stato di £. 23.688.405.000 (£.26.633.536.000 nel 91).

Per **la musica** sono state accolte istanze per un totale di £ 3.520.308.000 (£.5.457.055.000 nel 91).

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Il contributo, che è subordinato ad un vincolo quinquennale di non variazione d'uso del locale, è stato inoltre utilizzato con particolare riferimento ai teatri di interesse storico ed architettonico.

****

*

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Attivita' Musicali

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

ATTIVITA' MUSICALI

Il fondo riservato dalla legge n. 163/85 alle attività musicali, dalla concertistica ai festivals, alle stagioni liriche, alla danza, è stato pari, fino al 1988, al 13% del F.U.S., al netto, tuttavia, degli stanziamenti destinati alla concessione dei contributi sugli interessi, nonchè dei contributi in conto capitale per l'adeguamento delle sale teatrali e musicali.

Con decorrenza 1 gennaio 89, la legge 29 dicembre 1988, n. 555 (legge di accompagno alla legge finanziaria 1989), all'art. 1 ha soppresso le aliquote di riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) già previste dal 1^ e 2^ comma dell'art.13 della legge 30 aprile 85 n. 163, demandando al Ministro del Turismo e dello Spettacolo - sentito il Consiglio Nazionale dello Spettacolo - di fissare le nuove aliquote e conseguentemente i relativi stanziamenti di settore finchè le stesse non saranno determinate per legge.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Non essendo intervenuta alcuna fissazione legislativa delle aliquote, quella riservata alle attività musicali per il 1992 è stata del 14,0176% (identica a quella degli anni 1990 e 1991) del FUS e lo stanziamento complessivo per il settore musicale è stato il seguente:

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

£ 132.684.960.000	**stanziamento ordinario**
£ 3.000.000.000	**prelievo dal fondo integrativo**
£ 7.161.850.000	**residui stanziamento 1989**

£ 142.846.810.000	

Negli anni 1984 - 1992 , non comprendendo le riserve per interventi creditizi di cui alla lettera d) ed e) del 2^ comma dell'art.13 della legge n. 163/85, l'andamento degli stanziamenti è così determinato:

1984 -	**£ 60.650.000.000**	
1985 -	**£ 79.600.000.000**	**(+ 31,25%)**
1986 -	**£ 98.895.353.400**	**(+ 24,24%)**
1987 -	**£ 109.164.709.294**	**(+ 10,38%)**
1988 -	**£ 127.415.253.883**	**(+ 16,72%)**
1989 -	**£ 123.331.969.375**	**(- 3.20%)**
1990 -	**£ 132.022.802.375**	**(+ 7,06%)**
1991 -	**£ 131.190.300.000**	**(- 0,63%)**
1992 -	**£ 142.846.810.000**	**(+ 8,88%)**

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Tale stanziamento ordinario 1992 non ha subito decurtazioni anche a seguito dei mancati versamenti alla BNL, per interventi creditizi e per l'adeguamento di strutture teatrali e musicali e rinnovo degli arredi, in quanto le somme già stanziate nei precedenti esercizi e non totalmente utilizzate, consentivano di soddisfare le esigenze dei settori.

A tale risultato positivo hanno contribuito anche i residui di stanziamento di provenienza 1991 (£.7.161.850.000) conseguenza di una politica di attenta selezione e di contenimento della spesa.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

ISTITUZIONI CONCERTISTICO - ORCHESTRALI

Le istituzioni concertistico - orchestrali riconosciute, ex art. 28 della legge n. 800/67, in quanto in possesso di complessi stabili o semistabili con attività annuale non inferiore a 5 mesi, sono in totale 12, geograficamente così ripartite:

LOMBARDIA (2)

TRENTINO ALTO ADIGE (1)

VENETO (1)

LIGURIA (1)

EMILIA ROMAGNA (1)

TOSCANA (1)

ABRUZZO (1)

MARCHE (1)

PUGLIA (2)

SICILIA (1)

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Nel periodo 1984-1992 gli stanziamenti sono stati i seguenti:

1985 - £. 18.227.000.000

1986 - £. 21.100.000.000

1987 - £. 22.512.000.000

1988 - £. 23.800.000.000

1989 - £. 25.058.000.000

1990 - £. 26.400.000.000

1991 - £. 26.582.400.000

1992 - £. 26.906.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Il sovvenzionamento di queste istituzioni si basa sui criteri indicati dalla legge n. 800/67 e su quelli meglio precisati dalla circolare di attuazione del 11.08.1989, n. 2.

In sede di ripartizione della sovvenzione 1992 questi criteri sono stati rivisitati al fine di privilegiare ancor più la qualificazione professionale: sono stati infatti individuati dei parametri che riguardano il buon andamento delle gestioni, la capacità di promuovere cultura musicale, il decentramento, l'operatività sul territorio, le giornate lavorative realizzate, la media degli spettatori paganti, il rapporto tra contributi locali e sovvenzione statale ed altri elementi relativi alla qualità della programmazione.

Ad una prima quantificazione, ancorata automaticamente al 60% del contributo 1991, si sono infatti aggiunte via via altre valutazioni rapportate agli elementi sopra descritti attraverso le quali si è pervenuti alla prima quantificazione oggettiva del contributo 1992.

La qualità, per il carattere preferenziale che le si è voluto attribuire, ha infine determinato la quantificazione finale dello stesso 1992, attraverso l'attribuzione di un'aliquota che

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

rendesse possibile, in considerazione della valutazione artistica dell'intero progetto, il raggiungimento o l'eventuale superamento o diminuzione del contributo dell'anno precedente.

Come si vede dal seguente prospetto, è ancora una volta diminuita, rispetto all'anno precedente, la sovvenzione delle Orchestre di Lecce e di Bari. L'Orchestra Filarmonica Marchigiana, di recente istituzione, ha beneficiato ancora una volta di un contributo forfettario.

Queste le sovvenzioni assegnate negli anni 1985-92 .

Come si rileva dal prospetto che segue, nel 1992 è stata assegnata una sovvenzione di £.49.000.000 all'Orchestra da Camera del Veneto e di Padova per la circuitazione (ex art.10 circolare n.2 dell'11.8.1989).

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Assegnazioni alle Istituzioni Concertistico - Orchestrali

	1985	1986	% di var.	1987	% di var.	1988	(Circ. in Peg. (Art.10 Circ. 11.8.88 n.2)	% di var.	1989	(Circ. in Peg. (Art.10 Circ. 11.8.88 n.2)	% di var.
Amministrazione Provinciale di Bari	1.466.817.656	1.574.334.500	7,3%	1.7EE.E0C.687	13,6%	1.872.E0E.576		4,7%	1.592.000.000		-15,0%
Orchestra Sinfonica "Haydn" di Bolzano e Trento	2.100.E0C.6CC	2.357.4C2.C9C	12,3%	2.57E.117.751	9,4%	2.676.296.115		3,6%	2.830.000.000		6,0%
Fondazione Orchestra Regionale Toscana di Firenze	1.391.3CC.CCC	1.456.000.000	15,0%	1.612.E54.319	0,0%	1.6E7.E36.E05	103.712.342	4,3%	1.EEE.E0C.0CC	21.0CC.CC0	11,0%
Istituzione Sinfonica Abruzzese - L'Aquila	1.652.267.92E	1.803.791.730	14,0%	2.022.343.107	7,4%	2.005.727.550	24.150.000	3,6%	2.222.000.000		6,0%
Amministrazione Provinciale di Lecce	1.528.811.797	1.599.76E.599	4,6%	1.527.485.107	-4,5%	1.562.381.416		2,7%	1.474.000.000		-6,0%
Associazione Laicale Religiosa "Angelicum" di Milano	1.213.158.632	1.537.805.040	26,8%	1.59E.211.047	3,9%	1.640.832.210		2,7%	1.675.000.000		2,1%
Ente "I Pomeriggi Musicali" di Milano	1.760.39E.85C	2.122.098.790	20,6%	2.267.705.796	6,3%	2.37C.300.155		3,4%	2.495.000.000	25.000.000	5,0%
Orchestra da Camera di Padova e del Veneto - Padova	1.240.765.453	1.43E.445.290	15,6%	1.525.102.567	6,2%	1.575.382.930	22.114.344	3,3%	1.811.000.000	264.000.000	15,0%
Ente Autonomo Orchestra Sinfonica Siciliana Palermo	1.800.000.000	2.322.537.290	29,0%	2.538.430.440	9,0%	2.602.063.005		3,1%	2.660.000.000		2,0%
Orchestra Sinfonica dell'Emilia Romagna "A. Toscanini" - Parma	2.242.976.004	2.465.726.590	9,9%	2.705.670.400	9,7%	2.812.118.040		3,9%	2.900.000.000	80.000.000	6,0%
Orchestra Sinfonica del Comune di Sanremo - Sanremo	1.021.161.777	2.100.000.000	15,3%	2.313.000.905	10,1%	2.297.315.270		3,6%	2.301.000.000		-4,0%
Orchestra Filarmonica Marchigiana - Ancona						500.000.000			750.000.000		50,0%
TOTALE:	18.227.000.000	21.000.000.000	15,2%	22.500.000.000	7,1%	23.800.000.000	149.976.686	5,8%	24.652.000.000	400.000.000	3,6%

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TEATRI DI TRADIZIONE

I teatri di tradizione riconosciuti, ex art. 28 della legge n. 800/67, sulla base di criteri che tengono conto delle locali tradizioni artistico-culturali, sono attualmente in numero di 24.

Il sovvenzionamento delle stagioni liriche organizzate dai teatri di tradizione è basato sul criterio di una quota fissa a recita, che viene annualmente aggiornata con Decreto del Ministro, sentita la Commissione Centrale per la Musica.

Nel periodo 1985 - 1992 gli stanziamenti sono stati:

1985 - £ 17.934.000.000

numero recite sovvenzionate	320
quota a recita	£ 55.000.000

1986 - £ 21.930.657.000

numero recite sovvenzionate	331
quota a recita	£ 65.000.000

1987 - £ 25.066.178.000

numero recitè sovvenzionate	328
quota a recita	£ 75.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

1988 - £ 26.336.500.000

numero recite sovvenzionate 336

quota a recita

a) £ 80.000.000 per recite di opere liriche direttamente prodotte la cui partitura richiede l'impiego del coro e per le quali non è prevista l'utilizzazione di artisti stranieri extra-comunitari;

b) £ 75.000.000 per tutte le altre carenti di anche uno solo dei detti requisiti

1989 - £ 27.117.000.000

numero recite sovvenzionate 340

quota a recita

a) £ 85.000.000 per recite di opere liriche direttamente prodotte la cui partitura richiede l'impiego del coro e per le quali non

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

è prevista l'utilizzazione di artisti stranieri extra-comunitari;

b) £ 75.000.000 per tutte le altre carenti di anche uno solo dei detti requisiti.

1990 - £ 28.300.000.000

numero recite sovvenzionate 317

quota a recita

a) £ 95.000.000 per recite di opere liriche direttamente prodotte con l'impiego del coro e per le quali non è prevista l'utilizzazione di artisti stranieri extracomunitari unitamente in presenza di bilanci evidenzianti entrate diverse dal contributo statale non inferiore al 70% della quota

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

a recita.

b) £ 75.000.000
per tutte le altre carenti
anche di uno solo dei
detti requisiti.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

1991 - £ 27.067.250.000

numero recite sovvenzionate 298

quota a recita a) £ 95.000.000

per recite di opere liriche direttamente prodotte con l'impiego del coro e per le quali non è prevista l'utilizzazione di artisti stranieri extracomunitari in questo caso i bilanci dovranno evidenziare entrate diverse dal contributo statale non inferiore al 70% della quota a recita maggiorate. Analoga maggiorazione è prevista per le recite scambiate tra teatri coproduttori a condizione che venga dimostrato un numero

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

complessivo di prove non inferiori a venti.

b) £ 75.000.000 per tutte le altre carenti anche di uno solo dei detti requisiti.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

1992 - £.28.375.000.000

numero recite sovvenzionate: 330

quota a recita: £.70.000.000 quota base da assegnare agli spettacoli di balletto;

2^ quota: £.75.000.000, da assegnare per le recite liriche ospitate e per quelle direttamente prodotte senza l'impiego del coro e con l'utilizzazione di artisti extracomunitari. Entrate proprie minime: 50% della sovvenzione assegnata. Numero minimo medio delle prove :12

1^quota maggiorata:£.95.000.0 da assegnare per le recite liriche con coro, coprodotte o prodotte direttamente con

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

l'impiego di soli artisti italiani o comunitari.
Entrate proprie minime: 70% della sovvenzione assegnata.
Numero minimo medio delle prove:16 perle recite prodotte;
20 per le recite coprodotte

2^quota maggiorata:105.000.0 da assegnare per recite opere liriche prodotte c oltre all'impiego del coro e artisti italiani o comunitari siano effettuate da teatri c presentino la stabilità almeno 25 elementi di persona tecnico ed amministrativo, impiegato nella stagione musicale (lirica, balletti e concerti) con una

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

stabilità di almeno 4 mesi.
Gli stessi teatri devono, altresì, svolgere una significativa attività collaterale, non sovvenzionata ad altro titolo dallo Stato, da comprovarsi a consuntivo .
Entrate proprie minime: 70% della sovvenzione assegnata.
Numero minimo medio delle prove: 20
Le predette quote sono ridotte del 40% qualora si tratti di opere da camera.

La maggioranza dei teatri è situata nel **Nord (13)** con un importo complessivo di sovvenzioni per £ 15.108.250.000 (£.15.197.000.000 nel 1991, £.14.805.500.000 nel 1990, £.14.268.300.000 nel 1989, £ 14.061.500.000 nel 1988, £ 13.216.833.330 nel 1987, £ 11.084.050.000 nel 1986, £ 9.343.000.000 nel 1985.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Al **Centro (5)**, per un importo di sovvenzioni pari a £.5.510.250.000 (£.5.305.250.000 nel 1991, £.4.994.500.000 nel 1990, £.4.853.500.000 nel 1989, £ 4.530.000.000 nel 1988, £ 4.413.500.000 nel 1987, £ 3.878.750.000 nel 1986 e £ 2.729.500.000 nel 1985).

Al **Sud e Isole (4)** per un importo di sovvenzioni pari a £.7.756.500.000 (£.6.565.000.000 nel 1991, £.7.545.000.000 nel 1990, £. 7.920.000.000 nel 1989, £ 7.745.000.000 nel 1988, £ 7.410.000.000 nel 1987, £ 6.730.000.000 nel 1986 e £ 5.806.500.000 nel 1985).

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

SOVVENZIONI PER I TEATRI DI TRADIZIONE

NORD
1985 - £. 9.343.000.000
1986 - £.11.084.050.000
1987 - £.13.216.833.330
1988 - £.14.061.500.000
1989 - £.14.268.300.000
1990 - £.14.805.500.000
1991 - £.15.197.000.000
1992 - £.15.108.250.000

CENTRO
1985 - £.2.729.500.000
1986 - £.3.878.750.000
1987 - £.4.413.500.000
1988 - £.4.530.000.000
1989 - £.4.583.500.000
1990 - £.4.994.500.000
1991 - £.5.305.250.000
1992 - £.5.510.250.000

SUD E ISOLE
1985 - £.5.806.500.000
1986 - £.6.730.000.000
1987 - £.7.410.000.000
1988 - £.7.745.000.000
1989 - £.7.920.000.000
1990 - £.7.545.000.000
1991 - £.6.565.000.000
1992 - £.7.756.500.000

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

ELENCO DELLE RECITE SOVVENZIONATE A CIASCUN TEATRO NEGLI ANNI 1985-92

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
BARI	26	30	26	26	26	26	26	26
BERGAMO	14	16	15	15	15	13	15	15
BRESCIA	14	14	14	14	14	14	14	14
CATANIA	38	37	38	38	38	38	38	39
COMO	-	-	-	10	10	10	12	10
COSENZA	12	12	12	11	11	11	0	0
CREMONA	12		6	11	12	12	12	12
FERRARA	8	9	9	8	8	8	8	13
IESI	12	12	12	12	12	12	12	12
LECCE	14	14	10	10	10	10	10	10
LIVORNO	7	7	8	7	7	7	7	7
LUCCA	9	9	9	9	9	9	9	9
MACERATA	17	18	15	16	16	16	16	20
MANTOVA	11	11	11	11	11	11	0	11
MODENA	15	18	17	13	14	15	18	18
NOVARA	6	6	6	6	6	6	0	0
PARMA	25	27	25	25	27	30	29	28
PIACENZA	10	12	12	12	12	12	12	12
PISA		11	12	12	12	12	12	12
RAVENNA	10	15	14	12	12	=	3	4
REGGIO EMILIA	17	17	17	17	17	17	17	17
ROVIGO	8	8	10	10	10	10	10	10
SASSARI	14	13	12	13	13	=	=	13
TREVISO	18	18	18	18	18	18	18	18
TOTALI	317	334	328	336	340 *	317	298	330

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

STAGIONI LIRICHE IN PROVINCIA

La effettuazione di stagioni liriche, sovvenzionate dallo Stato, deve essere realizzata da parte di Enti con personalità giuridica pubblica o privata, dagli Enti locali agli Enti privati senza scopo di lucro. I predetti Enti devono avvalersi per la loro realizzazione, ex art.28 legge 800/67, di imprese liriche iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo ai sensi del successivo art. 42.

Le sovvenzioni sono assegnate sulla base di una quota a recita, differenziata (categoria A, B e C) secondo le qualità artistiche ed organizzative della manifestazione.

Per il periodo 1985 - 1992 gli stanziamenti sono stati:

1985 - £ 6.600.000.000

assegnati £ 6.381.340.000

recite			n. 280
istanze sovvenzionate			n.101
quota a recita	categoria	A	£ 33.000.000
	"	B	£ 23.000.000
	"	C	£ 17.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

1986 - £ 8.300.050.000

assegnati £ 8.270.150.000

recite			n. 248
istanze sovvenzionate			n. 84
quota a recita	categoria	A	£ 45.000.000
	"	B	£ 23.000.000
	"	C	£ 21.000.000

1987 - £ 8.325.000.000

recite			n. 223
istanze sovvenzionate			n. 72
quota a recita	categoria	A	£ 45.000.000
	"	B	£ 30.000.000
	"	C	£ 22.000.000

1988 - £ 8.000.000.000

assegnati £ 7.666.150.000

recite			n. 218
istanze sovvenzionate			n. 56
quota a recita	categoria	A	£ 45.000.000
	"	B	£ 30.000.000
	"	C	£ 22.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

1989 - £ 7.148.000.000

recite		n. 186
istanze sovvenzionate		n. 52
quota a recita categoria	A	£ 50.000.000
"	B	£ 32.000.000
"	C	£ 22.000.000

1990 - £ 7.000.000.000

assegnati £. 6.847.700.000

recite		n. 169
istanze sovvenzionate		n. 44
quote a recita categoria	A	£ 50.000.000
"	B	£.32.000.000
"	C	£.22.000.000

1991 - £ 6.378.700.000

recite		n. 152
istanze sovvenzionate		n. 41
quote a recita categoria	A	£ 50.000.000
"	B	£.32.000.000
"	C	£.22.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

1992 - £ 4.089.700.000

recite			n. 100
istanze sovvenzionate			n. 28
quote a recita	categoria	A	£ 50.000.000
	"	B	£.32.000.000
	"	C	£.22.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

FESTIVALS MUSICALI NAZIONALI, INTERNAZIONALI, E RASSEGNE

Nel periodo 1985 - 1992 gli stanziamenti sono stati:

1985 - £ 9.965.500.000

istanze esaminate 258

istanze accolte 157

1986 - £ 11.305.500.000

istanze esaminate 241

istanze accolte 162

1987 - £ 12.800.000.000

residuo £ 800.000.000

istanze esaminate 265

istanze accolte 159

1988 - £ 12.500.000.000

residuo £ 191.000.000

istanze esaminate 279

istanze accolte 156

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

1989 - £ 14.010.000.000

istanze esaminate 288

istanze accolte 172

1990 - £.18.275.000.000

istanze esaminate 286

istanze accolte 170

1991 - £.16.386.000.000

istanze esaminate 319

istanze accolte 156

1992 - £.16.432.000.000

istanze esaminate 297

istanze accolte 125

Fra i Festivals più qualificati a livello nazionale ed internazionale si citano i seguenti, con a lato l'indicazione delle sovvenzioni assegnate nel periodo 1985 - 1992:

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Festivals sovvenzionati - importi espressi in milioni di lire

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
STRESA - Ass. Settimane Mus.li (F. Internazionale settimane musicali)	215	240	295	345	375	430	455	470
COMO - Ass. Autunno Musicale (XX° F. Autunno Musicale)	270	360	390	425	480	520	540	90
BRESCIA BERGAMO - Ass. Mus. Gasparo da Salò di Brescia e A.A.T. di Bergamo (XXIII° F. Pianistico Int.)	140	180	200	210	240	300	370	410
FIESOLE - Ente Teatro Romano (Estate Fiesolana)	220	240	270	330	400	580 (*)	460	480
SPOLETO - Ass.F. dei Due Mondi (31° Festival)	850	1000	1070	1100	1350	1.650	1750	1850
PERUGIA - Ass. Umbria Jazz (F. Umbria Jazz)		55	60	60	100	100	100	non ha pres. domanda
PESARO - Ente Rossini Opera Festival	600	680	895	980	1240	1.450	1650	2080
ROMA - Ass. ACTAS (F. Platea Estate)	280	280	280	280	290	300(*)	280	250
ROMA - Ass. Nuova Consonanza (F. Musica contemporanea)	95	100	170	190	205	225	200	190
LANCIANO - Ass. Amici della musica F. Fenaroli	320	320	365	380	400	440	400	400
NAPOLI - Ass. A. Scarlatti (F. Settimane musicali int.)	55	65	95	110	125	250(*)	280	300

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Festivals sovvenzionati - importi espressi in milioni di lire

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
MARTINA FRANCA - Centro art. mus. Paolo Grassi (F. della Valle d'Itria)	155	200	250	290	320	450(*)	500	550
PERUGIA - Ass. Sagra musicale umbra	530	500	490	440	440	450	400	400
NAPOLI (Pompei) Associazione Panatenee Pompeiane		180	280	250 50	300 90	500(*)	350 100	370 100
VICENZA - Comune (F. di Vicenza)	240	240	80	280				-
VIAREGGIO - Comune (F. Pucciniano Torre del Lago)	110	140	140	150	160	145	100	120
ROMA - Soc. Coop. F. Jazz (F. Jazz di Roma)		140	150	175	190	200	210	200
TORINO - Ass. Antidogma musica (F. int. musica antica e contemporanea)	72	90	100	105	110	125	120	120
TORINO - Fond. Teatro nuovo per la danza (F. Vignale danza)	40	75	90	125	150	200	235	260
ASOLO - Ass.Amici della musica (F. Incontri Musica da camera)	60	65	70	80	85	105	215	200
PADOVA - Ass. I solisti veneti (F. Int. Tartini)	70	80	85	100	130	180	195	210
VITERBO - Ass. Cult. Tuscia Musica arte cultura	100	120	125	130	135	135	135	130

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Festivals sovvenzionati - importi espressi in milioni di lire

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
ROMA - Accademia italiana di musica contemporanea (Rass. di musica contemp.)	80	90	100	110	115	120	110	80
ROMA - Ass. Amici di Villa Medici ora (Fondaz. Roma europa)			60	80	85	400(*)	480	550
ROMA - Acc. Filarmonica Romana (F. di teatro musicale)	230	250	275	320	300	320	350	370
CITTA' DI CASTELLO - Azienda Turistica dell'alta Valle del Tevere	70	87	100	107	115	140	150	250
BOLZANO - Festival di Musica Sacra	95	95	100	100	100	105	105	105
PARMA - Festival Verdiano					160	300	50	120
RAVENNA - Fondazione Ravenna Manifestazioni						400	500	500
TAORMINA - Comitato Taormina Arte		120	120	120	120	150	200	250
CAGLIARI - Spazio Musica	85	95	105	110	125	130	135	140
BERGAMO - Comune F.Donizetti					70	80	85	-

(*) La sovvenzione comprende anche l'intervento finalizzato alle manifestazioni per i Mondiali di calcio.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

ATTIVITA' CONCERTISTICA

Questi i dati del periodo 1985 - 1992:

1985 - £ 11.873.500.000

istanze esaminate 477

istanze accolte 310

1986 - £ 16.661.500.000

istanze esaminate 426

istanze accolte 340

1987 - £ 17.124.000.000

istanze esaminate 588

istanze accolte 340

1988 - £ 18.000.000.000

istanze esaminate 604

istanze accolte 344

1989 - £ 18.800.000.000

istanze esaminate 589

istanze accolte 324

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

1990 - £.19.216.000.000

istanze esaminate 546

istanze accolte 310

1991 - £ 20.112.000.000

istanze esaminate 568

istanze accolte 291

1992 - £.19.393.000.000

istanze esaminate 521

istanze accolte 226

La politica di intervento statale nel settore musicale ha portato, nei 25 anni di applicazione della legge 800, ad una generale diffusione dell'offerta musicale fra le regioni italiane attraverso una selezione anche territoriale delle iniziative in modo da scoraggiare quelle nascenti in zone già sature ed a incoraggiare quelle rivolte a zone più periferiche ed emarginate.

Si può quindi concludere che, allo stato attuale, la popolazione, sempre con qualche eccezione soprattutto per il sud, può godere di un'offerta musicale quasi omogenea per genere e livelli di qualità. L'intento per il futuro è quello di qualificare ed innalzare la fruizione da parte del pubblico attraverso una maggiore attenzione,

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

e quindi un maggiore sostegno, alle attività di livello più elevato (intendendo con ciò non solo quelle di grande rilevanza organizzativa e culturale ma anche quelle effettuate da associazioni medie o piccole ma di ottimo livello) nonchè attraverso una selezione naturale operata dallo stesso pubblico conseguente allo scoraggiamento, da parte dell'amministrazione, degli spettacoli a titolo gratuito. Questi ultimi , infatti, se potevano risultare utili, e a volte essenziali, in una prima fase per la diffusione della musica a tutti i livelli di popolazione , appaiono oggi nella maggior parte dei casi come svilenti il valore dell'offerta musicale.

Sarà quindi il pubblico stesso che, con l'apprezzamento rappresentato dal pagamento del biglietto per lo spettacolo o attraverso la presenza di sponsor e contributi privati, fornirà indicazioni all'amministrazione per valutare l'impatto sociale di ogni singola iniziativa.

Accanto a ciò permangono i problemi relativi alla carenza di strutture e di spazi adeguati che non consentono, in molti casi, una adeguata fruizione delle manifestazioni musicali, nonchè il problema di una maggiore educazione musicale dei giovani, attraverso il

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

potenziamento delle strutture didattiche, che allarghi l'orizzonte musicale delle masse giovanili limitato, per la maggior parte dei casi, alla musica commerciale.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

FONDO RISERVATO DALL'ART. 40, LEGGE 14.8.1967, N. 800

E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

ALLE SEGUENTI FINALITA'

A) Enti di promozione culturale (5 comma; art. 1 legge 14.11.79, n.589)

1985 - £ 1.500.000.000

istanze accolte n.3 £ 820.000.000

1986 - £ 1.500.000.000

istanze accolte n.4 £ 1.499.000.000

1987 - £ 2.100.263.731

istanze accolte n.4 £ 2.070.000.000

1988 - £ 2.150.000.000

istanze accolte n.4 £ 2.150.000.000

1989 - £ 2.975.000.000

istanze accolte n.4 £ 2.975.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

1990 - £ 3.620.000.000

istanze accolte n.4 £.3.620.000.000

1991 - £ 4.305.000.000

istanze accolte n.4 £ 4.305.000.000

1992 - £ 4.830.000.000

istanze accolte n.4 £.4.822.000.000

B) Complessi bandistici

1985 - £ 1.900.000.000

istanze accolte n.948 £ 1.683.350.000

1986 - £ 2.100.000.000

istanze accolte n.1150 £ 2.033.450.000

1987 - £ 2.170.263.731

istanze accolte n.1045 £ 2.074.300.000

1988 - £.2.291.500.000

istanze accolte n.1161 £ 2.291.500.000

1989 - £ 2.325.000.000

istanze accolte n.1314 £ 2.323.860.000

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

1990 - £ 2.308.709.000

istanze accolte n.1304 £.2.308.709.000

1991 - £ 2.324.300.000

istanze accolte n.1366 £ 2.324.300.000

1992 - £ 2.350.000.000

istanze accolte n.1379 £.2.347.150.000

C) Iniziative volte alla diffusione della cultura musicale (editoria, convegnistica, ecc.)

1985 - £ 529.567.268

istanze accolte n.29 £ 511.000.000

1986 - £ 949.414.000

istanze accolte n.30 £ 737.590.000

1987 - £ 850.000.000

istanze accolte n.35 £ 717.983.025

1988 - £ 933.484.170

istanze accolte n.38 £ 821.000.000

utilizzati per FF.SS. £ 112.484.170

1989 - £ 830.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

istanze accolte n.29 £. 826.768.625

1990 - £.889.000.000

istanze accolte n.28 £. 889.000.000

1991 - £ 1.100.000.000

istanze accolte n.30 £.1.000.000.000

1992 - £.1.250.000.000

istanze accolte n.25 £.1.242.000.000

Complessivamente, quindi, nella sua triplice finalità, il fondo speciale dell'art. 40 della legge n. 800/67 è stato il seguente:

1985 - £ 3.929.567.000

1986 - £ 4.550.000.000

1987 - £ 5.120.000.000

1988 - £ 5.434.984.170

1989 - £ 6.130.000.000

1990 - £ 6.817.709.000

1991 - £.7.729.300.000

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

1992 - £.8.430.000.000

Le tematiche di maggior rilevo che hanno interessato i settori della danza, corsi, concorsi, stagioni sperimentali, iniziative intese alla diffusione della cultura musicale e complessi bandistici, nel corso dell'intero esercizio finanziario riguardano:

a) in materia di danza, la suddivisione in tre gruppi di diversa consistenza operativa delle compagnie sovvenzionabili - iniziata nel 1989, proseguita negli esercizi successivi e quindi anche nel 1992 - ha permesso di evidenziare il divario di livello artistico ed organizzativo esistente fra le varie associazioni aspiranti ad un contributo e ,soprattutto, ha portato alla naturale eliminazione delle compagnie solo formalmente o sporadicamente presenti sul mercato; così come l'obbligo di realizzare un programma di attività autonomo - nella misura percentuale del 30% extra attività sovvenzionata - ha evidenziato la potenzialità di autosufficenza di ciascuna compagnia, obbligata a trovare una personale collocazione sul mercato.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Anche l'introduzione di un maggior numero di progetti di circuitazione, intesa come correttivo alla difficoltà di reperimento di spazi per la danza deve considerarsi una conseguenza mediata di tale nuova ottica di intervento.

Per la prima volta, inoltre notevole importanza è stata attribuita alla effettiva rispondenza di pubblico pagante ottenuta dalle diverse produzioni - ivi compresa l'attività sperimentale - e ciò non solo al fine di ammortizzare l'onere del pubblico intervento, ma anche allo scopo di stimolare una maggiore diffusione e conoscenza di questa particolare branca di attività.

A concreto riscontro di quanto annunciato è dato constatare come la consistenza della produzione coreutica, leggermente diminuita nel 1991 rispetto al 1990, è notevolmente aumentata nel 1992: da 1934 spettacoli tra produzione e rassegne nel 1991 a circa 2000 spettacoli nel 1992.

A livello statistico è opportuno rilevare la modifica, rispetto al 1991, del rapporto tra spettacoli prodotti e recite in festival, che nel 1991 è stato il seguente: 1669 produzioni e 265 recite in festival; nel 1992 è stato invece: 1814 produzioni e 192 recite in festival.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Per quanto riguarda i soggetti sovvenzionati, diminuiti in modo consistente nel 1991 rispetto al 1990 (da 103 a 1988), la situazione si è stabilizzata nel 1992, rilevandosi la diminuzione di una solo recita (87 soggetti).

Il budget finanziario, che da £.8.300.000.000 del 1990 era sceso nel 1991 a £. 7.920.000.000 è invece nuovanente aumentato nel 1992 a £.8.380.000.000.

L'ammontare delle sovvenzioni concesse nel 1992 è di £.8.375.000.000 .

Una politica analoga è stata adottata in materia di didattica e concorsi, dove la possibilità di mantenimento del contributo o addirittura l'incremento dello stesso è stato strettamente subordinato alla verifica dei risultati conseguiti dalle singole istituzioni nei vari corsi di perfezionamento musicale, il cui accesso era comunque consentito solo ai musicisti provvisti di un titolo di studi superiore.

Da qui la riduzione delle iniziative sovvenzionate passate dalle 123 del 1991 alle 103 del 1992, a fronte di n. 283 richieste del 1991 e a n.270 richiste del 1992, con un lieve aumento della disponibilità finanziaria, consistente in £.6.275.000.000 nel 1991 e in £. 6.580.000.000 nel 1992.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

L'ammontare delle sovvenzioni concesse nel 1992 è stato di £. 6.568.000.000 .

Un discreto incremento di attività è riscontrabile invece nel programma degli enti di produzione culturale che hanno intensificato soprattutto il settore dei progetti speciali (Progetto Monteverdi e Progetto Rossini), cui è stato necessario far fronte con un maggiore contributo economico (salito a £.4.830.000.000 nel 1992 dai 4.305.000.000 del 1991). L'ammontare delle sovvenzioni concesse nel 1992 è stato di £. 4.822.000.000 .

Anche nella gestione delle richieste formulate ai sensi dell'art.40, 1½comma legge 800 e cioè per tutto ciò che riguarda le iniziative intese alla diffusione della cultura musicale, per coerenza di direttive, si sono rigorosamente selezionate le richieste di cui risultano privilegiate 25 iniziative sulle 88 presentate con una disponibilità di £.1.250.000.000 a fronte di £. 1.100.000.000 del 1991, e con una assegnazione effettiva di £. 1.242.000.000 .

A conclusione di questa panoramica va precisato che in materia di complessi bandistici dove la contribuzione è legata alla presenza di determinati requisiti, per il 1992 non è stato possibile, come per il 1991, ridurre ulteriormente le quote destinate ai primi

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

due gruppi sovvenzionabili, considerata l'esiguità del contributo, nonostante l'aumento nel numero delle richieste arrivate a 1487 dalle 1467 del 1991 .

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

ATTIVITA' DI DANZA

Gli stanziamenti nel periodo dal 1985 al 1992, sono stati:

1985 - £ 4.638.000.000	
istanze esaminate	86
istanze accolte	61
spettacoli	955
1986 - £ 6.228.000.000	
istanze esaminate	160
istanze accolte	87
spettacoli	1036
1987 - £ 6.800.000.000	
istanze esaminate	240
istanze accolte	98
spettacoli	964
1988 - £ 6.850.000.000	
istanze esaminate	235
istanze accolte	108
spettacoli	988

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

1989 - £ 7.270.000.000	
istanze esaminate	186
istanze accolte	101
spettacoli	1557
1990 - £ 8.307.000.000	
istanze esaminate	179
istanze accolte	103
spettacoli programmati	2071 (di cui 1345 sovvenzionati con 27 rassegne)
1991 - £ 7.920.500.000	
istanze esaminate	172
istanze accolte	89
spettacoli	1934 (di cui 1669 produzioni e 265 recite in rassegne)
1992 - £ 8.380.000.000	
istanze esaminate	165
istanze accolte	89
spettacoli programmati	2000 (di cui 1814 produzioni e 192 recite in rassegne)

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

CORSI, CONCORSI ED ATTIVITA' SPERIMENTALE

Gli stanziamenti, nel periodo dal 1985 al 1990 sono stati i seguenti:

1985 - £ 2.700.000.000

istanze esaminate 155

istanze accolte 99

1986 - £ 3.800.000.000

istanze esaminate 200

istanze accolte 115

1987 - £ 4.530.000.000

istanze esaminate 270

istanze accolte 139

1988 - £ 5.100.000.000

istanze esaminate 283

istanze accolte 141

1989 - £ 5.393.000.000

istanze esaminate 263

istanze accolte 136

1990 - £ 6.390.500.000

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

istanze esaminate	217
istanze accolte	136
1991 - £ 6.275.000.000	
istanze esaminate	283
istanze accolte	123
1992 - £ 6.580.000.000	
istanze esaminate	270
istanze accolte	103

****

*

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Attivita' Teatrali di Prosa

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA

ex circolare ministeriale n. 14 del 31.3.1990

e circolare n. 15 del 29.10.1990

L'intervento finanziario dello Stato in favore delle attività teatrali di prosa è tuttora privo di una organica disciplina giuridica.

Le disposizioni legislative sin qui succedutesi, dal R.D.L.1 aprile 1935 n. 327, al R.D.L. 16 giugno 1938 n. 1547, al successivo D.L. 20 febbraio 1948 n.62 e nei tempi più recenti la legge 30 aprile 1985 n.163, si sono limitate a prevedere l'adeguamento del fondo da destinare al sostegno delle varie iniziative, mentre i criteri e le modalità degli interventi finanziari sono stati (e sono tuttora) regolati in via amministrativa attraverso circolari annuali.

Gli interventi per la stagione teatrale 1991-1992, che hanno utilizzato gli stanziamenti del fondo unico dello spettacolo, istituito dalla citata legge n. 163/85, destinati a favore delle attività teatrali di prosa per l'esercizio finanziario 1992 sono stati disciplinati dalla circolare n.17 del 28/3/91 che sciogliendo una riserva contenuta nell'art.22 della stessa, è stata integrata e modificata dalla circolare n. 18 del 31 maggio 1991.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

L'attività dell'Amministrazione nel campo della prosa, pertanto, anche nell'anno 1992, è proseguita nello sforzo di adeguare l'intervento statale alle mutevoli esigenze di un settore che sempre più in fase di progressiva espansione, sta vivendo momenti di profonde e significative trasformazioni.

Accanto alle tradizionali forme di espressione artistica, il panorama dell'attività teatrale va, infatti, arricchendosi di nuovi contenuti, di nuove formule e tendenze espressive che testimoniano della vitalità di un fenomeno complesso ed eterogeneo, difficilmente riconducibile entro l'alveo di rigidi schematismi.

La circolare n.17 ribadisce sostanzialmente la filosofia riformatrice che ha ispirato le precedenti circolari n.11 e 12 relative alle stagioni 1988/89 e 1989/90, con le quali si è inteso avviare un processo di riorganizzazione delle stutture teatrali pubbliche e private attivando, nel contempo, una moderna strategia selettiva sia della spesa pubblica che della progettualità culturale.

Gli effetti dell'applicazione delle normativa regolamentare, visti alla luce dei risultati registrati, hanno confermato le finalità del processo riformatore.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

La tendenza continua ad essere quella di ridurre il numero del soggetti ammessi agli interventi finanziari dello Stato permettendo quindi una maggiore incisività degli stessi sulle iniziative più significative nei diversi settori delle attività teatrali.

L'intervento finanziario a favore delle attività di prosa è stato modulato, anche per la circolare n. 17, con lo strumento della sovvenzione o del contributo a seconda che si indirizzi ad iniziative che intendono attivare progetti ad alto rischio finanziario ma nel contempo di alta qualità artistica e culturale ovvero ad iniziative che intendono misurarsi con il mercato perseguento quindi anche un'utile impresa. Esso viene disposto in un'unica soluzione prima che l'attività abbia inizio sulla base di una valutazione sia dell'intervento finanziario che del progetto artistico ed è sottoposto a rigorosa verifica dei risultati conseguiti rispetto al programma presentato.

In particolare il testo della citata circolare, frutto di un'attenta e puntuale analisi delle problematiche e delle esigenze emerse dalla applicazione di quelle pregresse presenta le seguenti principali novità:

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

- espressa formulazione nella circolare stessa della direttiva del Ministro all'ETI di costituire, nell'ambito delle finalità di cui alla legge 14/12/78 n.836 e delle linee culturali adottate, una rete distributiva nelle regioni prive di circuiti territoriali sovvenzionati dallo Stato, tenendo conto nella distribuzione delle compagnie degli interventi finanziari del Ministero;

- parimenti, al fine di agevolare la circuitazione delle compagnie che beneficiano dell'intervento finanziario dello Stato, vengono presi in considerazione i costi di ospitalità relativi a foormazioni teatrali sovvenzionate dalloStato;

- per quanto riguarda la distribuzione, infine, si è cercato di favorire il ripiano dei debiti dei circuiti nei confronti delle compagnie, prevedendo la possibilità di inserire nel bilancio quote di di ammortamento di mutui appositamente stipulati a tal fine.

Si è così consolidato l'obiettivo proposto di un intervento "mirato" dello Stato a favore di iniziative qualificate con conseguente riduzione del cosiddetto "intervento a pioggia".

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Tale politica di intervento ha avuto risultati positivi soprattutto se si raffrontano i dati con quelli della stagione precedente (1990 - 1991):

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

	stagione 91/92	stagione 90/91
Istanze sovvenzionate	520	536
Istanze pervenute	757	763

Una più dettagliata analisi degli interventi effettuati risulta dal seguente prospetto:

ISTANZE PROSA

ARTICOLI DELLA CIRCOLARE	ORGANISMI	ISTANZE PERVENUTE	ISTANZE ACCOLTE	TOTALE ASSEGNAZ A CONSUNTIVO (in milioni)
5	ENTI PUBBLICI	3	3	17.910
	PROG.SPECIALI E.T.I.	1	1	500
6	ISTITUTI PUBBLICI O PRIVATI A CARATTERE NAZIONALE	2	2	950
7	ENTI O ASSOCIAZIONI STABILI DI PRODUZIONE AD INIZIATIVA PUBBLICA	15	15	28.160
8	ENTI O ASSOCIAZIONI STABILI DI PRODUZIONE AD INIZIATIVA PRIVATA	13	10	14.480
9	ENTI O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE, PRODUZIONE, SPERIMENTAZIONE E TEATRO PER INFANZIA E GIOVENTU'	31	27	11.610
10	IMPRESE DI PRODUZIONE	401	275	
	- SOVVENZIONE ANNUALE			18.632
	- SOVV.TEMPO DETERMINATO			14.607
	- CONTRIBUTO ANNUALE			9.001
	- CONT.TEMPO DETERMINATO			1.545
	- RIENTRI			3.920
	TOTALE			46.161

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

ISTANZE PROSA

ARTICOLI DELLA CIRCOLARE	ORGANISMI	ISTANZE PERVENUTE	ISTANZE ACCOLTE	TOTALE ASSEGNAZ A CONSUNTIVO (in milioni)
12	PROGETTI SPECIALI	23	5	1.850
13	CIRCUITI	13	13	7.740
14	ORGANISMI DI PROMOZIONE			
	- ATTIVITA' DI PROMOZIONE	76	52	4.403
	- ATTIVITA' AMATORIALE	6	2	115
	- AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PROF.	12	5	368
	- TEATRO DI FIGURA	13	8	592
	TOTALE			5.478
15	IMPRESE DI ESERCIZIO	88	65	
	- ANNUALE			4.330
	- TEMPO DEFINITO			850
	- CONTR. FORFETTARIO			47
	- RIENTRI			35
	TOTALE			5.262
16	TEATRI UNIVERSITARI	13	9	170
17	RASSEGNE	54	43	3.396
	TOTALI	763	536	141.292

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Per quanto riguarda, in particolare, il settore degli enti e delle istituzioni a carattere nazionale operanti nel campo teatrale, si ricordano;

- l'Ente Teatrale Italiano (E.T.I.);
- l'Istituto Nazionale del Dramma Antico (I.N.D.A.);
- l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico;
- l'Istituto del Dramma Italiano (I.D.I.);
- la Società Italiana Autori Drammatici (S.I.A.D.).

L'ENTE TEATRALE ITALIANO (ETI), istituito con legge 18 marzo 1942,n.365, è stato classificato tra enti pubblici previsti dalla legge 20 marzo 1978,n.836, ed incluso tra gli enti pubblici riconosciuti dalla legge 20 marzo 1975,n.70.

In base alla vigente normativa, sono compiti dell'Ente:

- il coordinamento sul piano nazionale della circolazione dei complessi teatrali, instaurando rapporti organici di consulenza e collaborazione con organismi che promuovono o svolgono attività di distribuzione teatrale a livello regionale;

- la promozione, il coordinamento, ove occorra,la programmazione e gestione di attività teatrali nell'Italia meridionale ed insulare con esclusione di proprie attività produttive;

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

- la programmazione di sale teatrali anche tramite la gestione diretta di esercizi teatrali di proprietà o in uso in base ad accordi o convenzioni con enti, organismi ed imprese, promotoridi iniziative locali per la realizzazione di una rete coordinata di distribuzione teatrale;

- la promozione di iniziative teatrali italiane all'estero e di iniziative straniere in Italia;

- la raccolta e diffusione di elementi, notizie e dati relativi alle attività teatrali, ai fini di documentazione e di studio.

All'**E.T.I.** è stato assegnato, per l'anno 1992 un contributo di £.16.000.000.000 per l'attività istituzionale ed un contributo di L. 570.000.000 per la realizzazione di progetti speciali.

L'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (I.N.D.A.) è stato istituito *con R.D. 7 agosto 1925 n.1767.*

Con l'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975 n.70, anche l'Istituto è stato annoverato tra gli Enti disciplinati dalla predetta legge.

Compito primario dell'Istituto è quello di mantenere vivo l'interesse per il teatro classico curandone la rappresentazione nei teatri antichi e, in particolare, nel teatro greco di Siracusa.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

L'Istituto per il 1992 ha ottenuto un contributo di £. 650.000.000.

L'ACCADEMIA D'ARTE DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO" è tuttora regolata dalle norme del R.D.L. 1 luglio 1937, n.1369 e dal R.D. 25 aprile 1938,n.742, che ne ha approvato il relativo statuto.

L'Accademia è sovvenzionata dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda le spese relative allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il Ministero del Turismo e dello Spettacolo concorre al sovvenzionamento limitatamente alla realizzazione dei saggi con i quali si concludono annualmente i corsi di insegnamento.

Per il 1992 è stato assegnato all'Accademia un contributo di £.620.000.000.

L'ISTITUTO DEL DRAMMA ITALIANO (I.D.I.) è sorto nel 1946. Ha il compito di curare la ricerca e la diffusione del repertorio italiano contemporaneo.

Per l'anno 1992 è stato sovvenzionato con un contributo di £. 1.040.000.000 .

LA SOCIETA' ITALIANA AUTORI DRAMMATICI (S.I.A.D.) è stata, infine, sovvenzionata con un contributo di £.125.000.000.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Per quanto riguarda il settore dei Teatri Stabili, nella stagione 1991 - 1992 hanno operato n. 14 teatri a gestione pubblica.

A tali teatri sono state assegnate le sovvenzioni di seguito indicate in milioni di lire (in parentesi gli importi assegnati, allo stesso titolo, nella precedente stagione):

		1992	1991
E.A. - TEATRO D'EUROPA			
PICCOLO TEATRO DI MILANO	£	4.900	(4.400)
E.A. TEATRO DI GENOVA	£	3.930	(3.500)
ASS. TEATRO DI ROMA	£	3.250	(2.750)
ASS.TEATRO STABILE DI TORINO	£	2.950	(3.050)
ENTE TEATRO DI SICILIA			
STABILE DI CATANIA	£	2.220	(1.730)
E.A.TEATRO STABILE DI BOLZANO	£	1.250	(1.200)
T.S. FRIULI VENEZIA GIULIA	£	1.900	(1.800)
TEATRO STABILE SLOVENSKO			
STALNO DI TRIESTE	£	850	(800)
ASS. ERT EMILIA ROMAGNA	£	1.650	(1.600)
ASS.CENTRO TEATRALE BRESCIANO	£	1.430	(1.400)
ATAV VENETO TEATRO	£	1.500	(1.530)
T. (ANDREA BIONDO) PALERMO	£	1.700	(1.700)

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TEATRO STAB. ABBRUZZESE	**£ 850**	**(850)**
FONDAZIONE "TEATRO STABILE DELL'UMBRIA" TSU	**£ 1.450**	**(1.350)**

Per quanto riguarda i Teatri Stabili Privati, si è confermato, nella stagione 1991 - 1992, il numero di 10 Organismi.

Le sovvenzioni destinate al settore sono state ripartite come segue indicate in milioni di lire (in parentesi gli importi assegnati, allo stesso titolo, nella precedente stagione):

	1992	1991
TEATRO ELISEO s.r.l. - ROMA	**£ 2.870**	**(2.835)**
SOC. COOP.A R.L. FRANCO PARENTI - MILANO -	**£ 1.800**	**(1.600)**
TEATRO STABILE DI PARMA - SCRL	**£ 1.700**	**(1.650)**
IST. TEATRO NICCOLINI - MILANO	**£ 1.470**	**(1.400)**
TEATRO DELL'ELFO'- MILANO	**£ 1.300**	**(1.165)**
COOP. NUOVA SCENA TEATRO TESTONI/INTERACTION - BOLOGNA	**£ 1.450**	**(1.350)**
TEATRO DI PORTA ROMANA - MILANO	**£ 970**	**(930)**
COOP. ATTORI E TECNICI - ROMA	**£ 1.300**	**(1.150)**

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

T.POPOLARE LA CONTRADA - TRIESTE	**£**	**820**	**(800)**
COOP. NUOVA COMMEDIA - NAPOLI	**£**	**1.750**	**(1.600)**

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Per quanto riguarda infine gli organismi stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù di cui all'art. 9, complessivamente n.27, sono state assegnate le sovvenzioni quì di seguito indicate in milioni di lire (in parentesi gli importi assegnati, allo stesso titolo, nella precedente stagione).

	- 1992 -	(1991) -
CENTRO DI RICERCA PER IL TEATRO (MI)	1220	(1200)
CONSORZIO SETTIMO VOLTAIRE (TO)	800	(850)
CENTRO PER LA RICERCA E SPERIMENTAZIONE TEATRALE (PONTEDERA)	780	(800)
LA ZATTERA DI BABELE (ROMA)	850	(710)
ASS. BEAT '72 (ROMA)	440	(420)
CENTRO SERVIZI E SPETTACOLI (UDINE)	530	(520)
CENTRO R.A.T. (COSENZA)	200	(215)
C.R.P.T. TEATRO LIBERO (PALERMO)	310	(300)
CENTRO AKROAMA TEATRO LABORATORIO SARDO (MONSERRATO)	430	(375)
ASS. DRAMA TEATRI (MODENA)	520	(450)
COOP. TEATRO NUOVO IL CARRO (NAPOLI)	350	(300)
T.E.E.TEATRO EUROPA ESPERIMENTI	360	(280)

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TEATRO DELLE BRICIOLE (PARMA)	740	(710)
TETRO DELL'ANGOLO (TORINO)	560	(530)
COOP. LA BARACCA (BOLOGNA)	370	(360)
G.S.A. FONTEMAGGIORE (PERUGIA)	310	(280)
SIPARIO (CASCINA)	300	(300)
TEATRO EVENTO (BOLOGNA)	280	(230)
A.I.D.A. CENTRO TEATRO RAGAZZI (VERONA)	340	(320)
COOP. TEATRO DEL BURATTO (MILANO)	500	(500)
GRUPPO TEATRO PICCIONAIA (CREAZZO)	435	(400)
TEATRO GIOCO VITA (PIACENZA)	460	(400)
ACCADEMIA PERDUTA (RAVENNA)	260	(220)
TEATRO DELLE MARIONETTE ACCETTELLA (ROMA)	170	(170)
AMICI DEL TEATRO E DELLO SPETTACOLO PER RAGAZZI (MILANO)	350	(310)
ASS. L'UOVO (L'AQUILA)	270	(230)
KISMET (BARI)	260	(230)

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Attivita' Cinematografiche

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE

ex legge 4.11.1965, n. 1213

ex circolare ministeriale n. 17 del 28.4.1988

A) IN ITALIA.

La situazione per il nostro cinema, si presenta ancora problematica, così come evidenziano i sottoelencati dati:

1) PRODUZIONE

I films realizzati sono stati 126 (136 nel 1991) di cui: 112 interamente nazionali (117 nel 91) per un costo di £.317.383.000.000 e 14 in coproduzione (19 nel 91) per un costo di quota italiana di £.43.410.000.000 su un costo totale di £.71.693.000.000 .

Il complesso dell'investimento produttivo per il 1992 è stato di £.361.153.000.000 (£. 377.651.000.000 nel 1991).

In conclusione alla diminuizione di 10 unità di films prodotti corrisponde una diminuizione del 6% dell'investimento produttivo globale (tenuto conto del costo italiano dei film in coproduzione).

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Così pure il costo medio per film subisce un aumento del 3% passando dai 2.776.000.000 del 91 ai 2.866.000.000 circa del '92.

La situazione complessiva della produzione per il 1992, dunque, indica una tendenza sia pure lieve di minore investimento di risorse.

2) DENUNCE DI LAVORAZIONE

Le denunce di lavorazione sono state ben 407, (350 nel 1991) delle quali:

378 per films interamente nazionali
28 per films in coproduzione
3 per films in compartecipazione.

Il costo preventivo dei films denunciati è di £.971.341.000.000 a fronte di £.916.988.000.000 per il 1991.

Rispetto all'anno precedente,dunque, cresce ancora del 16% il numero dei films preannunciati, restando per altro molto alto lo scarto negativo rispetto all'effettiva realizzazione che si conferma intorno al 70% circa (1 film realizzato ogni 3 programmati).

L'intervento dello Stato a sostegno della produzione per il 1992 è stato il seguente:

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

1) per il finanziamento di film sul fondo di intervento sono stati assegnati oltre 88.475.000.000 (77 films e 8 industrie tecniche e di distribuzione) a fronte di £. 143.000.000.000 per il 1991 (132 film e 7 industrie tecniche e di distribuzione).

2) Per i contributi sugli interessi alla produzione di cui all'art. 27 della legge 1213, sono stati impegnati 7.635.400.000 per 48 film nel 1991. Le operazioni di mutuo relative all'esercizio 1992 devono ancora essere sottoposte al parere del Comitato.

3) per gli stanziamenti ai sensi dell'art. 28, i 16 miliardi e 500 milioni previsti sul FUS cinema per il 1992, sono stati versati alla S.A.C.T. - B.N.L., ma non sono stati utilizzati ancora per la mancata convocazione del Comitato interministeriale per il Credito Cinematografico, il cui mandato è da tempo scaduto.

La nomina del nuovo Comitato, infatti, ha subito un notevole ritardo a causa del mancato concerto tra il Ministro del Lavoro ed il Ministro dello Spettacolo circa la designazione del rappresentante degli autori cinematografici.

4) Per il contributo del 13% e dello 0,40% sugli incassi sono stati spesi £.11.999.781.759 (£.15.136.791.573 per il 1991), esaurendo così lo stanziamento previsto (£.12 miliardi).

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

5) Per il fondo di consolidamento dell'industria sono stati impegnati 650 milioni per una società (a fronte di 41.899.000.000 per 31 società nel 1991) .

6) Per i premi di qualità ai films a lungometraggio (£.400 milioni a premio per ciascuno) sono stati impegnati £.3.320.000.000 e 1.800.000.000 per i premi di qualità ai films a cortometraggio. Sono stati inoltre liquidati £.11.120.000.000 per premi a film di lungometraggio e £.1.340.000.000 per premi a cortometraggi impegnati in anni precedenti.

7) £. 18 miliardi sono stati impegnati a favore dell'Istututo Luce per la produzione e distribuzione di lungo e corto metraggio nonchè per film per ragazzi.

Il panorama che si presenta, da un confronto tra gli investimenti pubblici e privati nel settore, fa oggettivamente rilevare anche per quest'anno come lo Stato supplisca a carenze di investimento da parte dell'industria ma in modo frammentario e con strumenti legislativi non più idonei a far assumere al prodotto filmico nazionale la necessaria competitività sia sul mercato interno che su quello europeo e mondiale.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

L'intervento finanziario dello Stato a favore dell'esercizio cinematografico è stato il seguente: sono stati spesi sul Fondo di sostegno per il 1992 oltre 45 miliardi a fronte di £.39.145.000.000 per il 1991. Sono state accolte 450 e 200 domande, rispettivamente per l'ammodernamento sale e per le misure di sicurezza.

A tale proposito è da precisare che l'intervento in materia di esercizio si è caratterizzato anche per quel particolare qualificato sostegno previsto ai sensi dell'art.3 del D.M. 21 giugno 1989 a favore delle sale che programmano un ammodernamento inteso al raggiungimento di un complessivo standard ottimale di qualità.

Sempre a favore dell'esercizio cinematografico è stato, altresì, confermato (come per il 1991) uno stanziamento di 3.500 milioni per la circuitazione dei film di qualità, di cui £.2.000 milioni destinati alla circuitazione dei film nazionali (sale d'essai).

L'intervento sul cinema si completa, poi, con poco meno di 52 miliardi assegnati al Fondo speciale per la cinematografia (art.45 legge 04.11.1965, n.1213) di cui si dirà più innanzi.

In conclusione dal quadro complessivo dell'andamento sia della produzione che dell'esercizio cinematografico, che vede spazi sempre limitati sia per l'offerta che per la fruizione del film italiano, nonchè dello stesso film europeo, non ci si può non rendere

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

conto dell'esigenza sempre più stringente di nuovi efficaci strumenti di intervento, che mobilitino il capitale privato, visto che quelli esistenti, nonostante il complesso delle risorse finanziarie pubbliche impegnate, non riescono ad incidere sulla realtà della situazione.

Va ribadita la necessità di un provvedimento che da una parte liberi la produzione da vincoli che non sempre ne sollecitano il rischio imprenditoriale a confronto con l'effettivo mercato cinematografico e dall'altra coinvolga nel settore del cinema capitali di rischio provenienti anche da altri comparti economici.

In ogni caso anche nel 1992 il cinema italiano, confermando alcuni successi del 1991, ha ottenuto alcuni prestigiosi riconoscimenti internazionali in particolare con la conquista della Palma d'oro a Cannes con "Il ladro di bambini " di Gianni Amelio e la vittoria all'Oscar di "Mediterraneo" di Salvatores.

Tuttavia tali successi costituiscono purtroppo delle omissioni in una situazione complessiva del quadro cinematografico italiano che non riesce a collocarsi in maniera adeguata nè sul mercato interno nè sullo stesso mercato internazionale.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Il riavvio dell'Industria cinematografica, resta, pertanto esigenza insopprimibile ed in tale direzione si conferma la necessità di avviare una moderna strategia di promozione, apparendo quella tradizionale ormai inadeguata non solo per investimenti quanto anche e soprattutto per metodi organizzativi.

Ciò premesso, in ordine all'attività concretamente svolta nel corso del 1992, con particolare riguardo agli interventi finanziari si indicano qui di seguito le varie forme di intervento, nell'ambito del F.U.S. Cinema 1992:

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

1) Fondo di sostegno per le sale cinematografiche (legge 23.7.80 n. 378).

Tale fondo non è stato rifinanziato, ritenendosi ancora sufficiente per le esigenze lo stanziamento che residua dal 1990.

Parimenti non è stato rifinanziato il fondo per la concessione di mutui settennali al tasso del 3% per non più di £ 1.500.000.000 per ogni operazione, in quanto sullo stesso risultava uno stanziamento residuo di **£ 113.503.000.000.**

Su quest'ultimo stanziamento, nel corso del 1992, vi sono stati n. 17 interventi per un totale complessivo di sovvenzioni concesse di £.15.970.487.000 (n.15 interventi del 1991 per £.14.129.754.000).

Quanto, invece, alla quota del fondo di sostegno ordinario per le sale cinematografiche, comprese le istanze relative ai lavori per l'adeguamento alle norme di sicurezza, sono stati effettuati n.650 interventi per £.29.415.305.000 (n. 516 interventi nel 1991 per £. 24.916.090.000).

2) Fondo di intervento per la produzione, distribuzione, esportazione ed industrie tecniche (legge 14 agosto 1971, n. 819 art. 2, n. 1) -

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Lo stanziamento iniziale del F.U.S. per il 1992 è stato di £.42.819.581.000 - a ciò si devono aggiungere i residui 1991, nonchè i rientri di prestiti decadenze accertate di £. 105.900.000.000 -

Il fondo, quindi, in definitiva ha presentato risorse complessive di £. 148.719.581.000 -

Sono state accolte n. 85 istanze di mutuo per un totale di £. 88.475.000.000 (n. 132 nel 1991 per un totale di £. 143.000.000.000).

3) **Fondo destinato al "consolidamento" della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche**

Lo stanziamento iniziale per il 1992 pari a £. 18.351.249.000 è stato poi incrementato da oltre 50.000.000.000 derivanti da decadenze, residui e rientri.

E' stata accolta soltanto **una** istanza di mutuo per un totale di £ 650.000.000 (n.31 per £.41.899.000.000 nel 1991)

L'accoglimento di tale unita istanza, come anche per il minor utilizzo di risorse sul Fondo di intervento per la produzione è dipeso da due concomitanti circostanze:

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

a) la mancata convocazione dopo il 5 agosto 1992 del Comitato per il Credito cinematografico, per la questione suindicata circa la rappresentanza degli autori;

b) il ritardato versamento della somma stanziata alla S.A.C.T. - BNL, a causa del blocco degli impegni sul bilancio pubblico, risolto con la concessione della deroga della P.d.C., nel periodo finale dell'esercizio.

4) **Fondo destinato alla concessione di contributi in conto capitale per le sale cinematografiche ex art. 2, 3 comma, legge 819/71 (15% del fondo di intervento).**

Non è stato rifinanziato, sussistendo £. 27.272.786.000 per decadenze e residui, sufficienti per le iniziative da finanziare;

Sono state accolte n. 19 istanze di contributo per £. 190.000.000 (n.24 nel 1991 per £ 197.180.000).

Per quanto riguarda, poi, lo stanziamento complessivo istituito dal 1 **comma dell'art. 27 della legge n. 1213/65 per la corresponsione di contributi sugli interessi** su mutui concessi per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale è stato di complessive £ 5.000.000.000. A tutto il 31.12.92, su tale

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

stanziamento sono stati erogati contributi per £ 7.635.000.000, con un residuo esame di n.30 domande relative ai mutui stipulati nel 2 semestre.

Il **fondo particolare per la concessione di mutui a film realizzati con formula cooperativistica (art. 28 legge n. 1213/65)** fissato, in £ 16.500.000.000.

Per il 1992 non è stato ancora utilizzato per la mancata riunione del Comitato per il Credito Cinematografico, per i motivi già espressi in premessa.

Il fondo, destinato dalla legge alle cooperazioni cinematografiche (cooperative o iniziative associative) è destinato a finanziamenti a film ispirati a particolari finalità artistiche e culturali.

I finanziamenti, la cui durata non è indicata dalla legge, fruiscono di un tasso di interesse particolarmente vantaggioso (3% annuo).

Quanto ai **contributi concessi a film nazionali ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1213 del 1965**, la disponibilità iniziale di £ 12.000.000.000 è stata integralmente spesa per £.11.899.781.759

In ordine, infine, al rilascio degli attestati per le agevolazioni fiscali relative al reinvestimento degli utili delle imprese di produzione e distribuzione cinematografica:

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

- Hanno chiesto la dischiarazione di "ultimazione" di opere iniziate precedentemente: n.6 società, per n. 6 film (6 cinematografici e 1 televisivo) £ 4.331.267.000
- Hanno chiesto la dichiarazione di ultimazione di cortometraggi iniziati precedentemente n. 2 imprese di produzione per n. 2 cortometraggi..... £ 101.973.000

Sul piano amministrativo l'attività del 1992 può riassumersi come segue:

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

- FILM DI LUNGOMETRAGGIO -

RICONOSCIMENTO DELLA NAZIONALITA' ITALIANA

Sono stati complessivamente n. 81 (n.69 nel '91) i provvedimenti di riconoscimento della nazionalità italiana di film di lungometraggio così distinti:

Film puramente nazionali	68
Film di coproduzione	13
Totale	81

PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA

Nel 1992 sono stati emessi, quanto ai films nazionali, n.80 (71 nel 1991) decreti di ammissione alla programmazione obbligatoria, così suddivisi:

Film puramente nazionali	70
Film di coproduzione	10

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Sono stati inoltre emessi n. 44 decreti di ammissione alla programmazione obbligatoria di lungometraggi di nazionalità di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea, ai sensi dell'art. 18, 1 comma, della legge 4.11.65, n. 1213.

Nel 1992 le tre Commissioni di Esperti hanno esaminato complessivamente n. 171 films, n. 24 dei quali con parere contrario all'ammissione obbligatoria.

Analiticamente, le tre Commissioni hanno così operato:

1 Commissione	sedute	n. 27
	film esaminati	n. 80
	Film respinti	n. 10
2 Commissione	sedute	n. 3
	film esaminati	n. 10
	Film respinti	n. 1
3 Commissione	sedute	n. 23
	film esaminati	n. 81
	Film respinti	n. 13

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Sono inoltre proseguiti i lavori della Commissione di appello, che ha effettuato n. 3 sedute ed esaminato n. 13 films, 5 dei quali con esito negativo.

ATTESTATI E PREMI DI QUALITA'

Nel 1992 sono stati assegnati, complessivamente, n. 18 attestati di qualità a film di lungometraggio così suddivisi:

2 semestre 1987	9 attestati
2 semestre 1989	9 attestati

Tranne la Commissione competente per l'esercizio 1991, che deve ancora esaminare i film in concorso nei rispettivi secondi semestri, tutte le altre Commissioni hanno ultimato i propri lavori.

FILM DI CORTOMETRAGGIO

Nel 1992 sono state presentate n. 93 denunce di inizio lavorazione di cortometraggi, per n. 32 dei quali erano previste riprese all'estero. Nel corso dell'anno sono state rilasciate n. 67

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

dichiarazioni di nazionalità italiana per cortometraggi concorrenti ai premi di qualità. I cortometraggi presentati alle provvidenze governative sono stati n. 73.

Sono stati emessi i decreti di ammissione ai premi di qualità per n.261 cortometraggi, relativi al I, II e III trimestre degli esercizi 1987, 1988 e 1989.

COPRODUZIONI

Quanto alle coproduzioni, e in genere ai rapporti commerciali con l'estero, nel 1992 sono state presentate:

- n.37 domande di riconoscimento di coproduzioni realizzate con:

Francia	23
Spagna	3
Canada	1
Russia	1
Argentina	1
Francia e Belgio	2
Francia e Olanda	1(Olanda in compartecipazione)
Francia e Svizzera	1(Svizzera in compartecipaz.)

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Delle suddette domande n. 29 sono state approvate dalla Amministrazione previo parere della Sottocommissione e n. 8 sono sospese per carenza di documentazione.

Sono state, altresì, istruite e sottoposte al parere della suddetta Sottocommissione n. 280 domande di deroga dall'obbligo dell'uso dei teatri di posa e per riprese all'estero, relative a film di lungometraggio.

Sono state registrate in arrivo n. 1400 domande relative ad operazioni di esportazione di materiale e sono stati rilasciati altrettanti nulla-osta alla esportazione all'estero di film nazionali.

Sono stati, inoltre, rilasciati circa 150 certificati di origine relativi ad altrettanti film nazionali destinati all'esportazione nei paesi CEE, e n. 20 autorizzazioni per l'utilizzo di attori extracomunitari nella produzione di film nazionali.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

FONDO SPECIALE PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO

DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE

(art. 45, legge 4.11.65, n. 1213)

Lo stanziamento è stato complessivamente fissato per il 1992 a £ 51.750.000.000.

Negli anni dal 1986 al '92 lo sviluppo è stato il seguente:

1986 -	**£ 21.321.616.000**
1987 -	**£ 23.300.000.000**
1988 -	**£ 30.000.000.000**
1989 -	**£ 33.650.000.000**
1990 -	**£ 52.900.000.000**
1991 -	**£.52.138.000.000**
1992 -	**£.51.750.000.000**

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Lo stanziamento 1992 è stato determinato con D.M. del 22.01.1992

Il Fondo ha le seguenti destinazioni:

a) Centro Sperimentale di Cinematografia

1986 -	£ 6.000.000.000
1987 -	£ 6.600.000.000
1988 -	£ 7.500.000.000
1989 -	£ 8.500.000.000
1990 -	£ 8.500.000.000
1991 -	£. 9.000.000.000
1992 -	£.10.000.000.000

b) Archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce - Italnoleggio

1986 -	£ 1.500.000.000
1987 -	£ 2.000.000.000
1988 -	£ 2.500.000.000
1989 -	£ 2.500.000.000
1990 -	£ 2.700.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

1991 -	£.3.000.000.000
1992 -	£.3.000.000.000

c) Cineteca Nazionale presso il Centro Sperimentale

1986 -	£ 1.200.000.000
1987 -	£ 1.500.000.000
1988 -	£ 1.500.000.000
1989 -	£ 1.500.000.000
1990 -	£ 1.500.000.000
1991 -	£.1.500.000.000
1992 -	£.2.000.000.000

d) Produzione film per ragazzi da parte dell'Istituto Luce - Italnoleggio

1986 -	£ 1.000.000.000
1987 -	£ 1.200.000.000
1988 -	£ 1.500.000.000
1989 -	£ 1.800.000.000
1990 -	£ 2.000.000.000
1991 -	£.2.000.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

1992 - £.2.000.000.000

e) Manifestazioni cinematografiche, rassegne, Enti culturali, programmi promozionali, cinema d'essai, associazioni di cultura cinematografica

1986 - £ 11.038.000.000
1987 - £ 11.834.233.000
1988 - £ 13.946.000.000
1989 - £ 22.615.393.000
1990 - £ 38.200.000.000
1991 - £.36.368.000.000
1992 - £.34.750.000.000

Con riferimento ai singoli settori ed a raffronto negli anni precedenti lo stanziamento predetto è stato utilizzato nel modo seguente:

1) Festival, rassegne e mostre

1986 -
istanze pervenute 98

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

istanze sovvenzionate	59
totale sovvenzioni	£ 3.546.000.000
1987 -	
istanze pervenute	127
istanze sovvenzionate	90
totale sovvenzioni	£ 4.174.000.000
1988 -	
istanze pervenute	120
istanze sovvenzionate	83
totale sovvenzioni	£ 6.502.500.000
1989 -	
istanze pervenute	113
istanze sovvenzionate	83
totale sovvenzioni	£ 7.833.000.000
1990 -	
istanze pervenute	63
istanze sovvenzionate	83
totale sovvenzioni	£ 9.702.624.000
1991 -	
istanze pervenute	158
istanze sovvenzionate	95
totale sovvenzioni	£ 11.631.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

1992 -	
istanze pervenute	154
istanze sovvenzionate	73
totale sovvenzioni	£ 11.073.000.000

2) Enti, istituzioni culturali, didattiche etc., Università, associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica

1986 -	
istanze pervenute	76
istanze sovvenzionate	59
totale sovvenzioni	£ 4.556.500.000
1987 -	
istanze pervenute	75
istanze sovvenzionate	66
totale sovvenzioni	£ 5.506.500.000
1988 -	
istanze pervenute	100
istanze sovvenzionate	78
totale sovvenzioni	£ 7.443.500.000
1989 -	
istanze pervenute	114

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

istanze sovvenzionate	71
totale sovvenzioni	£ 9.126.625.000
1990 -	
istanze pervenute	166
istanze sovvenzionate	120
totale sovvenzioni	£ 13.800.000.000
1991 -	
istanze pervenute	101
istanze sovvenzionate	78
totale sovvenzioni	£ 13.089.950.000
1992 -	
istanze pervenute	99
istanze sovvenzionate	69
totale sovvenzioni	£ 11.787.150.000

3) Cinema d'essai

1986 -	
istanze pervenute	194
istanze sovvenzionate	170
totale sovvenzioni	£ 1.100.000.000
1987 -	

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

istanze pervenute	211
istanze sovvenzionate	192
totale sovvenzioni	£ 1.255.850.000
1988 -	
istanze pervenute	239
istanze sovvenzionate	219
totale sovvenzioni	£ 1.500.000.000 (somma complessiva destinata al settore premi "Cinema d'essai")
1989 -	
istanze pervenute	274
istanze sovvenzionate	267
totale sovvenzioni	£ 1.815.000.000
1990 -	
istanze pervenute	271
istanze sovvenzionate	266
totale sovvenzioni	£ 2.800.000.000 (di cui £.1.000.000.000 per la circuitazione dei films nazionali)

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

1991 -	
istanze pervenute	355
istanze sovvenzionate	251
totale sovvenzioni	£ 3.500.000.000
	(di cui £ 2.000.000.000
	per la circuitazione
	dei film nazionali)
1992 -	
istanze pervenute	352
stanziamento	£ 3.500.000.000
	di cui £ 2.000.000.000
	per la circuitazione
	dei film nazionali somma
	tutt'oggi non ripartita
	tra i singoli esercenti.

Si rileva, dunque, come anche per il 1992 il volume di spesa ministeriale in questo particolare settore ha consentito un ampio sostegno alle più diverse attività di promozione della cinematografia dal punto di vista culturale, artistico e tecnico e in particolar modo della cinematografia italiana.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

L'intervento ministeriale, peraltro, a fronte di un complessivo incremento del numero di richieste di sovvenzionamento, è stato commisurato, da una parte all'esigenza di conferma delle manifestazioni già riconosciute per il loro merito (un esempio per tutti la Mostra di Venezia), dall'altra al riconoscimento di nuove iniziative di particolare interesse, proseguendo sulla via di un ridimensionamento dei progetti minori, di interesse prevalentemente localistico.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO LUCE - ITALNOLEGGIO

PER LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE IN ITALIA ED ALL'ESTERO

DI FILMS A LUNGO E CORTOMETRAGGIO, A SOGGETTO ED A

CARATTERE DOCUMENTARISTICO

(art. 16, 15 comma, art. 1, legge n. 182/83)

1986 -	£ 7.000.000.000 dei quali £ 2.000.000.000 (residui '85 ed assegnati in rapporto alla esigenza di sostenere la produzionedocumentaristica in campo sportivo,didattico, turistico, scientifico e storico)
1987 -	£ 7.000.000.000
1988 -	£ 10.000.000.000 + (£ 6.000.000.000 di integr.)
1989 -	£ 6.000.000.000
1990 -	£ 15.000.000.000
1991 -	£ 15.000.000.000
1992 -	£.16.000.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

L'intervento è stato istituito dall'art. 1, comma 15, della legge 10 maggio 1983, n. 182 che ha previsto la concessione allo Istituto Luce s.p.a. Italnoleggio Cinematografico di un contributo annuo di £ 2.000.000.000 per la produzione e diffusione in Italia ed all'estero di film di particolari qualità artistiche - culturali, anche in collaborazione con altri enti pubblici, di film documentari a carattere didattico, scientifico, sperimentale, sportivo e turistico.

Con D.M. 22.1.1992 il Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, nel ripartire ai sensi della legge 29.12.1988, n. 555 per l'esercizio 1992, la quota del Fondo Unico per lo Spettacolo riservata alle attività cinematografiche, ha elevato il contributo annuo a favore dell'Istituto Luce s.p.a. Italnoleggio Cinematografico di cui all'art. 1, comma 15, della legge 10 maggio 1983, n. 182 a £.16.000.000.000 -

Il programma presentato dalla Società per il 1992 conferma l'attitudine del Luce a sostenere il Cinema italiano di qualità, anche con l'attenzione specifica al c.d. Nuovo Cinema Italiano, dall'altra si indirizza al sostegno di opere di ampio respiro europeo.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

L'Istituto Luce s.p.a. Italnoleggio Cinematografico sostiene la produzione e la diffusione di film con partecipazione diretta alla produzione, assumendo in tal caso il ruolo di coproduttore, oppure con la concessione di un minimo garantito alla produzione; in tale ultima ipotesi, la società svolge il ruolo di distributore con un forte sostegno, tuttavia, anche alla produzione. Altro strumento di intervento è rappresentato dalla semplice distribuzione del prodotto con anticipazione del costo delle spese di pubblicità e di stampa delle copie da diffondere in Italia ed eventualmente all'estero.

Il programma per il settore "Fiction" - caratterizzato da spese di investimento su nuovi soggetti - intende, dunque, all'interno delle citate finalità statutarie, cercare anche di privilegiare una logica di "listino" e di presenza sul mercato del Cinema italiano di qualità italiano ed europeo.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

I film inseriti in detto programma sono i seguenti:

TITOLO:	REGIA:
CACCIA ALLE FARFALLE	OTAR JOSSELIANI
MOUCHE	MARCEL CARNE'
UN'ANIMA DIVISA IN DUE	SILVIO SOLDINI
MAGNIFICAT	PUPI AVATI
ZUPPA DI PESCE	FIORELLA INFACELLI
NON CHIAMARMI OMAR	SERGIO STAINO
MANILA PALOMA BLANCA	FABIO CARPI
HEAR MY SONG	PETER CHELSON

Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 182/83, il 50% dell'intervento finanziario dello Stato viene riservato alla produzione e diffusione di films documentari a carattere didattico, scientifico, sperimentale, sportivo e turistico.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Il programma di documentaristica dell'Istituto si è articolato, in conformità alle finalità previste dalla legge, in particolare con enciclopedie filmate relative alla memoria storica del Paese, lungo la strada di una fattiva collaborazione con altri enti pubblici, nazionali e locali.

In tale senso si conferma il rilancio della documentaristica storica, tradizionale e specifico filone di attività dell'Istituto Luce, grazie anche alla sinergia con il suo Archivio storico.

Anche per il 1992 sono stati inseriti nel programma documentari relativi da una parte alla storia dell'arte italiana, dall'altra alla valorizzazione delle risorse ambientali e turistiche del Paese, in un quadro complessivo di rilancio del nostro patrimonio culturale.

****

*

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

B) ALL'ESTERO.

Per quanto attiene i rapporti internazionali, in materia di spettacolo si intrecciano, a livello soprattutto europeo, varie proposte e suggestioni, talune delle quali hanno ormai raggiunto, per fortuna, una fase di avanzata concretezza e operatività a livello CEE e del Consiglio d'Europa.

Tali iniziative sono:

- **EURIMAGES** : a proposito di tale progetto si rammenta che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa,nel corso della 420 riunione dei Delegati dei Ministri, ha autorizzato gli stati membri che lo avessero desiderato, a porre in essere un accordo parziale per il sostegno finanziario della produzione cinematografica. E' stato così istituito il Fondo denominato "EURIMAGES", cui aderiscono 20 Paesi.

Quanto alla partecipazione finanziaria italiana, la stessa fa carico al bilancio del Ministero degli Affari Esteri che nel 1992, ha versato circa £.4,5 miliardi, prevedendo un analogo stanziamento di poco migliore per il 1993 .

Dalla creazione del Fondo (Ottobre 1988) ad oggi sono stati finanziati n. 162 progetti, di cui n.45 con una partecipazione italiana.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Per quanto riguarda, in particolare il 1992, sono stati finanziati 61 film, di cui 4 maggioritari italiani e 11 con una partecipazione italiana minoritaria.

- **EUREKA - AUDIOVISIVO** : avviato nel 1989. Tale progetto si è posto le finalità di incoraggiare lo scambio e la diffusione di opere europee cinematografiche, televisive o su videocassette; di favorire il finanziamento di produzioni e coproduzioni; di moltiplicare i contatti fra i professionisti del settore tramite scambi di informazioni; di fornire informazioni sui finanziamenti pubblici nel settore audiovisivo.

I Paesi firmatari dell'accordo sono 26, che si affiancano alla Commissione delle Comunità Europee. Altri Paesi (Romania, Bulgaria e Cecoslovacchia) risultano "osservatori", mentre il Segretariato del Consiglio d'Europa si è posto come "associato".

Purtroppo il Fondo non gode di propri finanziamenti, dovendosi quindi limitare a concedere un "marchio" finalizzato ad agevolare il finanziamento delle opere concessionarie nei vari Paesi interessati.

- **MEDIA** : il programma è passato dalla fase sperimentale, fase c.d. pilota, ad una fase attuativa sulla base di una risoluzione adottata il 21 dicembre 1990 sotto la presidenza italiana. Tale

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

risoluzione prevede, fra l'altro, la costituzione di un Comitato di gestione del quale fanno parte un Rappresentante del Ministero degli Affari Esteri che coordina le varie componenti italiane interessate al programma ed un Rappresentante del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

E' da rilevare, purtroppo, che nella fase pilota nessun progetto collocabile geograficamente in Italia è stato approvato: a tale situazione si è cercato di ovviare proponendo nel 1991 l'esame e l'approvazione di due iniziative, la prima riguardante le sale cinematografiche, la seconda un'agenzia di promozione del cinema europeo nei Paesi comunitari e nel resto d'Europa e del mondo.

Inoltre la Delegazione italiana in seno al Comitato ha chiesto che venga comunque tenuta presente - in sede di approvazione dei progetti e, quindi, di scelta dei contraenti - una composizione dei Consigli di Amministrazione delle Associazioni finanziate che sia più ampia possibile, che prevedesse, cioè, la partecipazione di tutti, o quasi, i Paesi della Comunità.

Di particolare importanza nell'ambito di "Media" è il discorso relativo all'istituzione di cosiddetti "Media-Desks"- vale a dire centri d'informazioni su tutto quanto concerne le iniziative di Media - e delle Antenne.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

In proposito, per l'Italia, il Media-Desk ha trovato adeguata collocazione nell'ambito dell'Osservatorio dello Spettacolo, che si avvale - tramite convenzioni - dell'operato di Amministrazioni e Enti, pubblici e privati, Associazioni o persone altamente qualificate.

E' stata anche istituita, in collegamento con il Media-Desk, una antenna a Milano presso il Mifed.

Quanto ai suddetti progetti italiani ("Promosale" e "Promocine") un atteggiamento dell'Amministrazione chiaramente definito in senso favorevole è condizione indispensabile perchè i progetti stessi possano essere portati avanti, in quanto la realizzazione dei medesimi deve essere frutto dell'apporto finanziario congiunto dello Stato, della Commissione e delle categorie professionali.

Ed in questa direzione ha operato il Ministero, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Per quanto riguarda, in particolare, il progetto "Media Salles" si rammenta che lo stesso - promosso dall'U.N.I.C. e, più ancora, dall'A.N.E.C., che riunisce gli esercenti cinematografici - è stato proposto sulla base di una associazione all'uopo costituita il 16 ottobre 1991.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

La prima riunione assembleare di detta associazione si è tenuta a Bruxelles il 12 novembre 1991 giorno precedente alla seduta del Comitato "Media" che ha approvato la relativa fase pilota.

La stessa associazione - che è statutariamente aperta a tutti i Paesi della Comunità - agisce per il tramite di un Comitato Esecutivo, così costituito:

- Germania: M. Roiter (suppl. M. Von VERSCHUER)
- Regno Unito: M. VICKERS (suppl. M. WILKINSON)
- Francia: M. PAUMELLE (suppl. M. LABE)
- Italia: M. QUILLERI (suppl. M. DE LUCA)
- CICAE (Cinèmas d'Art et d'Essais): M.FATTOROSSI (SUPPL. Mme ROTHMEYER).
- Tesoriere (eletto): M. Wolff (NL)

Del Comitato Esecutivo sono chiamati a far parte, a termini di statuto, anche un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero.

In seno al Comitato Media si è registrato in sede di approvazione della fase pilota il più ampio consenso sul progetto italiano in parola, ma si sono anche ipotizzate altre iniziative in ordine alle sale cinematografiche che dovranno essere successivamente esaminate.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Si è anche ribadito che durante la fase pilota del progetto stesso si dovrà operare soprattutto in termini di promozione, alla luce del principio che occorre "riportare il cinema europeo nelle sale europee". Tutto ciò confrontando e coordinando una serie di altre iniziative attualmente allo studio, che comumque dovevano coadiuvare, e non certo sovrapporsi allo sviluppo del progetto italiano.

Il Comitato Esecutivo nel progetto Media Salles si è riunito successivamente il 10 gennaio 1992 ed ha deliberato che in un primo tempo venisse portata avanti una campagna di promozione e venga posto allo studio la possibilità di una rete di sale che accordino una priorità alla proiezione di film europei. Tale rete dovrebbe comprendere 20 o 30 sale dislocate nei diversi Paesi della Comunità.

Purtroppo, mentre il progetto Media-Salles e l'istituzione del Media-Desk italiano hanno avuto un seguito concreto, il progetto Promocine fu presentato alla Commissione della CEE dai promotori in termini non confacenti e non potè avere una concreta attuazione.

In occasione della riunione del Comitato Media del 15 gennaio 1992 la delegazione italiana ha ufficialmente consegnato alla Commissione la nota informativa relativa alla costituzione dell'Associazione Europea per la comunicazione audiovisiva (A.E.C.A.) e del progetto Promocine. E' stato fatto presente l'interesse

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

dell'autorità italiana ed in particolare del Ministero degli Esteri e dello Spettacolo, nonchè la disponibilità di questo ultimo di finanziare il programma stesso.

La Commissione avendo preso attenta nota di quanto riferito dalla delegazione italiana si è impegnata a prendere contatto con i promotori del progetto.

Per quanto concerne i tre progetti europei, due (Eurimages e Media) sono in fase operativa ed il terzo (Eureka) si pone al centro del sistema audiovisivo europeo con l'idea ambiziosa di raccordi e di scambio tra i settori cinematografici e televisivi, a vari livelli produttivi, distributivi e di offerta di spettacolo.

Mentre Media si colloca esclusivamente all'interno della CEE, con forti connotazioni di iniziativa privata, Eurimages ha un carattere più pubblicistico, in quanto gestito dai rappresentanti dei governi aderenti al progetto.

****

*

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Attivita' Circensi
e
Spettacolo viaggiante

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

ATTIVITA' CIRCENSI

E

SPETTACOLO VIAGGIANTE

ex legge 18.3.1968 n. 337, legge 29.7.1980, n. 390

legge 9.2.1982, n. 36 (solo per attività circense) e

circolare ministeriale n. 4804 (per attività circense) e

4803 (per spettacolo viaggiante) del 27.2.1988

Per il 1992 lo stanziamento iniziale per il settore circense e dello spettacolo viaggiante è stato di £.14.104.380.000 .

Con l'aumento di £.720.000.000, in conto residuo anni precedenti, esso è stato definitivamente determinato in £.14.824.380.000, da assegnare per £.8.000.000.000 al settore circense e per £.6.824.380.000 a quello dello spettacolo viaggiante.

Per il settore circense le istanze pervenute sono 150, di cui ne sono state accolte 100. Sono state assegnate £ 8.359.380.000.

Per il settore dello spettacolo viaggiante le istanze pervenute sono state 252; di cui ne sono state accolte 187.Sono state assegnate £.3.576.637.000.

Una maggiore completezza ed immediatezza dei dati sopra esposti è possibile riscontrare dal prospetto che segue messo a rapporto con quello dell'anno precedente.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

SPETTACOLO VIAGGIANTE

STANZIAMENTI	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
	4.076.124.000	4.822.830.400	5.122.830.400	5.382.000.000	9.153.031.00	8.200.000.000	7.000.000.000	6.824.380.000
EVENTI FORTUITI E DIFFICOLTA' DI GESTIONE	1.900.000.000	1.972.830.400	1.772.830.400	1.373.000.000	3.382.017.00	1.437.686.000	479.137.000	159.891.000
INIZIATIVE ASSISTENZIALI EDUCATIVE E PROMOZIONALI	251.124.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	175.000.00	275.000.000	165.000.000	165.000.000
FACILITAZIONI TARIFFARIE TRASPORTI	25.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	12.500.00			
ACQUISTI NUOVI IMPIANTI ECC.	1.900.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000	3.659.000.000	5.583.514.00	6.213.043.000	3.559.792.000	3.251.746.000
ISTANZE PERVENUTE	245	406	305	500	35	400	307	252
ISTANZE ACCOLTE	201	139	191	265	28	360	193	167
TOTALE SOVVENZIONI CONCESSE	4.125.290.000	4.322.790.000	4.372.314.210	5.219.477.000	9.153.031.00	7.925.729.000	4.203.929.000	3.576.637.000
RESIDUI DI BILANCIO	-49.166.000	500.040.400	750.516.190	162.523.000		274.271.000	2.796.071.000	3.247.743.000

ATTIVITA' CIRCENSI

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
STANZIAMENTI	6.114.186.000	7.234.245.600	7.684.245.600	8.073.000.000	6.838.377.000	7.800.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
INIZIATIVE PROMOZIONALI	350.000.000	350.000.000	350.000.000	319.500.000				1.130.000.000
ATTIVITA' DI SPETTACOLO IN ITALIA	2.207.093.000	2.667.122.800	2.867.122.800	2.867.000.000	3.065.000.000	3.145.000.000	3.739.000.000	3.361.000.000
TOURNEES ALL'ESTERO	500.000.000	600.000.000	625.000.000	850.000.000	794.000.000	526.000.000	440.500.000	545.000.000
EVENTI FORTUITI E DIFFICOLTA' DI GESTIONE	600.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	900.000.000	322.283.000	344.324.000	192.442.000	203.345.000
FACILITAZIONI TARIFFARIE TRASPORTI	37.500.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	12.500.000			
INIZIATIVE ASSISTENZIALI	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000				
INIZIATIVE EDUCATIVE	1.600.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.000.000.000	1.055.000.000	1.190.000.000	
ATTREZZATURE DI AREE	419.593.000	400.000.000	625.000.000	625.000.000	0		125.000.000	130.000.000
ACQUISTI NUOVI IMPIANTI ECC.	300.000.000	642.122.800	642.122.800	1.136.500.000	1.539.594.000	2.019.714.000	1.640.014.000	2.990.035.000
ISTANZE PERVENUTE	185	209	130	153	140	200	127	150
ISTANZE ACCOLTE	153	185	78	120	100	170	78	100
TOTALE SOVVENZIONI CONCESSE	3.680.163.000	6.090.753.000	3.165.451.815	5.946.000.000	6.733.377.000	7.090.038.000	7.326.956.000	8.359.380.000
RESIDUI DI BILANCIO	2.434.023.000	1.143.492.600	4.518.793.785	2.127.000.000	105.000.000 CIRCHI+SPET.VIAG	709.962.000	673.044.000	-359.380.000

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Per quanto riguarda l'aspetto normativo è stata emanata una circolare in data 5 giugno 1992, che modifica quelle in data 27/9/89 n.4804/TB30 e 8/11/) n.8878/TB30, concernenti l'attività circense, di spettacolo viaggiante ed i parchi di divertimento.

Detta circolare, per attenuare le conseguenze derivanti dalla limitazione alle sole proprietà e locazione finanziaria dei titoli il cui possesso rende possibile la concessione dell'autorizzazione all'esercizio dello spettacolo viaggiante, stabilisce che la disposizione restrittiva della circolare 8/11/91, punto 2, lett. a) deve intendersi limitata alle istanze di prima autorizzazione presentate dopo il 1 gennaio 1992. Allo scopo, poi, di rendere possibile la continuazione dell'attività agli esercenti che in data anteriore al 1 gennaio 1992 avevano stipulato contratti di locazione pluriennale ovvero contratti di locazione annuale tacitamente rinnovabili, la stessa circolare stabilisce che tale disposizione restrittiva non si applica, per tutta la durata del contratto, alle istanze di revisione annuale presentate da esercenti che in data precedente al 1 gennaio 1992 abbiano stipulato un contratto di locazione pluriennale ovvero un contratto di locazione annuale tacitamente rinnovabile.

Infine, allo scopo di evitare che complessi circensi ottengano , esibendo esclusivamente il certificato di agibilità EMPALS per l'anno a cui si riferisce l'autorizzazione, il rinnovo

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

dell'autorizzazione per un numero di posti superiore a quello degli addetti effettivamente impiegati, la circolare stessa ha altresì stabilito che l'autorizzazione sarà rilasciata annualmente per un numero di posti pari a quello corrispondente al numero degli addetti effettivamente impiegati nell'anno precedente o comunque nell'ultimo anno per il quale siano state acquisite documentazioni certe.

****

*

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Attivita' dello Spettacolo italiano all'Estero Musica, Danza, Prosa, Cinema e Attivita' Circensi

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO ITALIANO ALL'ESTERO - MUSICA, DANZA, PROSA, CINEMA E ATTIVITA' CIRCENSI ex leggi di settore e circolare ministeriale n. 4 dell'11.8.1989

Nel 1992 lo stanziamento complessivo utilizzato per le attività di spettacolo all'estero, di oltre 1 miliardo superiore a quello dell'anno precedente, è stato di £.12.892.250.000, di cui £.5.155.450.000 a sostegno di n.132 tournèes di musica e di danza; £.4.815.000.000 a sostegno di n.46 iniziative cinematografiche; £.2.376.800.000 a sostegno di n.73 tournèes teatrali; £.545.000.000 a sostegno di n. 2 tournèes circensi.

In particolare per quanto riguarda la musica e la danza, la consistente diminuzione del numero delle istanze accolte è da ricercarsi nello sviluppo della capacità contrattuale dei complessi e compagnie di maggiori qualità artistica e professionale, soprattutto nell'area europea. La diminuzione non proporzionale delle somme utilizzate è dovuta ad un aumento notevole del costo dei viaggi.

Per la prosa e il cinema, ad un aumento consistente delle domande accolte (rispettivamente da n.45 a n.73 e da n.28 a n.46) ha corrisposto un aumento degli stanziamenti utilizzati, ma non

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

proporzionale, in quanto si è cercato di contenere al massimo l'importo delle assegnazioni rispetto alle richieste degli interessati.

Da ultimo, l'aumento più che proporzionale dello stanziamento utilizzato per le tournèes circensi all'estero, rispetto alle domande accolte, è da imputarsi ad una più lunga permanenza per difficoltà interne, di circhi di grandi dimensioni e, di conseguenza, ad un maggior numero di spettacoli realizzati.

L'investimento complessivo per i vari settori di attività, ripartito per aree geografiche, è stato:

IN EUROPA di £.5.140.250.000, il dato è sostanzialmente identico a quello dell'anno precedente, anche se con un numero inferiore di tournèes, essendosi privilegiata, compresa la presenza all'Expo' di Siviglia, la realizzazione di iniziative di alto profilo artistico, promosse da Enti lirici, Teatri di tradizione, Istituzioni concertistico-orchestrali e Teatri stabili di prosa;

NELLE AMERICHE di £.4.222.500.000 , con un aumento, sia dell'investimento che del numero delle iniziative, in relazione alle celebrazioni colombiane;

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

IN ASIA E NELLE ALTRE REGIONI di £.1.494.000.000, con un aumento dell'investimento proporzionale all'aumento delle iniziative sovvenzionate rispetto all'anno precedente.

Nelle tabelle seguenti sono messi a confronto, per i diversi settori di attività, i dati relativi agli stanziamenti, all'ammontare delle sovvenzioni concesse, alle istanze pervenute ed alle iniziative sovvenzionate.

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA INIZIATIVA 1992 E AMMONTARE INTERVENTI

	MUSICA	CINEMA	PROSA	CIRCHI
EUROPA	73 L. 2.636.950.000	22 L. 1.376.500.000	43 L. 985.800.000	1 L. 141.000.000
NORD AMERICA	34 L. 1.162.000.000	9 L. 642.000.000	5 L. 350.000.000	== ==
SUD AMERICA	25 L. 740.500.000	3 L. 390.000.000	19 L. 938.000.000	== ==
ALTRE AREE	26 L. 616.000.000	7 L. 371.000.000	26 L. 103.000.000	1 L. 404.000.000

N.B. Il numero delle iniziative realizzate risulta maggiore rispetto a quello delle istanze accolte, in quanto talune tournées toccano più Paesi talvolta compresi in aree geografiche diverse.

Attivita' dello Spettacolo italiano all'estero

	1990	% di var.	1991	% di var.	1992	% di var.
MUSICA						
STANZIAMENTO	6.000.000.000	3,4%	5.562.200.000	-7,3%	7.000.000.000	25,8%
Sovvenzioni concesse	4.383.994.000	-24,4%	5.562.200.000	26,9%	5.155.450.000	-7,3%
Istanze pervenute	410	32,3%	432	5,4%	400	-7,4%
Iniziative sovvenzionate	218	23,2%	173	-20,6%	132	-23,7%
PROSA						
STANZIAMENTO	3.500.000.000	16,7%	2.000.000.000	-42,9%	2.000.000.000	0,0%
Sovvenzioni concesse	2.429.500.000	-8,3%	1.898.200.000	-21,9%	2.376.800.000	25,2%
Istanze pervenute	170	-5,6%	129	-24,1%	148	14,7%
Iniziative sovvenzionate	73	-18,0%	45	-38,4%	73	62,2%
CINEMA						
STANZIAMENTO	5.000.000.000	11,1%	6.000.000.000	20,0%	5.000.000.000	-16,7%
Sovvenzioni concesse	4.970.000.000	40,6%	4.116.700.000	-17,2%	4.815.000.000	17,0%
Istanze pervenute	63	37,0%	56	-11,1%	61	8,9%
Iniziative sovvenzionate	42	13,5%	28	-33,3%	46	64,3%
CIRCHI						
STANZIAMENTO	860.000.000	11,4%	850.000.000	-1,2%	850.000.000	0,0%
Sovvenzioni concesse	226.000.000	-70,7%	245.500.000	8,6%	545.000.000	122,0%
Istanze pervenute	12	20,0%	10	-16,7%	14	40,0%
Iniziative sovvenzionate	2	-80,0%	3	50,0%	2	-33,3%

Attivita' dello Spettacolo italiano all'estero

	1985	1986	% di var.	1987	% di var.	1988	% di var.	1989	% di var.
MUSICA									
STANZIAMENTO	3.703.100.000	5.603.785.400	51,3%	6.639.786.000	18,5%	5.637.550.000	-15,1%	5.800.000.000	2,9%
Sovvenzioni concesse	3.688.100.000	5.561.050.000	50,8%	5.499.085.000	-1,1%	5.637.550.000	2.5%	5.799.900.000	2.9%
Istanze pervenute	271	292	7,7%	316	8,2%	212	-32,9%	310	46,2%
Iniziative sovvenzionate	197	190	-3,6%	180	-5,3%	205	13,9%	177	-13,7%
PROSA									
STANZIAMENTO	2.000.000.000	2.860.000.000	43,0%	3.500.000.000	22,4%	3.500.000.000	0,0%	3.000.000.000	-14,3%
Sovvenzioni concesse	1.949.000.000	2.830.000.000	45,2%	3.437.500.000	21,5%	3.178.230.000	-7,5%	2.650.500.000	-16,6%
Istanze pervenute	236	254	7,6%	141	-44,5%	232	64,5%	180	-22,4%
Iniziative sovvenzionate	55	81	47,3%	76	-6,2%	104	36,8%	89	-14,4%
CINEMA									
STANZIAMENTO	2.000.000.000	3.500.000.000	75,0%	4.000.000.000	14,3%	4.500.000.000	12,5%	4.500.000.000	0,0%
Sovvenzioni concesse	1.950.500.000	2.962.000.000	51,9%	2.886.000.000	-2,6%	4.184.000.000	45,0%	3.535.116.000	-15,5%
Istanze pervenute	50	74	48,0%	62	-16,2%	60	-3,2%	46	-23,3%
Iniziative sovvenzionate	25	29	16,0%	31	6,9%	43	38,7%	37	-14,0%
CIRCHI									
STANZIAMENTO	540.000.000	600.000.000	11,1%	625.000.000	4,2%	850.000.000	36,0%	772.000.000	-9,2%
Sovvenzioni concesse	540.000.000	420.000.000	-22,2%	50.000.000	-88,1%	342.000.000	584,0%	772.000.000	125,7%
Istanze pervenute	20	19	-5,0%	3	-84,2%	9	200,0%	10	11,1%
Iniziative sovvenzionate	19	5	-73,7%	3	-40,0%	5	66,7%	10	100,0%

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA INIZIATIVE - 1992

NORD AMERICA
musica: 34
prosa : 5
cinema: 9

EUROPA
musica: 73
prosa : 43
cinema: 22
circhi : 1

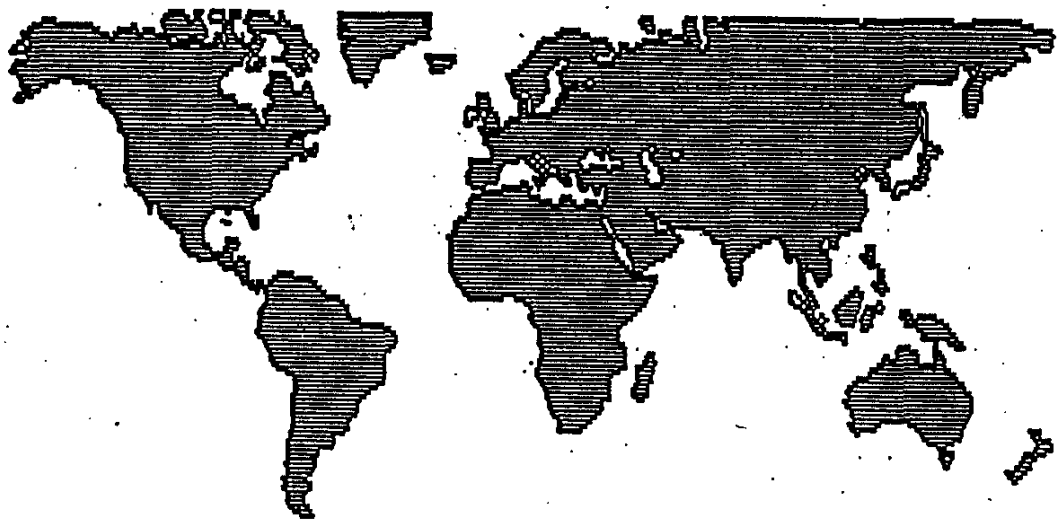

SUD AMERICA
musica: 25
prosa: 19
cinema: 3

ALTRE AREE
musica: 26
prosa: 26
cinema: 7
circhi : 1

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

INIZIATIVE DEGLI ENTI LIRICI NEL 1992

E.A. TEATRO ALLA SCALA - MILANO £. 740.000.000
per n. 2 rappresentazioni liriche della "Traviata" e n. 1 concerto (Messa da Requiem di G. Verdi) a Siviglia Expò di Siviglia;

E.A. TEATRO ALLA SCALA - MILANO £. 60.000.000
per n.2 concerti(Messa da Requiem di G. Verdi) a Barcellona e Madrid Madrid capitale europea della cultura

E.A. TEATRO ALLA SCALA - MILANO £. 505.000.000
per n. 2 concerti (Messa da Requiem di G. Verdi) in U.S.A. Celebrazioni Colombiane;

E.A. TEATRO G. VERDI - TRIESTE £. 16.000.000
per n. 2 concerti (Messa Solenne di G.Rossini) in Austria e Croazia

E.A. TEATRO DELL'OPERA - ROMA £. 18.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

per n. 1 spettacolo di balletto
("Zorba il Greco" di M. Theodorakis)
in Tunisia - Festival di Cartagine;

ACCADEMIA NAZIONALE DI
SANTA CECILIA - ROMA £. 66.000.000
per n. 2 concerti in Germania
Festival dello Schleswig-Holstein;

£. 1.405.000.000

Per quanto concerne la promozione dello spettacolo italiano all'estero, L'Amministrazione ha seguito l'indirizzo, ormai perseguito da vari anni, indirizzo peraltro condiviso dai competenti Organi consultivi , di privilegiare le iniziative in grado di rappresentare al meglio la cultura italiana, pur non trascurando le giovani forze emergenti.

Tra le iniziative di maggior rilievo si citano, per la musica e la danza: le tournèes de "I Musici"", de "I Solisti di Roma", de "I Solisti Veneti", dell'"Orchestra Sinfonica Haydn di Bolzano e Trento", del "Balletto di Toscana" della "Compagnia di Danza

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

contemporanea", del "Florence Dance Theatre", e della "Fondazione del Teatro Nuovo per la Danza" nonchè la partecipazione, con uno spettacolo di balletto, dell'E.A. Teatro dell'Opera di Roma al Festival internazionale di Cartagine e quella dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con n. 2 concerti al Festival di Schleswig-Holstein.

Per le attività di prosa: la presenza in Giappone della Compagnia teatrale di Giorgio Barberio Corsetti, del "Teatro e Società" con Valeria Moriconi in Gran Bretagna, della Compagnia di Giulio Bosetti in Norvegia, del C.R.T. Artificio di Milano negli U.S.A. , nonchè la partecipazione, con lavori di particolari interesse, ai Festival internazionali di San Josè in Costarica, di Montevideo e Caracas e lo scambio culturale tra l'INDA e il Teatro di Epidauro.

Per il cinema, oltre la presenza ai più importanti Festival e/o Mercati internazionali (AFMA di Los Angeles - Festival di Berlino, di Cannes, di Montreal, di Locarno, di Annecy, ecc.), si citano l'Italian Summer Festival, realizzato dalla SACIS a New York in collaborazione con il locale Istituto Italiano di Cultura, che nel corso dell'intero mese di agosto ha visto la presentazione di un importante ciclo di film della tradizione classica e della più recente produzione cinematografica e la presenza della Rassegna Antonioni al

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Louvre di Parigi e al Lincoln Center di New York. Sono state, altresì, allestite retrospettive su Mario Camerini per il Festival di Locarno e su Mario Soldati per il Festival di Annecy.

Un discorso a parte si ritiene di fare per la presenza di spettacolo italiana in Spagna che, nel 1992, ha celebrato tre importanti avvenimenti: l'Expò di Siviglia, Madrid Capitale Europea della Cultura e i Giochi Olimpici di Barcellona.

L'Italia è stata rappresentata al massimo livello, con il Teatro alla Scala che ha proposto la "Traviata" e la "Messa da Requiem" di G. Verdi; con il Piccolo Teatro di Milano e il Teatro di Genova che hanno portato, rispettivamente, "Le baruffe chiozzotte" e "Ulisse e la Balena bianca". Per il cinema, oltre ad assicurare la partecipazione ad un ciclo di film organizzato a Siviglia dalla CEE, è stata presentata a Madrid e a Barcellona la Rassegna Rosi.

Nel quadro delle Celebrazioni Colombiane, per le quali si è ritenuto di favorire la presenza dello spettacolo italiano nell'area Nord e Sud America, è stata realizzata, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, la "Rassegna italiana '92 " che si è svolta in Argentina e Venezuela, Paesi nei quali è stato particolarmente consistente il flusso emigratorio italiano.

Per il settore della musica e della danza hanno partecipato:l'ASLICO di Milano con la "Petite Messe Solennelle" di Rossini, l'Associazione Mattia Battistini con recitals lirici, i

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Solisti Veneti, l'Associazione Italiana Canto Gregoriano, l'Ater balletto, il Nuovo balletto di Roma, la Fondazione Teatro Nuovo per la Danza e il Movimento Danza;

per la prosa: il Teatro Stabile di Genova con lo spettacolo "Ulisse e la Balena bianca", il C.R.T. Artificio con lo spettacolo di marionette "Ballo Excelsior", la Compagnia teatrale di Adriana Asti, l'Associazione Teatro Lyricon, la Compagnia del Buratto e il Teatro del Setaccio Burattini e Marionette;

per il cinema: una rassegna cinematografica sui giovani autori.

Sotto l'egida del Consiglio d'Europa, la cooperazione in campo culturale, già da alcuni anni in atto, con l'Austria, con la Cecoslovacchia e la Francia ha dato vita, sempre con il coordinamento dell'Italia, al II Festival Musicale di Praga. L'Italia ha presentato varie, qualificate espressioni della musica: dalla lirica (" Quattro farse in un atto" di Rossini, prodotte dal Teatro Lauro Rossi di Macerata) alla sinfonica (Orchestra Stradivari), alla contemporanea (Ensemble di Musica Contemporanea della Rai di Torino), a quella sacra (Schola Cantorum Romana).

In vista delle celebrazioni monteverdiane nel 1993 è stato, altresì, proposto un concerto di musiche monteverdiane.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Nel 1992, il Ministero ha continuato a proporsi, per importanti avvenimenti e ricorrenze, quale centro di coordinamento, nonchè momento propulsore di sinergie con altre pubbliche amministrazioni, con Enti Regionali e locali, in Italia, ma anche all'estero per dar vita ad una progettualità tesa ad esaltare sia le iniziative promozionali derivanti da programmazioni esterne che altre appositamente predisposte al fine di approfondire, non solo il lato scientifico connesso ai programmi, ma anche di ricercare nel legame con i grandi artisti del passato l'impulso da dare alla continuità del presente.

Così, in occasione del Bicentenario della nascita di Rossini, utilizzando la positiva esperienza del Progetto triennale Mozart Musicista Europeo è stato costituito un Comitato Rossiniano Italiano, con la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri cointeressati (Ministero degli Affari Esteri - Beni Culturali - Pubblica Istruzione) di esponenti delle principali Associazioni nazionali che operano nei settori della lirica e della concertistica, nonchè ovviamente, di rappresentanti della Fondazione Rossini e del Rossini Opera Festival.

Nell'ambito del suddetto Comitato, è stato costituito un Comitato Esecutivo che ha elaborato un'ipotesi di programma approvato successivamente dal Comitato allargato. Il programma in questione è stato costruito in modo da ricondurre la proposte all'interno di un

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

disegno che superasse i confini di una nuova analisi storica, senza trascurare l'alta potenzialità delle interrelazioni con le fonti culturali di altri paesi, compito questo nel quale l'Italia sta dimostrando, a livello europeo, notevoli capacità di elaborazione e di attuazione di temi di comune interesse.

Il progetto ha preso l'avvio nel mese di febbraio '92 , avvalendosi come mezzo di comunicazione, di uno speciale Treno Rossini, allo scopo predisposto che, in un percorso ideale, ha congiunto, con una serie di manifestazioni celebrative, le città più legate alla vita e alle opere di Rossini.

Le iniziative più esaltanti sono state quelle della presentazione de "Il viaggio a Reims", diretto da Claudio Abbado per la regia di Luca Ronconi a Ferrara e le esecuzioni della "Petite Messe Solennelle" nella Basilica di Santa Croce dove riposa Rossini a Firenze e della Messa di Gloria a Pesaro, nel giorno di compleanno del compositore.

A parte la programmazione specifica del Rossini Opera Festival e di talune opere prodotte da Enti Lirici e da Teatri di tradizione, va particolarmente segnalato l'allestimento di una straordinaria mostra di notevole spessore scientifico-culturale da parte della Fondazione Rossini.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Sono state, altresì, realizzate a cura del Teatro Lauro Rossi di Macerata " Le Quattro Farse in un Atto" (Il Signor Bruschino, La Scala di Seta, l'Occasione fa il Ladro, La Cambiale di Matrimonio), presentate come un unico percorso nel mondo dell'immaginario buffo.

"Salotti Rossiniani" sono stati presentati in famosi palazzi storici delle principali città italiane. Un concerto delle musiche da salotto è stato anche proposto a Vienna.

La collaborazione franco-italiana ha dato vita alla realizzazione di un importante Convegno paritetico tenutosi alla Sorbonne di Parigi nel mese di dicembre, sul tema "Les Italiens a Paris", il cui primo approccio avvenuto con Rossini e Goldoni, proseguirà poi con Monteverdi.

Si intende altresì, procedere in senso inverso, organizzando in Italia occasioni per mettere in risalto l'influenza della cultura italiana sui grandi scrittori francesi quali Stendhal, Balzac, Dumas, ecc. sul tema "Viaggio francese in Italia".

In vista del 1993, il Ministero aderendo alle attese del mondo musicale ed alle sollecitazioni delle regioni Lombardia e Veneto, nonchè delle città più squisitamente riferite alla vita di Monteverdi e cioè Cremona, Mantova e Venezia, nell'ambito del già esistente Comitato Italiano Rossiniano ha proceduto alla costituzione

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

di un Comitato Esecutivo Monteverdi, allargato ai rappresentanti delle Regioni e città citate che consenta di dedicare ad uno dei più grandi geni della musica e del melodramma l'attenzione che merita.

Grazie al Comitato Esecutivo è stata realizzata, con l'apporto del CIDIM quale Segreteria Operativa, una articolata Conferenza Propositiva, svoltasi dal 29 giugno al 5 luglio 1992 che ha prodotto una relazione scientifica di riferimento stilata dai maggiori musicologi esperti del settore e un documento di intenti concordato dai responsabili dell'organizzazione musicale presso Enti Locali e Istituzioni aderenti al progetto.

La partecipazione italiana ed internazionale è stata di grande rilievo e ha testimoniato l'enorme interesse suscitato dall'argomento, che prevede tra l'altro, la disamina del mondo culturale e delle Corti europee del XVI e XVIII secolo.

Particolare rilievo ha assunto la conclamata "italianità" del periodo artistico in discussione che ha contribuito a cambiare radicalmente il mondo culturale del tempo.

Oltre all'approfondimento scientifico ed al conseguente recupero alla vita attiva dei teatri del repertorio in oggetto, il Comitato Monteverdi è orientato a predisporre strumenti per un'adeguata conoscenza del repertorio e per il perfezionamento di musicisti e cantanti italiani.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

E' stato scelto il logo che caratterizzerà il progetto anche in sede europea.

A livello universitario è stato registrato interesse alla problematica del rapporto " Parola - Musica";

Il tema della vita nelle Corti europee si presterà pure al coinvolgimento, in termini di iniziative collaterali e di immagine, di sponsor e di Enti quali ad esempio l'ICE.

La menzionata Conferenza Propositiva, ha elaborato un documento che ha definito i contenuti musicologici del progetto e ha tracciato le tematiche al fine di consentire il varo di un programma europeo sul tema "Europa per Monteverdi: musica, festa, teatro". Successivamente il Comitato Esecutivo Monteverdi ha raccolto le diverse programmazioni previste in Italia e in Europa, cercando di armonizzare le proposte locali con i contenuti ed i principi espressi nel documento di base che ha consentito di presentare a Cremona, nella Conferenza di lancio del 27 novembre 1992, un programma molto vasto composto di opere, concerti, convegni, riferiti a talune tematiche aggreganti quali la complessità dell'attività monteverdiana, l'influenza sulle tecniche compositive del XVI e XVII secolo, l'approccio delle opere monteverdiane dei compositori del XX secolo e l'attività didattica.

****

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Quota del Fondo Unico per lo Spettacolo riservata per il funzionamento del Consiglio Nazionale dello Spettacolo per l'Osservatorio dello Spettacolo e per interventi integrativi a favore dei diversi settori di attivita' dello Spettacolo

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO

RISERVATA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SPETTACOLO

PER L'OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO

E PER INTERVENTI INTEGRATIVI A FAVORE DEI DIVERSI SETTORI DI ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO

L'aliquota del Fondo Unico per lo Spettacolo riservata in via ordinaria per le predette finalità era del 14% (art. 2, 2 comma, legge n. 163/85). Tuttavia l'art. 13 della stessa legge ha ridotto in via transitoria la quota al 3,5%, percentuale questa - unitamente alle altre - soppressa a decorrere dall'esercizio finanziario 1989, dalla legge 29 dicembre 1988, n. 555 che ha demandato dal 1991 al Ministro del Turismo e dello Spettacolo - sentito il Consiglio Nazionale dello Spettacolo e le Commissioni Parlamentari - di stabilire le aliquote di riparto del F.U.S.

E' bene precisare che gli stanziamenti annualmente disposti su questo particolare fondo non possono essere utilizzati direttamente, ma solo attraverso un loro riversamento, con Decreto di variazione del Ministro del Tesoro sulla base di una richiesta del Ministro del Turismo e dello Spettacolo, su capitoli di spesa specifici.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Per il 1992 l'aliquota riservata a detto Fondo è stata dello 0,9713% del F.U.S. pari a £.9.033.090.000.

Lo stanziamento di questo particolare fondo ha avuto la seguente utilizzazione nel periodo 1985 - 1992:

1985	**£. 24.633.000.000**
- interventi straordinari a favore degli Enti lirici es. fin. 1985	£ 13.000.000.000
- interventi straordinari a favore degli Enti lirici es. fin. 1986	£ 2.000.000.000
- integrazione fondi musica per attività all'estero '86	£ 1.324.000.000
- integrazione fondi musica per attività in Italia '86	£ 960.000.000
- integrazione fondi prosa per attività all'estero '86	£ 560.000.000
- integrazione fondi prosa per attività in Italia '86 (ETI e circuiti teatrali)	£ 3.000.000.000
- integrazione fondi musica	

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

per attività in Italia '86 £ 3.789.000.000

Complessivamente, quindi, lo stanziamento 1985 è stato utilizzato nei vari settori:

Enti lirici	£ 15.000.000.000
Prosa	£ 3.560.000.000
Musica	£ 6.073.000.000

1986 - £ 28.133.178.520

- manifestazioni di Firenze capitale della Cultura Europea	£ 8.250.000.000
- interventi straordinari a favore degli Enti lirici es. fin. 1986	£ 15.500.000.000
- istituzione cap. 1111 per finanziamento Osservatorio dello Spettacolo	£ 1.000.000.000
- istituzione cap. 2035 per finanziamento Consiglio Nazionale	£ 500.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

- attività musicali '87	£ 2.883.178.520
1987 -	**£ 29.883.178.000**
- Enti lirici	£ 13.400.000.000
- Attività teatrale di prosa	£ 9.000.000.000
- Attività musicali	£ 7.483.178.000
1988 -	£ 31.395.000.000
- Enti lirici	£ 12.700.000.000
- Attività teatrale di prosa	£ 9.000.000.000 + 1.095.000.000
- Attività musicali	£ 6.300.000.000 + 1.000.000.000
- Consiglio Nazionale	£ 200.000.000
- Osservatorio spettacolo	£ 1.100.000.000
1989 -	**£ 67.692.900.000**

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

- Enti lirici	£ 11.785.452.000
- Attività cinematografiche	£ 3.500.000.000 +
	14.212.448.000
- Attività teatrali di prosa	£ 10.790.000.000 +
	3.000.000.000
- Attività musicali	£ 7.910.000.000 +
	2.500.000.000
- Attività circensi e	
spettacolo viaggiante	£ 12.645.000.000
- Osservatorio spettacolo	£ 1.350.000.000
1990 -	**£ 70.982.091.000**
- Enti lirici	£.12.374.725.000
- Attività musicali	£.11.305.500.000
- Attività teatrale e prosa	£.13.495.362.000
- Attività cinematografiche	£.32.206.504.000
- Osservatorio spettacolo	£. 1.500.000.000
- Consiglio Nazionale Spettacolo	£. 100.000.000
1991 -	**£. 8.256.050.000**
- Attività Musicali	£. 3.700.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

- Attività Teatrali di Prosa	£. 4.000.000.000
- Consiglio Naz. Spettacolo	£. 556.050.000
1992 -	**£. 9.033.090.000**
- Attività Musicali	£. 3.000.000.000
- Attività Teatrali di Prosa	£. 5.000.000.000
- Consiglio Naz. Spettacolo	£. 133.090.000
- Osservatorio dello Spettacolo	£. 900.000.000

****

*

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Consiglio Nazionale dello Spettacolo

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SPETTACOLO

L'art. 3 della legge 30 aprile 1985, n. 163 ha previsto la costituzione del Consiglio Nazionale dello Spettacolo entro i sessanta giorni dall'approvazione della legge stessa.

Tale organismo, che ha il compito di elaborare le proposte per la formulazione dei programmi triennali di sostegno e di incentivazione per le attività dello spettacolo, presieduto dal Ministro per il Turismo e lo Spettacolo o da persona dallo stesso delegata, è composto da 57 membri, in rappresentanza delle varie Amministrazioni, enti, associazioni che operano nell'ambito dello spettacolo.

L'ultimo comma dell'art. 3 prevede la possibilità di emanazione del decreto di costituzione, con riserva di successiva integrazione del Consiglio stesso, qualora entro sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenute le designazioni previste e purchè le designazioni stesse non siano inferiori ai 2/3 del numero complessivo dei componenti da nominare.

Alla costituzione del Consiglio il Ministero ha potuto provvedere in ritardo, nonostante che sin dal 4 maggio 1985 avesse richiesto a tutti gli organismi interessati le predette designazioni, per le seguenti vicissitudini.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Alla fine di dicembre 1985, infatti, erano pervenute solo 26 designazioni di componenti il Consiglio Nazionale, cui si aggiunsero le sei eminenti personalità della cultura nazionale di cui all'art. 3, lettera g) della legge n. 163/85, designati dal Ministro, con decreto 24 gennaio u.s., nelle persone di Carlo Maria Badini, Luciano Berio, Federico Fellini, Goffredo Petrassi, Gialuigi Rondi e Giorgio Strehler.

Soltanto nel mese di febbraio 1986 il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - a seguito allo stesso pervenute indicazioni da parte delle categorie interessate - è stato in grado di trasmettere le designazioni di competenza.

Con ciò si ritenne di aver raggiunto il quorum (n. 38) e procedette alla nomina del Consiglio ai sensi dell'art. 3 della legge n. 163/85, ancorchè, ancora in carenza delle designazioni dei tre previsti rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni.

Il Consiglio venne, quindi, insediato presso il Teatro dell'Opera di Roma il 23 aprile 1986 e presieduto per delega dal Dr. Sergio Zavoli, già componente del Consiglio in rappresentanza della RAI - TV.

L'organo di controllo ebbe, tuttavia, da eccepire la legittima costituzione dell'organo, ritenendo l'acquisizione della designazione dei tre rappresentanti delle Regioni indispensabile anche dopo il raggiungimento del "quorum" minimo previsto dalla legge.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Successivamente, ottenute le predette designazioni da parte della Conferenza Stato - Regioni, i provvedimenti di costituzione del Consiglio stesso e delle successive modificazioni ed integrazioni, sono stati registrati alla Corte dei Conti in data 22 dicembre 1986.

Nell'anno 1987 il Consiglio si è riunito in data 8 luglio sotto la presidenza del Ministro Mario Di Lazzaro e in data 26 ottobre sotto quella del Ministro Franco Carraro.

Nel corso dell'anno 1988 si sono avute due riunioni sotto la presidenza del Ministro Franco Carraro, rispettivamente in data 2 giugno e 24 ottobre.

Nella riunione del 2 giugno si è provveduto, tra l'altro, all'approvazione definitiva del regolamento sull'organizzazione e funzionamento del Consiglio stesso, il relativo decreto del 1 settembre 1988, n. 463, è stato pubblicato sulla G.U. n. 258 del 3.11.1988.

Nel corso del 1989, il Consiglio Nazionale dello Spettacolo, si è riunito, sotto la presidenza del Ministro Carraro, in data 27 febbraio e 16 novembre.

Con D.M. 13 giugno 1990 si è provveduto al rinnovo per il triennio 13 giugno 1990-12 giugno 1993.

Il predetto Consiglio si è riunito il 27 giugno 1990 sotto la presidenza del Ministro Tognoli.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Quanto sopra non essendo intervenuto, a detta data, nessun provvedimento legislativo al riguardo così come disposto dall'art.3 della legge 29 dicembre 1988, n.55 che testualmente recita:

"Qualora non vengano fissati, con provvedimento legislativo, specifici criteri di riparto del Fondo Unico dello Spettacolo, il Ministro del Turismo e dello Spettacolo, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio Nazionale dello Spettacolo, determinerà entro il 30 giugno 1990 nuovi criteri di riparto che saranno trasmessi per il parere alle competenti Commissioni Parlamentari".

Detti criteri che ripercorrono sostanzialmente i principi contenuti nelle apposite circolari di settore e tengono conto dello scarso incremento del Fondo e della salvaguardia dei livelli gestionali, sono stati approvati dalla settima Commissione permanente del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati nella seduta del 11.10.1990.

Divenuti così operativi i criteri di riparto del FUS, il Consiglio si è, poi, riunito soltanto in data 30/10/1991 e 9/4/1992 per procedere, fra l'altro alla ripartizione degli interventi integrativi ex art. 2 e 13 legge 163/85 per l'anno 1991 e 1992 .

****

*

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Osservatorio dello Spettacolo

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO

Per l'attività dell'Osservatorio dello Spettacolo è stato disposto, per l'anno 1992, uno stanziamento di £.900.000.000 a valere sulla quota del FUS dicui all'art.2, II comma della legge 163/1985.

Tale somma affluita al cap.1111 del bilancio, si è aggiunta ai residui di stanziamento del precedente esercizio 1991, pari a 556.050.000, per cui la disponibilità globale per il funzionamento dell'Osservatorio è risultata di £.1.456.050.000 .

L'attività è risultata condizionata dai noti provvedimenti governativi sul blocco della spesa pubblica e, pertanto, i relativi stanziamenti sono stati utilizzati solamente in parte, principalmente in prossimità della scadenza dell'esercizio finanziario a seguito della deroga, nel mese di settembre 1992, concessa dalla Presidenza del Consiglio, su parere del Ministro del Tesoro.

L'attività si è indirizzata verso un duplice obiettivo:

a) l'acquisizione e la diffusione di dati ed elementi conoscitivi sulle problematiche dei vari settori e sulla spesa pubblica destinata al sostegno delle relative attività;

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

b) il potenziamento delle strutture e della banca dati dell'Osservatorio.

Ai fini suindicati sono state stipulate le seguenti convenzioni e incarichi di studio:

1) con l'Associazione Centro Internazionale per l'Economia dell'Arte importo £.(154.700.000) per una indagine conoscitiva sulla situazione degli Enti Autonomi Lirici e delle Istituzioni Concertistiche assimilate;

2) con la Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS) importo £. (178.500.000) per una indagine conoscitiva del fenomeno delle sponsorizzazioni da parte delle aziende pubbliche e private nel settore dello spettacolo;

3) incarico al dr. Stefano Gorelli (£. 15.000.000) per una analisi comparata delle diverse forme di sovvenzione a favore dello spettacolo da parte dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali.

Della citata disponibilità, £. 36.327.365 sono state utilizzate per le spese relative ad attrezzature, tecnologie e mezzi connessi alle attività istituzionali.

****

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Agevolazioni Fiscali previste dal Titolo III della Legge 30 Aprile 1985, n. 163

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

AGEVOLAZIONI FISCALI

PREVISTE DAL

TITOLO III DELLA LEGGE 30 APRILE 1985, N. 163

Tale particolare moderno mezzo di intervento è indubbiamente stato previsto per stimolare gli autoinvestimenti nella produzione e distribuzione di film nazionali, nelle opere di rinnovazione delle sale cinematografiche e teatrali, nonchè nelle attività musicali, teatrali e dello spettacolo circense e viaggiante.

L'agevolazione è consistita nella detrazione dal reddito imponibile del 70% degli investimenti operati nelle direzioni suindicate, oppure (art. 12 della legge n. 163/85) nella detraibilità entro i limiti previsti dalla vigente legge "Scotti" del 1982, delle agevolazioni liberali a Enti o associazioni di spettacolo che non abbiano finalità di lucro.

Il primo anno di applicazione della legge, a tale fine, è stato il 1986.

Nel 1992 - come anche nel 1990 - nessuna istanza di agevolazione fiscale, sia per l'attività musicale che per l'attività teatrale di prosa è stata presentata.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Tali agevolazioni, infatti, risultano scadute alla data del 5 maggio 1990 giusto l'imposto dell'art.11 della legge 30 aprile 1985, n.163.

****

*

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Linee di Riforma Legislativa

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

LINEE DI RIFORMA LEGISLATIVA

Il progetto di riforma - previsto dalla legge 30 aprile 1985, n.163 recante "Nuove discipline degli interventi dello Stato, a favore dello Spettacolo", istitutiva del Fondo Unico dello Spettacolo - ancorchè completatosi nel 1989, con la presentazione di tre disegni di legge, d'iniziativa governativa, come già evidenziato nella parte introduttiva - non ha conseguito la necessaria approvazione a seguito avvenuto scioglimento della passata legislatura .

A tale progetto di legge va aggiunto quello sulle modalità di finanziamento per la realizzazione o il ripristino di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali e cinematografici, presentato alla Camera il 30 maggio 1989 (Atto Camera n.3985) anch'esso decaduto.

Questi i punti più salienti di detti disegni di legge.

1) **ATTO CAMERA n.3985:** "Modalità di finanziamento per la realizzazione o il ripristino di strutture idonee ad ospitare Spettacoli teatrali, musicali e cinematografici".

Gli obiettivi che ci si propone di raggiungere con il provvedimento in questione sono:

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

- la creazione di sale di spettacolo idonee ad una sempre più qualificata esigenza dello spettatore;

- l'avviamento di una politica del territorio che tenga conto dei bacini di intesa in cui si verifica la mobilità dello spettatore;

- lo sviluppo delle funzionalità delle sale con riguardo agli spettacoli cinematografici, teatrali e musicali.

Per quanto concerne gli Auditorium, il disegno di legge conferisce particolare rilevanza a quello della Capitale, al fine di colmare un'annosa carenza, la cui realizzazione potrà essere effettuata dal Comune di Roma o, mediante concessione, della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Infine, per quanto concerne gli investimenti pubblici ad opera dei comuni o loro consorzi, il provvedimento prevede la redazione di programmi annuali da parte del Ministro dello Spettacolo una volta fissati i criteri ed i parametri di valutazione per la scelta dei progetti.

2) ATTO CAMERA N.1823: "Nuovo ordinamento delle attività musicali e di danza".

Il disegno di legge governativo ha il carattere di una legge-quadro, con una significativa delegificazione in materie, che vengono poi disciplinate in sede regolamentare.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Esso mira a definire un quadro certo della organizzazione musicale del nostro Paese, razionalizzando l'uso delle risorse finanziarie pubbliche e rimodulando su basi moderne un nuovo assetto legislativo.

Innanzitutto la composizione della Commissione Nazionale della Musica è contenuta in cinque membri: il Ministro che la presiede, il Direttore Generale dello Spettacolo e tre esperti designati dal Ministro, sulla cui nomina si pronunciano le Commissioni Parlamentari competenti per lo spettacolo.

Sulla stessa linea viene anche contenuta la composizione dei Consigli di Amministrazione degli Enti Lirici: sei membri, incluso il Presidente nella persona del Sindaco della città.

Si vorrebbe così recuperare il massimo della efficienza congiunta ad una verificata professionalità, salvaguardando anche il giusto ruolo di stimolo ed autonomia delle organizzazioni professionali e sindacali non più coinvolte in una cogestione, che per la sua forzata ambiguità finiva per paralizzarne la libertà di azione e di vigilanza.

Il rapporto Stato, Regioni, Enti Locali, è risolto, non con una meccanica ripartizione di materie e risorse finanziarie, ma con un sistema elastico, soggetto a verifica biennale, per cui questi ultimi

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

sono chiamati al sostegno delle attività di rispettivo interesse territoriale, mentre l'intervento dello Stato è prioritariamente destinato a manifestazioni di rilevanza nazionale.

Per quanto riguarda gli Enti Lirici, se ne conferma la natura pubblicistica, mentre per i dipendenti viene previsto un contratto di natura privatistica. Il sovvenzionamento non è più automatico ma è volto a privilegiare l'attività produttiva in termini di qualità. Sono invece confermate le norme vigenti in ordine all'obbligo del pareggio di bilancio in un quadro biennale di attività con l'obbligo del commissariamento in caso di deficit non assorbito.

Tra le innovazioni più significative del disegno di legge si segnalano: la disciplina della figura dell'agente teatrale con l'istituzione di un albo professionale e l'introduzione di un'imposta speciale sulle cassette vergini in analogia a quanto praticato già in altri Stati europei.

Viene, inoltre, istituito un Fondo Speciale, gestito da un Comitato Interministeriale Turismo e Spettacolo, Industrie e Sport, per interventi finalizzati a favore dell'industria discografica e di eventi eccezionali sotto il profilo dell'interesse e qualità artistica.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

La copertura finanziaria del provvedimento è reperita all'interno del F.U.S., la cui quota destinata alla Musica è fissata nell'aliquota del 57,25%. Lo stanziamento per gli Enti Lirici non può superare il 75% della predetta quota.

3) ATTO CAMERA N.4244: "Ordinamento del teatro di prosa".

Il disegno di legge governativo si basa sostanzialmente sulla filosofia riformatrice delle ultime due Circolari Ministeriali, relative agli interventi finanziari dello Stato nella stagione teatrale 1988-89 e 1989-90.

Esso intende avviare un processo, ovviamente ben più ampio di quello delle predette circolari, di riorganizzazione del quadro istituzionale, al fine di attivare una moderna strategia selettiva sia della spesa pubblica che della progettualità culturale.

In primo luogo vengono, pertanto, definiti i rapporti tra Stato, Regione ed Enti Locali, con l'attribuzione allo Stato soprattutto dei compiti di intervento finanziario a favore delle attività teatrali riconosciute di rilevanza nazionale ed alle Regioni ed agli Enti Locali quelli in favore di attività di interesse regionale e locale.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Il coordinamento dell'intervento finanziario dello Stato e delle Regioni è affidato alla istituita Commissione Nazionale della Prosa, composta dal Ministro, che la presiede, dal Direttore Generale dello Spettacolo e da tre esperti del settore del teatro, nominati dal Ministro, che viene appositamente convocata a tal uopo, almeno una volta l'anno con la partecipazione degli Assessori comunali.

Nelle disposizioni generali del disegno di legge vengono, inoltre, ridefiniti gli organismi dello spettacolo, conferendo la più ampia libertà di costituzione (anche in forma di società per azioni ed a responsabilità limitata) e gli Enti o Associazioni di promozione teatrale.

Quanto al quadro più propriamente istituzionale di prevede la formazione di tre sistemi diversi per quanto concerne le attività di produzione, di distribuzione e di esercizio.

Il primo riguarda il momento pubblico del teatro nazionale, il quale si articola nell'attività di formazione attraverso l'Accademia Nazionale Silvio D'Amico, di produzione attraverso l'INDA ed i cosiddetti Teatri d'arte drammatica, di distribuzione attraverso l'ETI ed i circuiti pubblici di distribuzione.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Le attività del Teatro Nazionale sono coordinate da un Comitato di coordinamento, composto oltre che dal Ministro, che lo presiede, dal Direttore Generale dello Spettacolo e da due componenti della citata Commissione Nazionale della Prosa, anche dai Presidenti ed i Direttori degli enti e teatri sopradetti.

Nel suesposto quadro generale del teatro pubblico, la più rilevante innovazione è costituita dalla revisione dei Teatri d'Arte Drammatica, i quali, basati su un ordinamento statutario omologo, operano in coordinamento con il territorio con requisiti particolarmente ampi di stabilità, capacità organizzativa e progettuale e succedono agli attuali Teatri stabili ad iniziativa pubblica.

Il riconoscimento dei Teatri d'arte Drammatica che non possono essere più di uno per Regione, salvo i Teatri Stabili pubblici già riconosciuti al 31.12.1988, è basato, oltre che su criteri oggettivi, su un giudizio fortemente selettivo dei risultati particolarmente qualificati per coerenza progettuale e continuità artistica, conseguiti nel triennio precedente.

Viene, inoltre, completamente riformato l'assetto istituzionale ed operativo dell'ETI, di cui viene fortemente ampliata la sfera culturale di promozione, estendendola anche alla danza, e ridotta quella di mera distribuzione teatrale.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Il secondo sistema di articolazione del quadro istituzionale di riferimento riguarda il teatro di interesse pubblico, del quale fanno parte i cosiddetti Teatri di produzione e di esercizio e per le quali è stata richiesta l'emanazione di uno Statuto che prevede in parte i requisiti richiesti per gli attuali stabili privati, ed i centri teatrali di produzione che svolgono attività di produzione, promozione e ricerca nel campo della sperimentazione e del Teatro per l'infanzia e la gioventù.

E' previsto, infine, un Teatro privato di rilevanza nazionale, del quale fanno parte le imprese di produzione teatrale, quelle di esercizio e di distribuzione teatrale, comprese negli elenchi biennali emanati con decreto del Ministro sulla base di determinati requisiti che tengano conto della continuità e progettualità delle imprese considerate di rilevanza nazionale.

Per quanto riguarda le attività di promozione culturale, sono previsti i teatri universitari, gli organismi di promozione teatrale e gli enti organizzatori ed i festival.

L'intervento finanziario dello Stato si modula con lo strumento della sovvenzione e del contributo così come ideato nella recente circolare.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Per quanto riguarda la promozione teatrale all'estero è prevista la costituzione di una Commissione paritetica delle Amministrazioni pubbliche interessate alla produzione con il compito di formulare annualmente un progetto promozionale da realizzarsi con i relativi stanziamenti pubblici destinati a tale scopo.

La copertura finanziaria del provvedimento è riferita al Fondo Unico per lo Spettacolo con una aliquota del 16%.

4) ATTO CAMERA N.1926: "Interventi a favore del cinema" (ex atto Camera n. 4325 decaduto per scioglimento della precedente legislatura.)

La proposta di riforma ha, tra le finalità prioritarie:

- il potenziamento dell'industria cinematografica nazionale, mediante la concessione di mutui a tasso agevolato per i film che oltre ad essere prodotti da imprese italiane siano anche riconosciuti nazionali;
- gli incentivi alle imprese di distribuzione ed esportazione;
- il potenziamento e consolidamento delle industrie tecniche;

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

- la riqualificazione e il rilancio delle sale cinematografiche, di cui viene riconosciuta e riaffermata l'importante funzione socio-culturale;

- lo sviluppo della ricerca sia tecnologica che creativa ed è prevista la selezione annuale di sessanta soggetti cinematografici, a venticinque dei quali viene assegnato un contributo per la sceneggiatura;

- la qualificazione del prodotto filmico attraverso l'istituzione di trenta premi di qualità;

- la tutela linguistica, con l'obbligo, con l'obbligo del voce-volto per i film nazionali.

E' altresì previsto il sovvenzionamento di iniziative culturali e l'obbligo di programmare nelle sale film di produzione nazionale.

A corrispettivo del predetto obbligo viene prevista una forte detassazione dell'imposta spettacolo.

Una rilevante evidenza è riservata alla tutela del diritto d'autore, con la riformulazione e l'ampliamento del Pubblico Registro Cinematografico. Viene infine incentivata la cooperazione internazionale, soprattutto europea, con mutui a tasso agevolato a progetti di coproduzione e codistribuzione cinematografici.

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Sotto il profilo culturale la proposta si articola prevedendo una Commissione Nazionale per la Cinematografia che ha compiti di indirizzo generale ed è coordinata da un comitato tecnico-consultivo con compiti operativi (membri scelti dal Ministro all'interno di terne designate dalle categorie del cinema).

Nel disegno di legge, in accordo con le categorie degli operatori, non sono stati inclusi tre importanti temi: rapporti cinema-televisione, tax-shelter, riforma del gruppo pubblico cinematografico.

Per quanto attiene al primo argomento, la sede più idonea è apparsa quella della legge sul sistema televisivo.

Per il tax-shelter si è concordato con la Commissione Finanze della Camera, che nel novembre 1988 ha ritenuto che tale argomento venga risolto nell'ambito dei provvedimenti a favore della piccola e media impresa.

Infine è stata recepita l'indicazione dei rappresentanti degli operatori del settore, sulla necessità di un provvedimento legislativo che riordini il cinema pubblico italiano.

Dei predetti provvedimenti tuttavia soltanto la materia del cinema pubblico è stata in parte evidenziata nel disegno di legge approvato dalla VII Commissione, anche se con riferimento a carattere strettamente finanziario volto da un lato a coordinare, nell'ambito di

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

una programmazione unitaria, le attività del gruppo pubblico e dall'altra a raccordare gli interventi a favore del cinema pubblico e quelli previsti a favore dell'industria privata.

Per quanto riguarda la musica, si è costituito, all'interno delle competenti Commissioni parlamentari rispettivamente della Camera e del Senato, un Comitato ristretto che ha iniziato ampie consultazioni con il mondo della musica nelle sue varie espressioni.

Il disegno di legge sui luoghi di pubblico spettacolo, poi, già emendato alla luce dell'entrata in vigore della legge su Roma Capitale che ha previsto interventi mirati per quanto concerne l'Auditorium, si è indirizzato anche per un sostegno finalizzato alla costruzione del nuovo Palazzo del Cinema di Venezia compatibilmente, comunque, con la legge finanziaria del 1992.

L'auspicio è la definitiva approvazione quanto meno delle leggi sul cinema e che la legge sulla prosa registri almeno un più avanzato stato di discussione. E ciò in quanto è, ormai, auspicabile l'adozione di nuovi strumenti legislativi di intervento più agili e moderni, idonei per una strategia più mirata verso le iniziative più qualificate, non disgiunta, comunque, ad un rigoroso controllo della spesa che lungi dall'intervenire sulle scelte artistiche dovrà pur costituire una guida e valida dissuasione a possibili tentativi di inoculatezza gestionale.

ALLEGATI A

5638 — 12-11-1965 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 282

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 novembre 1965, n. 1213.
Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Presupposti e finalità della legge

Lo Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione sociale e ne riconosce l'importanza economica ed industriale. Le attività di produzione, di distribuzione e di programmazione di film sono ritenute di rilevante interesse generale.

Pertanto lo Stato:

a) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori;

b) promuove la struttura industriale a partecipazione statale, assicurando che sia di integrazione all'industria privata ed operi secondo criteri di economicità;

c) incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e diffondere il cinema nazionale con particolare riguardo ai film di notevole interesse artistico e culturale;

d) assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero;

e) cura la formazione di quadri professionali e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico.

Art. 2.
Attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo il Ministero del turismo e dello spettacolo:

a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero;

b) accerta e dichiara la nazionalità italiana dei film;

c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero e quelli per la coproduzione dei film, stipulando i relativi accordi di reciprocità;

d) rilascia le autorizzazioni per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento dei locali da adibire a spettacoli cinematografici;

e) esercita la vigilanza sugli Enti e sulle manifestazioni cinematografiche che beneficiano di sovvenzioni dirette dello Stato, salva la competenza del Ministero delle partecipazioni statali nei confronti dello Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società in esso inquadrate;

f) attua i provvedimenti stabiliti nella presente legge.

Allo scopo di determinare le direttive generali della politica nel settore della cinematografia e dei mezzi audiovisivi e televisivi e di assicurare, nel quadro delle predette direttive, il coordinamento delle attività e degli interventi dei Ministeri competenti, è costituito un Comitato permanente, composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e commercio, per le partecipazioni statali, per il turismo e lo spettacolo e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per le informazioni. Il Comitato è presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, di volta in volta, gli altri Ministri interessati.

Ai fini della stipulazione degli accordi di reciprocità di cui al primo comma, dovrà essere sentito preventivamente il parere della Commissione centrale per la cinematografia.

Art. 3.
Commissione centrale per la cinematografia

Per l'esame dei problemi generali concernenti la cinematografia e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la cinematografia. Detta Commissione, che è presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, è composta di:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero dell'interno;

c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

d) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

g) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

h) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;

i) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma del credito cinematografico;

l) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;

m) due rappresentanti dei giornalisti cinematografici;

n) quattro rappresentanti degli autori cinematografici;

o) un rappresentante degli attori cinematografici;

p) quattro rappresentanti dei produttori di film;

q) quattro rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche, di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;

r) un rappresentante dei noleggiatori di film;

s) un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;

t) cinque rappresentanti dei lavoratori del cinema, tra cui due delle categorie tecniche;

u) due rappresentanti delle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica, riconosciute a norma dell'articolo 44;

v) un rappresentante per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche ed un rappresentante del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi della pubblica istruzione;

z) tre esperti nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

y) un rappresentante della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

I membri di cui alle lettere da *m*) a *t*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, maggiormente rappresentative. I rappresentanti dei circoli di cultura cinematografica saranno nominati dopo il riconoscimento di almeno due associazioni nazionali di circoli di cultura cinematografica. Queste ne designeranno a maggioranza i nominativi in una riunione convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo alla quale saranno invitati i rispettivi rappresentanti.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare, di volta in volta, ad un Sottosegretario le funzioni di presidente della Commissione.

Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a voto, rappresentanti di altre Amministrazioni dello Stato ed esperti per l'esame di problemi interessanti i vari settori della cinematografia.

Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente.

I componenti della Commissione centrale per la cinematografia sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo. I membri di cui alle lettere da *b*) a *y*) durano in carica due anni e possono essere confermati.

La Commissione centrale per la cinematografia è convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno otto dei suoi componenti. Le riunioni della Commissione centrale per la cinematografia sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

E' istituita, nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia, una sottocommissione, presieduta dal direttore generale dello spettacolo, alla quale è attribuito il compito di esaminare i progetti dei film nazionali da realizzarsi in coproduzione o compartecipazione con imprese estere e quelli dei film nazionali da realizzarsi in tutto o in parte all'estero ai sensi degli articoli 19 e 20.

La sottocommissione viene eletta dalla Commissione centrale, nella sua prima riunione ed è composta:

1) di un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, di cui alla lettera *g*);

2) di due rappresentanti degli autori cinematografici di cui alla lettera *n*);

3) di due rappresentanti dei produttori di film, di cui alla lettera *p*);

4) di due rappresentanti dei lavoratori del cinema, di cui alla lettera *t*);

5) di uno dei tre esperti, di cui alla lettera *z*).

Il direttore generale dello spettacolo provvede alla convocazione della sottocommissione. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario effettivo o da quello supplente della Commissione centrale per la cinematografia.

TITOLO II.

FILM DI LUNGOMETRAGGIO

Art. 4.

Riconoscimento della nazionalità

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per lungometraggio il film di lunghezza superiore ai 1.600 metri, a soggetto o a carattere documentario, salva restando la definizione di cui agli articoli 2 e 3 della prima direttiva del Consiglio della Comunità economica europea in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, ai fini dell'applicazione della direttiva medesima.

E' dichiarato nazionale il lungometraggio prodotto in versione originale italiana che sia stato girato prevalentemente in Italia da imprese appartenenti a cittadini italiani o da società che abbiano sede legale in Italia, amministratori italiani e svolgano in Italia la maggior parte della loro attività, e sempre che concorrano i seguenti requisiti:

a) che il soggetto sia di autore italiano oppure sia ridotto o adattato da autore italiano;

b) che il regista sia italiano e italiani, in maggioranza, gli sceneggiatori;

c) che almeno due terzi dei ruoli principali ed almeno i tre quarti dei ruoli secondari siano affidati ad interpreti italiani. E' tuttavia consentito l'impiego di interpreti stranieri in aumento delle quote per questi previste, qualora essi risultino residenti in Italia da oltre tre anni e nei casi in cui lo richiedano particolari caratteristiche genotipiche dei personaggi affidati alla loro interpretazione;

d) che gli altri elementi artistici e tecnici qualificati (musicista, scenografo, costumista, direttore della fotografia, operatore, montatore, fonico, aiuto regista, direttore di produzione, ispettore di produzione, segretario di produzione, truccatore) impiegati nel film siano almeno per tre quarti italiani;

e) che il restante personale tecnico ed esecutivo e le maestranze siano interamente italiani.

Per quanto concerne i requisiti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) del precedente comma è fatto salvo quanto disposto dal Regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964.

Due elementi tra quelli indicati nelle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), debbono risultare diplomati, all'atto del loro impiego, presso il Centro sperimentale di cinematografia da non oltre cinque anni.

Gli elementi artistici e tecnici stranieri che, nelle aliquote consentite, partecipano a film nazionali, debbono essere cittadini di Stati che applicano condizioni di reciprocità ai cittadini italiani nei film di rispettiva nazionalità.

Il lungometraggio che abbia i requisiti di cui ai commi precedenti viene iscritto, all'atto del rilascio

della dichiarazione di nazionalità, in un apposito elenco istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e quarto comma.

La domanda di cui al comma precedente vale anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge, salvo quanto è previsto dal quinto e sesto comma dell'articolo 8.

Il film dovrà essere girato, limitatamente alle riprese in interni, in ripresa sonora diretta e, almeno per il 70 per cento degli interni previsti dalla sceneggiatura, in teatri di posa italiani adeguatamente attrezzati dal punto di vista tecnico e della sicurezza del lavoro. I requisiti suddetti devono essere riconosciuti dal Ministero del turismo e dello spettacolo che rilascia un apposito certificato di agibilità valido per cinque anni.

Dall'obbligo di cui al comma precedente sono esclusi i film che, per ragioni artistiche, in base alla sceneggiatura, sono ripresi dal vero mentre le altre deroghe motivate da particolari esigenze artistiche o da impegni internazionali possono essere concesse su parere della sottocommissione di cui all'articolo 3.

Art. 5.

Programmazione obbligatoria

I lungometraggi nazionali sono ammessi alla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche del territorio della Repubblica, purchè presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della libertà di espressione, non possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti è demandato al Comitato di esperti di cui allo articolo 46.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare un minimo di 25 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di lungometraggi nazionali ammessi, ai sensi della presente e delle precedenti leggi, alla programmazione obbligatoria da non oltre cinque anni.

Detto periodo di 25 giorni deve comprendere, per i locali ad attività continuativa, tre domeniche.

Per i locali ad attività saltuaria, il numero dei giorni da riservare alla programmazione di lungometraggi nazionali è proporzionalmente ridotto.

Nei casi di infrazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Commissione prevista dell'articolo 51, vagliate le eventuali ragioni esposte dall'interessato, assegna all'inadempiente un termine per reintegrare le giornate complessive di spettacolo stabilite per la proiezione di film nazionali e, trascorso inutilmente detto termine, dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo di tempo da uno a dieci giorni, fermo restando l'obbligo per l'esercente di effettuare nei trimestri successivi il reintegro di cui sopra.

Art. 6.

Incentivi alla programmazione

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino soltanto lungometraggi nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi della presente legge, è concesso un abbuono del 18 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

L'abbuono di cui al precedente comma è elevato al 33 per cento limitatamente alle giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto sia inferiore alle lire 200 nette. Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, tale limite di prezzo può essere modificato in relazione alle variazioni all'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore degli esercenti che proiettino lungometraggi nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle precedenti disposizioni legislative.

Art. 7.

Incentivi alla produzione

A favore del produttore del lungometraggio nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria, ai sensi della presente legge, è concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato, per un periodo di 5 anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico, secondo gli accertamenti della Società italiana autori ed editori.

Identico contributo, nella misura dello 0,40 per cento e da dividersi in parti uguali, è concesso a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura che siano cittadini italiani e risultino iscritti, con la rispettiva qualifica, nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

Art. 8.

Attestati di qualità

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 48, rilascia un attestato di qualità ai lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria, che abbiano particolari qualità artistiche e culturali.

L'attestato di qualità di cui al comma precedente potrà essere rilasciato a lungometraggi nazionali in numero non superiore a 10 per ciascun semestre.

L'attestato di qualità potrà altresì essere rilasciato, per ciascun semestre, a non più di tre lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base allo articolo 18.

Gli attestati eventualmente non rilasciati in ciascun semestre vanno ad aumentare il numero degli attestati da assegnare nel semestre successivo, purchè nell'ambito dello stesso esercizio finanziario.

Per essere ammessi al rilascio dell'attestato di qualità gli interessati debbono inoltrare domanda al Ministero del turismo e dello spettacolo, all'atto in cui il film viene presentato per essere ammesso alla programmazione obbligatoria.

Gli interessati, inoltre, debbono presentare la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di lire 100.000 al competente Ufficio del registro.

Gli attestati di qualità sono rilasciati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo entro un mese dalla fine di ogni semestre fra i lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria nel semestre suddetto e che abbiano presentato domanda ai sensi dei due commi precedenti.

Art. 9.

Premi di qualità

A lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dal precedente articolo, è assegnato un premio di 40 milioni di lire.

Tale premio sarà così ripartito: il 71 per cento al produttore; il 10 per cento al regista; il 3 per cento all'autore del soggetto; il 7 per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia; il 2 per cento all'autore della scenografia e il 2 per cento all'autore del montaggio.

Agli esercenti di sale cinematografiche è concesso, per la programmazione dei film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità, un abbuono del 25 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è cumulabile con quelli previsti dall'articolo 6.

TITOLO III.

FILM E CORTOMETRAGGIO

Art. 10.

Riconoscimento della nazionalità

Ai fini della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 200 metri a carattere documentario o a soggetto.

Il cortometraggio è dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato integralmente in Italia, con personale tecnico ed artistico interamente italiano, salvo quanto disposto dal Regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964.

Il cortometraggio che abbia i requisiti di cui al comma precedente viene iscritto, all'atto del rilascio della dichiarazione di nazionalità, in un apposito elenco istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore del cortometraggio deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma.

La domanda di cui al comma precedente vale anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 11.

Premi di qualità

I cortometraggi iscritti, nel corso di ciascun trimestre, nell'elenco di cui al terzo comma del precedente articolo, possono concorrere all'assegnazione dei seguenti premi trimestrali di qualità, da attribuire per il 90 per cento al produttore, per l'8 per cento al regista e per il 2 per cento al direttore della fotografia, che siano cittadini italiani e iscritti con tale qualifica al pubblico registro cinematografico:

a) due premi da lire 10 milioni ciascuno;

b) otto premi da lire 7 milioni ciascuno;

c) venti premi da lire 5 milioni e 500 mila ciascuno.

L'ammontare dei premi suddetti viene ridotto del dieci per cento nel caso che il cortometraggio premiato sia stato girato in bianco e nero e viene, invece, aumentato del dieci per cento nel caso che il cortometraggio sia di animazione.

I premi eventualmente non assegnati in ciascun trimestre vanno ad aumentare il numero dei premi da assegnare nel trimestre successivo purché nell'ambito dello stesso esercizio finanziario.

I premi di qualità sono assegnati, entro il trimestre successivo, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 49, ai cortometraggi in concorso che siano di livello particolarmente elevato dal punto di vista tecnico, artistico e culturale. La Commissione redige motivata graduatoria di merito di tutti i film in concorso.

Il pagamento dei premi è subordinato all'accertamento da parte della S.I.A.E. che il film sia stato proiettato in almeno 500 sale cinematografiche.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora la distribuzione del cortometraggio sia garantita per lo stesso numero di sale dall'Ente autonomo di gestione per il cinema che, a tal fine, si avvarrà dell'Istituto Luce.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà ad organizzare una pubblica proiezione di tutti i cortometraggi in concorso.

Venti premi da lire cinque milioni e 500 mila ciascuno, da attribuire al produttore del film, sono inoltre riservati, per ogni esercizio finanziario, ai cortometraggi dichiarati nazionali dalle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea ed in possesso dei requisiti previsti dal quarto comma. L'assegnazione dei premi è effettuata, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 49, tra i film designati da detti Stati che, a tal fine, possono presentare, entro ciascun esercizio, due film o il cinque per cento della rispettiva produzione dell'anno precedente.

Art. 12.

Produzione e distribuzione

Su richiesta del produttore interessato l'Ente autonomo di gestione per il cinema provvede ad assicurare gratuitamente la stampa delle copie e la distribuzione del cortometraggio premiato per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. L'Ente autonomo di gestione per il cinema rilascia apposito atto di impegno entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e terrà a disposizione dei produttori e degli autori la documentazione dei passaggi effettuati.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema non può chiedere all'esercente di sale cinematografiche alcun canone di noleggio per la proiezione del cortometraggio di cui al comma precedente, allorché il cortometraggio distribuito costituisce complemento di programma.

Qualora il produttore del cortometraggio premiato non intenda avvalersi della distribuzione garantita dall'Ente autonomo di gestione per il cinema, l'Ente stesso provvederà, a sue spese, alla stampa di quindici copie del cortometraggio, affidandola ad una società da esso inquadrata o, in caso di impossibilità, ad imprese adeguatamente attrezzate.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale debbono affidare all'Istituto Luce la produzione e la distribuzione in pubblico in Italia dei film da essi comunque finanziati, anche se prodotti per la diffusione a mezzo della televisione nel caso non vengano realizzati direttamente dalla R.A.I.-T.V., rimanendo a loro carico, nei limiti del costo sostenuto, le spese di produzione, di distribuzione e di stampa delle copie. Le Amministrazioni e gli enti possono designare il personale artistico necessario per la realizzazione del film.

Dei cortometraggi indicati nel precedente comma, l'Ente autonomo di gestione per il cinema, attraverso una delle società da esso inquadrate, cura anche lo scambio e la vendita all'estero, previa autorizzazione dell'Amministrazione o dell'Ente o della Società interessati.

Gli eventuali proventi, derivanti dalla proiezione in pubblico, non come complemento di programma ma come spettacolo a se stante, di cortometraggi premiati e affidati alla distribuzione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, spettano all'Ente stesso.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo corrisponderà, annualmente, all'Ente autonomo di gestione per il cinema la somma di lire 198 milioni per l'esecuzione dei compiti ad esso affidati, ai sensi del presente articolo, e svolti, sia direttamente sia tramite le Società da esso inquadrate.

Art. 13.

Programmazione obbligatoria

Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascuno spettacolo, per almeno 45 giorni per ogni trimestre, cortometraggi nazionali che, da non oltre due anni, abbiano ottenuto la programmazione obbligatoria in base alle leggi precedenti, o che abbiano conseguito, da non oltre tre anni, i premi di qualità previsti dalla presente legge; per i locali ad attività saltuaria, detto periodo viene proporzionalmente ridotto.

In sostituzione dei cortometraggi indicati nel precedente comma, gli esercenti di sale cinematografiche possono proiettare cortometraggi prodotti dall'Istituto Luce per conto delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici e delle società a prevalente partecipazione statale che la Commissione di cui all'articolo 49 giudichi di interesse culturale o spettacolare. Tale riconoscimento può essere attribuito a non più di 50 cortometraggi per ciascun esercizio finanziario.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nei giorni in cui la proiezione del lungometraggio è preceduta o seguita da uno spettacolo di prosa o varietà.

Le programmazioni del cortometraggio debbono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, sull'apposito libretto di circolazione rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo, che deve essere allegato ad ogni copia del cortometraggio medesimo. Nel libretto di circolazione deve altresì essere annotato il titolo del lungometraggio con il quale il cortometraggio è programmato.

Nel caso di infrazione all'obbligo di cui al primo comma si applica la disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 5.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre ai lungometraggi, almeno un cortometraggio di quelli indicati nel presente articolo è concesso un abbuono del 3 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è concesso per un periodo di tre anni dalla data, accertata dalla S.I.A.E., della prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. Per i cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti leggi la concessione dell'abbuono è limitata alle programmazioni effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora lo spettacolo cinematografico sia composto esclusivamente di cortometraggi nazionali, di cui al comma precedente, o esteri, di cui all'articolo 18, è concesso all'esercente un abbuono del 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

TITOLO IV.

FILM DI ATTUALITA'

Art. 14.

Riconoscimento di nazionalità

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri e non superiore ai 250 metri che riproduca, con il carattere di informazione, fatti ed avvenimenti del giorno, anche se dedicato ad un solo argomento.

Il film di attualità è dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato in prevalenza in Italia con personale tecnico italiano.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore del film di attualità deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma.

L'istanza di cui al comma precedente vale, oltre che per l'accertamento dei requisiti di cui al primo ed al secondo comma, anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 15.

Programmazione

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre al lungometraggio, anche uno dei film di

attualità di cui al precedente articolo, è concesso un abbuono del 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è concesso per un periodo di cinque mesi dalla data, accertata dalla S.I.A.E., della prima proiezione in pubblico del film di attualità stesso.

Il film nazionale di attualità, di lunghezza superiore ai 1.600 metri, può essere ammesso ai benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 per il lungometraggio nazionale, limitatamente ad un periodo di sei mesi dalla data, accertata dalla S.I.A.E., della sua prima proiezione in pubblico.

TITOLO V.

FILM PRODOTTI PER I RAGAZZI

Art. 16.

Qualificazione e programmazione

La qualifica di film « prodotto per i ragazzi » è attribuita al film di lungo e di cortometraggio, nazionale o straniero, il cui contenuto sia particolarmente rispondente alla esigenza di contribuire alla formazione etica, culturale e civile dei minori degli anni 16.

La dichiarazione di film « prodotto per i ragazzi » è rilasciata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme e motivato parere del Comitato previsto dall'articolo 50 e su apposita domanda accompagnata per i film di lungometraggio dalla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di lire 50 mila al competente Ufficio del registro.

La qualifica di cui al primo comma può essere rilasciata soltanto a film nazionali per i quali la denuncia dell'inizio di lavorazione sia stata presentata dopo il 1° gennaio 1965 e a film stranieri che abbiano ricevuto il visto di importazione definitiva dopo la stessa data.

In relazione alle esigenze del mercato e alle possibilità produttive, il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, potrà stabilire ogni anno il numero massimo dei cortometraggi e lungometraggi italiani e stranieri ai quali possa essere riconosciuta la qualifica di « prodotto per i ragazzi ».

A favore dell'esercente di sale cinematografiche è concesso un abbuono del 30 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge qualora lo spettacolo programmato sia composto: o da un solo lungometraggio dichiarato « prodotto per i ragazzi »; o da un lungometraggio sempre dichiarato « prodotto per i ragazzi » accompagnato da un cortometraggio parimenti dichiarato « prodotto per i ragazzi »; oppure da soli cortometraggi sempre dichiarati « prodotti per i ragazzi ».

L'abbuono di cui al precedente comma è cumulabile con quelli previsti dall'articolo 6.

Art. 17.

Deroghe al contingente

Il film prodotto da società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema, che abbia ottenuto la qualifica di film « prodotto per i ragazzi », non viene computato nel numero massimo stabilito ai sensi del quarto comma dell'articolo precedente.

TITOLO VI.

NORME RELATIVE ALLA PRODUZIONE

Art. 18.

Film dei paesi della Comunità economica europea e dell'OCSE

Ai fini dell'applicazione del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi nell'ambito della Comunità economica europea, i film a lungometraggio e a cortometraggio dichiarati nazionali da uno degli Stati membri della C.E.E., in base ai requisiti indicati nella prima direttiva del Consiglio della Comunità in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, sono ammessi alla programmazione obbligatoria ed agli abbuoni a favore degli esercenti, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 46 se a lungometraggio, e della Commissione di cui all'articolo 49 se a cortometraggio, con le stesse modalità ed entro i termini previsti per i film riconosciuti di nazionalità italiana.

Agli stessi benefici sono ammessi i film di lungometraggio e i cortometraggi prodotti da imprese italiane che, non dichiarati nazionali rispettivamente ai sensi degli articoli 4, 10 e 14 della presente legge, presentino i requisiti indicati nella direttiva del Consiglio della Comunità, di cui al comma precedente.

I film a cortometraggio prodotti in uno degli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono ammessi, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 49, alla programmazione obbligatoria ed agli abbuoni a favore dell'esercente, con le stesse modalità ed entro i termini previsti per i film riconosciuti di nazionalità italiana.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi saranno applicate nei confronti dei film di paesi ove non esistano restrizioni alla importazione e alla distribuzione di film italiani.

Art. 19.

Coproduzioni

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 ed all'articolo 10, possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge, i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità.

La quota di partecipazione, artistica, tecnica e finanziaria, del coproduttore italiano non potrà essere inferiore al 30 per cento del costo del film, salvo deroghe eccezionali previste negli accordi internazionali e da concedersi previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3.

Il saldo della quota minoritaria dovrà essere corrisposto entro sessanta giorni dalla consegna del materiale. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario farà decadere la coproduzione, senza per altro pregiudicare la nazionalità del film del paese maggioritario, sempre che abbia i requisiti per essere riconosciuto nazionale ai sensi degli articoli 4 e 10 della presente legge.

In deroga alle medesime disposizioni, possono parimenti essere riconosciuti nazionali i lungometraggi girati in Italia da imprese italiane, in regime di compartecipazione finanziaria, artistica e tecnica con im-

prese estere, qualora si riscontrino particolari condizioni di interesse nazionale nel campo artistico, industriale, commerciale e del lavoro.

Il riconoscimento di nazionalità del film, di cui ai precedenti commi, viene rilasciato sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia a norma dell'articolo 3, in base ad apposita istanza dell'impresa produttrice italiana, presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo almeno 30 giorni prima dell'inizio della lavorazione del film.

Il numero dei film che ciascuna impresa italiana può realizzare in coproduzione con quota minoritaria non può superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coprodnzione con quota maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni.

Nei trasferimenti valutari effettuati reciprocamente fra i paesi coproduttori dovrà sussistere un costante equilibrio. L'eventuale squilibrio accertato alla fine di ciascun anno di durata dei singoli accordi dovrà essere compensato entro l'anno successivo.

Art. 20.

Riprese in Italia ed all'estero

La dichiarazione di nazionalità italiana del film è rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, previo accertamento dei requisiti indicati dalla presente legge, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione alle quali sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del cinema.

Il lungometraggio ed il cortometraggio che, per inderogabili esigenze di ambientazione del soggetto, venga girato in parte o totalmente all'estero può essere riconosciuto, agli effetti della presente legge, di nazionalità italiana dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia, in base a motivata richiesta avanzata dall'impresa produttrice.

Le riprese da eseguirsi all'estero possono anche riferirsi a scene di interni dal vero, qualora queste risultino collegate con le scene di esterni, girate nello stesso Paese.

Nelle ipotesi previste al secondo e terzo comma è consentito l'impiego di personale esecutivo, di figurazioni e di maestranze, non italiani, fermi restando gli altri requisiti di cui all'articolo 4.

Ai soli effetti previsti nell'articolo 30, il Ministero del turismo e dello spettacolo può rilasciare dichiarazioni provvisorie di nazionalità italiana per i film realizzati da imprese italiane, ancora in fase di lavorazione, sempre che dagli atti in suo possesso risultino almeno sussistenti i requisiti previsti dall'articolo 4, lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 21.

Adempimenti tecnici

Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali quando non siano girati su scena.

Può tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purché tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 48 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale.

La lunghezza minima del film, indicata nella presente legge, si intende riferita alla pellicola di formato 35 mm. Se il film è stampato su pellicola di formato inferiore o superiore, tale lunghezza si intende proporzionalmente ridotta od aumentata.

Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali debbono essere effettuati in Italia.

Possono essere consentite deroghe dal Ministro per il turismo e lo spettacolo ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali.

Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che non riconoscano in reciprocità all'Italia la facoltà di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti *in accordi internazionali*.

Art. 22.

Adempimenti di lavorazione

Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, che vogliano ottenere la dichiarazione di nazionalità di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14 e 19, e che intendano beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, sono tenute, all'atto della denuncia di inizio di lavorazione del film, di cui all'articolo seguente, a presentare:

a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello estratto libro soci e dell'estratto del libro verbale con la situazione degli amministratori, se trattasi di società;

b) un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura;

c) un certificato di cittadinanza italiana ed un certificato di residenza in Italia del titolare dell'impresa individuale o, se trattasi di società, degli amministratori italiani;

d) un certificato comprovante il pieno godimento dei diritti civili e politici del titolare dell'impresa individuale o degli amminitratori della società;

e) un certificato della competente autorità giudiziaria comprovante che il titolare dell'impresa individuale o le persone che ricoprono la carica di amministratore della società o la società stessa non siano stati precedentemente dichiarati falliti.

Le eventuali modificazioni della titolarità dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa e, se trattasi di società, del capitale sociale, delle persone dei soci e degli amministratori o delle quote di partecipazione alla società debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spettacolo, e comunque non oltre la data di presentazione delle pellicole per l'ammissione alle provvidenze di legge.

In deroga al primo comma del presente articolo, le imprese individuali che iniziano per la prima volta l'esercizio di produzione di film, sono tenute a presentare il certificato di cui alla lettera *b*) solo al fine di lavorazione del film, restando per esse l'obbligo della presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) al momento della denuncia di lavorazione.

Art. 23.

Adempimenti a tutela della nazionalità

Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, debbono denunciare preventivamente al Ministro per il turismo e lo spettacolo l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualità e presentare, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità del film.

Il personale italiano impiegato nei film deve risultare iscritto all'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo quando ne sia fatto obbligo dalle leggi vigenti ai fini dell'avviamento al lavoro.

Per i film di attualità la denuncia di inizio di lavorazione può essere tuttavia presentata anche dopo lo inizio delle riprese.

Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati oltre alla impresa produttrice anche il regista, gli autori del soggetto, della sceneggiatura, del commento musicale, il direttore della fotografia, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, è trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo alla Società italiana autori ed editori per la iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.

Le imprese produttrici estere, per potere girare in Italia film o scene di film, devono presentare preventivamente al Ministero del turismo e dello spettacolo il testo italiano della sceneggiatura del film o delle scene e fornire ogni elemento richiesto dal Ministero.

I testi dei soggetti di cui al primo comma e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, saranno conservati dalla Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film dichiarati nazionali in base alle precedenti leggi.

Art. 24.

Adempimenti amministrativi

Per la corresponsione dei contributi e dei premi previsti dalla presente legge, il produttore o gli altri aventi diritto deve in particolare presentare:

a) il certificato rilasciato dall'E.N.P.A.L.S., ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1946, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che il produttore non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'Ente relativamente al personale occupato per la produzione del film.

Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'E.N.P.A.L.S. rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti.

L'Amministrazione accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al produttore, fin tanto che l'E.N.P.A.L.S. non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora il produttore non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'E.N.P.A.L.S., l'Amministrazione rimetterà direttamente all'E.N.P.A.L.S. le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'Amministrazione stessa e per il produttore interessato;

b) la dichiarazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, attestante che il produttore, per la realizzazione del film, non abbia violato le norme sul collocamento.

In caso di violazione delle suddette norme sul collocamento il film potrà essere parimenti ammesso ai benefici di legge, sempre che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo, ritenga che le inosservanze siano connesse a esigenze urgenti della produzione, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali per l'inosservanza della legge sul collocamento;

c) una dichiarazione del personale tecnico ed esecutivo che ha preso parte al film dalla quale risulti che esso è stato regolarmente retribuito secondo quanto stabilito dai contratti collettivi o individuali. Qualora esistano crediti non contestabili, l'Amministrazione accantonerà una somma pari a quella dovuta dal datore di lavoro sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al film.

Il produttore, o gli altri aventi diritto, deve inoltre presentare:

d) per i lungometraggi, il certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori, attestante la data di prima proiezione in pubblico;

e) per i cortometraggi:

1) una dichiarazione che il film è stato prodotto senza contributi finanziari da parte dello Stato o di altri Enti pubblici, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12;

2) un certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori comprovante la programmazione del cortometraggio in almeno 500 sale cinematografiche. Nella ipotesi prevista dal sesto comma dell'articolo 11 il produttore deve invece presentare apposito atto di impegno dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, relativo alla programmazione del cortometraggio per lo stesso numero di sale cinematografiche.

Sulle somme versate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, come contributi e premi previsti dalla presente legge, la ritenuta d'acconto di cui al terzo comma dell'articolo 128 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sostituito con l'articolo 1 della legge 21 aprile 1962, n. 226, si applica nella misura del 5 per cento.

La disposizione, di cui al precedente comma, si applica anche per la liquidazione dei contributi previsti dalle precedenti disposizioni di legge, maturati dal 1° gennaio 1965.

Per le modalità di pagamento dei contributi previsti dalla presente legge valgono le norme stabilite dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237.

Art. 25.

Pubblico registro cinematografico

I film nazionali di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità ai fini della ammissione alle provvidenze previste dalla presente legge, devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

Non sono ammessi ai contributi ed ai premi previsti dalla presente legge, i film che abbiano, anche parzialmente, finalità pubblicitarie, nonchè i film prodotti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.

Art. 26.

Liquidazione dei contributi

Il contributo a favore del produttore del lungometraggio nazionale, di cui al primo comma dell'articolo 7, è liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati dalla Società italiana autori ed editori e da questa comunicati bimestralmente al Ministero del turismo e dello spettacolo.

La stessa disposizione si applica anche per i lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle leggi precedentemente vigenti.

Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura del lungometraggio nazionale, di cui al secondo comma dell'articolo 7, è liquidato nei termini e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

TITOLO VII.

CREDITO CINEMATOGRAFICO

Art. 27.

Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro - Comitato per il credito

E' costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale per la corresponsione, per una durata non superiore a due anni, di contributi sugli interessi sui mutui concessi, per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale, dalla predetta Sezione sul suo fondo ordinario o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite.

Sul fondo di cui al precedente comma, per un ammontare complessivo non superiore al 15 per cento delle disponibilità annue del fondo medesimo, possono essere corrisposti anche contributi per una durata non superiore a 5 anni sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori concernenti la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche in attività da almeno 10 anni e appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio, o per la costruzione di sale cinematografiche situate in Comuni dove non esistano esercizi cinematografici.

I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti su mutui che non superino per ciascuna sala cinematografica la somma di 50 milioni di lire o comunque sulla parte di tali mutui non eccedente la cifra indicata.

Il fondo di cui al primo comma è alimentato con il versamento da parte dello Stato di una somma annuale di lire 700.000.000 per ogni esercizio finanziario a partire dall'esercizio 1965.

L'assegnazione dei contributi sugli interessi avrà inizio dal 1° gennaio 1965 con l'aliquota del 3 per cento.

Sono escluse dal contributo le operazioni effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro con il fondo di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il turismo e lo spettacolo, d'intesa con il Ministro per il tesoro, provvederà all'emanazione di un regolamento che stabilisca le modalità di gestione del fondo di cui al primo comma e le norme che disciplinano la richiesta, l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, l'investimento temporaneo delle eventuali disponibilità del fondo medesimo, nonchè la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è costituito un Comitato per il credito cinematografico presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e composto di:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un funzionario della Direzione generale dello spettacolo con la qualifica di ispettore generale;

d) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

e) un rappresentante dei produttori di film;

f) un rappresentante dei noleggiatori di film;

g) un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

h) un critico cinematografico in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;

i) un rappresentante degli autori cinematografici;

l) tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori;

m) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il credito cinematografico;

n) un esperto nominato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare, di volta in volta, le funzioni di presidente del Comitato di cui al comma precedente al direttore generale dello spettacolo.

Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

I componenti del Comitato sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *c*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Il Comitato per il credito cinematografico esprime parere sia per la concessione di contributi sugli in-

teressi sui mutui tratti dal fondo speciale, sia per le operazioni effettuate con il fondo di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Art. 28.

Fondo particolare

E' istituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante conferimento da parte dello Stato, di lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 250.000.000 per i due esercizi finanziari successivi, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori.

I finanziamenti a valere sul fondo particolare di cui al precedente comma sono deliberati, su conforme parere del Comitato per il credito cinematografico di cui al precedente articolo, dal Comitato esecutivo della Sezione e possono essere concessi anche ad integrazione di finanziamenti ordinari della Sezione stessa. fruenti dei contributi sugli interessi di cui all'articolo 27.

I finanziamenti del fondo particolare non possono superare singolarmente il 30 per cento del costo di produzione accertato dalla Sezione: sono postiticipati nel rimborso ai finanziamenti ordinari della Sezione stessi e sono gravati di un interesse del 3 per cento per ogni anno.

I proventi per interessi al pari delle eventuali perdite sono imputati al fondo particolare.

La gestione del fondo di cui al presente articolo deve essere tenuta distinta e separata dalle altre attività della Sezione.

Art. 29.

Fondo di dotazione

Il fondo speciale di cui alla legge 20 maggio 1942, n. 626, costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, sarà liquidato a cura della Sezione stessa, devolvendo le quote di spettanza dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, rispettivamente di lire 20.000.000 ciascuna al fondo ordinario della Sezione medesima, in aumento rispettivamente delle partecipazioni dello Stato e della Banca predetta.

La riserva e le eventuali eccedenze attive risultanti dalla liquidazione del fondo sindacato, saranno attribuite in aumento della riserva del fondo ordinario della Sezione autonoma per il credito cinematografico.

Il fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è elevato da lire 372.421.318 a lire 3.412.421.318 mediante devoluzione di lire 40 milioni di cui al primo comma e mediante conferimento da parte dello Stato di lire 3 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1965, lire 1 miliardo nell'esercizio 1966, lire 1 miliardo nell'esercizio 1967.

Il fondo stesso potrà essere ulteriormente aumentato con conferimenti degli attuali Enti partecipanti al fondo di dotazione della Sezione e di altri Enti appositamente autorizzati.

Nulla è innovato per la gestione dei fondi speciali del credito cinematografico e per il rimborso dei buoni di doppiaggio di cui alla legge 26 luglio 1949, n. 448, e successive modificazioni.

Il diritto al rimborso del buono, non presentato per la riscossione entro due anni successivi alla data di scadenza, è prescritto.

Art. 30.

Agevolazioni fiscali

Sono soggetti a imposta fissa di registro, qualunque ne sia la denominazione giuridica ad essi data dalle parti, gli atti di vendita totale o parziale di film nazionali, gli atti di cessione totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento di film, gli atti di cessione, di costituzione in pegno o in garanzia dei proventi, dei contributi e dei premi, gli atti di finanziamento in genere posti in essere dalle aziende ed enti di credito anche quando siano in relazione agli atti di cessione e di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi sopra indicati, gli atti di estinzione delle cessioni, costituzioni in garanzia o in pegno, gli atti di rinunzia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonchè quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento.

Le norme fiscali di cui al primo comma si applicano anche a tutte le operazioni di credito cinematografico eseguite da enti o da società finanziarie, purchè legalmente costituite.

Alle operazioni di credito cinematografico effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonchè alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, ivi comprese quelle di cui al primo comma, si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1704.

Per le cambiali rilasciate per le operazioni di credito sopra indicate si applica la tassa di bollo nella misura fissa dello 0,10 per mille, indipendentemente dalla scadenza e dalla durata delle operazioni medesime.

TITOLO VIII.

NORME CONCERNENTI L'ESERCIZIO E LA DISTRIBUZIONE

Art. 31.

Apertura nuove sale

La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonchè l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

I criteri per la concessione dell'autorizzazione prevista dai precedenti commi e dall'articolo 33 sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, sulla base dello incremento della frequenza degli spettatori e delle gior-

nate di attività verificatisi in ciascun Comune o frazione o località, nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio.

Possono consentirsi deroghe ai criteri predetti per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche e di quartieri coordinati (C.E.P.) o realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per migliorare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire l'apertura di nuove sale nei Comuni, nelle frazioni e nelle località che ne fossero sprovvisti o in cui esistano peculiari esigenze di interesse turistico, nonchè nei capoluoghi di Provincia che non sono provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore ai 500 posti.

Può inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'articolo 44, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50 per ciascun circolo.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per Comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per Comuni che abbiano una popolazione fra i 400 mila e un milione di abitanti, ad una sala per Comuni che abbiano una popolazione fra 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di Provincia.

Potrà inoltre essere consentita l'apertura di sale esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei Comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

I profughi già proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di un anno dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per ripristinare nel territorio della Repubblica l'attività cinematografica in precedenza esplicata, decadono dal particolare beneficio previsto dall'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Il termine decorre dall'entrata in vigore della presente legge per i profughi già rientrati in patria.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Qualora il Ministro per il turismo e lo spettacolo lo richieda, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale.

Art. 32.

Spettacoli misti

Le sale cinematografiche non possono essere adibite a spettacoli misti, senza l'autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia.

Nel caso di infrazioni alla disposizione di cui al primo comma, il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni.

Art. 33.

Sale per proiezione a formato ridotto e arene estive

Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 31, la verifica della idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicità triennale sono demandate ad una Commissione così composta: del sindaco del Comune ove è ubicata la sala, che la presiede, di un ingegnere del Genio civile, dell'ufficiale sanitario del Comune. Le funzioni di segretario sono affidate al segretario comunale.

Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori l'impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall'articolo 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

La verifica dell'idoneità e della sicurezza delle arene estive e le successive ispezioni annuali sono demandate alla Commissione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 34.

Verifica straordinaria

Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, può essere ordinata su tutto il territorio nazionale una verifica delle sale cinematografiche al fine di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.

Tale verifica è affidata alle Commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:

a) diffidare l'esercente ad apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori;

b) nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre al Ministero del turismo e dello spettacolo la revoca del nulla osta.

In casi di urgenza, sentita la Commissione di cui all'articolo 52 e previa istruttoria, il Ministro per il turismo e lo spettacolo richiede alla competente Commissione provinciale di vigilanza verifiche anche limitate ad un solo Comune.

Art. 35.

Adempimenti di programmazione

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare

a proiezione di film nazionali di lungometraggio e cortometraggio, in relazione alla qualità o quantità la produzione cinematografica nazionale della stane cinematografica.

ono esenti dalla programmazione obbligatoria del a nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che grammino esclusivamente film esteri in edizione ginale.

elle zone dove vivono minoranze linguistiche gatite da forme particolari di tutela, ai soli fini rispetto dell'obbligo della programmazione sono iparati ai film nazionali quelli proiettati nella malingua di dette minoranze.

Art. 36.

Complementi di programma

film di cortometraggio e di attualità possono essere grammati una sola volta in ciascuna sala cinegrafica e debbono essere sostituiti ogni qualvolta ga mutata la programmazione del lungometraggio.

ei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo tacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione lungometraggio, l'esercente può non ripetere la iezione del film di attualità o del cortometraggio o la proiezione del lungometraggio dell'ultimo ttacolo.

'esercente di sala cinematografica, che non ottemi agli obblighi previsti nel primo comma, decade beneficio dell'abbuono di cui agli articoli 13 e 15.

alva l'applicazione delle sanzioni previste nella sente legge, è nullo qualsiasi patto con il quale onviene di corrispondere somme, abbuoni, contri o premi di qualunque genere al fine di ottenere rogrammazione nelle sale cinematografiche di film ionali di cortometraggio o di attualità ammessi ai fici della presente legge.

Art. 37.

Divieto di cessione degli abbuoni

li abbuoni previsti dalla presente legge sono corosti all'esercente di sale cinematografiche all'atto versamento alla Società italiana autori ed editori diritti erariali introitati per le proiezioni dei film n possono, in nessun caso, formare oggetto di cesne totale o parziale a favore di terzi.

Art. 38.

Doppio programma

el caso in cui il film nazionale a lungometraggio esso alla programmazione obbligatoria venga ettato nello stesso spettacolo unitamente ad altro a lungometraggio, il contributo di cui all'arti7 viene ridotto alla metà.

Art. 39.

Agevolazioni fiscali

energia elettrica consumata nell'arco voltaico e altri sistemi per le macchine di proiezione dei nelle sale cinematografiche è considerata, ad ogni to tributario, energia industriale.

materiali impiegati nelle riparazioni, rifacimenti, liamenti e trasformazioni delle sale cinematografiche, nonchè nella costruzione di sale cinematografiche situate in Comuni dove non esistano esercizi cinematografici, sono esenti dall'imposta di consumo di cui all'articolo 20 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

La esenzione prevista dall'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, e dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 5 luglio 1961, n. 641, si intende applicabile ai mezzi pubblicitari comunque collocati, o affissi, sulle facciate dei locali di pubblico spettacolo.

Per i locali che non abbiano diretto accesso dalle vie o piazze pubbliche, la esenzione si intende applicabile ai mezzi pubblicitari collocati o affissi sui muri o ad altre recinzioni dei locali medesimi, confinanti con le vie o piazze pubbliche.

Art. 40.

Registro di programmazione, biglietti e distinte d'incasso

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e rispettiva nazionalità.

Nei casi di inosservanza di detto obbligo è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni dalla Commissione di cui all'articolo 51.

I biglietti di ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in un unico tipo con un contrassegno della Società italiana autori ed editori, incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Tutti gli esercenti cinematografici devono adottare le distinte di incasso (borderò), da redigersi a ricalco, del tipo predisposto o contrassegnato dalla Società italiana autori ed editori ed approvato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per le finanze, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

All'inizio del primo spettacolo giornaliero l'esercente deve riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati segnaletici che sono già a sua conoscenza; in particolare il titolo e la casa produttrice del lungometraggio, del cortometraggio e del film di attualità, i dati inerenti ai biglietti che intende usare nella giornata e il dettaglio del loro prezzo unitario.

Le quietanze relative al versamento dei diritti erariali ed accessori sui pubblici spettacoli sono soggette ad imposta di bollo del 2 per mille con il massimale di lire 30.

Il prezzo da corrispondere alla Società italiana autori ed editori per i biglietti di ingresso da essa forniti agli esercenti di sale cinematografiche è determinato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per le finanze.

Chiunque contraffà o altera biglietti di ingresso alle sale cinematografiche, ovvero, non avendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o riceve al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione biglietti contraffatti o alterati, o fa uso dei medesimi è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da lire 20 mila a lire 200 mila.

Chiunque compie sulle distinte di incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, salvo le sanzioni fiscali.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il corredo pubblicitario dei film, nazionali e non nazionali, ammessi alla circolazione sul territorio della Repubblica, dovrà indicare, con adeguata evidenza, l'anno della prima edizione italiana del film.

Il titolo del film, risultante dal nulla-osta di proiezione in pubblico, non potrà essere modificato se non in base a preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo su motivata istanza degli interessati, sentito il parere delle organizzazioni sindacali di categoria.

In caso di violazione delle norme di cui ai due precedenti commi, il Ministro per il turismo e lo spettacolo disporrà la sospensione del nulla osta di presentazione in pubblico del film in attesa degli adempimenti di cui sopra.

Art. 41.

Condizioni di noleggio

In difetto di accordi fra le Organizzazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, potranno essere determinate, annualmente, le modalità e le percentuali per il noleggio dei film, a prescindere dalla loro nazionalità.

La determinazione di cui al comma precedente prevederà le forme contrattuali a prezzo fisso, a prezzo fisso condizionato, a percentuale pura, tenuto conto della media dei prezzi di mercato praticati nel precedente biennio cinematografico nelle città di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, capo zona per la cinematografia, e nelle altre città capoluogo di Provincia.

Non è dovuta l'imposta generale sull'entrata sulla quota parte dell'incasso spettante al produttore ed al noleggiatore in base a contratto a percentuale, qualora la relativa riscossione sia affidata alla Società italiana autori ed editori, o ad altro Ente che sia stato riconosciuto idoneo dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 42.

Ente autonomo di gestione per il cinema

Per cinque esercizi finanziari successivi, a partire da quello del 1965, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali la somma di lire 900.000.000 per l'esercizio finanziario 1965, di lire 950.000.000 per l'esercizio finanziario 1966 e di lire 1.000.000.000 per ciascuno dei tre esercizi successivi, da devolvere all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'attuazione dei compiti previsti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330.

I piani di utilizzazione di tale somma saranno predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema ed approvati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Comitato dei Ministri di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2.

Gli atti compiuti dall'Ente autonomo di gestione per il cinema nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nello articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, nonchè gli atti conclusi per lo stesso scopo tra le società medesime con l'intervento dell'Ente, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.

Art. 43.

Cineteca nazionale

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà modificato lo statuto del Centro sperimentale di cinematografia e saranno emanate le norme per la Cineteca nazionale.

Le copie dei film di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'ammissione alle provvidenze di legge, restano acquisite, in caso di ammissione, da parte del Ministero stesso e sono da questo consegnate alla Cineteca nazionale.

Per i film che abbiano ottenuto il premio di qualità di cui all'articolo 9 della presente legge il produttore dovrà consegnare, entro sei mesi dall'assegnazione, alla Cineteca nazionale, anche un controtipo del negativo.

La Cineteca nazionale può avvalersi delle copie di cui al secondo comma, o di altre copie stampate a sue spese, per proiezioni a scopo culturale e didattico, e al di fuori di ogni finalità commerciale, organizzate direttamente o in collaborazione con i circoli di cultura cinematografica o con altri enti a carattere culturale, trascorsi cinque anni dall'avvenuta consegna.

Della stessa facoltà può avvalersi in qualsiasi momento il Ministero del turismo e dello spettacolo per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalità commerciali.

Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

Non sono dovuti i diritti doganali sulle copie dei film acquisite dalla Cineteca nazionale per incrementare il proprio patrimonio filmico.

Art. 44.

Circoli di cultura cinematografica

Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, vengono riconosciute le associazioni nazionali alle quali aderiscano, all'atto del riconoscimento, circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno tre anni in almeno dieci Provincie. Il riconoscimento è revocato qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso sia stato accordato.

Lo statuto di dette associazioni deve prevedere la convocazione di un'assemblea almeno biennale di tutti i circoli aderenti per l'esame del bilancio e l'elezione degli organi dirigenti.

Ai fini del riconoscimento dell'associazione, i circoli di cultura cinematografica ad essa aderenti devono:

a) svolgere attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, nonchè dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari non aventi fini di lucro;

b) riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla S.I.A.E.;

c) avere come soci persone di età non inferiore ai 16 anni.

I requisiti indicati nel precedente comma devono risultare dall'atto costitutivo del circolo stipulato per atto pubblico.

Alle associazioni dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi del primo comma, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo annuo da prelevare dal fondo di cui all'articolo 45. Tale contributo viene concesso in relazione al numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti all'Associazione stessa ed all'attività svolta nell'anno precedente.

Entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli di cultura cinematografica ad esse aderenti accompagnato da una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo.

I circoli di cultura cinematografica aderenti ad una delle associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, possono organizzare proiezioni, in sale debitamente autorizzate, ai sensi dell'articolo 31, nell'ambito delle attività ad essi consentite, di tutti i film destinati al normale circuito commerciale nel territorio della Repubblica, nonchè di quelli, anche se non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione, loro forniti dalle cineteche o da altri istituti culturali che beneficiano di contributi annuali dello Stato ai sensi dell'articolo 45, nonchè dagli uffici culturali delle rappresentanze diplomatiche estere.

Il divieto di accesso per i minori degli anni 18 dovrà essere rispettato dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione.

Sulle quote versate dai soci dei circoli di cultura cinematografica non sono dovuti i diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. Sulla quota globale di associazione si applica invece l'I.G.E. nella misura del 3,30 per cento maggiorata dell'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, la cui esazione è effettuata dalla Società italiana autori ed editori.

Al trattamento fiscale di cui al precedente comma sono sottoposte le quote versate dai soci dei circoli del cinema che svolgano attività rivolta specificamente all'educazione cinematografica dei minori di anni 16. Il riconoscimento delle funzione di tali circoli è demandato, ad ogni effetto, ai provveditori agli studi territorialmente competenti, che rilasciano, per ogni anno scolastico, apposita dichiarazione.

Anche per le proiezioni effettuate dai circoli di cultura cinematografica deve essere redatta la distinta di incasso con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 40.

Art. 45.

Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche

Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolverà annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia:

a) per iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni, in Italia e all'estero, promosse ed organizzate da enti pubblici, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico;

c) per la concessione di premi agli esercenti dei « cinema d'essai », cioè di quelle sale cinematografiche nelle quali il complesso delle programmazioni e delle attività collaterali effettuate nell'anno precedente venga giudicato un contributo continuativo alla diffusione della cultura cinematografica;

d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali;

e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti;

f) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo l'assistenza ai lavoratori del cinema;

g) per la concessione di contributi:

1) alla Cineteca italiana di Milano;

2) per l'archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce;

3) al Museo nazionale del cinema di Torino;

4) alla Biennale di Venezia per la conservazione del materiale filmico in dotazione alla Mostra internazionale d'arte cinematografica;

h) per l'erogazione di una sovvenzione annua di lire 12.500.000 al Consiglio internazionale del cinema e della televisione con sede in Roma;

i) per l'erogazione al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, di un contributo annuo non inferiore a lire 300 milioni;

l) per l'erogazione alla Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica di un contributo annuo non inferiore a lire 120 milioni;

m) per l'erogazione all'Istituto Luce per la realizzazione di film « prodotti per i ragazzi », di un contributo annuo non inferiore a lire 150 milioni;

n) per l'erogazione all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'ammodernamento degli impianti tecnici delle società da esso inquadrate, di un contributo annuo non inferiore a lire 70 milioni;

o) per l'erogazione alla Cineteca nazionale di un contributo annuo non inferiore a lire 50 milioni.

In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e nell'articolo 29 del regolamento 1° agosto 1927, n. 1616, a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito fra le Aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

TITOLO X

COMITATI E COMMISSIONI

Art. 46.

Comitato di esperti

E' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un Comitato di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla programmazione obbligatoria di cui all'art. 5.

Il Comitato è composto di:

a) due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;

c) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;

d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

e) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;

f) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;

g) un attore cinematografico;

h) un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi dell'articolo 44.

Alla seduta del Comitato assiste un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.

I componenti sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I rappresentanti di cui alle lettere da *b*) a *g*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Per ogni componente effettivo è nominato con le stesse modalità, un supplente.

I componenti effettivi ed i supplenti del Comitato durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Art. 47.

Commissione di appello

Contro i provvedimenti relativi ai lungometraggi, adottati dal Comitato di esperti, gli interessati ed il funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, indicato nel terzo comma del precedente articolo, possono ricorrere entro il termine perentorio di venti giorni.

Il termine decorre per gli interessati dalla comunicazione del provvedimento del Comitato di esperti, per il funzionario del Ministero dall'adozione del provvedimento stesso.

Sui ricorsi decide una Commissione composta di:

a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, presidente;

b) il direttore generale dello spettacolo;

c) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;

d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

e) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;

f) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;

g) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;

h) un attore cinematografico;

i) un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciuti ai sensi dell'articolo 44.

Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione, esercita le funzioni di segretario.

I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I predetti membri sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

In caso di assenza o di impedimento del Ministro, la Commissione è presieduta da un Sottosegretario di Stato a ciò delegato.

Per ogni membro di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) è nominato un supplente.

I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) durano in carica per l'esame dei film presentati per la ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Art. 48.

Commissione per gli attestati ed i premi di qualità ai lungometraggi

La Commissione che esprime il parere sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio, di cui agli articoli 8 e 9 è composta di:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) tre personalità della cultura e dell'arte, designate dall'Accademia nazionale dei Lincei;

c) due critici cinematografici, designati dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Per essere nominati componenti della Commissione è necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del lungometraggio.

Con proprio regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il turismo e lo spettacolo stabilirà i criteri di massima cui debbono attenersi le Commissioni previste dagli articoli 48 e 49 nell'esame delle opere ai fini del rilascio degli attestati di qualità ai film a lungometraggio e dell'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi.

All'osservanza del regolamento di cui al comma precedente sono tenute altresì le Commissioni per l'assegnazione dei premi di qualità ai lungometraggi e ai cortometraggi previsti dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, qualora le stesse non abbiano ancora iniziato i lavori all'atto della emanazione del regolamento stesso.

Art. 49.

Commissione per i premi di qualità ai cortometraggi

La Commissione che esprime il parere sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi di cui all'articolo 11 è composta di:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) tre critici cinematografici designati dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici;

c) un docente universitario in materie scientifiche e un docente di sociologia o di psicologia designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, e sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Per essere nominati componenti della Commissione è necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del cortometraggio.

Art. 50.

Comitato per i film prodotti per i ragazzi

Il Comitato che esprime il parere sulla qualifica di film « prodotti per i ragazzi » è composto di:

a) un esperto di problemi dell'età evolutiva, presidente, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) un docente universitario di pedagogia, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

c) un docente universitario di psicologia, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

d) un esperto di problemi dell'età evolutiva, designato dal Ministro per la grazia e giustizia;

e) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

f) un esperto in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;

g) un insegnante di scuola media inferiore designato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *c*) ed *f*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria. I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze di legge nel corso di ciascun esercizio finanziario e possono essere confermati per l'esercizio successivo.

Art. 51.

Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria

La Commissione che applica le sanzioni indicate nel quinto comma dell'articolo 5 e nel secondo comma dell'articolo 40, istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, è composta di:

a) un consigliere di Stato, presidente;

b) un rappresentante dei produttori di film;

c) un rappresentante dei noleggiatori di film;

d) tre rappresentanti dei lavoratori del cinema;

e) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;

f) un rappresentante degli autori cinematografici;

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Per ciascuno di essi, con le stesse modalità, è nominato un membro supplente.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.

Art. 52.

Commissione apertura sale

Le autorizzazioni di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge sono rilasciate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una Commissione composta di:

a) il direttore generale dello spettacolo, presidente;

b) un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dello spettacolo, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;

d) un rappresentante dei produttori di film;

e) un rappresentante dei noleggiatori di film;

f) due rappresentanti dei lavoratori del cinema;

g) *un rappresentante degli autori cinematografici*;

h) sei tecnici designati: uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalle organizzazioni professionali degli ingegneri, uno dalle organizzazioni professionali degli architetti e uno dal Centro sperimentale di cinematografia.

I membri di cui alla lettera *h*) del precedente comma hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera *b*).

La Commissione è nominata, ogni due anni, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), sono designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.

Art. 53.

Commissione apertura sale Regione sarda

Fino a quando al rappresentante del Governo della Regione sarda sia delegato, ai sensi dell'art. 30 del decreto presidenziale 19 maggio 1949, n. 250, l'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 31 e 32, i relativi pareri sono dati da una Commissione composta di:

a) il rappresentante del Governo nella Regione sarda, presidente;

b) un funzionario della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, in servizio presso la Rappresentanza del Governo;

c) un rappresentante della Regione;

d) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali ed uno della categoria del piccolo esercizio;

e) un rappresentante dei produttori di film;

f) un rappresentante dei noleggiatori di film;

g) due rappresentanti dei lavoratori del cinema;

h) un rappresentante degli autori cinematografici;

i) tre tecnici di cui uno designato dal prefetto di Cagliari tra il personale dei servizi antincendi, uno dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, uno dall'organizzazione regionale di categoria degli architetti.

Un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, designato dal rappresentante del Governo nella Regione, esercita le funzioni di segretario.

I membri di cui alla lettera *i*) hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche. In caso di assenza o di impedimento del rappresentante del Governo nella Regione, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera *b*).

I membri indicati nelle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) sono *designati dalle rispettive organizzazioni regionali di* categoria, se esistenti, ovvero da quelle nazionali.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del rappresentante del Governo nella Regione e durano in carica un anno.

Art. 54.

Comitato importazioni ed esportazioni

L'esame delle questioni di carattere generale e normativo concernenti l'importazione e l'esportazione, sia definitiva che temporanea di film e di materiale cinematografico, salvo quanto disposto dalle norme in materia di istituzioni di nuove agevolazioni in materia di importazione ed esportazione temporanea, è demandato ad un Comitato che si riunisce presso il Ministero del commercio con l'estero.

Il Comitato, nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, è presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, ed è composto di:

a) il direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

b) il direttore generale per le importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero;

c) il direttore generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero;

d) il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria e del commercio;

e) il direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo;

f) il direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;

g) il direttore generale delle partecipazioni statali del Ministero delle partecipazioni statali;

h) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma del credito cinematografico;

i) quattro membri della Commissione centrale per la cinematografia da questa designati.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero.

In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, il Comitato è presieduto dal direttore generale per le importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero.

Il predetto Comitato si riunisce su iniziativa del presidente, oppure quando ne facciano richiesta almeno 4 membri.

E' in facoltà del Ministro per il commercio con l'estero di istituire, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, un Comitato tecnico di lavoro per facilitare l'esame e la definizione delle pratiche correnti in materia di importazioni ed esportazioni di film e di materiale cinematografico, composto di funzionari del Ministero dell'interno, del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero del turismo e dello spettacolo e del Ministero delle finanze, nonchè di rappresentanti degli operatori economici interessati, designati dalla Commissione centrale per la cinematografia.

TITOLO XI

Art. 55.

Rapporti tra cinema e televisione

Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della presente legge potrà, in difetto di accordi tra le competenti organizzazioni di categoria e la società concessionaria dei servizi di televisione circolare, disciplinare l'utilizzazione televisiva dei film nazionali ed esteri prodotti per il normale mercato cinematografico, nonchè determinare annualmente la percentuale minima del tempo complessivo di film e telefilm di produzione nazionale che la società concessionaria dovrà programmare in rapporto a quelli di produzione straniera.

I criteri per l'accertamento di nazionalità dei telefilm, come tali intendendosi i film a soggetto di qualunque lunghezza prodotti ai fini della diffusione esclusiva a mezzo della televisione, verranno determinati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2, sulla base dei requisiti, in quanto compatibili, prescritti dall'articolo 4 per i film nazionali a lungometraggio e con le deroghe relative agli accordi di coproduzione stipulati dall'ente concessionario con gli organismi esteri similari.

Per la produzione diretta dei propri programmi, l'ente concessionario per i servizi radiotelevisivi deve, quando a ciò non siano sufficienti i propri impianti e personale tecnico, avvalersi a preferenza dei teatri di posa ed attrezzature ad essi inerenti, degli stabilimenti di sviluppo e stampa e delle sale di sincronizzazione di proprietà dell'Amministrazione dello Stato o di società da esso controllate nonchè del personale tecnico dipendente.

Ai fini di quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, il Ministro per il turismo e lo spettacolo, d'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, potrà promuovere periodiche consultazioni con l'intervento di rappresentanti dell'ente di gestione per il cinema, delle organizzazioni professionali, economiche, sindacali e tecniche della cinematografia e della società concessionaria dei servizi televisivi.

TITOLO XII

Art. 56.

Bollettino ufficiale Ministero del turismo e dello spettacolo

Tutti i provvedimenti relativi alle provvidenze, anche creditizie, previste dalla presente legge, sono pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 57.

I film la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge saranno dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, anche se realizzati in base alle norme a tali fini previste dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958 e successive modificazioni.

La disposizione di cui al precedente comma si applica ai film realizzati o da realizzarsi in coproduzione le cui istanze di riconoscimento, unitamente al contratto di coproduzione e al soggetto del film, siano state presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, purchè l'inizio della lavorazione del film risulti avvenuto non oltre 30 giorni dopo tale data.

Il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento previsto all'articolo 19, quinto comma, non si applica ai film realizzati in compartecipazione con imprese estere, che risultino iniziati entro il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 58.

I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni, godranno, anche dopo il 31 dicembre 1964, dei suddetti benefici nei modi e per i termini fissati dalla citata legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni.

Art. 59.

I comitati di esperti di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei film nazionali di lungometraggio e di attualità, la Commissione tecnica di cui all'articolo 4 della legge 31 luglio 1956, n. 897, per l'esame dei ricorsi presentati contro i provvedimenti adottati su parere dei suddetti comitati e il Comitato di esperti di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei cortometraggi nazionali, le Commissioni per l'assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio, e di cortometraggio, previste dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, rimangono in carica, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, per l'esame dei film nazionali che siano stati, in data anteriore al 1° gennaio 1965, presentati per il nulla-osta di proiezione in pubblico.

Art. 60.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, viene fatto fronte mediante riduzione per lir

520 milioni del fondo di lire 9 miliardi stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1965, capitolo n. 5061, per lire 2 miliardi 622 milioni del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso e, per lire 3 miliardi 320 milioni, con corrispondente quota delle entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 61.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha effetto a partire dal 1° gennaio 1965.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1965

SARAGAT

MORO — CORONA — PIERACCINI — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. 1214.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle Parrocchie di Santa Croce e Santa Maria del Fiore, in Onano (Viterbo).

N. 1214. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Montefiascone e Acquapendente in data 25 marzo 1965, relativo all'unione perpetua, nella forma « aeque principaliter » delle Parrocchie di Santa Croce e di Santa Maria del Fiore in Onano (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 137. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. 1215.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dell'Annunciazione della Beata Maria Vergine, in Aprilia (Latina).

N. 1215. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albano Laziale in data 19 marzo 1964, integrato con altro decreto e con due dichiarazioni di pari data, relativo all'erezione della Parrocchia dell'Annunciazione della Beata Maria Vergine, in frazione Campodicarne del comune di Aprilia (Latina), ed alla istituzione di un ufficio coadiutoriale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 138. — VILLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 3 novembre 1965:

Loscalzo Antonina, notaio residente nel comune di Accettura, distretto notarile di Matera, è trasferita nel comune di San Mauro Forte, stesso distretto;

Banone Roberto, notaio residente nel comune di Lanusei, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Pizzighettone, distretto notarile di Cremona;

Giallombardo Antonino, notaio residente nel comune di Gavardo, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia;

Coppola Grazia, notaio residente nel comune di Gazzaniga, distretto notarile di Bergamo, è trasferita nel comune di Albino, stesso distretto;

Natale Antonio, notaio residente nel comune di Tocco di Casauria, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Sant'Elia Fiumerapido, distretto notarile di Cassino;

Palombella Domenico, notaio residente nel comune di Aidone, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Tuscania, distretto notarile di Viterbo.

(8499)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 27 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre successivo è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Mari Michele, amanuense presso la pretura di Marano di Napoli, avverso la sua esclusione dal concorso a 550 posti di dattilografo giudiziario indetto con decreto ministeriale 18 maggio 1961.

(8498)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare un'eredità

Con decreto del prefetto di Torino n. 8182/1.11.6 del 1° ottobre 1965, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare un'eredità, disposta dal prof. Pietro Girardi, costituita da un immobile del valore di L. 18.500.000 e da titoli, crediti e beni mobili del valore di L. 98.917.357.

(8367)

Avviso per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

Il dott. Francesco Fiorillo, nato a Fondi (Latina) il 24 agosto 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 16 dicembre 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(8359)

Avviso per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Lucio De Felici, nato a Frascati (Roma) il 6 marzo 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di dottore commercialista, rilasciatogli dalla Università di Roma il 19 marzo 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(8349)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

stero della pubblica istruzione: Smarrimento di diplomi ginali di laurea . . . . . Pag. 4644

stero dell'interno:

torizzazione al comune di Cirò Marina ad assumere un o suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 4644

torizzazione al comune di Calatafimi ad assumere un o per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 4644

torizzazione al comune di Capitignano ad assumere un o per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 4644

torizzazione al comune di Sant'Eufemia a Maiella ad mere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 4644

torizzazione al comune di Vazzano ad assumere un o per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 4644

torizzazione al comune di Buonconvento ad assumere mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 4644

torizzazione al comune di Galeata ad assumere un o per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 4644

torizzazione al comune di Mediglia ad assumere un o per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 4645

torizzazione al comune di Albinea ad assumere un o per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 4645

torizzazione al comune di Amelia ad assumere un mu- suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 4645

utorizzazione al comune di Filadelfia ad assumere un tuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 4645

utorizzazione al comune di Lastra a Signa ad assumere mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 4645

utorizzazione al comune di Atri ad assumere un mu- suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 4645

utorizzazione al comune di Paola ad assumere un mu- suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 4645

utorizzazione al comune di Lizzano in Belvedere ad umere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bi- cio 1974 . . . . . Pag. 4645

utorizzazione al comune di Scandolara Ravara ad assu- re un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilan- 1974 . . . . . Pag. 4645

utorizzazione al comune di Modigliana ad assumere un tuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 4645

Autorizzazione al comune di Cavezzo ad assumere un mu- suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 4645

Autorizzazione al comune di Fiumalbo ad assumere un tuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 4645

Autorizzazione al comune di Pievepelago ad assumere un tuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 4645

Autorizzazione al comune di Savignano sul Panaro ad sumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bi- cio 1974 . . . . . Pag. 4645

Autorizzazione al comune di Serramazzoni ad assumere mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 4646

Autorizzazione al comune di Traversetolo ad assumere mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 4646

Autorizzazione al comune di Bedonia ad assumere un utuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 4646

Autorizzazione al comune di Campegine ad assumere un utuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 4646

linistero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4646

CONCORSI ED ESAMI

linistero del lavoro e della previdenza sociale - Opera nazionale per i pensionati d'Italia: Concorsi pubblici, per esami, a cinquantotto posti di dietista di 3ª classe e ad ottantacinque posti di infermiere professionale di 3ª classe, nei ruoli del personale delle case di riposo. Pag. 4647

Ministero della sanità - Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: Concorso pubblico, per esami, a venti posti di direttore sanitario di 3ª classe in prova del ruolo provinciale dei direttori sanitari, carriera direttiva . . . . . Pag. 4654

Ministero della pubblica istruzione: Concorso, per titoli, a quattro borse di perfezionamento all'interno ed a tre borse di perfezionamento all'estero, a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica . . . . . Pag. 4657

Ospedale civile di Velletri: Concorso ad un posto di primario di laboratorio analisi cliniche, chimiche e batteriologiche . . . . . Pag. 4657

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1975, n. 27.

Concessione di contributi in conto capitale a comuni per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di appartamenti polifunzionali . . . . . Pag. 4658

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1975, n. 28.

Provvedimenti urgenti destinati allo sviluppo e alla valorizzazione delle attività ittiche . . . . . Pag. 4660

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1975, n. 29.

Potenziamento delle strutture produttive zootecniche - Integrazione alla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, rifinanziata con legge regionale 18 maggio 1974, n. 17. Pag. 4661

Regione Piemonte

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1975, n. 20.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975. Pag. 4661

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1975, n. 21.

Interventi a favore dei comuni e dei consorzi di enti locali per la costituzione di aree industriali attrezzate. Pag. 4661

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1975, n. 22.

Integrazione a carico della Regione del fondo speciale per gli asili-nido . . . . . Pag. 4663

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1975, n. 20.

Anticipazione per conto dello Stato per l'erogazione di un'acconto al personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro A.N.A.C. . . . . . Pag. 4664

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 giugno 1975, n. 287.

Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norma introduttiva

La legge 4 novembre 1965, n. 1213, alle cui disposizioni si intendono riferiti i rimandi degli articoli che seguono, è modificata a norma della presente legge.

Art. 2.

Commissione centrale per la cinematografia

Nel primo comma dell'articolo 3, la lettera *y*) è sostituita con la seguente:

« *y*) un rappresentante dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia ».

Dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

« Per ogni componente effettivo è nominato con le stesse modalità un supplente ».

Dopo il nono comma è aggiunto il seguente:

« Per ogni componente effettivo viene eletto con le stesse modalità un supplente. Per la validità della riunione si osserva quanto prescritto per la commissione centrale della cinematografia ».

Art. 3.

Riconoscimento della nazionalità

Il settimo comma dell'articolo 4 è sostituito con il seguente:

« Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla SIAE, la copia campione del film ed apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e penultimo comma ».

Il quarto comma dell'articolo 4 è abrogato.

Art. 4.

Attestati di qualità ai lungometraggi

L'articolo 8 è sostituito con il seguente:

« Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della commissione prevista dall'articolo 48, rilascia con proprio decreto un attestato di qualità ai lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria che abbiano particolari qualità artistiche e culturali.

L'attestato di qualità potrà essere rilasciato per ogni semestre a non più di dieci lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria e a non più di tre lungometraggi di cui all'articolo 18.

La domanda per il rilascio dell'attestato di qualità, corredata dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di L. 150.000 al competente ufficio del registro, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE.

La commissione prevista dall'articolo 48 esprime il proprio parere previo esame di tutti i film per i quali è stata presentata la domanda di cui al comma precedente. Il rilascio dell'attestato di qualità ai film prescelti è subordinato all'ammissione alla programmazione obbligatoria.

Qualora uno o più film indicati dalla commissione non ottengano l'ammissione alla programmazione obbligatoria, ad essi sono sostituiti altri film in concorso che la commissione riterrà in possesso dei requisiti di cui al primo comma.

Gli attestati non rilasciati in ciascun semestre si aggiungono a quelli da rilasciare nel semestre successivo dello stesso esercizio finanziario ».

Art. 5.

Premi di qualità ai cortometraggi

Il primo comma dell'articolo 11 è sostituito con i seguenti:

« I cortometraggi, per i quali sia stata presentata in ciascun trimestre domanda di nazionalità, corredata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione di cui al quarto comma dell'articolo 10, unitamente alla copia campione del film, concorrono all'assegnazione dei premi di qualità.

I cortometraggi prescelti dalla commissione, che non ottengono il riconoscimento della nazionalità di cui agli articoli 10 e 19 della presente legge, sono esclusi dalla graduatoria di merito.

Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati i seguenti premi:

a) due premi da lire 10 milioni ciascuno;

b) otto premi da lire 7 milioni ciascuno;

c) venti premi da lire 5 milioni e 500 mila ciascuno.

Tali premi sono attribuiti nella misura del 90 per cento al produttore, dell'8 per cento al regista e del 2 per cento al direttore della fotografia, che siano cittadini italiani e siano iscritti con la rispettiva qualifica al pubblico registro cinematografico ».

Art. 6.

Film prodotti per ragazzi

Alla fine del secondo comma dell'articolo 16 è aggiunto il seguente periodo: « La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE ».

Art. 7.

Adempimenti tecnici per la tutela della nazionalità

Il secondo comma dell'articolo 21 è sostituito con il seguente:

« Può tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purché tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio di una delle commissioni di cui all'articolo 46 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale ».

Art. 8.

Adempimenti per la lavorazione

La prima parte del primo comma dell'articolo 22 è sostituita con la seguente:

« Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, al fine di ottenere la dichiarazione di nazionalità di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14, 19, sono tenute a presentare, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE, la seguente documentazione, riferita alla data di inizio del film: ».

Il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Le eventuali modificazioni che intervengano fino alla data della prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, relativamente alla titolarità dell'impresa della consistenza patrimoniale della stessa, e, se trattasi di società, del capitale sociale, delle persone dei soci e degli amministratori o delle quote di partecipa

me alla società debbono essere tempestivamente denciate al Ministero del turismo e dello spettacolo e munque non oltre il termine di decadenza di cui al imo comma ».

L'ultimo comma è abrogato.

Art. 9.

Adempimenti a tutela della nazionalità

Il primo comma dell'articolo 23 è sostituito con il guente:

« Le imprese produttrici nazionali che intendono beficiare delle provvidenze previste dalla presente legge bbono, a pena di decadenza, denunciare preventivaente al Ministro per il turismo e lo spettacolo l'inizio lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e i film di attualità, presentando, nel contempo, il soggtto del film, il piano di finanziamento, il piano di lazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con ndicazione delle rispettive mansioni, nonché ogni alo elemento per l'accertamento della nazionalità dei m ».

Art. 10.

Adempimenti amministrativi

Nel primo comma dell'articolo 24 i capoversi primo secondo della lettera *a*) sono sostituiti con i seguenti:

« *a*) il certificato che l'ENPALS è tenuto a rilasciare entro 45 giorni dalle ricezioni dei moduli di denuna e dei contributi assicurativi, ai sensi e per gli effetti l disposto di cui al quarto comma aggiunto all'artiolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che il produttore non è inadempiente nei confronti ll'ENPALS per il pagamento dei contributi assicurativi, degli interessi di mora od eventuali somme aggiunve relative al personale occupato nella produzione del lm.

Qualora esistano contestazioni od omissioni nei pagamenti, l'ENPALS deve rilasciare entro trenta giorni dalla ricezione di apposita istanza della impresa produttrice o di altra che ne abbia titolo, un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati, gli eventuali interessi di mora di quanto altro non versato ».

Nel medesimo primo comma dell'articolo 24 la lettera *c*) è sostituita con la seguente:

« *c*) una dichiarazione del personale tecnico ed esecutivo che ha preso parte al film dalla quale risulti che esso è stato regolarmente retribuito secondo quanto stabilito dai contratti collettivi o individuali. Qualora esistano crediti non contestabili, l'amministrazione è tenuta ad accantonare, su istanza di chi ne abbia diritto, una somma pari a quella dovuta dal datore di lavoro sull'importo del contributo o del premio di quota assegnato al film ».

Art. 11.

Comitato per il credito cinematografico

Alla fine del penultimo comma dell'articolo 27 è aggiunto il seguente periodo: « Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da *b*) a *n*) e per il segretario è nominato con le stesse modalità un supplente ».

Dopo il penultimo comma è aggiunto il seguente:

« Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti ».

Art. 12.

Sale per proiezione a formato ridotto ed arene estive

Il primo comma dell'articolo 33 è sostituito con i seguenti:

« Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 31, la verifica della idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicità triennale sono demandate alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che a tal fine delega tre dei suoi membri.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 141 del regolamento di cui al precedente comma ».

Art. 13.

Commissioni di esperti

La rubrica dell'articolo 46 è sostituita con la seguente: « *Commissioni di esperti* » e i primi tre commi dell'articolo 46 sono sostituiti con i seguenti:

« Sono istituite presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una o più commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla programmazione obbligatoria di cui all'articolo 5.

Le commissioni, il cui numero è fissato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo in relazione alle esigenze del lavoro, sono composte, ciascuna, di:

a) due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;

c) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;

d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

e) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;

f) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;

g) un attore cinematografico;

h) un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi dell'articolo 44.

Alle sedute di ogni commissione assiste un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione ».

Gli ultimi due commi dell'articolo stesso sono sostituiti con i seguenti:

« Per ogni componente effettivo e per il segretario è nominato con le stesse modalità un supplente.

Le riunioni sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.

I componenti effettivi e supplenti durano in carica tre anni e non possono essere confermati per il triennio successivo ».

Nell'articolo 5, primo comma, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « L'accertamento di tali requisiti è demandato ad una delle commissioni di cui all'articolo 46 »; nell'articolo 18, primo comma, le parole: « sentito il parere della commissione di cui all'articolo 46 » sono sostituite con le seguenti: « sentito il parere di una delle commissioni di cui all'articolo 46 »; nell'articolo 47, primo comma, le parole: « adottati dal comitato di esperti », sono sostituite con le seguenti: « adottati dalle commissioni di esperti di cui all'articolo precedente ».

Art. 14.

Commissione d'appello

Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 47 sono sostituiti con i seguenti:

« Per ogni membro di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) e per il segretario è nominato un supplente.

I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) durano in carica tre anni e non possono essere confermati per il triennio successivo.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ».

Art. 15.

Commissione per gli attestati ed i premi di qualità ai lungometraggi

La lettera *c*) del primo comma dell'articolo 48 è sostituita con la seguente:

« *c*) due critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 818 ».

Il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti supplenti subentrano nell'incarico solo in caso di dimissioni od altre cause permanenti di impedimento del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film che siano stati programmati per la prima volta in pubblico, come accertato dalla SIAE, nel corso di ciascun esercizio finanziario, e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo ».

Il quarto comma è sostituito con i seguenti:

« Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente.

I componenti effettivi che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film in concorso nell'anno finanziario debbono essere sostituiti. I componenti hanno l'obbligo, nella prima riunione, di fare al riguardo apposita dichiarazione scritta ».

Art. 16.

Commissione per i premi di qualità ai cortometraggi

La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 49 è sostituita con la seguente:

« *b*) tre critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 818 ».

Il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Per ogni componente effettivo è nominato un supplente, che subentra nell'incarico solo in caso di dimissioni o di altre cause di impedimento permanente del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame del film la cui domanda di nazionalità sia stata presentata nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Il quarto comma è sostituito con i seguenti:

« Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente.

I componenti effettivi che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film in concorso nell'anno finanziario debbono essere sostituiti. I componenti hanno l'obbligo, nella prima riunione, di fare al riguardo apposita dichiarazione scritta ».

Art. 17.

Comitato per i film prodotti per ragazzi

Il secondo comma dell'articolo 50 è sostituito con il seguente:

« Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. Due funzionari della carriera direttiva esercitano le funzioni, rispettivamente, di segretario effettivo e supplente ».

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti ».

L'ultimo comma è sostituito con il seguente:

« Il comitato è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *e*) ed *f*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria. I componenti durano in carica per l'esame dei film la cui prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, sia avvenuta nel corso di ciascun esercizio finanziario e possono essere confermati per l'esercizio successivo ».

Art. 18.

Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria

Al terzo comma dell'articolo 51 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti ».

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ».

L'ultimo comma dell'articolo 51 è sostituito con il seguente:

« Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente ».

Art. 19.

Commissione apertura sale

Dopo il penultimo comma dell'articolo 52 è aggiunto il seguente:

« Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da *c*) ad *h*) è nominato un supplente ».

L'ultimo comma è sostituito con il seguente:

« Due funzionari della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario effettivo e supplente ».

Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ».

Art. 20.

Disposizioni transitorie e finali

I termini di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9, per i film che siano stati programmati per la prima volta in pubblico prima della data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, decorrono dalla data stessa di pubblicazione della legge.

Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 si applicano dal 1° gennaio 1975.

All'articolo 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le disposizioni di cui al precedente comma si intendono riferite alle coproduzioni tra Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea ».

Le disposizioni di cui all'articolo 24, secondo comma, lettera *b*), della predetta legge 4 novembre 1965, n. 1213, si applicano anche nei confronti dei film per i quali la denuncia di inizio di lavorazione sia stata presentata anteriormente alla data del 1° gennaio 1965.

Con la presente legge è data piena ed integrale esecuzione, dalla data della loro entrata in vigore, agli accordi internazionali di reciprocità di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1968, n. 1338; 28 aprile 1968, n. 1339; 10 maggio 1968, n. 1304; 9 luglio 1968, n. 1439; 10 dicembre 1968, n. 1628; 18 dicembre 1968, n. 1617; 8 aprile 1972, n. 364; 22 settembre 1972, n. 1293, ed alle successive modificazioni.

La ratifica di ogni ulteriore accordo internazionale di reciprocità in materia di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, deve essere autorizzata con legge.

Art. 21.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1975

LEONE

MORO — SARTI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUB 2 luglio 1975, n. 288.

Disposizioni integrative e correttive del decreto de dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, conc istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggi successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzio

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, conce delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 20 vertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'. della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norm rettive e integrative del decreto del Presidente Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernent tuzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiu successive modificazioni;

Udito il parere della commissione parlamentai tuita a norma del richiamato art. 17 della legge tobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio d nistri, di concerto con i Ministri per le finanz l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la progra zione economica;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 2 tobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disc dell'imposta sul valore aggiunto, modificato con creto del Presidente della Repubblica 23 dicembre n. 687, sono apportate le seguenti integrazioni e rezioni:

Art. 38. — Nel primo comma sono soppres parole « ovvero mediante i buoni d'imposta di quarto comma del presente articolo ».

Nel secondo comma le parole « un anno », mesi », « dodici mesi » e « sessantesimo » sono tuite rispettivamente con le parole « due anni », mesi », « ventiquattro mesi » e « novantesimo ».

Nel terzo comma le parole « un anno » sono sos te con le parole « due anni ».

I commi quarto e quinto sono sostituiti da guenti:

« Ai rimborsi previsti nei precedenti commi sec e terzo provvede il competente ufficio utilizzan fondi della riscossione. Ai fini della formazione giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimbo autorizzata dilazione per il versamento all'erario imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso vedersi con i normali stanziamenti di bilancio.

Con decreto del Ministro per le finanze di con con il Ministro per il tesoro sono stabiliti le mod relative all'esecuzione dei rimborsi, le modalità termini relativi alla dilazione per il versamento erario dell'imposta riscossa nonchè le modalità r ve alla presentazione della contabilità amministra

Se successivamente al rimborso viene notificate viso di rettifica ai sensi dell'art. 54 il contribu deve, entro sessanta giorni, versare all'ufficio le me che in base all'avviso stesso risultano indel

26-5-1988 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale n. 122

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 28 aprile 1988, n. 17.

Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche. Art. 45, legge 4 novembre 1965, n. 1213. Esercizio 1989 e successivi.

Ai commissari del Governo presso le regioni
Ai prefetti della Repubblica
All'Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale della istruzione universitaria
Alla presidenza dell'A.G.I.S.
Alla presidenza dell'A.N.I.C.A.
e, p.c.
Alla Ragioneria centrale

Si portano a conoscenza le norme che regolano annualmente, a decorrere dal 1989, gli interventi finanziari sul Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche.

Detti interventi saranno deliberati sentito, a norma di legge, il parere della commissione centrale per la cinematografia.

L'amministrazione si riserva di effettuare eventuali variazioni al testo delle vigenti disposizioni regolamentari o di emanare una nuova circolare sostitutiva della presente entro il 30 luglio di ciascun anno.

DOMANDE

Le istanze di sovvenzioni, contributi di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dovranno essere trasmesse entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario cui si riferisce la realizzazione di iniziative e/o manifestazioni per le quali è richiesta la sovvenzione con plico raccomandato, al: Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione III - Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma. (Per le domande inviate a mezzo posta, fa fede la data di spedizione).

Le domande di contributo delle associazioni dei circoli di cultura cinematografica, riconosciute ai sensi dell'art. 44 legge n. 1213 devono essere trasmesse entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le richieste di premio degli esercenti di cinema d'essai devono essere trasmesse entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata svolta l'attività d'essai.

SOVVENZIONI LETTERA *B)*, ART. 45, LEGGE N. 1213/1965

Domande.

Le domande dovranno essere redatte in duplice esemplare, di cui uno in carta da bollo, con riferimento all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modifiche, e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente richiedente.

A corredo delle stesse si dovrà allegare, sempre in duplice esemplare, la seguente documentazione:

a) atto notarile di costituzione e statuto (di cui un esemplare in bollo, solo per gli enti che presentano istanza di sovvenzione per la prima volta) da cui risulti che non vengano perseguiti scopi di lucro. I soggetti interessati dovranno adeguare i propri atti affinché lo Statuto venga uniformato in tale senso. Ogni intervenuta variazione dello statuto nonché delle cariche sociali dovrà essere tempestivamente documentata al Ministero;

b) dichiarazione relativa alle cariche sociali ed alla scadenza delle stesse;

c) programma delle iniziative e/o manifestazioni — da realizzarsi nell'anno cui si riferisce la richiesta di sovvenzione — di seguito riportate in ordine cronologico con una relazione sintetica riferentesi a ciascuna di esse;

d) preventivo finanziario in cui siano indicati, per ciascuna delle iniziative e/o manifestazioni riportate nello stesso ordine del programma, i rispettivi elementi di uscita, di entrata e di deficit.

La documentazione di cui alla lettera *b)*, *c)* e *d)* dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'ente.

Inoltre, solo nel caso che l'istanza di sovvenzione venga presentata da ente pubblico dovrà altresì essere inviata copia autenticata (in duplice esemplare) della preventiva delibera del relativo organo decisionale riguardante le iniziative e/o manifestazioni alla cui realizzazione si riferisce l'istanza medesima. Eventuale onere finanziario assunto dall'ente a detto scopo nel proprio bilancio potrà essere documentato anche con successiva delibera.

Liquidazione.

La liquidazione verrà disposta dopo che gli interessati avranno trasmesso al Ministero, al termine delle iniziative e/o manifestazioni, la seguente documentazione, in duplice esemplare:

1) bilancio consuntivo che, ricalcando l'impostazione del preventivo finanziario, riporti per ciascuna iniziativa e/o manifestazione realizzata le rispettive voci di uscita (con l'indicazione della documentazione giustificativa), di entrata (ivi incluse le quote di contributo di enti pubblici e privati) e di deficit;

2) una dettagliata relazione per ciascuna iniziativa e/o manifestazione;

3) documentazione stampa (recensioni, manifesti, locandine, dépliants, ecc.);

4) dichiarazione rilasciata da pubblica autorità (prefettura, comune, pubblica sicurezza, carabinieri, ambasciate, consolati, ecc.), attestante l'effettivo svolgimento di ciascuna iniziativa e/o manifestazione e l'afflusso del pubblico, con espresso riferimento al

periodo in cui la stessa si è svolta; qualora l'attività sia stata svolta nell'ambito di sedi non aperte al pubblico, sarà sufficiente una dichiarazione dell'ente ospitante;

5) lettera relativa alla modalità scelta per il pagamento della somma assegnata:

a) dichiarazione da cui risulti se l'ente richiedente abbia o meno l'obbligo della tenuta del bollettario d'incasso (solo nel caso che il pagamento della sovvenzione non venga richiesto con versamento su conto corrente postale);

7) dichiarazione relativa al domicilio fiscale con l'indicazione del numero di codice fiscale.

La documentazione di cui ai numeri 1), 2), 5), 6) e 7) dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'ente.

SOVVENZIONI ISTITUTI UNIVERSITARI

Domande.

L'istanza di sovvenzione, presentata dall'istituto che intende svolgere le iniziative e/o manifestazioni culturali nel campo cinematografico, dovrà essere redatta in duplice esemplare, di cui uno in carta da bollo, con riferimento all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sottoscritta dal direttore dell'istituto e controfirmata, per presa visione, dal rettore dell'Università.

Alla domanda si dovrà allegare, sempre in duplice esemplare, la seguente documentazione:

a) programma delle iniziative e/o manifestazioni da realizzarsi esclusivamente nell'anno cui si riferisce la richiesta di sovvenzione di seguito indicate in ordine cronologico con una relazione sintetica riferentesi a ciascuna di esse;

b) preventivo finanziario in cui siano indicati, per ciascuna delle iniziative e/o manifestazioni riportate nello stesso ordine del programma, i rispettivi elementi di uscita, di entrata e di deficit.

Liquidazione.

Gli istituti dovranno presentare, ad iniziativa e/o manifestazioni realizzate, la documentazione di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) anzidetti a firma del direttore dell'istituto e controfirmata, per presa visione, dal rettore dell'Università.

PREMI ESERCENTI DI CINEMATOGRAFI

Domande.

Le istanze dovranno:

a) essere redatte in duplice esemplare, di cui uno in bollo;

b) fare riferimento alla lettera *c)* dell'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per l'attività d'essai svolta nell'anno precedente l'esercizio in cui si chiede il premio;

c) riportare:

il numero di codice fiscale dell'esercente;

il luogo e la data di nascita dell'esercente, qualora si tratti di persona fisica;

d) essere sottoscritta esclusivamente dal titolare dell'esercizio cinematografico sia esso persona fisica che società, ente, ecc.

Alle istanze si dovranno allegare i seguenti documenti:

1) certificato in duplice esemplare, di cui uno in bollo, rilasciato dalla camera di commercio di iscrizione nel registro delle ditte, comprovante l'attività di esercente cinematografico del firmatario dell'istanza di premio e da cui risulti in particolare l'esatta denominazione della sala cinematografica a cui l'istanza stessa si riferisce,

o, in alternativa,

due esemplari integrali, di cui uno in bollo, dell'originale della licenza d'esercizio rilasciata dai competenti organi di polizia intestata esclusivamente all'esercente firmatario dell'istanza di premio, vistati per copia conforme da pubblica autorità e inoltre, sempre in duplice esemplare, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa annuale di concessione (con annessa causale) relativa all'attività in corso alla data della presentazione della domanda;

2) elenco, in duplice esemplare, di cui uno in bollo, nel quale dovranno essere riportati:

a) il nome del cinema;

b) tutti i film in esso proiettati durante l'anno precedente l'esercizio in cui si richiede il premio (con indicazione del titolo, del giorno e mese di programmazione);

c) il numero totale dei biglietti venduti nel corso dell'anno precedente l'esercizio in cui si richiede il premio.

Detto documento dovrà essere munito di autentica notarile o del visto da parte di pubblica autorità (prefettura, comune, commissariato di pubblica sicurezza, carabinieri) o della S.I.A.E. Tale autentica o visto dovrà riportare esattamente la seguente dicitura: «Si dichiara che i film di cui al detto elenco corrispondono a tutti quelli programmati nell'anno e segnati nel relativo registro delle programmazioni e che il totale dei biglietti è tratto dall'apposito registro di carico e scarico».

Non saranno prese in considerazione le istanze che siano corredate da un elenco parziale dei film programmati nel corso dell'anno;

3) relazione, in duplice esemplare, in carta semplice — datata e firmata dall'esercente che presenta l'istanza — sull'attività svolta nell'anno precedente l'esercizio in cui si chiede il premio, con particolare riguardo alle attività collaterali (presentazioni, dibattiti, conferenze referendum, ecc.) con relativa documentazione, in duplice esemplare, riguardante dette eventuali attività (schede filmografiche, depliants, locandine, ritagli stampa, fotografie, ecc.).

Liquidazione.

La liquidazione del «premio» concesso agli esercenti è subordinata alla trasmissione degli altri documenti sottoelencati (in duplice esemplare):

a) certificato del tribunale, di cui uno in bollo — sezione società commerciali — attestante che la società stessa trovasi nel pieno e libero esercizio dei suoi diritti e dal quale risulti il nome del legale rappresentante (questo certificato va presentato soltanto nel caso in cui l'esercente sia una società);

b) dichiarazione, in carta semplice, dalla quale si evinca la sede del domicilio fiscale dell'esercente;

c) lettera relativa alla «modalità» scelta per il pagamento del premio.

La documentazione di cui alle lettere *b)* e *c)* dovrà essere firmata dall'esercente del cinema.

ASSOCIAZIONI DEI CIRCOLI DI CULTURA CINEMATOGRAFICA

A) *Liquidazione contributi.*

Le *associazioni dei circoli di cultura cinematografica*, riconosciute ai sensi dell'art. 44 della legge in oggetto, secondo quanto prescritto dal comma 6 di detto articolo, modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 10 maggio 1983, n. 182, entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno trasmettere a questo Ministero la seguente documentazione, ai fini della liquidazione del contributo concesso nell'anno precedente:

1) elenco aggiornato in sei copie, dei circoli aderenti ed effettivamente operanti nell'anno precedente, costituiti con atto pubblico. Tale elenco dovrà comprendere:

denominazione dei circoli, città ed indirizzo;

data di costituzione;

data di adesione all'associazione (per i nuovi circoli l'adesione all'associazione dovrà essere espressamente indicata nell'atto costitutivo o in una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del circolo);

in calce all'elenco dovrà essere dichiarato espressamente a firma del legale responsabile dell'associazione, che i circoli stessi siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

nominativo del responsabile del circolo;

2) dettagliata relazione, in duplice esemplare, relativa all'attività svolta nell'anno precedente, con particolare riguardo a quella effettuata dai circoli associati;

3) bilancio consuntivo, in duplice esemplare, relativo all'anno precedente;

4) documentazione stampa (pubblicazioni varie, resoconti, locandine, dépliants, ecc.) in duplice esemplare;

5) dichiarazione in carta semplice ed in duplice esemplare da cui risulti che l'associazione abbia o meno l'obbligo della tenuta del bollettario d'incasso (solo nel caso che il pagamento della sovvenzione non venga richiesto con versamento sul conto corrente postale);

6) dichiarazione, in carta semplice ed in duplice esemplare, dalla quale si evinca la sede del domicilio fiscale dell'associazione ed il numero di codice fiscale della stessa;

7) lettera relativa alla «modalità» scelta per il pagamento del contributo;

8) dichiarazione attestante la composizione dell'organo direttivo dell'associazione, l'attribuzione degli incarichi al suo interno, il periodo della sua permanenza in carica.

Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere datata e firmata dal legale rappresentante dell'associazione.

B) *Assegnazione contributi.*

Ai fini dell'assegnazione del contributo annuale, le associazioni dovranno inoltre far pervenire entro la data del 31 gennaio di ogni anno domanda di contributo, redatta in duplice esemplare, di cui uno in carta da bollo, che dovrà fare esplicito riferimento agli articoli 44 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 e all'art. 1, comma 19, della legge 10 maggio 1983, n. 182.

Alla domanda debbono essere allegati:

programma dell'attività che s'intende realizzare nell'anno;

preventivo finanziario (comprendente uscite, entrate e deficit).

CRITERI DI MASSIMA PER L'ATTRIBUZIONE DI SOVVENZIONI

A) Ai fini dell'attribuzione delle sovvenzioni previste dalla lettera *B* dell'art. 45 sarà tenuto conto dei seguenti criteri di massima:

per quanto riguarda le istanze di sovvenzione riferentesi alla realizzazione di mostre, festivals e rassegne:

1) la rilevanza del progetto preventivato comprensivo della programmazione filmica;

2) la loro tradizione culturale e cinematografica;

3) la proposizione di nuove opere cinematografiche in particolare di quelle di non facile collocazione nel circuito commerciale e di opere di accertata validità artistica;

4) la ripartizione geografica per regione, con particolare attenzione per il sud e le aree depresse;

5) la consistenza delle strutture organizzative sotto l'aspetto tecnico operativo ed in relazione alla loro capacità propositiva;

6) l'esistenza e l'entità di eventuali contributi da parte di enti sostenitori e soprattutto di enti pubblici territoriali;

7) l'interesse locale, nazionale ed internazionale delle iniziative e/o manifestazioni;

8) l'attitudine e vocazione turistica delle località in cui si svolgono le iniziative e/o manifestazioni;

per quanto riguarda le istanze di sovvenzione riferentesi alla realizzazione, in linea di massima a carattere annuale, di iniziative e/o manifestazioni da parte di enti, istituzioni culturali, didattiche, scientifiche, sindacali e professionali:

1) lo sviluppo del cinema sul piano culturale e tecnico con particolare riferimento alla ricerca storica, alla conservazione delle opere e alla critica delle stesse nonché alla valorizzazione delle tradizioni culturali e sociali della cinematografia;

2) l'interesse locale, nazionale ed internazionale delle iniziative e/o manifestazioni;

3) la validità propositiva e di analisi del fenomeno cinematografico;

4) le iniziative editoriali specifiche del settore (pubblicazioni varie) sotto il profilo della frequenza, della tiratura, della distribuzione in Italia ed all'estero nonché del carattere divulgativo, scientifico e tecnico.

B) Ai fini dell'attribuzione dei premi agli esercenti dei «Cinema d'essai» previsti dalla lettera *C* dell'art. 45 sarà tenuto conto dei seguenti criteri di massima:

1) la quantità e la qualità della programmazione di films di particolare interesse artistico, sociale e culturale;
2) l'entità delle teniture di films con finalità artistiche o culturali e con riferimento alla classificazione delle sale ed alla loro ubicazione in aree cinematograficamente depresse;
3) le attività collaterali.

C) Ai fini della concessione del contributo annuo alle associazioni dei circoli cinematografici, riconosciute dal Ministero, previsto dall'art. 44, comma 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, modificato ed integrato dalla legge 10 maggio 1983, n. 182, art. 1, commi 18, 19 e 20, sarà tenuto conto dei seguenti criteri di massima:

per quanto riguarda l'attività già svolta:

1) l'attività editoriale e divulgativa;
2) l'ampiezza e la qualità del materiale informativo;
3) l'azione di indirizzo e di assistenza a favore dei circoli aderenti;
4) l'organizzazione dei servizi comuni;
5) il numero e l'attività dei circoli aderenti ed operanti;
6) le iniziative specifiche promosse direttamente da ciascuna associazione (convegni, tavole rotonde, seminari di studio, corsi di informazione e formazione professionale di animatori e operatori culturali, ecc.);

per quanto riguarda il programma di attività da svolgere sarà tenuto conto in particolare delle iniziative e/o manifestazioni che ciascuna associazione si prefigge di realizzare direttamente (convegni, tavole rotonde, seminari di studio, corsi di informazione e formazione professionale di animatori e operatori culturali, ecc.).

Assegnazione sovvenzioni lettera *B*), art. 45

In sede di assegnazione della sovvenzione (lettera *b*, art. 45) per le singole iniziative e/o manifestazioni, l'amministrazione, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, si riserva la facoltà di autorizzare una realizzazione ridotta delle medesime con un proporzionale contenimento delle uscite e del deficit in relazione all'entità della sovvenzione concessa.

Esame istanze sovvenzioni a consuntivo

L'amministrazione si riserva la facoltà di rinviare, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, l'eventuale assegnazione della sovvenzione per iniziative e/o manifestazioni inerenti lo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, a presentazione dei relativi bilanci consuntivi formulati secondo le indicazioni fornite per l'analogo documento contabile indicato al paragrafo 1 (pag. 3).

Domande di integrazione e di riesame

Solo dopo l'esame di tutte le istanze di sovvenzioni e premi pervenute, eventuali domande di riesame di istanze non accolte e di integrazione di contributi potranno essere prese in considerazione e sottoposte al parere della Commissione centrale per la cinematografia previa presentazione della documentazione consuntiva di ciascuna iniziativa e/o manifestazione contenuta nel programma e comunque, per quanto concerne le prime, in presenza di nuovi elementi di valutazione e, con riferimento alle istanze di integrazione, a condizione che per ciascuna iniziativa e/o manifestazione siano esposti un deficit superiore nonché un importo di uscite non inferiore a quelli preventivati.

Iniziative speciali

L'amministrazione, per far fronte ad esigenze improvvise o straordinarie, si riserva la facoltà di intervenire, indipendentemente, dai termini indicati dalla presente circolare, a favore delle iniziative cinematografiche per le quali sia stata fatta domanda di contributo su esplicito invito dell'amministrazione stessa.

Le istanze dovranno pervenire con le modalità previste dalla presente circolare entro trenta giorni dalla ricezione dell'invito stesso.

Per la determinazione dell'entità del contributo si terrà conto degli elementi che avranno motivato l'invito dell'amministrazione.

Documentazione supplementare

L'amministrazione si riserva di richiedere agli interessati ogni ulteriore documentazione al fine dell'assegnazione e della liquidazione dei contributi.

Realizzazione di iniziative e o manifestazioni

La liquidazione del contributo assegnato per la realizzazione di ogni iniziativa e/o manifestazione è subordinata al riscontro, nel consuntivo, alla corrispondenza degli importi relativi alle uscite e al deficit rispetto a quelli analoghi cui è stato commisurato il contributo al momento della sua attribuzione.

Qualora tale condizione non risulti soddisfatta, il citato contributo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, potrà essere decurtato o revocato.

L'importo del contributo medesimo non potrà essere comunque superiore al deficit risultante dal conto consuntivo.

Nel caso di mancata realizzazione di ciascuna iniziativa e/o manifestazione il relativo contributo sarà revocato.

DEROGHE

Il Ministero, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, potrà prendere in considerazione domande presentate oltre il termine stabilito dalla presente circolare quando si riferiscano ad importanti iniziative e/o manifestazioni che interessino lo sviluppo e la diffusione della cinematografia italiana.

CALENDARIO DELLE RASSEGNE, FESTIVALS E CONCORSI CHE CHIEDONO IL CONTRIBUTO DELLO STATO

Nelle istanze volte ad ottenere il contributo dello Stato per la realizzazione di rassegne, festivals e concorsi in Italia deve essere indicata la data o il periodo di svolgimento di ciascuna di esse.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo curerà la predisposizione di un calendario ufficiale delle manifestazioni, cui sarà data tempestivamente la massima diffusione anche al fine di favorire il migliore e necessario coordinamento.

ACCONTI SU SOVVENZIONI PER INIZIATIVE E O MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI IN ITALIA

Su istanza contestuale a quella di sovvenzione o con altra separata redatta in due esemplari — di cui uno in carta legale — possono essere erogati, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, acconti fino al 70% dell'importo delle sovvenzioni concesse per iniziative e/o manifestazioni in Italia.

Gli acconti erogati per iniziative e/o manifestazioni che non venissero realizzate o per le quali l'amministrazione dovesse disporre la decadenza della sovvenzione, possono essere conguagliati con altre sovvenzioni concesse allo stesso ente od associazione nel corso dello stesso esercizio finanziario.

Le associazioni o enti che non provvedano alla restituzione degli acconti, eventualmente non conguagliabili, entro e non oltre sessanta giorni dall'accertamento che le iniziative e o manifestazioni non vengono realizzate o a ella richiesta dell'amministrazione, sono esclusi da future sovvenzioni sul fondo speciale di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per almeno un triennio, ferma restando la responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato.

CONVOCAZIONE COMMISSIONE CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA

Al fine, inoltre, di rendere il più possibile efficace e tempestivo il sostegno alle iniziative e/o manifestazioni da sovvenzionare, la Commissione centrale per la cinematografia verrà convocata entro il primo semestre di ciascun anno.

Si pregano le SS.LL. e gli enti in indirizzo di voler assicurare la più ampia e sollecita diffusione della presente circolare.

Il Ministro: CARRARO

88A2227

2-3-1992 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA *Serie generale* - n. 51

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 13 gennaio 1992, n. 184.

Regolamento di esecuzione della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per quanto attiene la costruzione, trasformazione, adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, l'ampliamento di sale e arene cinematografiche già in attività, nonché la destinazione di teatri a sale per proiezioni cinematografiche.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visti gli articoli 31, 32, 33 e 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Considerata la necessità di determinare i criteri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di nuove sale;

Ritenuto di provvedere alla determinazione, per il biennio 1992-93, dei criteri per la concessione dell'autorizzazione alla costruzione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche, nonché all'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Sentita la commissione centrale per la cinematografia di cui all'art. 3 della predetta legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990;

Vista la nota n. 3616/GA/31/12 del 5 luglio 1991 di comunicazione del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Obbligo preventivo autorizzazione-sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

3. L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti può essere rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al primo e secondo comma si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 900.000, ai sensi dell'art. 31, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dal combinato disposto degli articoli 32, primo comma, e 113, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Su richiesta del Ministro del turismo e dello spettacolo è disposta, con ordinanza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 31, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Art. 2.

Tipologia sale

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di competenza del Ministro del turismo e dello spettacolo si intende:

a) per sala cinematografica l'insieme dei fabbricati ambienti e luoghi, nonché dei servizi e dei disimpegni ad essi annessi, destinati alle proiezioni cinematografiche a mezzo di apparecchiature di proiezione o di altra idonea tecnologia;

b) per cinema-teatro l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi nonché dei servizi e disimpegni ad essi annessi, destinati, oltre che alle proiezioni cinematografiche, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuarsi mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature cioè palcoscenico.

È compresa nella predetta fattispecie anche la costruzione di una pedana provvista o non di allestimenti scenici, purché realizzata nell'ambito di una sala cinematografica, per la realizzazione anche di spettacoli in forma autonoma rispetto a quelli cinematografici. La costruzione di pedana provvista o non di allestimenti scenici in qualsiasi altro locale diverso da sala cinematografica rientra nella competenza dei comuni ai sensi dell'art. 19, punti 5) e 9), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) per multisala l'insieme di due o più sale cinematografiche, abbisognevoli ciascuna di singola autorizzazione, ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, adibite a programmazioni multiple, accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, sulla base delle vigenti norme di sicurezza.

d) per arena il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo estivo, costruito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;

e) per cinema «drive in» il cinema all'aperto costruito su una area delimitata ed adibita a parcheggio di autovetture o di altri mezzi di locomozione meccanici, appositamente attrezzate per le proiezioni cinematografiche, cui è possibile assistere rimanendo a bordo del veicolo;

f) Per cinema ambulante l'esercizio commerciale di proiezioni cinematografiche attuabile con l'impiego di attrezzature mobili installabili in luoghi chiusi o all'aperto, appositamente autorizzati.

Art. 3.

Apertura di sale cinematografiche e teatrali

1. L'apertura di un cinema-teatro con esclusione di quanto previsto al successivo art. 14, inteso secondo la definizione dell'art. 2, è subordinato ad una duplice preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'una prevista dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e l'altra prevista dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, nonché dalle norme di attuazione di cui al regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2643.

Art. 4.

Rilascio autorizzazioni in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti

1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è subordinata nel biennio 1992-93 all'incremento della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quale risulta dal censimento ufficiale e con gli eventuali successivi aggiornamenti risultanti da certificazione del comune.

2. Sono considerati separatamente dai rispettivi capoluoghi, purché distanti almeno km 2 per vie normali dal più vicino cinema al chiuso qualora trattasi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattasi di richiesta per cinema estivo:

a) tutte le frazioni;

b) le borgate appartenenti a comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.

3. La distanza è calcolata rispetto al centro della frazione e della borgata.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1992 l'incremento della frequenza degli spettatori è accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni nel biennio 1990-91 rispetto al biennio 1988-89. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1993 il raffronto verrà operato tra il biennio 1991-92 ed il biennio 1989-90. Per il rilascio delle autorizzazioni è necessario che l'incremento della frequenza degli spettatori sia stato superiore al 5% nel biennio antecedente all'anno della concessione.

5. Gli accertamenti sono effettuati dalla Società italiana degli autori ed editori che, ad istanza del richiedente l'autorizzazione, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda. Nel caso in cui la richiesta riguardi una frazione distante almeno km 2 dal cinema più vicino del capoluogo del comune, il certificato dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema autorizzati in tale frazione con le modalità previste dal presente articolo; analogo criterio è applicato ove trattasi di borgate appartenenti a comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti.

6. Le autorizzazioni sono rilasciate in relazione all'eccedenza di incremento rispetto al limite del 5% verificatosi nelle sale cinematografiche, tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora utilizzati e non dell'incremento rappresentato da attività di sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio.

7. Agli effetti della concessione dei nuovi posti i comuni sono ripartiti in quattro classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale e con gli eventuali successivi aggiornamenti risultanti da certificazione del comune, secondo la seguente tabella, tenendo presente che per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5% potranno essere autorizzati nuovi posti nei limiti appresso indicati:

classe I - comuni da oltre 10.000 a 50.000 abitanti: cento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%;

classe II - comuni da oltre 50.000 a 400.000 abitanti: trecento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%;

classe III - comuni da oltre 400.000 a 1.000.000 di abitanti: seicento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%;

classe IV - comuni con oltre 1.000.000 di abitanti: ottocento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%.

8. Il numero dei posti autorizzabili secondo le classi sopra indicate sarà attribuito alle sale cinematografiche del tipo normale nella misura di due terzi e, nella misura di un terzo alle sale con attività limitata a tre giorni la settimana oltre i festivi, del tipo parrocchiale, ovvero appartenenti ad enti giuridicamente riconosciuti e senza fini di lucro, che svolgono attività di carattere formativo e culturale.

9. Potrà, tuttavia, essere autorizzata l'apertura di una nuova sala di quattrocento posti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, qualora il numero dei posti complessivamente autorizzabili, in base ai criteri di cui al presente articolo risulti inferiore a tale capienza.

10. Il numero dei posti assegnabili ai sensi del presente articolo può essere aumentato di un terzo qualora trattasi di richiesta di autorizzazione alla costruzione di una sala cinematografica, munita di palcoscenico modernamente attrezzato per effettuare spettacoli teatrali.

Art. 5.

Zone periferiche di comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e piani urbanistici

1. Il criterio dell'incremento della frequenza degli spettatori, stabilito dagli articoli 4 e 7, non si applica per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di sale o arene cinematografiche nelle zone periferiche dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno km 2, in linea d'aria, dal più vicino cinema.

2. Al criterio di cui al comma precedente si può, altresì, derogare per le autorizzazioni concernenti l'apertura di sale o arene cinematografiche riguardanti quartieri coordinati o quartieri realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, compresi nei piani urbanistici approvati dai competenti organi regionali e previsti per una popolazione non inferiore a 4.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno un chilometro in linea d'aria dal più vicino cinema.

3. In entrambe le ipotesi contemplate nel presente articolo potrà tuttavia, essere autorizzata l'apertura di una nuova sala cinematografica qualora il cinema più vicino, nel raggio rispettivamente di 2 km e di 1 km dal progetto locale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alla esigenze cinematografiche della zona periferica o del quartiere coordinato dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva e della programmazione.

Art. 6.

Rilascio autorizzazioni in comuni sino a 10.000 abitanti

1. Per il rilascio delle autorizzazioni nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti è necessario che il numero delle giornate di attività con proiezione di film lungometraggi nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni risulti incrementato, nel biennio antecedente all'anno della concessione, in misura superiore al 10% nei confronti del biennio precedente.

2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nel 1992 il raffronto verrà operato tra il biennio 1990-91 ed il biennio 1988-89, mentre per il 1993 il raffronto verrà operato tra il biennio 1991-92 ed il biennio 1989-90, escludendosi da tale computo le giornate di attività delle sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio e tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora utilizzati.

3. Le frazioni o borgate distanti almeno due chilometri, per via normale dal più vicino cinema, sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi. In tale ipotesi il certificato della Società italiana degli autori ed editori sarà rilasciato, esclusivamente per i cinema esistenti in tale frazione o borgata con le modalità previste dal presente articolo. La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della borgata.

4. Le autorizzazioni sono rilasciate in ragione di cento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento verificatosi in eccedenza al 10% sopra indicato.

Art. 7.

Arene estive

1. Le autorizzazioni per le arene cinematografiche sono rilasciate in base all'incremento della frequenza degli spettatori nelle arene dei singoli comuni, frazioni o borgate, in conformità di quanto stabilito dall'art. 4. Il criterio stabilito per la prima classe dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, si applica anche ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

2. Alle autorizzazioni di cui al comma precedente, deve seguire pratica attuazione, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di notificazione agli interessati.

3. Qualora l'arena cinematografica non risultasse costituita entro detto termine sarà pronunciata declaratoria di decadenza e l'intestatario dell'autorizzazione non potrà vantare la priorità nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti di quelle altre che nel frattempo fossero state avanzate da terzi interessati.

4. Per i cinema che nel periodo estivo trasferiscono all'aperto i propri spettacoli – sempre che si tratti di terreno immediatamente adiacente alla normale sala già esistente e dello stesso numero di posti – l'agibilità sarà rilasciata dal comune che provvederà a darne comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo.

5. Di norma il periodo di agibilità delle arene si intende quello corrente tra il 1° giugno e il 15 ottobre.

Art. 8.

Comuni, frazioni e borgate sprovvisti di cinema

1. Nei comuni o frazioni o borgate del tutto sprovvisti di sale o arene cinematografiche, l'autorizzazione è rilasciata in relazione alla prevedibile frequenza degli spettatori.

2. Qualora si tratti di frazioni o borgate l'area prescelta per il progettato locale deve distare almeno due chilometri per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora trattasi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo.

Art. 9.

Deroghe particolari

1. Si può prescindere dai criteri indicati agli articoli 4 e 6 e rilasciare l'autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213:

a) per l'apertura di una nuova sala cinematografica in capoluoghi di provincia non provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore a cinquecento posti;

b) per l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a quattrocento posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e da manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a cinquanta per ciascun circolo. Tale deroga è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad 1.000.000 abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400.000 ed 1.000.000 di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione tra i 50.000 e 400.000 abitanti o siano capoluoghi di provincia. Potrà inoltre, essere consentita l'apertura di una nuova sala esclusivamente riservata alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti provvisti di sale di tale tipo;

c) per l'apertura di un nuovo cinema nel capoluogo di comune ove esiste un unico esercizio cinematografico il quale, se pure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva.

2. Potrà essere consentita l'apertura di una seconda sala nel capoluogo di comune ove esista un unico esercizio cinematografico la cui programmazione annuale non dia prevalente spazio ai film provvisti di nulla osta di proiezione in pubblico senza limiti di età ed ai film con divieto di visione per i minori degli anni quattordici. Le autorizzazioni concesse, ai sensi del presente comma, sono soggette ad una verifica annuale volta ad accertare la sussistenza dei requisiti di programmazione richiesti. Nel caso di accertamento negativo il nulla osta sarà revocato sentita la commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

3. Analogamente, qualora si tratti di località riconosciuta stazione di cura, soggiorno e turismo e l'unico esercizio cinematografico esistente risulti insufficiente in rapporto alle esigenze di interesse turistico della località medesima, potrà essere consentita l'apertura di una seconda sala con agibilità cinematografica limitata al periodo — estivo o invernale — coincidente, in base agli accertamenti eseguiti, con il maggiore afflusso di villeggianti o turisti stagionali:

d) per l'effettuazione di spettacoli cinematografici, in locali al chiuso destinati a teatri già in attività, di nuova o recente costruzione o ricostruzione attrezzati per una decorosa ricettività del pubblico e attuati in località di particolare importanza, riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, qualora si ritenga opportuno integrare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici esistenti in relazione a peculiari esigenze di interesse turistico accertate in base ad un'adeguato incremento delle presenze dal biennio antecedente alla data di esame della domanda. L'incremento è accertato raffrontando il numero delle presenze turistiche della località nel suddetto biennio rispetto al biennio precedente;

e) per l'apertura nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti delle città capoluogo di regione di sale cinematografiche aperte al pubblico non oltre le ore 24 e riservate esclusivamente alla proiezione di film cortometraggi di lunghezza non superiore ai 1.600 metri realizzati in base alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, ovvero di lunghezza non superiore a 2.000 metri realizzati in base alle precedenti, nonché film di carattere scientifico e didattico e di attualità.

4. Ferma restando l'applicazione dei criteri indicati dagli articoli 4 e 6 a tutti gli altri casi previsti nel presente regolamento, si può prescindere dall'applicazione di detti criteri ai fini del rilascio delle autorizzazioni relative alla trasformazione di una sala cinematografica in due o più sale, allorché ricorrano le condizioni stabilite nel successivo art. 11.

5. Il Ministero del turismo e dello spettacolo si riserva per l'emanazione dei provvedimenti di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del presente articolo di sentire il parere delle organizzazioni sindacali nazionali di produttori e di distributori di film, degli esercenti sale cinematografiche e dei lavoratori del cinema.

6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo — sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge n. 1213 — determina, in sede di rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alla lettera *d)* del presente articolo, le giornate di spettacolo da riservarsi nel corso dell'anno, rispettivamente all'attività cinematografica ed all'attività teatrale che dovrà essere effettuata in parte anche nei mesi invernali ed in giorni festivi.

Art. 10.

Rimodernamenti e trasferimenti

1. Qualora si tratti di lavori tendenti al rimodernamento e rifacimento del vecchio esercizio o di costruzione di nuovo cinema in sostituzione di altro preesistente, anche su area diversa, purché di capienza non superiore agli ottocento posti e già autorizzato all'espletamento dell'attività da almeno otto anni, intendendo in tal modo aumentare la capacità ricettiva del cinema allo scopo di renderlo più funzionale per meglio corrispondere alle esigenze del pubblico, la relativa autorizzazione viene rilasciata, in deroga ai normali criteri, di cui agli articoli 2, 4 e 5 fino ad un aumento di posti nella misura del 40% del numero dei posti già esistenti nel cinema stesso.

2. È consentito l'aumento dei posti già esistenti nel cinema da rimodernare o sostituire nella misura del 60% se il cinema da rimodernare o da sostituire abbia capienza non superiore agli ottocento posti e sia previsto l'allestimento del palcoscenico modernamente attrezzato per rappresentazioni teatrali.

3. In ogni caso può autorizzarsi una capienza complessiva del cinema da rimodernare o da sostituire non inferiore a cinquecento posti.

4. Sia nel caso di rimodernamenti o rifacimenti, sia nel caso di sostituzioni o trasferimenti di sale cinematografiche rimaste inattive da oltre un biennio, è consentito — sempre che non siano state adibite ad altro uso — il rilascio di autorizzazione a condizione che agli interessati, indipendentemente dalla richiesta dell'aumento dei posti, comprovino che l'inattività sia in dipendenza di cause di forza maggiore.

5. Nei casi di ristrutturazione funzionale di una sala cinematografica che non sia finalizzata alla trasformazione in multisala, prevista dagli articoli 2 e 11 del regolamento, e non implichi ampliamento del numero dei posti, non necessita alcuna autorizzazione ministeriale.

6. Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, il trasferimento di esercizi cinematografici, fatta salva l'applicazione delle deroghe dal presente decreto, è comunque consentito in altre zone, prescindendo dal concetto dello stesso quartiere, ripartizione o circoscrizione comunale.

Art. 11.

Multisale

1. Il nulla osta all'apertura di una multisala, definita nell'art. 2 del regolamento, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo, mediante rilascio di distinte autorizzazioni per ogni sala che venga accorpata nello stesso immobile sotto il profilo strutturale.

2. La trasformazione di un esercizio cinematografico in due o più sale, multisala, è consentita:

a) mediante frazionamento del numero complessivo dei posti consentiti con l'autorizzazione originariamente rilasciata per la sala che si intende trasformare;

b) mediante contestuale riduzione del numero dei posti già autorizzati in altra sala cinematografica gestita da una medesima impresa di esercizio nello stesso ambito territoriale (comune, frazione, borgata);

c) mediante contestuale cessazione dell'attività in una o più sale gestite dalla medesima impresa d'esercizio e già autorizzate nello stesso ambito territoriale (comune, frazione o borgata).

3. Le autorizzazioni potranno essere rilasciate a condizione che il numero complessivo dei posti non sia superiore a quello prescritto nell'originaria autorizzazione afferente rispettivamente alla sala che si intende trasformare, alla sala nella quale ne sia prevista la riduzione o alla sala che abbia cessato l'attività.

Art. 12.

Cinema «drive in»

1. L'autorizzazione all'apertura di cinema all'aperto denominati «drive in», descritti nell'art. 2 del regolamento viene concessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo, a condizione che la località prescelta per l'impianto sia posta in zone extraurbane, e che sia idonea ad assicurare — per ubicazione, conformazione, dimensione ed accessi — le necessarie condizioni di sicurezza, da attuarsi secondo le norme previste dalla circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 dal Ministero dell'interno, e successive modificazioni, e secondo le prescrizioni imposte dalla commissione provinciale di vigilanza.

2. Per l'apertura dei cinema «drive in» non si applicano i criteri stabiliti nel presente regolamento.

3. Per tali cinema il nulla osta può essere rilasciato nel numero massimo di uno per ogni comune con popolazione non superiore ad un milione di abitanti e di due per ogni comune con popolazione superiore.

Art. 13.

Concessioni a favore dei profughi

1. Le eventuali autorizzazioni che potrebbero essere rilasciate a favore dei profughi in base alla normativa vigente, sono subordinate alla presentazione della rispettiva domanda e alla accertata sussistenza del requisito della equivalenza sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo tra l'attività cinematografica da autorizzare e quella precedentemente esercitata dal profugo nel territorio di provenienza in rapporto

all'importanza ed alla popolazione del centro, alla capacità ricettiva del locale e alle dimensioni economiche dell'azienda di esercizio abbandonata nel territorio di origine.

Art. 14.

Spettacoli misti

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, i criteri di cui agli articoli 4 e 6 si osservano anche per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di nuove sale cinematografiche da adibire a spettacoli misti.

Art. 15.

Norme procedurali

1. Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione prevista dagli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Via della Ferratella in Laterano, 51, Roma - c.a.p. 00184, devono contenere la specifica indicazione della norma in base alla quale si intende ottenere l'autorizzazione richiesta e la denominazione che si intende assegnare al cinema o cinema-teatro, con obbligo di comunicare ogni sua eventuale variazione.

2. Le domande devono essere presentate, su carta legale, in duplice copia, ai comuni competenti, corredate dalla seguente documentazione:

1) progetto del locale - in duplice copia firmata da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale comprendente:

a) una planimetria generale in scala 1:500 rappresentante l'area destinata o occupata dalla sala cinematografica e le aree adiacenti, con indicazioni esatte relative all'altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di 100 metri dal perimetro dell'edificio progettato nonché le aree limitrofe fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali.

b) piante in scala 1:100 rappresentanti gli eventuali diversi piani dell'edificio con l'indicazione della destinazione d'uso dei singoli locali, il numero e la disposizione dei posti, le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo, individuati con i simboli grafici previsti dall'allegato *B* al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, con l'indicazione del numero massimo di persone che permettono di far defluire, la posizione e le dimensioni delle cabine di proiezione, le installazioni e gli impianti previsti, i servizi igienici e locali destinati ad altri usi;

c) sezioni longitudinali e trasversali in scala 1 : 100 dell'edificio;

d) relazione tecnico-illustrativa, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica;

2) documento comprovante il rilascio della concessione edilizia per l'erigenda sala cinematografica da parte del comune o preventivo parere favorevole da parte della commissione edilizia comunale apposto su una copia del progetto presentato;

3) documento legale comprovante la disponibilità dell'area ove si tratti di una nuova costruzione o la disponibilità dell'immobile ove si tratti di locale già esistente. In caso di locazione, dovrà essere prodotto il contratto di affitto del locale nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile da parte del locatore;

4) una carta topografica del comune, frazione o borgata, convalidata dall'ufficio tecnico del comune, con l'indicazione del luogo preciso del costruendo locale e della distanza del cinema più vicino per le richieste avanzate ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento. Per le richieste di trasferimento di locali cinematografici già in attività, dovrà risultare con precisione l'ubicazione della nuova area rispetto a quella del preesistente locale e del più vicino cinema;

5) certificati della Società italiana degli autori ed editori sull'andamento delle frequenze degli spettatori o delle giornate di attività nella località interessata a seconda che trattasi di comune con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti, nelle ipotesi previste dal regolamento.

3. La trasformazione di una sala cinematografica in due o più sale di cui agli articoli 2 e 11, potrà essere richiesta con una istanza corredata da un unico progetto relativo alla realizzazione del manufatto che si intende destinare a multisala.

4. Per le sale di proiezione di film a formato ridotto, le domande debbono essere corredate dagli stessi documenti previsti nei capoversi precedenti per i cinema con apparecchi a formato normale.

5. A norma dell'art. 19, numeri 5) e 9), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni provvederanno all'istruttoria delle pratiche secondo le seguenti modalità:

a) accerteranno la completezza della documentazione prodotta, apponendo sulla domanda e su ogni documento allegato il proprio timbro datario;

b) acquisiranno nei propri atti una copia della domanda e della documentazione, che sarà messa a disposizione della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo prevista dall'art. 141 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto 6 maggio 1940, n. 635;

c) chiederanno alla prefettura la convocazione della suindicata commissione che, esaminata la documentazione, emetterà un motivo parere sul progetto presentato,

imponendo, ove necessario, tutte le prescrizioni ritenute opportune per l'agibilità del locale e redigendo apposito processo verbale. Il segretario della commissione provinciale di vigilanza apporrà il proprio visto su tutti i fogli del progetto esaminato, a certificazione che la documentazione tecnica sulla quale la commissione ha espresso il proprio parere è quella che poi verrà acquisita agli atti dal Ministero del turismo e dello spettacolo;

d) trasmetteranno al Ministero del turismo e dello spettacolo copia del verbale redatto dalla commissione provinciale di vigilanza, nonché una copia della domanda e della documentazione prodotta dall'interessato. La copia del progetto presentato dovrà corrispondere esattamente a quella vistata dalla commissione provinciale di vigilanza;

e) comunicheranno nella lettera di trasmissione, tutte le informazioni necessarie, indicando in particolare:

1) il numero degli abitanti del comune, ripartito fra le singole frazioni, a convalida del certificato rilasciato all'interessato;

2) il numero dei cinema e dei teatri esistenti nel centro e nelle frazioni, con la precisazione del numero dei posti e distinguendo i locali al chiuso o all'aperto (arene), compresi i locali in costruzione o in via di adattamento e per i quali sia stata già concessa o meno l'autorizzazione;

3) a conferma delle indicazioni fornite dall'interessato, la distanza intercorrente tra l'edificanda sala cinematografica ed il cinema o l'arena più vicina già in attività.

6. Nel caso in cui la località fosse sprovvista di sale cinematografiche o teatrali, dovrà essere fatta esplicita menzione.

7. Il Ministero del turismo e dello spettacolo deciderà, sentita la commissione apertura sale cinematografiche prevista dall'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

8. L'avvenuta concessione del nulla osta sarà comunicata al comune ed alla prefettura che provvederanno agli ulteriori adempimenti di competenza.

9. Il comune trasmetterà al Ministero del turismo e dello spettacolo copia della licenza di esercizio rilasciata all'interessato, ai sensi dell'art. 19, punto 5) e 9), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Eventuali cambiamenti della titolarità della gestione del cinema autorizzato saranno comunicati al Ministero del turismo e dello spettacolo, per le annotazioni e l'aggiornamento dei propri atti.

Art. 16.

Cinema ambulanti

1. Le domande per l'esercizio di cinema ambulanti debbono essere corredate da una planimetria del locale e da una breve relazione tecnica quando le proiezioni abbiano luogo in locali al chiuso, mentre per le proiezioni all'aperto è sufficiente precisare le località nelle quali si intendono effettuare le proiezioni medesime senza presentazione della relativa planimetria.

Art. 17.

Periodo di attuazione delle autorizzazioni e concessione di proroga

1. Le autorizzazioni riguardanti la costruzione ed il rimodernamento di locali al chiuso sono subordinate, sotto pena di revoca, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data della notificazione agli interessati dell'autorizzazione e siano condotti a termine entro diciotto mesi dalla data di inizio.

2. Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori potranno richiedere una proroga massima di tre mesi mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori stessi per ragioni tecniche o cause di forza maggiore.

3. Per motivi analoghi di cui al precedente comma potranno essere concesse proroghe per l'ultimazione dei lavori per il periodo massimo di altri diciotto mesi.

4. Ulteriori proroghe — di carattere del tutto eccezionale — sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori, potranno essere concesse sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

5. Le proroghe debbono essere richieste prima della scadenza del termine utile che decorre dalla data di notifica all'interessato del provvedimento autorizzativo.

Art. 18.

Norme in materia di sicurezza e barriere architettoniche

1. Nell'applicazione della presente normativa dovranno essere tenute presenti le disposizioni contenute:

a) nella circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'interno - Direzione generale servizi antincendi, recante «Norme di sicurezza, per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacoli in genere e successive modificazioni ed integrazioni»;

b) negli articoli 27 e 26 rispettivamente della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili» e relativo regolamento di attuazione del citato art. 27 della legge n. 118/71 a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1978, n. 384;

c) nella vigente normativa antisismica.

Art. 19.

1. Il decreto ministeriale 22 luglio 1988, relativo alla determinazione dei criteri per il biennio 1988-89, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 in data 22 agosto 1988, prorogato con decreto ministeriale 3 settembre 1990, è abrogato.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 gennaio 1992

Il Ministro: TOGNOLI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1992
Registro n. 2 Turismo, foglio n. 54.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il testo degli articoli 3, 31, 32, 33 e 52 della legge n. 1213/1965 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia) è il seguente:

«Art. 3 *(Commissione centrale per la cinematografia).* – Per l'esame dei problemi generali concernenti la cinematografia e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la commissione centrale per la cinematografia. Detta commissione, che è presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, è composta di:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero dell'interno;

c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

d) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

g) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

h) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;

i) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma del credito cinematografico;

l) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;

m) due rappresentanti dei giornalisti cinematografici;

n) quattro rappresentanti degli autori cinematografici;

o) un rappresentante degli attori cinematografici;

p) quattro rappresentanti dei produttori di film;

q) quattro rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche, di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;

r) un rappresentante dei noleggiatori di film;

s) un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;

t) cinque rappresentanti dei lavoratori del cinema, tra cui due delle categorie tecniche;

u) due rappresentanti delle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica, riconosciute a norma dell'art. 44;

v) un rappresentante per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche ed un rappresentante del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi della pubblica istruzione;

z) tre esperti nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

y) un rappresentante della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

I membri di cui alle lettere da *m)* a *t)* sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, maggiormente rappresentative. I rappresentanti dei circoli di cultura cinematografica saranno nominati dopo il riconoscimento di almeno due associazioni nazionali di circoli di cultura cinematografica. Queste ne designeranno a maggioranza in nominativi in una riunione convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo alla quale saranno invitati i rispettivi rappresentanti.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare, di volta in volta, ad un Sottosegretario le funzioni di presidente della commissione.

Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a voto, rappresentanti di altre amministrazioni dello Stato ed esperti per l'esame di problemi interessanti i vari settori della cinematografia.

Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente.

I componenti della commissione centrale per la cinematografia sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo. I membri di cui alle lettere da *b)* a *y)* durano in carica due anni e possono essere confermati.

La commissione centrale per la cinematografia è convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno otto dei suoi componenti. Le riunioni della commissione centrale per la cinematografia sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

È istituita, nell'ambito della commissione centrale per la cinematografia, una sottocommissione, presieduta dal direttore generale dello spettacolo alla quale è attribuito il compito di esaminare i progetti dei film nazionali da realizzarsi in coproduzione o compartecipazione con imprese estere e quelli dei film nazionali da realizzarsi in tutto o in parte all'estero ai sensi degli articoli 19 e 20.

La sottocommissione viene eletta dalla commissione centrale, nella sua prima riunione ed è composta:

1) di un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, di cui alla lettera *g)*;

2) di due rappresentanti degli autori cinematografici di cui alla lettera *n)*;

3) di due rappresentanti dei produttori di film, di cui alla lettera *p)*;

4) di due rappresentanti dei lavoratori del cinema, di cui alla leggera *t)*;

5) di uno dei tre esperti, di cui alla lettera *z)*.

Il direttore generale dello spettacolo provvede alla convocazione della sottocommissione. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario effettivo o da quello supplente della commissione centrale per la cinematografia».

«Art. 31 *(Apertura nuove sale)*. La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

I criteri per la concessione dell'autorizzazione prevista dai precedenti commi e dall'art. 33 sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia, sulla base dell'incremento della frequenza degli spettatori e delle giornate di attività verificatisi in ciascun comune o frazione o località, nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio.

Possono consentirsi deroghe ai criteri predetti per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche e di quartieri coordinati (C.E.P.) o realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per migliorare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire l'apertura di nuove sale nei comuni, nelle frazioni e nelle località che ne fossero sprovvisti o in cui esistono peculiari esigenze di interesse turistico, nonché nei capoluoghi di provincia che non sono provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore ai 500 posti.

Può inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici o a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'art. 44, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50 per ciascun circolo.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400 mila e un milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione fra 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di provincia.

Potrà inoltre essere consentita l'apertura di sale esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

I profughi già proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di un anno dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per ripristinare nel territorio della Repubblica l'attività cinematografica in precedenza esplicata, decadono dal particolare beneficio previsto all'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Il termine decorre dall'entrata in vigore della presente legge per i profughi già rientrati in patria.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire centomila a lire trecentomila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Qualora il Ministro per il turismo e lo spettacolo lo richieda, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale».

La sanzione dell'ammenda di cui all'ultimo comma dell'articolo sopra riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.

La misura minima e massima della sanzione di cui sopra è stata elevata di tre volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. La misura attuale della sanzione è quindi «da lire trecentomila a lire novecentomila».

«Art. 32 *(Spettacoli misti)*. Le sale cinematografiche non possono essere adibite a spettacoli misti, senza l'autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia.

Nel caso di infrazioni alla disposizione di cui al primo comma, il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni».

«Art. 33 *(Sale per proiezione a formato ridotto e arene estive)*. — Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 31, la verifica della idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicità triennale sono demandate ad una commissione così composta: del sindaco del comune ove è ubicata la sala, che la presiede, di un ingegnere del genio civile, dell'ufficiale sanitario del comune. Le funzioni di segretario sono affidate al segretario comunale.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori l'impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall'art. 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

La verifica dell'idoneità e della sicurezza delle arene estive e le successive ispezioni annuali sono demandate alla commissione di cui al primo comma del presente articolo».

«Art. 52 *(Commissione apertura sale)*. — Le autorizzazioni di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge sono rilasciate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una commissione composta di:

a) il direttore generale dello spettacolo, presidente;

b) un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dello spettacolo, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria di piccolo esercizio;

d) un rappresentante dei produttori di film;

e) un rappresentante dei noleggiatori di film;

f) due rappresentanti dei lavoratori del cinema;

g) un rappresentante degli autori cinematografici;

h) sei tecnici designati: uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalle organizzazioni professionali degli ingegneri, uno dalle organizzazioni professionali degli architetti e uno dal Centro sperimentale di cinematografia.

I membri di cui alla lettera *h)* del precedente comma hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, la commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera *b)*.

La commissione è nominata, ogni due anni, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, sono designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.

Il D.P.R. n. 616/1977 dà attuazione alla delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario.

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

Per il testo dell'art. 31 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 2:

Si trascrive il testo dell'art. 19, punti 5) e 9), del D.P.R. n. 616/1977, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario:

«Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

1) - 4) *(omissis)*;

5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuola di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;

6) - 8) *(omissis)*;

9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80».

— Per il testo dell'art. 31 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 3:

– Per il testo dell'art. 31 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse.

La legge n. 193/1937 converte in legge il R.D.L. 10 settembre 1936, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenze per l'esercizio teatrale.

– Il R.D. n. 2643/1937 approva le norme di attuazione del R.D.L. n. 1946/1936 di cui sopra.

Nota all'art. 4:

— Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 5:

— La legge n. 167/1962 reca: «Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare».

Nota all'art. 9:

– Per il testo degli articoli 31 e 52 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 44 di detta legge:

«Art. 44 *(Circoli di cultura cinematografica)*. – Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia, vengono riconosciute le associazioni nazionali alle quali aderiscano, all'atto del riconoscimento, circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno tre anni in almeno dieci province. Il riconoscimento è revocato qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso sia stato accordato.

Lo statuto di dette associazioni deve prevedere la convocazione di un'assemblea almeno biennale di tutti i circoli aderenti per l'esame del bilancio e l'elezione degli organi dirigenti.

Ai fini del riconoscimento dell'associazione, i circoli di cultura cinematografica ad essa aderenti devono:

a) svolgere attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, nonché dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari non aventi fini di lucro;

b) riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla S.I.A.E.;

c) avere come soci persone di età non inferiore ai 16 anni.

I requisiti indicati nel precedente comma devono risultare dall'atto costitutivo del circolo stipulato per atto pubblico.

Alle associazioni dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi del primo comma, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo annuo da prelevare dal fondo di cui all'art. 45. Tale contributo viene concesso in relazione al numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti all'associazione stessa ed all'attività svolta nell'anno precedente.

Entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli di cultura cinematografica ad esse aderenti accompagnato da una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo.

I circoli di cultura cinematografica aderenti ad una delle associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, possono organizzare proiezioni, in sale debitamente autorizzate, ai sensi dell'art. 31, nell'ambito delle attività ad essi consentite, di tutti i film destinati al normale circuito commerciale nel territorio della

Repubblica, nonché di quelli, anche se non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione, loro forniti dalle cineteche o da altri istituti culturali che beneficiano di contributi annuali dello Stato ai sensi dell'art. 45, nonché dagli uffici culturali delle rappresentanze diplomatiche estere.

Il divieto di accesso per i minori degli anni 18 dovrà essere rispettato dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione.

Sulle quote versate dai soci dei circoli di cultura cinematografica non sono dovuti i diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. Sulla quota globale di associazione si applica invece l'I.G.E. nella misura del 3,30 per cento maggiorata dell'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, la cui esazione è effettuata dalla Società italiana autori ed editori.

Al trattamento fiscale di cui al precedente comma sono sottoposte le quote versate dai soci dei circoli del cinema che svolgano attività rivolta specificamente all'educazione cinematografica dei minori di anni 16. Il riconoscimento delle funzioni di tali circoli è demandato, ad ogni effetto, ai provveditori agli studi territorialmente competenti, che rilasciano, per ogni anno scolastico, apposita dichiarazione.

Anche per le proiezioni effettuate dai circoli di cultura cinematografica deve essere redatta la distinta di incasso con le modalità previste dal quarto comma dell'art. 40».

Nota all'art. 12:

— La circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 ha per oggetto: «Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere».

Nota all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 32 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 15:

— Per il testo degli articoli 31, 32 e 52 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dei punti 5) e 9) dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977 si veda in nota all'art. 2.

— L'allegato *B* al D.M. 30 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983, recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», riporta i simboli grafici di prevenzione incendi.

— L'art. 141 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 635/1940, è così formulato:

«Art. 141. — Per l'applicazione dell'art. 80 della legge è istituita in ogni provincia una commissione permanente di vigilanza nominata ogni anno dal prefetto, che la presiede.

Ne fanno parte: il questore, il medico provinciale, un ingegnere del genio civile, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, un esperto in elettrotecnica, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori dello spettacolo, designati dalle organizzazioni sindacali locali riconosciute, nonché il podestà [ora sindaco, *n.d.r.*] del comune in cui trovasi o deve essere edificato il locale di pubblico spettacolo. Può essere aggregato, ove occorra, un esperto in acustica.

Nel caso di impedimento di alcuno dei membri, questo sostituito da chi ne fa le veci o da altro funzionario espressamente designato; per i primi quattro membri, l'esperto in elettrotecnica è sostituito da un supplente all'uopo designato, e i rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e del sindacato dei lavoratori dello spettacolo sono sostituiti dai delegati supplenti designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti».

Nota all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 52 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 18:

— Per l'oggetto della circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 si veda in nota all'art. 12.

— Si trascrive il testo dell'art. 27 della legge n. 118/1971 recante «Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili»:

«Art. 27 (*Barriere architettoniche e trasporti pubblici*). — Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

— Si trascrive il testo dell'art. 26 del regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, approvato con D.P.R. n. 384/1978:

«Art. 26 (*Sale e luoghi per riunioni e spettacoli*). - Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona nella sala deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte o impedite capacità motorie.

Tale zona deve avere i seguenti requisiti:

essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale;

essere dotata di un congruo numero di stalli liberi di facile accesso, ricavati tra le file delle poltrone e riservati alle persone utilizzanti sedie a rotelle.

Per le persone utilizzanti sedie a rotelle gli stalli liberi ad essi riservati devono essere in numero pari ad un posto per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti normali.

Lo stallo libero deve avere le seguenti caratteristiche:

lunghezza 1,20 - 1,40 m;

larghezza 1,10 m;

spazio libero, anteriore o posteriore per la manovra di uscita, di larghezza pari a quella dello stallo e di lunghezza minima di 1,00 m;

il pavimento dello stallo deve essere orizzontale».

92G0228

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 16 settembre 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.630 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate, il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate, il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 agosto 1967, n. 800.

Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Presupposti e finalità della legge

Lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale.

Per la tutela e lo sviluppo di tali attività lo Stato interviene con idonee provvidenze.

Art. 2.

Fondi per il sovvenzionamento delle attività liriche e musicali

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio finanziario 1967:

a) un fondo di lire 12 miliardi da erogare in contributi agli enti ed istituzioni di cui al successivo art. 6;

b) un fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese all'incremento ed alla diffusione delle attività musicali. Tale fondo è costituito:

dal 60 % dell'aliquota del 6,17 % sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari, prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'art. 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423;

dal 60 % dell'aliquota del 2 % dei proventi lordi della società RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'art. 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;

dai 2/3 dell'aliquota del 6 % dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Il fondo di cui alla lettera *a*) del presente articolo può essere oggetto di revisione biennale, in relazione alle accertate necessità di sviluppo degli enti e delle

tituzioni indicate nel successivo art. 6, nonchè alle genze di eventuali nuovi enti lirici riconosciuti per ge.

Non meno del 25 per cento del fondo annuale di cui a lettera *b*) del presente articolo è assegnato ai tea- di tradizione e alle istituzioni concertistico-orche- ali di cui al successivo art. 28. Tale percentuale sarà eguata, con apposito provvedimento, ogni due anni rapporto all'aumento dei costi e all'eventuale ricono- imento di altri teatri e di istituzioni concertistico- chestrali ai sensi dell'art. 28.

A partire dall'anno finanziario 1968, l'aliquota del 6 r cento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, revista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, l'aliquota del 6,17 per cento sui canoni di abbona- ento alle radioaudizioni, prevista dall'art. 4 del regio ecreto-legge 1° aprile 1935, n. 327 e dall'art. 2 del regio ecreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, da destinare al nanziamento delle manifestazioni teatrali e musicali, erranno ragguagliate al gettito dei rispettivi proventi onseguito nel penultimo esercizio precedente - quello li competenza.

Art. 3.

Commissione centrale per la musica

Per l'esame dei problemi generali concernenti le atti- ità musicali e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, è istituita presso l Ministero del turismo e dello spettacolo la Commis- sione centrale per la musica.

La Commissione è presieduta dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero ed è composta da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana;

g) sei sovrintendenti di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano e il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma;

h) il presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia;

i) un rappresentante dei teatri di tradizione di cui al successivo art. 28;

l) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;

m) un rappresentante degli industriali dello spettacolo;

n) due rappresentanti degli organismi concertistici, di cui uno in rappresentanza delle società ed istituzioni di cui al terzo comma del successivo art. 32;

o) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

p) due rappresentanti dei musicisti;

q) un direttore di orchestra;

r) un rappresentante degli artisti lirici;

s) un coreografo;

t) due critici musicali;

u) tre esponenti della cultura musicale;

v) un rappresentante dei Comuni d'Italia.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

I componenti di cui alle lettere da *b*) ad *e*) sono prescelti dalle rispettive Amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale.

Il componente di cui alla lettera *i*) è designato dai teatri di tradizione e quelli di cui alla lettera *n*) sono designati dalle rispettive categorie di istituzioni e società.

I componenti di cui alle lettere *m*) e da *o*) a *t*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera *g*) sono designati dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici e quello di cui alla lettera *v*) dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia. I componenti di cui alla lettera *u*) sono scelti dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

I componenti indicati alle lettere da *b*) a *v*) durano in carica tre anni.

I componenti di cui alle lettere *i*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*), *r*), *s*), *t*) e *v*) possono essere sostituiti da supplenti, designati e nominati secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica di direttore di divisione.

La Commissione è convocata dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di sua iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata da 1/3 dei componenti.

Le riunioni della Commissione sono valide, quando siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti.

Art. 4

Coordinamento fra le attività liriche e musicali e quelle radiotelevisive

Al Comitato permanente previsto dall'art. 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è demandato il compito di determinare le direttive generali in materia di coordinamento delle attività liriche e musicali con quelle radiofonica e televisiva, assicurando, nel quadro delle predette direttive, l'intervento dei Ministeri competenti.

L'attuazione di tali direttive è affidata ad una Commissione esecutiva formata da tre rappresentanti della RAI-Radiotelevisione italiana, da due componenti la Commissione centrale per la musica designati dalla stessa fra quelli di cui alle lettere da *g*) a *v*) dell'art. 3 e dal direttore generale dello spettacolo.

Titolo II

ENTI AUTONOMI LIRICI ED ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE

Art. 5.

Natura giuridica e finalità degli enti

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Essi non perseguono scopi di lucro ed hanno come fine la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività.

Per il perseguimento delle finalità sopra enunciate, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate provvedono direttamente alla gestione dei teatri ad essi affidati, realizzando, anche nell'ambito regionale e all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti.

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono ammesse al gratuito patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 6.

Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate

Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici.

Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di « Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina », fermo restando il disposto dell'art. 17 della convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634.

Al Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato.

Art. 7.

Teatro alla Scala

Il Teatro alla Scala di Milano è riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.

Art. 8.

Centri di formazione professionale

Con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro, presso gli enti autonomi lirici possono essere istituiti o riconosciuti, ove esistenti, centri di formazione professionale, in relazione alle esigenze connesse alla preparazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico, sinfonico e della danza.

Analoghi centri possono essere istituiti presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia per il settore concertistico.

Le spese per il funzionamento dei centri sono a carico degli enti autonomi lirici e dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, i quali possono avvalersi dei mezzi didattico-artistici dei conservatori di musica.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, gli enti autonomi lirici e l'Accademia nazionale di Santa Cecilia metteranno annualmente a disposizione dei centri borse di studio da assegnare, in base a graduatorie di merito, agli iscritti ai centri stessi.

Le norme relative al funzionamento dei centri ed all'abilitazione professionale degli allievi sono determinate con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro.

Art. 9.

Organi degli enti

Organi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono:

a) il presidente;
b) il sovrintendente;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Collegio dei revisori.

Art. 10.

Presidente

Presidente dell'ente autonomo lirico è il sindaco del Comune in cui esso ha sede.

La gestione autonoma dei concerti della Accademia nazionale di Santa Cecilia è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche le funzioni di sovrintendente.

L'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina è presieduta dal presidente del Conservatorio di musica Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente o dell'istituzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate dal presidente stesso.

Art. 11.

Sovrintendente

Il sovrintendente è preposto alla direzione dell'attività dell'ente autonomo lirico o istituzione assimilata. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi e, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre alla delibera del Consiglio di amministrazione.

Fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione, dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Il sovrintendente è nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, su proposta del Consiglio comunale della città sede dell'ente, od istituzione.

Il sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

In caso di vacanza della carica, nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Al sovrintendente spetta un'indennità di carica gravante sul bilancio dell'ente o istituzione, il cui ammontare è proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 12.

Direttore artistico

Il direttore artistico è nominato dal Consiglio di amministrazione, fra i musicisti più rinomati e di comprovata competenza teatrale. Il Consiglio di amministrazione ne fissa la durata in carica e l'ammontare della retribuzione.

Il direttore artistico coadiuva il sovrintendente nella conduzione artistica dell'ente o istituzione ed è responsabile dello svolgimento delle manifestazioni sotto il profilo artistico.

Le disposizioni di cui al presente e al precedente articolo si applicano, in quanto compatibili con lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, al presidente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia stessa.

Art. 13.

Consiglio di amministrazione e sua composizione

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo ed è composto, oltre che dal presidente e dal sovrintendente:

a) da tre rappresentanti del Comune, di cui uno della minoranza;

b) da un rappresentante della Provincia;

c) da un rappresentante della Regione, ovvero da un rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle provincie della Regione stessa;

d) da un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;

e) da un rappresentante della locale azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo, ove esista;

f) dal direttore del locale conservatorio di musica o, in mancanza, di istituto musicale pareggiato;

g) da un rappresentante degli industriali dello spettacolo;

h) da tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

i) da due rappresentanti dei musicisti;

l) dal direttore artistico.

Il numero dei rappresentanti di cui alla lettera *a*) è elevato a quattro per i Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

La composizione di cui sopra può essere integrata, su proposta del Consiglio di amministrazione, da rappresentanti di enti sovventori pubblici o privati, in rapporto all'ammontare del contributo concesso.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ente o istituzione.

I componenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*) sono designati dalle rispettive Amministrazioni; quelli di cui alle lettere *g*), *h*) ed *i*) dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su proposta delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Il Consiglio di amministrazione della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di S. Cecilia è composto dal presidente, da cinque accademici eletti dal corpo accademico e dai rappresentanti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) ed *h*) del primo comma del presente articolo.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, la gestione viene affidata ad un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

La ricostituzione del Consiglio di amministrazione è promossa dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo entro il termine di 6 mesi.

Al commissario straordinario è dovuta una indennità mensile a carico del bilancio dell'ente o dell'istituzione, determinata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 14.

Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, per conseguire le finalità dell'ente o istituzione, in particolare delibera:

a) le direttive generali;

b) i programmi di attività;

c) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i bilanci consuntivi;

d) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili;

e) lo statuto;

f) il regolamento giuridico ed economico del personale.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno tre volte all'anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei componenti e, in seconda, con la presenza della metà di essi.

Le deliberazioni sulle materie di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono i membri del Collegio dei revisori.

Art. 15.

Collegio dei revisori

L'amministrazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è sottoposta al controllo di un Collegio dei revisori il quale effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed esegue verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo ed è costituito da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti, designati tre, rispettivamente, dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, dal Ministro per il tesoro e dal prefetto tra funzionari delle rispettive Amministrazioni, ed uno dal Consiglio comunale fra persone estranee all'Amministrazione comunale, e non da essa dipendenti.

Il Collegio elegge nel suo seno il presidente.

Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo a carico dell'ente la cui misura è fissata dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo revisore rimane in carica sino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Art. 16.

Entrate degli enti

Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono costituite da:

a) contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali;

b) contributi di enti, associazioni e privati;

c) proventi patrimoniali e di gestione;

d) entrate eventuali.

I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

Art. 17.

Bilanci degli enti

L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario degli enti e delle istituzioni coincidono con l'inizio ed il termine dell'anno finanziario dello Stato.

I bilanci di previsione ed i programmi dell'attività annuale, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono.

In caso di mancata approvazione, l'ente o l'istituzione provvede, sulla base della motivazione del diniego, alla redazione di un nuovo preventivo e di un nuovo programma, da inviare al Ministero del turismo e dello spettacolo, non oltre il 31 agosto.

Il bilancio di previsione ha esecuzione soltanto dopo l'approvazione del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione e trasmesse, entro i 15 giorni successivi, al Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'approvazione.

Gli impegni di spesa che eccedano le previsioni e le disponibilità del bilancio preventivo approvato comportano responsabilità personale e solidale dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione, con esclusione dei consiglieri assenti e dei presenti dissenzienti; l'assenza o il dissenso debbono risultare dal verbale della riunione o da una contestazione scritta del verbale stesso.

Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso, per la approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, provvede alla approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale, entro sessanta giorni dal loro invio.

Art. 18.

Programmi di attività

I programmi di attività annuale, da predisporre nei *limiti dei bilanci preventivi*, debbono tassativamente indicare il numero degli spettacoli ed il numero delle rappresentazioni.

I programmi di attività annuale debbono altresì indicare, di massima:

a) *per le stagioni liriche*: le opere, gli autori, l'elenco nominativo del personale artistico;

b) *per le stagioni concertistiche*: le caratteristiche dei concerti, le principali composizioni in programma, i direttori, i solisti, i complessi;

c) *per il balletto*: le opere, i coreografi, i solisti ed eventuali complessi di rilievo.

Il repertorio deve comprendere, in misura adeguata, opere e composizioni di autore italiano d'ogni tempo.

Le stagioni liriche devono prevedere l'impiego di artisti di canto di nazionalità italiana. E' tuttavia consentito l'impiego, nei ruoli primari, di artisti di nazionalità straniera, limitatamente ad un terzo dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale. La predetta quota può essere elevata solo nel caso di impiego di artisti stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni. E' fatto salvo, comunque, quanto disposto dal regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964.

Può essere consentito l'impiego di intere compagnie di canto o di balletto di nazionalità straniera per un numero di rappresentazioni non superiore al 5 per cento di quelle previste nel programma annuale, salve particolari esigenze, di ordine eccezionale, riconosciute dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le eventuali variazioni apportate per esigenze tecnico-artistiche al programma di attività annuale approvato non potranno, comunque, comportare alcuna diminuzione del numero degli spettacoli e delle rappresentazioni previste dal programma stesso.

Art. 19.

Rappresentazioni a prezzi ridotti

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate devono programmare per gli studenti ed i lavoratori almeno il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Art. 20.

Coordinamento dell'attività degli enti

Per il coordinamento sul piano nazionale dei programmi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, per la realizzazione tra gli stessi di scambi di materiali scenici, di artisti e di spettacoli e per l'esame dei problemi relativi al collocamento del personale di cui all'art. 47, è istituito un apposito Comitato presieduto dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, composto dal direttore generale dello spettacolo, dal direttore dell'Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, dai sovrintendenti e dai direttori artistici degli enti ed istituzioni indicati all'articolo 6.

Il Ministro può delegare il direttore generale dello spettacolo a presiedere il Comitato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 21.

Coordinamento in sede regionale

Per assicurare il coordinamento delle attività musicali sovvenzionate e lo sviluppo di nuove iniziative tendenti alla diffusione della cultura musicale, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, ferme restando le competenze delle Regioni a statuto speciale, in attesa dell'attuazione dell'ordinamento regionale, sentita la Commissione centrale per la musica, promuoverà nelle singole Regioni la costituzione di appositi Comitati composti da rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e comunali, degli enti turistici e delle organizzazioni sindacali dello spettacolo nonchè dai sovrintendenti degli enti autonomi lirici aventi sede nei capoluoghi di Regione.

Art. 22.

Ripartizione del contributo dello Stato

La ripartizione del contributo dello Stato di cui al fondo previsto dall'art. 2, lettera *a*), è effettuata biennalmente, sentita la Commissione centrale per la musica.

Per il primo biennio di applicazione della legge, il contributo dello Stato è commisurato alla spesa sostenuta da ciascun ente per il mantenimento del personale amministrativo, tecnico ed artistico quale risulta accertata al 31 dicembre 1966.

La somma disponibile, dopo la ripartizione di cui al comma precedente, viene ulteriormente ripartita tra gli enti, tenendo presenti:

a) la qualità e la quantità della produzione artistica realizzata da ciascun ente nel triennio precedente;

b) la frequenza media del pubblico pagante nell'ultimo triennio, intesa come rapporto tra il numero degli spettatori e la capienza del teatro;

c) il programma di attività dell'ente quale risulta approvato ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli 17 e 18, considerata anche l'attività da espletare nell'ambito regionale e l'organizzazione di manifestazioni di particolare interesse internazionale;

d) l'onere per il funzionamento dei Centri di formazione professionale;

e) l'interesse dimostrato dalle istituzioni e dagli enti locali nei confronti dell'ente, commisurato all'entità dei contributi erogati in relazione alle risorse finanziarie delle istituzioni e degli enti locali medesimi.

Per i bienni successivi saranno seguiti i criteri indicati nei commi precedenti, tenuti presenti i risultati artistici e organizzativi da ciascun ente conseguiti e l'eventuale aumento dell'attività degli enti autonomi di Torino e di Genova, in relazione alla ricostruzione dei rispettivi teatri.

I contributi dello Stato sono assegnati annualmente con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Il pagamento del contributo dello Stato è effettuato per i 3/4 all'inizio di ogni esercizio finanziario e per il residuo ad esercizio finanziario ultimato, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Ministro per il turismo e per lo spettacolo e la dimostrazione da parte dell'ente o istituzione di avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge.

Art. 23.

Teatri e locali

I Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività.

Art. 24.

Incentivi a favore della nuova produzione nazionale

Allo scopo di favorire la diffusione della nuova produzione lirica e concertistica nazionale, sul fondo di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 è riservata annualmente una somma non inferiore a 200 milioni di lire per la concessione di contributi straordinari a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'allestimento e l'esecuzione di lavori italiani nuovissimi o di prima esecuzione nella città sede dell'ente o istituzione.

La misura dei contributi e le modalità di concessione sono fissate annualmente dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Ove la quota di 200 milioni di lire di cui al primo comma non venga in tutto o in parte utilizzata, l'importo disponibile viene accantonato e può essere utilizzato allo stesso scopo per l'esercizio successivo.

Art. 25.

Statuto e regolamento organico degli enti

Gli enti e le istituzioni indicati nell'art. 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono provvedere alla redazione dello statuto e del regolamento organico del personale dipendente.

Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro. Il regolamento organico è approvato dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il trattamento economico del personale artistico e tecnico è regolato da contratti di lavoro tra gli enti e istituzioni e le categorie interessate.

TITOLO III

ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO

Art. 26.

Disposizioni generali

Oltre all'attività svolta dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, possono essere sovvenzionate nel territorio della Repubblica manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.

Le sovvenzioni sono assegnate con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, sul fondo indicato alla lettera *b*) dell'art. 2, tenendo conto dell'importanza delle località, degli interessi turistici, degli indici di affluenza del pubblico e delle esigenze delle zone depresse.

Art. 27.

Organizzazione delle manifestazioni liriche

Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da Amministrazioni comunali e provinciali, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, istituzioni musicali ed enti non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata.

Nelle località in cui operano enti autonomi lirici possono essere sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere di particolare interesse culturale.

Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilità della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle società cooperative e delle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'art. 42, e delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali gestite da Enti pubblici.

L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo art. 28, può essere curata direttamente dagli enti promotori.

Art. 28.

Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali

Sono riconosciuti « teatri di tradizione »: Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonchè il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari.

Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo.

I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive Provincie.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può con proprio decreto, riconoscere la qualifica di « teatro di tradizione » a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertistica-orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività.

Art. 29.

Programmi delle manifestazioni

I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate devono prevedere:

a) l'impiego di artisti lirici di nazionalità italiana;

b) l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalità italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali è consentito un numero minore.

Per le stagioni organizzate dai « teatri di tradizione » di cui all'art. 28, il Ministero del turismo e dello spettacolo può autorizzare, in casi di comprovate esigenze artistiche, l'impiego nei ruoli primari di artisti lirici di nazionalità straniera, in misura non superiore ad 1/4 dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale.

Le limitazioni previste nei commi precedenti non si applicano agli artisti stranieri che abbiano svolto attività artistiche in Italia per almeno 5 anni.

Art. 30.

Recite a prezzi ridotti

Nelle manifestazioni liriche sovvenzionate per un numero di recite non inferiore a otto, un quarto delle rappresentazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Art. 31.

Sovvenzioni e incentivi per le attività liriche

L'ammontare della sovvenzione per ogni singola recita è determinato annualmente dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Per le recite di stagioni liriche di carattere tradizionale l'ammontare della sovvenzione, tenuto conto della importanza delle manifestazioni, è fissato in misura superiore ad almeno il 30 per cento di quello previsto per le recite di stagioni ordinarie.

Speciali contributi integrativi possono essere assegnati:

a) per l'allestimento di opere di autore italiano nuovissime o di prima esecuzione locale;

b) per l'allestimento di opere italiane del passato, non rappresentate da almeno un ventennio;

c) per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere italiane inedite.

Il numero delle recite sovvenzionate è determinato col provvedimento di assegnazione.

Art. 32.

Attività concertistiche e loro sovvenzionamento

Le manifestazioni concertistiche, corali e di balletto, da attuare con il concorso finanziario dello Stato, sono organizzate da enti, società, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro.

L'importo delle sovvenzioni è determinato tenendo presenti:

a) l'importanza culturale, la continuità e la durata di svolgimento dell'insieme della stagione;

b) il numero dei lavori presentati in prima esecuzione assoluta o per l'Italia;

c) il numero dei lavori in prima esecuzione locale, dei lavori di autore italiano vivente e dei lavori di autore italiano non eseguiti localmente da almeno venti anni;

d) il numero e l'impotanza delle manifestazioni collaterali all'attività principale.

Nell'assegnazione delle sovvenzioni sono tenute in particolare considerazione le esigenze delle società e delle istituzioni concertistiche che svolgono attività stagionale a carattere continuativo, eventualmente con propri complessi.

Nelle manifestazioni concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate per un numero non inferiore a sei, almeno il 20 per cento delle manifestazioni deve essere

programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Art. 33.

Manifestazioni liriche e concertistiche all'estero

Per la diffusione dell'arte lirica e musicale italiana all'estero, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentito il Ministero degli affari esteri e la Commissione centrale per la musica, può sovvenzionare con proprio decreto:

a) manifestazioni liriche progettate dagli enti autonomi lirici, dai « teatri di tradizione » previsti dall'articolo 28 e da enti ed istituzioni musicali, non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata;

b) manifestazioni concertistiche, corali e di balletto progettate dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, dalle istituzioni concertistico-orchestrali previste dall'articolo 28, nonchè da società, istituzioni, associazioni e complessi che abbiano già svolto, da almeno due anni, attività in Italia o all'estero, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico;

c) manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico.

Art. 34.

Sovvenzionamento delle manifestazioni all'estero

Per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da effettuare all'estero, l'importo della sovvenzione è determinato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo tenendo presenti:

a) il numero delle rappresentazioni o esecuzioni ed il loro livello artistico;

b) la posizione geografica della località in cui si svolge la manifestazione;

c) l'impiego di masse orchestrali, corali e di balletto italiane;

d) l'inclusione nei programmi di opere liriche di autore italiano, la cui prima rappresentazione in Italia abbia avuto luogo nell'ultimo trentennio o di opere di autore italiano mai rappresentate.

I maestri, i cantanti primari e comprimari, i primi ballerini, i coadiutori artistici, nonchè i componenti i complessi concertistici e corali da impiegare nelle manifestazioni all'estero devono essere di nazionalità italiana, salvo eccezionali casi di comprovate esigenze artistiche, nei quali può essere ammessa l'utilizzazione, per i ruoli primari, di elementi stranieri in misura non superiore ad 1/4 dell'organico della compagnia di canto o del complesso concertistico.

Art. 35.

Gestione delle manifestazioni sovvenzionate

E' vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, della gestione delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate.

Art. 36.

Festivals nazionali ed internazionali

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera *b*), possono essere sovvenzionati il festival internazionale di musica contemporanea della Biennale di Venezia con un contributo annuo non inferiore ai 50 milioni, altri festivals lirici, concertistici, corali e di balletto, a carattere nazionale ed internazionale che, sentita la Commissione centrale per la musica, siano ritenuti di particolare importanza sotto l'aspetto artistico o turistico, anche in relazione alla esigenza di una più ampia diffusione della cultura musicale.

Art. 37.

Concorsi, attività sperimentali e rassegne

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera *b*), sentita la Commissione centrale per la musica, possono essere assegnate sovvenzioni a enti, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro che, al fine di promuovere la cultura musicale, di stimolare la nuova produzione lirica, concertistica e di balletto, e di reperire nuovi elementi artistici di nazionalità italiana, effettuino concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali e rassegne musicali.

Art. 38.

Produzione nazionale nuova e nuovissima

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della presente legge determinerà con proprio decreto l'aliquota dei programmi musicali della RAI-Radiotelevisione italiana da riservare alla nuova e nuovissima produzione lirica e concertistica nazionale.

Art. 39.

Liquidazione sovvenzioni

La liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi è disposta ad attività ultimata, previa presentazione di documentazione attestante l'osservanza degli adempimenti di legge e la regolarità della gestione.

In particolare deve essere esibito il certificato rilasciato dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals), ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che l'assegnatario della sovvenzione o del contributo non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'Ente relativamente al personale occupato per lo svolgimento della manifestazione musicale alla quale la sovvenzione od il contributo si riferisce.

Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'Enpals rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo della sovvenzione o del contributo assegnato fin tanto che l'Enpals non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora l'assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'Enpals, il Ministero rimetterà direttamente all'Ente le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'Amministrazione e per l'assegnatario della sovvenzione o contributo.

E' in facoltà del Ministero del turismo e dello spettacolo di concedere all'assegnatario acconti sulla sovvenzione, previa dimostrazione di avere svolto almeno il 50 per cento dell'attività.

Art. 40.

Fondo speciale

Sul fondo di cui all'art. 2, lettera *b*), il Ministero del turismo e dello spettacolo riserva annualmente un fondo speciale di lire 200 milioni per:

a) favorire e sostenere iniziative intese comunque alla diffusione ed all'incremento della cultura musicale;

b) concessione delle borse di studio previste dall'articolo 8;

c) facilitazioni tariffarie per trasporti di complessi o singoli artisti, tecnici e personale ausiliario, di materiali o attrezzature da impiegare nell'allestimento degli spettacoli, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e della aviazione civile.

Sul fondo speciale di lire 200 milioni, una somma d'importo non superiore a 100 milioni è destinata:

a) alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni e comitati cittadini, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento;

b) alla concessione di contributi ai complessi bandistici che svolgono *tournées* in tutta Italia e anche all'estero, con un minimo di almeno 150 concerti annui.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Le somme non utilizzate per le finalità di cui sopra sono devolute per sostenere le manifestazioni di cui agli articoli 26, 33, 36 e 37.

Art. 41.

Sezione autonoma per il credito teatrale

E' istituita presso la Banca nazionale del lavoro la Sezione autonoma per il credito teatrale con personalità giuridica e gestioni distinte da quelle della Banca predetta.

La Sezione ha lo scopo di esercitare il credito in tutte le forme tecniche più appropriate al fine di promuovere e potenziare le iniziative del settore teatrale e musicale, fatta eccezione per quelle promosse dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni assimilate.

Il fondo di dotazione della Sezione è di lire 400 milioni, di cui lire 350 milioni apportati dallo Stato e lire 50 milioni dalla Banca nazionale del lavoro; esso potrà essere aumentato con ulteriori conferimenti, sia da parte dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, sia da parte di nuovi partecipanti.

L'ordinamento e l'attività della Sezione saranno disciplinati con statuto da approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto dei Ministri per il tesoro e per il turismo e per lo spettacolo. Le operazioni che saranno effettuate dalla Sezione e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonchè le garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate sono esenti da tasse imposte e tributi presenti e futuri, spettanti, sia allo Erario dello Stato, sia agli enti locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali emesse dagli enti sovvenzionati, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 100 per ogni milione di lire, o frazione, qualunque sia la loro scadenza.

Le operazioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito.

La Sezione corrisponderà all'Erario un canone di abbonamento annuo in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato alla fine di ogni esercizio.

Art. 42.

Elenco delle imprese liriche

E' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle imprese liriche, costituite anche in forma di società cooperativa.

Le imprese sono iscritte nell'elenco in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura giuridica, della persona od organo fornito della legale rappresentanza e della sede legale.

Art. 43.

Commissione di qualificazione professionale delle imprese

L'ammissione e la cancellazione dall'elenco di cui al precedente articolo sono deliberate da una Commissione di qualificazione professionale istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

La Commissione è composta da:

a) un magistrato di Cassazione, con funzioni di presidente, designato dal Consiglio superiore della magistratura;

b) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice-prefetto;

c) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

d) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

e) due rappresentanti del Movimento cooperativo;

f) due rappresentanti degli industriali dello spettacolo;

g) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

h) un esponente della cultura musicale, scelto dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo;

i) due rappresentanti dei musicisti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

I componenti di cui alle lettere *b*) e *c*) sono designati dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti di cui alla lettera *e*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su indicazione delle Associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative, tra quelle riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

I componenti di cui alle lettere *f*), *g*) ed *i*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza so-

ciale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

I componenti indicati alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), ed *i*) durano in carica due anni.

Le deliberazioni sono rese esecutive con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

Art. 44.

Documentazione per l'iscrizione nell'elenco

Le imprese di cui all'art. 42 per ottenere l'iscrizione nell'elenco, debbono produrre domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato di cittadinanza italiana del legale rappresentante o titolare;

b) certificato generale del casellario giudiziale e certificato di buona condotta, entrambi in data non anteriore a tre mesi dalla domanda di iscrizione, del legale rappresentante o del titolare;

c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;

d) certificato della cancelleria del tribunale competente, in data non anteriore ad un mese dalla domanda di iscrizione, attestante la mancanza di procedimenti concorsuali in atto;

e) certificato del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale risulti l'ultimo reddito netto di categoria *B* definitivamente accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile;

f) attestati degli uffici statali competenti o degli istituti di credito sulla consistenza patrimoniale mobiliare ed immobiliare;

g) relazione documentata sull'attività svolta nel settore.

Le imprese costituite in società debbono, inoltre, produrre l'atto costitutivo e lo statuto in copia autentica.

Le società cooperative debbono altresì esibire:

a) certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

b) certificato da cui risulti che è stato effettuato a norma di legge, presso la cancelleria del tribunale competente, il deposito dell'ultimo bilancio della cooperativa e delle relative relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;

c) copia autentica dell'elenco dei soci (maestri, professori d'orchestra, artisti, registi, coristi, tersicorei e tecnici).

Art. 45.

Cancellazione dall'elenco

La cancellazione delle imprese dall'elenco è deliberata allorchè venga accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti per la iscrizione ovvero per gravi deficienze emerse nello svolgimento dell'attività prevista dall'articolo 27.

Art. 46.

Pubblicazione delle sovvenzioni e dei contributi concessi

I provvedimenti relativi alla concessione delle sovvenzioni e dei contributi previsti dalla presente legge sono pubblicati, al termine di ogni esercizio finanziario, sul Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

TITOLO IV

COLLOCAMENTO DEL PERSONALE ARTISTICO

Art. 47.

Servizio scritture

Il collocamento degli artisti lirici, concertisti e corali, dei tecnici, degli orchestrali e dei ballerini, impiegati, anche con rapporto di lavoro autonomo, dagli enti ed istituzioni assimilate di cui all'art. 6, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica o privata, nonchè da privati datori di lavoro per la realizzazione di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, è demandato allo Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

Per l'esercizio di tale funzione è istituito presso il predetto ufficio, il Servizio scritture con i seguenti compiti:

a) costituire le liste del personale di cui al precedente comma;

b) procedere, al fine di agevolare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, al reperimento di detto personale;

c) rilasciare i nulla-osta di avviamento al lavoro.

E' ammessa la richiesta nominativa.

Restano in vigore le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, relative al collocamento dei lavoratori in genere da assumere per la realizzazione di manifestazioni artistiche.

Art. 48.

Impiego del personale artistico

Il personale di cui al primo comma del precedente articolo deve iscriversi nelle liste costituite dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - fornendo ogni utile indicazione ai fini della sua tempestiva reperibilità.

L'assunzione di detto personale deve avvenire per il tramite dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - e deve essere effettuata tra gli iscritti nelle liste di cui al precedente comma.

La scrittura dei cantanti primari e comprimari, dei concertisti solisti, dei direttori d'orchestra, dei registi, degli scenografi, dei coreografi e dei ballerini solisti può essere effettuata direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.

Il responsabile della manifestazione è tenuto a comunicare, entro il termine di giorni 10, all'Ufficio speciale del collocamento dei lavoratori dello spettacolo — Servizio scritture — i nominativi degli artisti scritturati.

E' comunque vietata qualsiasi forma di mediazione anche se gratuita.

Art. 49.

Sanzioni

A chiunque esercita la mediazione, e procede ad assunzioni e scritture in violazione delle norme della presente legge si applicano le sanzioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può, con proprio decreto, dichiarare la decadenza dei sovrintendenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni assimilate, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 48.

La corresponsione dei contributi e delle sovvenzioni statali previsti dalla presente legge è subordinata alla osservanza delle norme in materia di collocamento da comprovare con certificazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

In caso di inosservanza delle norme di cui al precedente comma i contributi e le sovvenzioni statali possono essere liquidati, semprechè il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo, ritenga che le inosservanze siano connesse ad esigenze urgenti, relative alla realizzazione della manifestazione artistica, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali di cui al primo comma.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 50.
Norme di attuazione

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, saranno emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione.

Le norme di attuazione degli articoli 47, 48 e 49 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale d'intesa col Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

Art. 51.
Cessazione e costituzione degli organi degli enti

I presidenti, i sovrintendenti, i Comitati amministrativi ed i Collegi dei revisori degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate cessano dall'attuale incarico entro due mesi dell'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine si provvederà alla costituzione degli organi previsti dall'articolo 9.

Art. 52.
Copertura

Alla spesa per i contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, si provvede, quanto a lire 4.000 milioni, con lo stanziamento del capitolo 1023 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1967 e, quanto a lire 8.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Alla spesa per le sovvenzioni di cui alla lettera *b*) del predetto articolo 2 si provvede con quote degli stanziamenti già previsti dalle norme citate nello stesso articolo per provvidenze a favore di manifestazioni musicali e teatrali.

Alla spesa di lire 350 milioni per il contenimento statale di cui all'art. 41 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 53.
Sistemazione dei disavanzi pregressi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale dei singoli enti ed istituzioni di cui all'art. 6, determinando i rispettivi disavanzi complessivi alla data del 31 dicembre 1966.

Al risanamento dei disavanzi sarà provveduto mediante mutui che gli enti e le istituzioni saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

L'onere di tali mutui per capitale, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e registrazione è a carico dello Stato. L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 1° luglio 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 54.
Abrogazioni

Sono abrogate le norme del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 438, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1570, e dell'art. 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e successive modifiche di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 898.

Sono inoltre abrogate le norme del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito in legge 6 giugno 1935, n. 142, del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito in legge 18 gennaio 1939, n. 423, dell'art. 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034, e del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, limitatamente alla destinazione ed alle modalità di erogazione dei fondi da esse previste a sostegno delle manifestazioni musicali.

E' abrogata, altresì, ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

MORO — CORONA — TAVIANI — PIELRACCINI — PRETI — COLOMBO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

2-9-1989 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA *Serie generale* - n. 205

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 11 agosto 1989, n. 2.

Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia.

La presente circolare disciplina sulla base della legge 14 agosto 1967, e successive modificazioni, ed in attesa della entrata in vigore della legge di riforma del settore, gli interventi finanziari che lo Stato opera — con riguardo a ciascun anno solare — utilizzando la quota del Fondo unico dello Spettacolo di cui all'art. 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, a favore delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, alle istituzioni concertistiche orchestrali, ai festivals nazionali ed internazionali, ai concorsi di composizione ed esecuzione musicale e ai corsi di avviamento e perfezionamento professionale, alle stagioni liriche sperimentali, alle rassegne musicali e ai complessi bandistici nonché alle iniziative ed agli enti di promozione musicale.

Art. 1.

Istanze di sovvenzione e relativa documentazione

Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'intervento statale, le domande, per l'ammissione alle provvidenze previste a favore delle sopraindicate attività musicali e di danza redatte in due esemplari, di cui uno in carta legale e con espressa indicazione e sottoscrizione della persona all'uopo legittimate (sono esenti dall'uso della carta legale i soggetti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), debbono essere inviate o presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Via della Ferratella, 51 - 00184 Roma, entro il termine del 30 novembre.

Ai fini dell'ammissione ai contributi statali, i soggetti interessati dovranno, altresì, completare entro il 31 gennaio e 31 marzo per le attività previste rispettivamente per il primo e il secondo semestre la documentazione richiesta — anch'essa in duplice copia — nei successivi articoli per ogni singolo settore.

La documentazione riguardante le attività progettate per l'arco dell'intero anno dovrà essere completata entro il 31 gennaio. Si considera prodotta in tempo utile la documentazione — inclusa la domanda di sovvenzione — spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini sopraindicati.

Le istanze inviate o regolarizzate oltre i termini indicati potranno essere sottoposte, per ogni singolo settore, al parere della commissione centrale per la musica solo a documentato consuntivo anche provvisorio dell'attività svolta nell'anno e dopo che la stessa commissione si sia espressa in ordine a tutte le istanze pervenute e regolarizzate nei termini prescritti e comunque, nei limiti delle residue disponibilità di bilancio.

In sede di assegnazione della sovvenzione l'Amministrazione, sentita la commissione centrale per la musica, ha la facoltà — qualora ritenga che possa essere svolto, nei limiti della sovvenzione medesima, un programma adeguato — di commisurare la sovvenzione stessa ad un'attività minore di quella preventivata, anche con conseguenti contrazioni delle voci di spesa.

Art. 2.

Acconti

Gli acconti previsti dalle leggi 22 luglio 1977, n. 426, 5 marzo 1980, n. 54 e 17 febbraio 1982, n. 43, sono concessi con le seguenti modalità e condizioni:

nella misura dell'80% ai teatri di tradizione ed alle istituzioni concertistiche riconosciuti ai sensi dell'art. 28 della legge n. 800/67;

nella misura dell'80% ad enti, società, istituzioni, associazioni che, beneficiari di sovvenzioni per almeno tre anni, svolgono una attività annuale di cui sia stato accertato il regolare svolgimento nei due precedenti esercizi tramite la presentazione delle relative documentazioni consuntive;

possono, altresì, essere concessi acconti fino all'80% ad enti, società, istituzioni ed associazioni che abbiano beneficiato di sovvenzioni statali per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio e sempre che ne sia stato accertato il regolare svolgimento tramite la presentazione delle relative documentazioni consuntive.

Non potranno, comunque, essere liquidati acconti ai beneficiari di sovvenzioni che non abbiano perfezionato la documentazione riguardante gli anni precedenti, con esclusione dell'ultimo anno per il quale è sufficiente la relazione artistica e finanziaria.

Per ottenere la liquidazione dell'acconto gli interessati dovranno fare richiesta — con firma autenticata da pubblico ufficiale anche per quanto attiene la qualifica del firmatario — contestualmente all'istanza di sovvenzione o con altra separata istanza redatta in due esemplari di cui una in carta legale (sono esenti dall'uso della carta legale i soggetti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) precisando:

a) di impegnarsi sotto la propria responsabilità, ad effettuare l'attività per la quale è stato assegnato il contributo, nonché a rispettare gli eventuali limiti o condizioni di spesa cui fosse subordinata la concessione della sovvenzione;

2) di osservare tutti gli obblighi derivanti dalla gestione a norma della vigente normativa;

3) la modalità di pagamento — con espressa indicazione dell'obbligo o meno della tenuta del bollettario d'incasso — da scegliersi tra le sottoelencate:

a) emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia intestato impersonalmente;

b) accreditamento in c/c bancario;

c) versamento in c/c postale.

Non è necessaria l'indicazione della tenuta o meno del bollettario d'incasso nell'ipotesi di cui al punto *c)* e delle modalità di pagamento per i comuni e le province con popolazione superiore agli 8.000 abitanti a norma del primo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Eventuali cessioni della sovvenzione, qualora sia stata già inoltrata una delle indicate modalità di pagamento, presuppongono la revoca della modalità di pagamento prescelta. Il cedente, peraltro, dovrà tempestivamente informare l'amministrazione ancor prima della formalizzazione dell'atto di cessione.

Gli acconti erogati per le attività che non venissero realizzate o che risultassero superiori alla misura del contributo accertato in sede di liquidazione debbono essere rimborsati in tutto, o per la parte eccedente il contributo, entro sessanta giorni dall'inizio dell'esercizio successivo o dalla data della richiesta dell'amministrazione.

Il mancato invio della documentazione consuntiva entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello cui la sovvenzione si riferisce comporta la revoca della sovvenzione per la quale era stato erogato l'acconto.

I soggetti, finché non provvedano al rimborso, sono esclusi da ulteriori sovvenzioni, ferma restando la responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato.

Art. 3.

Riesame di istanze non accolte

Le istanze di riesame potranno essere prese in considerazione, compatibilmente con la disponibilità dei fondi, solo a documentato consuntivo, anche provvisorio, di attività.

Dovranno comunque emergere nuovi elementi di valutazione che qualifichino l'iniziativa sotto il profilo artistico.

La necessaria documentazione corredata da una relazione artistica e, ove possibile, da recensioni stampa dovrà essere trasmessa entro il 15 ottobre.

Art. 4.

Liquidazione e documentazione consuntiva

La liquidazione delle sovvenzioni sarà disposta a norma dell'art. 39 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modifiche, previo riscontro della documentazione consuntiva richiesta, attestante l'osservanza degli adempimenti di legge e la regolarità della gestione.

Il bilancio consuntivo — con allegata una relazione che giustifichi, per le entrate, l'eventuale differenza dalle indicazioni del preventivo — dovrà avere la stessa impostazione di quello di previsione, risultare approvato dall'organo istituzionalmente preposto e dovrà dettagliare analiticamente ogni singola voce di spesa e di entrata, specificando gli estremi delle fatture, ricevute o quietanze relative alle spese effettuate, con particolare riguardo a quelle artistiche.

Potranno essere prese in considerazione solo le spese connesse alla realizzazione dell'attività sovvenzionata; sono comunque escluse le spese di investimento, mentre quelle riguardanti l'ammortamento, almeno decennale, di beni strumentali relativi all'attività musicale potranno essere considerate solo per la quota annuale dell'ammortamento, peraltro, rapportata in dodicesimi alla durata dell'attività sovvenzionata nel corso di ciascun anno.

Le spese generali (costituite, ove non diversamente indicato, dall'eventuale affitto sede e spese connesse, telefono, energia elettrica, spese postali, cancelleria, personale amministrativo, indennità di carica e gettoni di presenza, rappresentanza) non potranno superare, in via ordinaria, l'aliquota percentuale del 30% delle uscite.

È prevista la loro integrale dettagliata documentazione, attraverso l'invio delle fatture o ricevute o almeno degli elenchi che riportino gli estremi delle stesse, soltanto nei casi in cui venga superata la percentuale del 20 per cento.

Gli oneri per gli interessi passivi dovranno essere riferiti alla gestione di competenza e connessi ai tempi di liquidazione dei contributi pubblici.

L'intervento dello Stato non potrà coprire, in linea di massima, più del 70% dei costi delle manifestazioni musicali, con possibilità di elevare tale percentuale fino al 90%, salvo casi eccezionali, per attività — che per situazioni connesse al genere musicale, alla struttura dell'iniziativa promotrice o al territorio — risultino meritevoli di particolare considerazione.

I borderò dovranno pervenire vistati e timbrati dai competenti uffici della SIAE, unitamente ad una distinta degli incassi.

Ai fini della sovvenzione potranno essere prese in considerazione manifestazioni ad ingresso libero e gratuito o che comunque non diano luogo alla redazione dei borderò soltanto in casi particolari, come ad esempio le attività di ricerca e sperimentazione, nonché l'attività nelle scuole. Dovrà essere presente, tuttavia, anche in questi casi eccezionali, dai quali in via di massima occorre escludere i grandi centri, una adeguata attività promozionale intesa ad interessare i possibili spettatori. Dovranno, comunque, essere inviati i permessi rilasciati dalla SIAE unitamente ai modelli 107/C SIAE (programma musicale) nonché dichiarazione, rilasciata dalla pubblica autorità — diversa comunque dal beneficiario — attestante che la manifestazione è avvenuta e, ove possibile, l'afflusso del pubblico.

Art. 5.

Calendario

Il Ministero del turismo e dello spettacolo curerà la elaborazione di un calendario annuale di tutte le iniziative e manifestazioni musicali ripartito per regioni.

Titolo I

ATTIVITÀ LIRICA IN ITALIA

Art. 6.

Documentazione

L'istanza di sovvenzione dovrà contenere ogni utile elemento di valutazione della prevista stagione ed in particolare:

l'indicazione delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali gestite da enti pubblici, o il nominativo della società cooperativa o dell'impresa lirica, iscritta nell'elenco di cui all'art. 42 della legge n. 800/67 cui si intende affidare la realizzazione delle manifestazioni. Gli enti promotori dei teatri di tradizione di cui all'art. 28 della legge n. 800/67 possono curare direttamente l'organizzazione delle stagioni liriche;

dichiarazione di assunzione di diretta responsabilità della gestione.

L'istanza dovrà essere, inoltre, corredata dalla seguente documentazione:

a) preventiva delibera di realizzazione della manifestazione o, in via provvisoria, da equivalente attestazione di assunzione dell'impegno finanziario della manifestazione stessa;

b) preventivo finanziario che dovrà evidenziare i contributi locali, gli incassi previsti, le spese di organizzazione, ed i compensi agli artisti, tecnici, masse orchestrali e corali indicati analiticamente per categoria ed i relativi oneri riflessi;

c) progetto artistico con l'indicazione dei titoli delle opere, autore, numero e durata degli atti, numero delle recite, calendario anche provvisorio delle rappresentazioni, direttori, cantanti con indicazione delle rispettive nazionalità se stranieri, registi e scenografi che si intendono impiegare, distinti per ruolo di ciascuna opera ed infine il teatro in cui avranno luogo le manifestazioni con la specificazione del numero dei posti e delle caratteristiche del palcoscenico.

Per ciascuna opera che prevede l'impiego del coro, il medesimo dovrà essere composto da almeno 36 elementi o di quelli previsti dalla partitura.

L'eventuale richiesta di autorizzazione, da parte dei teatri di tradizione, all'impiego nei ruoli primari di artisti lirici di nazionalità straniera, nel limite invalicabile di un quarto dell'organico delle compagnie di canto impegnate durante l'intera stagione, dovrà essere adeguatamente motivata da un'ampia e dettagliata relazione riguardante le esigenze di ordine artistico che hanno determinato la richiesta medesima.

Agli artisti italiani sono equiparati quelli appartenenti a Paesi della CEE e quelli che abbiano svolto attività artistica in Italia da almeno cinque anni;

d) dettagliata relazione dell'attività dell'anno precedente qualora non sia stata trasmessa la relativa documentazione consuntiva ai fini della liquidazione della sovvenzione, o comunque dell'ultima attività sovvenzionata, con specifica indicazione dei titoli delle opere, del cast artistico utilizzato per ciascuna opera, dei relativi direttori, del numero degli orchestrali e dei coristi ed infine del numero degli spettatori presenti.

Art. 7.

Fissazione della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali

L'intervento finanziario a favore delle stagioni liriche tradizionali è fissato annualmente, ai sensi dell'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica mediante la determinazione di una quota base a recita, di contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano e di contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale.

I bilanci dovranno, in ogni caso, esporre entrate diverse dal contributo statale non inferiori al 50% della quota a recita. Qualora tale percentuale non risulti verificata in sede consuntiva si procederà a proporzionale riduzione della sovvenzione assegnata.

Tale quota a recita sarà maggiorata per le recite direttamente prodotte con l'impiego del coro, per le quali è prevista l'utilizzazione di soli artisti italiani e comunitari e in questo caso i bilanci dovranno evidenziare entrate diverse dal contributo statale non inferiore al 70% della quota a recita maggiorata.

Analoga maggiorazione è prevista per le recite scambiate tra teatri coproduttori, a condizione che venga dimostrato un numero complessivo di turni di prove non inferiore a venti.

Nell'ipotesi di opere abbinate, costituenti intero spettacolo, la maggiorazione potrà essere concessa purché i requisiti sopra richiamati sussistano complessivamente tra le opere. La suddetta quota sarà invece ridotta del 40% per opere da camera.

Per spettacoli effettuati all'aperto la quota è maggiorata del 10 per cento.

I contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano riguardano distintamente:

opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta;

opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre 20 anni;

opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da non oltre 20 anni.

Nel caso di spettacolo misto di cui faccia parte un'opera nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei contributi integrativi sono ridotti proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2 o 2/3 dell'intero spettacolo.

La richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra in una delle tre categorie sopra elencate.

I contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e balletti italiani riguardano distintamente, tenendo conto dell'eventuale impiego del coro, l'intero spettacolo, i 2/3 dello spettacolo o 1/3 o 1/2 dello spettacolo.

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia di cui una in carta legale.

Obbligo delle prove.

Ciascun teatro dovrà dimostrare lo svolgimento di un numero complessivo di turni di prova pari al numero delle opere in cartellone sostenute da sovvenzione statale, moltiplicato per 12.

Tali prove potranno essere ripartite tra le varie opere in relazione alle esigenze artistiche con un minimo di otto prestazioni per ciascuna opera in cartellone, compresa la prova generale in costume.

Non potranno essere effettuati più di due turni giornalieri. Nei giorni di recita e prova generale sarà consentito un solo turno di prova.

Deroga all'obbligo delle prove.

Nel caso in cui la recita lirica o lo spettacolo di balletto sovvenzionati siano realizzati da un ente lirico o da altro teatro di tradizione, con gli stessi artisti di canto, orchestra, coro e corpo di ballo, è possibile derogare all'obbligo delle prove a condizione che la rappresentazione abbia luogo in un intervallo di tempo non superiore ai sei giorni.

Qualora detto intervallo di tempo ecceda i sei giorni e non superi i trenta deve essere effettuata una prova di insieme nella località ove ha luogo la stagione.

Art. 8.

Fissazione della quota a recita per le stagioni liriche ordinarie

L'intervento finanziario a favore delle stagioni liriche ordinarie è fissato annualmente, ai sensi dell'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica, mediante la determinazione di una quota a recita, di contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano e di contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale.

La quota a recita, come sopra indicata riguarda distintamente tre categorie così individuate:

Categoria A: sono considerate recite di categoria *A* quelle realizzate in un teatro dotato di requisiti che lo rendano atto ad ospitare recite liriche, in più, se all'aperto con garanzia di condizioni acustiche ottimali:

con obbligo di dieci turni di prove da effettuarsi tutte sul posto delle recite — ridotte a otto turni, se trattasi di opere da camera — compresa la prova generale in costume, con le modalità previste per i teatri di tradizione;

con compagnie di canto, direttori e registi di comprovata professionalità e valore artistico;

con un numero di orchestrali come da partitura originale e, comunque, non inferiore a cinquanta elementi;

con entrate proprie almeno pari al 100% della quota a recita.

Categoria B: sono considerate recite di categoria *B* tutte quelle effettuate, con deroga all'obbligo delle prove, in replica di recite realizzate da enti lirici, da teatri di tradizione e di recite di categoria *A*; effettuate in un teatro dotato delle stesse caratteristiche richieste per le recite di categoria *A*, con entrate almeno pari al 70% della quota a recita.

Categoria C: sono considerate recite di categoria *C* tutte quelle realizzate in assenza, anche di uno solo, dei requisiti sopra elencati ma con entrate proprie almeno pari al 40% della quota a recita.

Per ciascuna categoria l'importo della quota a recita è ridotto del 50%, qualora si tratti di opera da camera ed è maggiorato del 10% per spettacoli effettuati all'aperto.

Qualora le sopraindicate percentuali delle entrate proprie non risultino verificate in sede consuntiva si procederà a proporzionale riduzione della sovvenzione assegnata.

I contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano riguardano distintamente:

le opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta;

le opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre venti anni;

le opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da almeno un ventennio.

Nel caso di spettacolo misto, di cui faccia parte l'opera nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei contributi integrativi sono ridotti proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2, o 2/3 dell'intero spettacolo.

La richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra in una delle tre categorie sopra elencate.

I contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e di balletti italiani inediti riguardano distintamente, tenendo conto dell'eventuale impiego del coro, l'opera o il balletto costituente i 2/3 dello spettacolo; l'opera o balletto costituente 1/3 o 1/2 dello spettacolo.

Il contributo è concesso, per la preparazione delle partiture, degli spartiti e del materiale d'orchestra.

La concessione dei contributi di cui sopra è subordinata all'impegno da parte dell'assegnatario di fornire gratuita-

mente il predetto materiale musicale all'autore dell'opera del balletto ad avvenuta rappresentazione, nonchè di rimborsare lo stesso delle spese da lui eventualmente sostenute per la preparazione del materiale.

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia, di cui una in carta legale.

Obbligo delle prove.

Per la rappresentazione di ciascuna opera e balletto in programma deve essere comprovato lo svolgimento di sei turni di prova (per non più di due turni giornalieri) compresa la prova generale in costume, da realizzarsi, quest'ultima, almeno un giorno prima della rappresentazione, nello stesso teatro nel quale avrà luogo la manifestazione. Nel giorno di recita e prova generale è consentito un solo turno di prova.

Nel caso di rappresentazioni di opera nuovissima, di prima esecuzione locale e di opera del passato, devono essere effettuate due prove in più.

Deroga all'obbligo delle prove.

Nel caso in cui la recita lirica o lo spettacolo di balletto sovvenzionati siano realizzati dalla stessa impresa lirica e con gli stessi artisti di canto, orchestra, coro e corpo di ballo utilizzati nella rappresentazione della stessa opera, o balletto, sovvenzionata nel corso di altra stagione lirica, è possibile derogare all'obbligo delle prove, a condizione che la rappresentazione abbia luogo in un intervallo di tempo che non ecceda i sei giorni.

Tale intervallo di tempo può essere superiore ai sei giorni e, comunque, non superiore ai trenta nel caso di rappresentazioni riprese in replica da un ente lirico, da un teatro di tradizione, da recite di categoria *A*. In tal caso, dovrà essere effettuata una prova di insieme nella località ove ha luogo la stagione.

È possibile una variazione dell'organico della compagnia di canto in misura non superiore a 1/4 nonchè una variazione degli organici dell'orchestra e del coro entro il limite massimo di cinque elementi, con esclusione del direttore d'orchestra.

Titolo II

ATTIVITÀ CONCERTISTICA E CORALE IN ITALIA - FESTIVAL

Art. 9.

Documentazione

L'istanza di sovvenzione dovrà contenere ogni utile elemento di valutazione dell'attività programmata ed essere corredata dalla seguente documentazione:

a) atto notarile di costituzione e statuto, da presentarsi nei casi di prima istanza, in duplice copia (di cui una in carta legale autenticata da notaio), di enti che non vengono perseguiti scopi di lucro. I soggetti interessati dovranno adeguare i propri atti affinchè tutte le norme statutarie si uniformino a tale requisito. Dovrà essere tempestivamente documentata a questo Ministero, su carta legale ed autenticata, ogni intervenuta variazione dello statuto nonchè delle cariche sociali.

Gli enti pubblici dovranno produrre ai fini dell'esame della richiesta di contributo — almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività — delibera d'approvazione del progetto artistico finanziario, dalla quale sia dato rilevare anche il diretto apporto dell'ente;

b) progetto artistico: sono da specificare dettagliatamente il numero delle manifestazioni, che non potrà essere inferiore cinque per l'attività concertistica ed a quattro per i festival; il calendario anche provvisorio e le sedi teatrali, il repertorio, i nominativi degli artisti — indicando separatamente gli artisti italiani e stranieri — l'eventuale direzione artistica. Gli interessati dovranno inoltre documentare l'eventuale presenza di un'attività di decentramento nell'ambito regionale, l'impegno artistico di italiani diplomati o vincitori di concorsi nazionali o internazionali e quello a favore degli artisti italiani e della musica contemporanea nonchè l'attenzione dedicata al pubblico scolastico, da comprovare, a consuntivo, con idonea documentazione delle autorità della scuola (non potranno in sede consuntiva essere prese in considerazione più di due lezioni-concerto al giorno).

I complessi orchestrali e corali professionalmente qualificati che richiedono sovvenzioni per le attività di propria produzione, dovranno altresì inviare un breve *curriculum* dei singoli componenti il complesso stesso;

c) preventivo finanziario: per quanto si riferisce alle «entrate» sono da indicare in dettaglio gli incassi da botteghino, da eventuali abbonamenti o quote sociali, da sponsorizzazioni; i contributi locali, le altre entrate derivanti da prevendita, programmi, ecc. per quanto si riferisce alle «spese» sono da distinguere i compensi agli artisti (solisti, masse orchestrali, complessi corali, direttori), le diarie e i trasferimenti, i contributi previdenziali, i diritti SIAE, gli affitti dei teatri, i noleggi degli strumenti e i trasporti, la pubblicità e la tipografia, le spese di segreteria, le spese per il personale tecnico e di sala;

d) dettagliata relazione artistico-finanziaria: riguardante l'attività dell'anno precedente completa di tutti gli elementi di cui ai punti *b)* e *c)* per le iniziative già operanti (qualora non sia stata già trasmessa per la liquidazione della sovvenzione). Tale relazione dovrà comprovare la partecipazione del pubblico e l'effettiva diffusione della cultura musicale.

Per i festivals la documentazione di cui sopra dovrà essere inviata sessanta giorni prima del loro inizio; restando fermo il termine di cui al primo comma dello stesso art. 1.

Art. 10.

Contributi dello Stato.

Nella assegnazione del contributo, sulla base dei criteri indicati dalla legge verranno prese in particolare considerazione:

a) le programmazioni di quelle associazioni e istituzioni musicali, le cui strutture organizzative di livello professionale siano adeguate all'attività che hanno

realizzato ed intendano realizzare e le cui iniziative si avvalgano dell'apporto di un direttore artistico, musicista musicologo operante;

b) le programmazioni in zone musicalmente meno sviluppate nel quadro di un'organica ripartizione geografica;

c) le iniziative a favore della diffusione della produzione musicale contemporanea e di quella antica e moderna poco conosciuta;

d) le attività realizzate in collaborazione con altre istituzioni musicali sovvenzionate dallo Stato e quelle che si avvalgono in particolare di artisti e complessi italiani;

e) le programmazioni che vengono attuate in cicli organici tesi a fornire una informazione musicale la più vasta ed articolata possibile;

f) le programmazioni idonee a costituire, in particolare per i festivals, motivi di richiamo turistico comprovati anche da attestazioni di pubbliche autorità.

Per i festivals e le rassegne, con esclusione di quelli di riconosciuto carattere internazionale, il programma dovrà, di regola, prevedere in prevalenza manifestazioni con complessi ed artisti italiani.

I concerti realizzati dalle istituzioni concertistico-orchestrali presso società di concerti, alle quali resta la gestione della manifestazione, saranno dal Ministero sovvenzionati con appositi stanziamenti sul fondo destinato alle istituzioni concertistico-orchestrali.

Titolo III

ISTITUZIONI CONCERTISTICO-ORCHESTRALI

Art. 11.

Documentazione

L'istanza di sovvenzione dovrà contenere ogni utile elemento di valutazione dell'attività programmata e dovrà essere corredata entro il 31 gennaio dalla seguente documentazione (in duplice copia) a firma del legale rappresentante:

a) programma artistico: in tale programma dovranno essere indicati i titoli dei brani che saranno eseguiti in ogni singola manifestazione, il nome del direttore d'orchestra, il numero degli strumentisti relativi a ciascuna manifestazione in programma, il nome dei solisti ospiti ed almeno la data di ogni manifestazione, precisando se trattasi di concerto in sede o fuori sede. In particolare dovranno essere indicati:

1) i concerti in sede o in decentramento anche interregionale;

2) i concerti-base o di ripetizione; in tal caso occorre indicare il numero delle repliche intendendosi per replica quella nella quale il programma è prevalentemente omologo all'esecuzione già presentata;

3) i concerti presso le scuole o riservati al pubblico scolastico, con esecuzioni dimostrative ed ascolto guidato.

Non sono ammessi ai fini della sovvenzione più di due concerti al giorno, sia in sede sia fuori sede.

Non sono parimenti ammesse più di sette esecuzioni, mediamente compresa la prova generale di ogni programma, con un tetto massimo di dieci esecuzioni.

Al programma dovrà essere allegato, altresì, un prospetto riepilogativo;

b) preventivo finanziario: deliberato ed approvato dagli organi statutari di competenza e corredato dalle prescritte relazioni degli organi di controllo esistenti.

In tale preventivo dovranno essere indicate analiticamente tutte le voci di entrata e di uscita afferenti l'attività concertistica da effettuare;

c) documentazione consuntiva relativa all'attività effettuata nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'istanza di sovvenzione. Tale documentazione dovrà consistere in una dettagliata relazione delle manifestazioni effettuate, indicando al riguardo gli stessi elementi di cui alla lettera *a)*.

Debbono altresì essere trasmessi i borderò o, in mancanza, altra idonea documentazione atta a comprovare l'effettivo svolgimento dei concerti e la dichiarazione del legale rappresentante con firma autenticata che attesti la disponibilità presso l'istituzione di copia autentica dei modelli 031/CM ENPALS.

La dichiarazione dovrà ancora indicare il numero delle giornate lavorative retribuite ai professori d'orchestra per il periodo di sola attività concertistica.

Nella stessa dovranno inoltre essere indicati i ratei ferie (tradotti in giornate lavorative) corrisposti ai professori assunti a contratto a tempo indeterminato da istituzioni che svolgano meno di un anno di attività concertistica.

Le orchestre che effettuano anche attività lirica dovranno produrre una ulteriore dichiarazione del legale rappresentante, dalla quale risulti il numero delle giornate riferite alla sola attività concertistica.

Per ogni programma deve essere comprovata l'effettuazione di sei prove in media, compresa la generale, attraverso una dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante che i fogli di presenza relativi agli orchestrali, che hanno preso parte a tali prove, sono agli atti dell'istituzione.

Ai fini della determinazione della sovvenzione sono presi in considerazione anche i seguenti elementi di valutazione:

la continuità dell'attività programmata e l'importanza artistico-culturale del progetto elaborato con l'apporto di una stabile direzione artistica;

il buon andamento delle gestioni, sia sul piano amministrativo (con particolare riguardo ai bilanci consuntivi ed al rapporto tra le spese di gestione e quelle di produzione) sia sul piano artistico;

la capacità di promuovere, agevolare e coordinare la cultura musicale all'interno e fuori del territorio delle rispettive province, anche mediante la partecipazione a progetti speciali (con particolare riguardo ai concerti base, a quelli in abbonamento ed a quelli gratuiti in rapporto all'attività globale nonchè al numero degli esecutori in relazione ai programmi musicali);

le condizioni di operatività del territorio in cui ha sede l'istituzione e, nel contempo, il livello della programmazione diretta al decentramento;

l'entità e la finalizzazione delle contribuzioni locali per le quali occorrerà produrre idonea documentazione;

l'entità delle entrate di botteghino o comunque di quelle finalizzate alla realizzazione di singoli concerti.

Altri elementi di valutazione potranno desumersi dal numero degli orchestrali impegnati in rapporto all'organico di base, dal tipo di contratto di lavoro stipulato con il personale artistico e dal numero degli spettatori.

Sarà presa, infine, in considerazione la capacità per ogni istituzione di promuovere l'attività artistica di giovani talenti, a livello di solisti e di direttori d'orchestra segnalatisi in concorsi nazionali o internazionali dell'ultimo quinquennio.

La sovvenzione annualmente concessa potrà essere superiore a quella assegnata l'anno precedente solo in presenza di positive valutazioni in ordine agli elementi indicati nel presente articolo, distinguendo l'aliquota della sovvenzione medesima collegata ad elementi e valutazioni amministrativo-contabili da un'altra aliquota da determinarsi sulla base di valutazioni tecnico-artistiche.

Titolo IV

ATTIVITÀ COREUTICA

Art. 12.

Documentazione

Le istanze di sovvenzione dovranno contenere ogni utile elemento di valutazione dell'attività programmata ed essere corredate dalla seguente documentazione trasmessa nei termini previsti dall'art. 1:

a) atto notarile di costituzione e statuto da presentarsi nei casi di prima istanza, in duplice copia (di cui una in carta legale autenticata da notaio) da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di lucro.

Dovrà essere tempestivamente documentata a questo Ministero su carta legale autenticata ogni eventuale variazione dello statuto nonchè delle cariche sociali.

Gli enti pubblici dovranno produrre ai fini dell'esame della richiesta di contributo almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività — delibera di approvazione del progetto artistico finanziario dalla quale sia dato rilevare anche il diretto apporto dell'ente;

b) programma artistico: dovrà specificare il titolo e durata del balletto, l'autore delle musiche, il coreografo, l'elenco nominativo e relativo *curriculum* della compagnia (con specifico riferimento alla sua attività precedente), dei primi ballerini, dei solisti e dell'organico del corpo di ballo impiegato, indicando anche l'età di ogni ballerino.

Non potranno essere utilizzati — nell'attività sovvenzionata — dipendenti di enti lirici, salvo casi eccezionali per i quali sarà consentita l'assunzione di artisti di qualifica non inferiore a primo ballerino. Per tale particolare eventualità, in fase di consuntivo, dovrà essere allegata una dichiarazione dell'ente lirico attestante che la partecipazione alle prove ed agli spettacoli è stata preventivamente autorizzata nella forma di permesso non retribuito o che il dipendente usufruisce di un periodo di ferie programmato dall'ente.

Gli scritturati non possono pattuire e ricevere compensi inferiori ai minimi retributivi previsti dalle disposizioni vigenti.

I componenti della compagnia e gli scritturati debbono avere età non inferiore agli anni 18. Deroghe al predetto limite potranno essere consentite solo per comprovate esigenze artistiche.

Il programma dovrà indicare, in linea di massima, località e date previste. Il calendario definitivo dovrà essere comunicato al Ministero prima dell'inizio dell'attività.

Si precisa che non potrà essere presa in considerazione più di una recita al giorno e che non potrà essere richiesta sovvenzione per le recite che la compagnia intende effettuare nell'ambito di festivals e rassegne realizzati con il sostegno finanziario dello Stato;

c) preventivo finanziario: per quanto riguarda le entrate dovranno essere indicati gli incassi da botteghino e da vendita abbonamenti, sponsorizzazioni, contributi locali ed altre eventuali; mentre per le spese dovranno essere distinti: compensi ai ballerini per prove, compensi ai ballerini per spettacoli, compensi ai tecnici, ai coreografi e al maitre de ballet, diarie, contributi previdenziali, diritti SIAE, allestimenti, scene, costumi e scarpine, registrazione musiche, impianto luce e fonico, affitto teatri e sala prove, trasferimenti artisti e materiale, spese di montaggio e smontaggio, spese di amministrazione e pubblicità.

A tale preventivo dovrà poi corrispondere lo schema del consuntivo:

d) relazione artistica, dell'intera attività effettuata nell'anno precedente completa di tutti gli elementi di cui al punto *b)* nonchè relazione finanziaria completa di tutti gli elementi di cui al punto *c)*. La relazione artistica dovrà tra l'altro essere corredata di videocassette [illegible] l'attività realizzata al fine di consentire al Ministero una adeguata valutazione istruttoria. Qualora trattasi di prima istanza dovrà essere inviata la relazione artistica concernente l'attività svolta dalla data di costituzione

dell'associazione, corredata da idonea documentazione (borderò, dichiarazione SIAE o della pubblica autorità, rassegna stampa) e da videocassette;

c) nel caso di festivals e rassegne di balletto dovrà, altresì, essere inviata la documentazione riguardante l'adesione delle singole compagnie.

Art. 13.

Determinazione dei contributi

Ai fini della determinazione della sovvenzione da assegnare si terrà conto, in via prioritaria, dei seguenti criteri di valutazione:

1) attività complessiva sia con riferimento a quella svolta negli anni precedenti che a quella programmata nell'anno in corso;

2) regolarità amministrativa;

3) stabilità di strutture;

4) livello dei risultati artistici raggiunti;

5) rispondenza di pubblico;

6) incidenza sulle spese delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali;

7) rapporto tra spettacoli a pagamento e quelli gratuiti; questi ultimi potranno, in linea di massima, essere valutati al 50% ove non siano assicurate altre adeguate entrate;

8) numero dei componenti l'organico;

9) per le rassegne e festivals di danza si applica quanto disposto al precedente art. 10, comma primo, lettera *d)*, e comma secondo.

Ai fini della quantificazione dell'intervento finanziario a sostegno delle recite da realizzarsi sarà tenuto conto delle dimensioni dell'attività programmata con riferimento alle seguenti tre ipotesi:

A) compagnie che svolgono attività non superiore alle 19 giornate recitative, per un periodo inferiore ai 2 mesi;

B) compagnie formate da almeno 8 ballerini, fatta eccezione per i complessi sperimentali, che svolgono attività per un periodo di tempo superiore ai 2 mesi ed inferiore ai 6, con un numero di giornate recitative fra 20 e 60;

C) compagnie di almeno 12 ballerini che svolgono attività per un periodo superiore ai 6 mesi con giornate recitative oltre le 60 di cui almeno 1/3 da realizzare fuori dalla provincia in cui ha sede il gruppo.

L'intervento dello Stato è, comunque, subordinato alla realizzazione di un numero di giornate recitative superiore almeno del 30% a quello sovvenzionato. Qualora venisse svolta una attività ridotta si procederà a decurtazioni proporzionali.

Art. 14.

Incentivi di valutazione

Gli incentivi per la determinazione dell'importo della sovvenzione di cui sopra sono i seguenti:

a) effettuazione di lavori in prima esecuzione assoluta o per l'Italia;

b) l'effettuazione di lavori in prima esecuzione locale;

c) l'inclusione nel programma di balletti di autori e coreografi italiani e di interpreti stranieri esclusivamente nei ruoli di primi ballerini;

d) effettuazione di repertorio alternativo a quello tradizionale eseguito dagli enti lirici ed, in particolare, l'impiego di musiche di autori contemporanei o di musiche poco conosciute;

e) la realizzazione di attività di decentramento con particolare riferimento a quella effettuata nel Mezzogiorno o nelle località riconosciute meno servite.

Art. 15.

Concentrazione di iniziative per progetti biennali

Nel quadro della razionalizzazione dell'attività coreutica volta al miglioramento della qualità degli spettacoli e alla più idonea utilizzazione delle risorse finanziarie sono valutate con particolare attenzione le iniziative che realizzano la concentrazione di qualificati apporti artistici ed organizzativi mediante fusione di due o più complessi professionali operanti da almeno tre anni per l'attuazione di un progetto di attività almeno biennale.

Titolo I

CONCORSI DI COMPOSIZIONE ED ESECUZIONE MUSICALE

Art. 16.

Documentazione

Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione trasmessa nei termini previsti dall'art. 1:

a) atto notarile di costituzione e statuto, da presentarsi nei casi di prima istanza in duplice copia di cui una in carta legale autenticata da notaio, da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di lucro. Dovrà essere tempestivamente documentata a questo Ministero, su carta legale ed autenticata, ogni intervenuta variazione dello statuto nonchè delle cariche sociali. Gli enti pubblici dovranno produrre — ai fini dell'esame della richiesta di contributo almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività — delibera di approvazione del progetto artistico finanziario, dalla quale sia dato rilevare anche il [illegible] apporto dell'ente;

b) bando - regolamento;

c) elenco nominativo dei membri componenti la commissione giudicatrice;

d) preventivo finanziario con l'indicazione delle voci di entrata relative a contributi locali, quote di iscrizione ed altre eventuali, e di quelle di uscita consistenti in compensi e rimborsi spese, premi e riconoscimenti, spese postali, affitto sale e spese generali (costituite dalle stesse voci previste dall'art. 4 ad eccezione delle spese postali). A tale preventivo dovrà poi corrispondere lo schema del consuntivo;

e) programma artistico: tale programma dovrà specificare il periodo di svolgimento, la località, la sede, le caratteristiche e la finalità della manifestazione;

f) relazione artistica relativa alla attività effettuata nell'anno precedente, completa degli elementi di cui ai punti *c)* ed *e)* e con l'indicazione del numero dei concorrenti e relativa nazionalità, qualora non si tratti di prima edizione;

g) relazione finanziaria relativa all'attività effettuata nell'anno precedente completa di tutti gli elementi di cui al punto *d)* qualora trattasi di iniziative già sovvenzionate.

Gli enti organizzatori della manifestazione di che trattasi sono tenuti ad osservare le norme di seguito elencate nella predisposizione dei regolamenti dei concorsi:

1) per tutti i concorsi, nazionali ed internazionali, la composizione nominativa della commissione giudicatrice deve essere resa pubblica con congruo anticipo rispetto alla data di effettuazione della prova, comunque non oltre la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda. Eventuali sostituzioni di componenti, successive a tale data, potranno aver luogo soltanto per casi di comprovata necessità e dovranno essere comunicate per iscritto al Ministero;

2) le commissioni debbono essere composte da un numero di membri con diritto di voto non inferiore a cinque nel caso di concorsi nazionali e non inferiore a sette nel caso di concorsi internazionali. Per i concorsi internazionali i componenti debbono essere a maggioranza stranieri di cui non più di due aventi la cittadinanza dello stesso Stato.

Eventuali deroghe possono essere consentite in via preventiva e sentita la commissione centrale per la musica;

3) non possono far parte di commissioni di concorsi nazionali ed internazionali persone che abbiano rapporti di parentela o di affinità con uno o più concorrenti.

Non possono altresì farne parte coloro che abbiano in atto o abbiano avuto nei due anni precedenti l'inizio delle prove rapporti didattici privati con uno o più concorrenti.

I componenti che abbiano in atto o abbiano avuto nei due anni precedenti l'inizio delle prove rapporti didattici pubblici con uno o più concorrenti debbono astenersi dal partecipare alla discussione e dall'esprimere il voto sull'esame dei concorrenti medesimi. Di tale astensione deve essere fatta esplicita menzione nel verbale.

All'atto dell'insediamento, ciascun componente la commissione rilascia una dichiarazione sulla propria situazione personale nei confronti dei concorrenti in relazione a quanto sopra stabilito;

4) per i concorsi nazionali ed internazionali a scadenza annuale le commissioni devono essere rinnovate per un terzo.

Per i concorsi a scadenza maggiore dell'anno il rinnovo è limitato ad un quarto dei componenti.

Eventuali deroghe alle indicazioni del presente articolo possono essere consentite in via preventiva in base a richieste motivate, sentita la commissione centrale per la musica;

5) di ogni esame, atto, giudizio e decisione della commissione, deve essere redatto verbale che deve essere approvato e sottoscritto alla fine di ogni seduta dal presidente o da chi ne fa le veci. I verbali sono pubblici e può esserne presa visione presso la segreteria del concorso;

6) le prove eliminatorie possono svolgersi senza la presenza del pubblico. Le prove semifinali e finali delle singole sezioni e del concorso nel suo complesso debbono essere pubbliche;

7) il giudizio è espresso al termine di ogni prova.

Per le prove precedenti la finale, il giudizio può limitarsi alla semplice indicazione di idoneità e di non idoneità.

Il giudizio finale è espresso in punteggio aritmetico quale risulta dalla media dei voti formulati dai singoli commissari, escludendo il voto più alto e quello più basso.

I giudizi sono resi pubblici mediante affissione ad apposito albo al termine di ciascuna prova;

8) delle commissioni può far parte in qualità di osservatore, un funzionario della Direzione generale dello spettacolo.

Particolare considerazione verrà riservata ai concorsi che risulteranno, sulla base della documentazione degli anni precedenti, aver fattivamente contribuito all'affermazione e qualificazione di nuovi talenti.

Titolo IV

CORSI DI AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE MUSICALE E DI DANZA

Art. 17.

Documentazione

Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione trasmessa nei termini previsti dall'art. 1:

atto notarile di costituzione e statuto, da presentarsi nei casi di prima istanza in duplice copia (di cui una in carta legale, autenticata da notaio) da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di lucro.

Dovrà essere tempestivamente documentata a questo Ministero, su carta legale ed autenticata ogni intervenuta variazione dello statuto nonché delle cariche sociali.

Gli enti pubblici dovranno produrre — ai fini dell'esame della richiesta di contributo almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività — delibera di approvazione del progetto artistico-finanziario dalla quale sia dato rilevare anche il diretto apporto dell'ente:

b) programma artistico: tale programma dovrà specificare il periodo di svolgimento, il calendario, la località, la sede, le caratteristiche e le finalità dei corsi da tenersi, comunque, a favore di diplomati di scuole pubbliche o private;

c) regolamento;

d) elenco nominativo dei docenti e relativo *curriculum;*

e) preventivo finanziario con l'indicazione delle voci di entrata relative a contributi locali, quote di iscrizione e frequenza ed altre eventuali, e di quelle di uscita consistenti in compensi e rimborsi spesa, borsa di studio e spese generali (personale amministrativo, spese postali, telefoniche e di cancelleria, eventuali spese per sede amministrativa ivi comprese affitto, luce e spese connesse nonché spese di rappresentanza). A tale preventivo dovrà poi corrispondere il consuntivo;

f) relazione artistica relativa all'attività effettuata nell'anno precedente, completa degli elementi di cui ai punti *b)* e *d)* e con l'indicazione del numero dei partecipanti e relativo *curriculum* studi e nazionalità, qualora non si tratti di prima edizione;

g) relazione finanziaria relativa all'attività effettuata nell'anno precedente completa di tutti gli elementi di cui al punto *e)* qualora trattasi di iniziative già sovvenzionate.

Titolo VII

ATTIVITÀ VARIE INTESE ALLA DIFFUSIONE ED ALL'INCREMENTO DELLA CULTURA MUSICALE E COREUTICA. (Art. 40, primo comma, art. 1, legge n. 589/79).

Art. 18.

Documentazione

Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione trasmessa nei termini previsti dall'art. 1:

a) atto notarile di costituzione e statuto: da presentarsi nei casi di prima istanza in duplice copia (di cui una in carta legale, autenticata da notaio), da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di lucro. Dovrà essere tempestivamente documentata a questo Ministero, su carta legale ed autenticata, ogni intervenuta variazione dello statuto nonché delle cariche sociali. Gli enti pubblici dovranno produrre — ai fini dell'esame della richiesta di contributo — almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività delibera di approvazione del progetto artistico-finanziario dalla quale sia dato rilevare anche il diretto apporto dell'ente;

b) programma artistico contenente dettagliati elementi di valutazione dell'iniziativa sotto il profilo artistico, tecnico ed organizzativo;

c) preventivo finanziario — al quale dovrà poi corrispondere lo schema del consuntivo — con l'indicazione dettagliata delle voci di entrata e di uscita nelle quali rientreranno le spese generali consistenti in spese per personale amministrativo, spese postali, telefoniche e di cancelleria, eventuali spese per sede amministrativa e spese di rappresentanza.

Per la Convegnistica l'ospitalità funzionale alla manifestazione rientra fra le spese di produzione, mentre ogni altro tipo di ospitalità è catalogabile fra le spese generali.

Per gli enti di promozione di cui all'art. 1 della legge n. 589, ferma restando l'indicazione dettagliata delle singole voci che costituiscono le spese generali, si precisa che tali spese possono raggiungere una percentuale sulle uscite fino al 50%. Come negli altri casi esse dovranno essere documentate ogni qualvolta superino l'aliquota del 20% sulle uscite;

d) relazione artistica afferente all'attività effettuata nell'anno precedente qualora non si tratti di prima istanza;

e) relazione finanziaria relativa all'attività dell'anno precedente qualora trattasi di iniziative già sovvenzionate.

Titolo VIII

COMPLESSI BANDISTICI
(Art. 40, secondo comma, lettere *a)* e *b)*

Art. 19.

Documentazione

Le istanze dovranno essere inviate in duplice copia di cui una in carta legale sottoscritta dal presidente del complesso medesimo, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di contributo.

Non potranno essere accolte quelle istanze (art. 40, lettera *a)*, che saranno inviate oltre il citato termine.

Alle istanze di cui alla lettera *a)* del citato art. 40 dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) elenco dell'organico strumentale del complesso bandistico;

b) elenco dettagliato delle spese con l'indicazione dei relativi importi, che il complesso bandistico dovrà sostenere nell'anno cui la richiesta si riferisce;

c) atto notarile di costituzione e statuto in duplice copia di cui una in carta legale autenticata da notaio oppure in sostituzione di detto documento una dichiarazione rilasciata dal sindaco o da altra pubblica autorità da cui risulti:

l'esatta denominazione del complesso bandistico;

che il complesso bandistico è promosso da un ente, da una istituzione o da un comitato cittadino in conformità a quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 40 della legge;

che il complesso bandistico non ha alcun scopo di lucro.

I documenti di cui ai punti *a)* e *b)* dovranno essere sottoscritti dal presidente del complesso bandistico.

I complessi bandistici di cui alla lettera *b)* del citato art. 40, che svolgono tournées in tutta Italia ed anche all'estero, con un minimo di almeno 150 concerti annui, dovranno corredare l'istanza di sovvenzione, da presentare entro il 30 novembre dell'anno precedente, di tutta la documentazione prevista per l'attività concertistica e corale in Italia.

Titolo IX

Art. 20.

Disposizioni finali e transitorie

L'amministrazione si riserva per far fronte ad esigenze impreviste o straordinarie, la facoltà di intervenire, indipendentemente dai termini indicati dalla presente circolare, a favore di iniziative musicali per le quali sia stata fatta domanda di contributo su esplicito invito dell'amministrazione medesima.

Le istanze dovranno pervenire, con le modalità di cui all'art. 1, entro 30 giorni dalla ricezione dell'invito dell'amministrazione.

L'entità del contributo terrà conto degli elementi che avranno motivato l'invito.

L'amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di costituire gruppi di lavoro composti da esperti del settore musicale, scelti anche nell'ambito dei componenti della commissione centrale per la musica, per l'esame delle problematiche connesse alla migliore qualificazione dell'intervento finanziario dello Stato.

La presente circolare, che sostituisce quella n. 1 del 4 marzo 1986 e successive modifiche, trova applicazione per le attività che si realizzeranno nell'anno 1990, fermo restando il disposto dell'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800. consentano

Il Ministro: CARRARO

89A3944

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 3 dicembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Veduta la legge 29 luglio 1991, n. 243, ed in particolare l'art. 4;

Considerato che a norma dell'art. 4 della predetta legge 29 luglio 1991, n. 243, ai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso le università non statali può essere estesa, previa modifica statutaria, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'iscrizione, ai fini del trattamento di previdenza, all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS);

Vedute le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione adottate nelle riunioni del 27 settembre 1991 con le quali sono state approvate le proposte di modifica degli articoli 115 e 116 del vigente statuto dell'Università di Urbino concernenti il trattamento di quiescenza e previdenza dei professori e dei ricercatori universitari in servizio presso l'Università degli studi di Urbino;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la predetta modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 30 ottobre 1991 e trasmesso a questa Università con ministeriale del 16 novembre 1991, prot. n. 5048;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Gli articoli 115 e 116 del vigente statuto della libera Università degli studi di Urbino, inseriti al capo IV «del personale insegnante», sono soppressi e sostituiti come segue:

Art. 115. — Ai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso l'Università degli studi di Urbino si *applica ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina* prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza sono adottati con la stessa procedura prevista per il personale delle università statali.

Art. 116. — Il personale di cui al precedente art. 115 è iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 3 dicembre 1991

Il rettore: Bo

92A0506

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 30 dicembre 1991, n. 3.

Modificazioni ed integrazioni alla circolare n. 2 dell'11 agosto 1989 concernente: «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia 1992».

Art. 1.

L'art. 6 della circolare n. 2 dell'11 agosto 1989 è modificato nel modo seguente:

Documentazione

L'istanza di sovvenzione dovrà contenere ogni utile elemento di valutazione della prevista stagione ed in particolare:

l'indicazione delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali gestite da enti pubblici, o il nominativo della società cooperativa o dell'impresa lirica, iscritta nell'elenco di cui all'art. 42 della legge n. 800/67 cui si intende affidare la realizzazione delle manifestazioni. Gli enti promotori dei teatri di tradizione di cui all'art. 28 della legge n. 800/67 possono curare direttamente l'organizzazione delle stagioni liriche;

dichiarazione di assunzione di diretta responsabilità della gestione.

L'istanza dovrà essere, inoltre, corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione sottoscritta dal legale rappresentante di assunzione dell'impegno finanziario della manifestazione. Tale attestazione dovrà essere integrata — almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione — dalla delibera di realizzazione della manifestazione;

b) preventivo finanziario che dovrà evidenziare i contributi locali, gli incassi previsti, le spese di

organizzazione, ed i compensi agli artisti, tecnici, masse orchestrali e corali indicati analiticamente per categoria ed i relativi oneri riflessi;

c) progetto artistico con l'indicazione dei titoli delle opere, autore, numero degli atti, numero delle recite, calendario anche provvisorio delle rappresentazioni, direttori, cantanti con indicazione delle rispettive nazionalità se stranieri, registi e scenografi che si intendono impiegare, distinti per ruolo di ciascuna opera ed infine il teatro in cui avranno luogo le manifestazioni con la specificazione del numero dei posti e delle caratteristiche del palcoscenico.

Per ciascuna opera che prevede l'impiego del coro, il medesimo dovrà essere composto da almeno trentasei elementi o di quelli previsti dalla partitura.

L'eventuale richiesta di autorizzazione, da parte dei teatri di tradizione, all'impiego nei ruoli primari di artisti lirici di nazionalità straniera, nel limite invalicabile di un quarto dell'organico delle compagnie di canto impegnate durante l'intera stagione, dovrà essere adeguatamente motivata da un'ampia e dettagliata relazione riguardante le esigenze di ordine artistico che hanno determinato la richiesta medesima.

L'autorizzazione non è necessaria per gli artisti stranieri di nazionalità comunitaria, o che abbiano svolto attività artistica in Italia da almeno cinque anni;

d) dettagliata relazione dell'attività dell'anno precedente, qualora non sia stata trasmessa la relativa documentazione consuntiva ai fini della liquidazione della sovvenzione, o comunque dell'ultima attività sovvenzionata, con specifica indicazione dei titoli delle opere, del cast artistico utilizzato per ciascuna opera, dei relativi direttori, del numero degli orchestrali e dei coristi ed infine del numero degli spettatori presenti;

e) i teatri di tradizione, oltre ogni utile indicazione riferita ad eventuali coproduzioni, dovranno, anche, indicare la consistenza della propria struttura tecnico-organizzativa utilizzata nel corso della stagione, precisando organici di personale, periodi di assunzione e tipo di contratto applicato.

Dovranno infine precisare i seguenti dati riferiti alla stagione precedente e per le sole recite sovvenzionate:

numero dei posti disponibili del teatro come da verbale della C.P.V.L.P.S.;

numero spettatori paganti;

media spettatori paganti per recita;

incasso medio per serata;

incasso medio per spettatori.

Art. 2.

L'art. 7 della circolare n. 2 dell'11 agosto 1989 è modificato nel modo seguente:

Fissazione della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali

L'intervento finanziario a favore delle stagioni liriche tradizionali è fissato annualmente, ai sensi dell'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica mediante la determinazione di una quota base a recita, di contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano e di contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale.

I bilanci dovranno, in ogni caso, esporre entrate diverse dal contributo statale non inferiori al 50% della sovvenzione richiesta.

Qualora tale percentuale non risulti verificata in sede consuntiva si procederà alla proporzionale riduzione della sovvenzione assegnata.

Vengono inoltre individuate quote a recita maggiorate per le recite liriche direttamente prodotte, con l'impiego del coro (salvo deroghe eccezionali connesse con il particolare impegno produttivo dell'opera da rappresentare), per le quali è prevista l'utilizzazione di soli artisti italiani e comunitari, tenuto conto della struttura produttiva ed organizzativa impegnata del teatro, del numero delle prove effettuate, del rapporto incassi e investimenti, nonché del rapporto fra capienza complessiva del teatro e pubblico pagante.

Si terrà, altresì, conto dell'attività di promozione e coordinamento delle attività musicali che il teatro pone in essere nel territorio della propria provincia.

Una particolare attenzione sarà rivolta anche alle coproduzioni, al massimo fra tre teatri, e comunque paritetiche, sia per quanto riguarda l'investimento complessivo che per il numero delle recite.

In questo caso i bilanci dovranno evidenziare entrate diverse dal contributo statale non inferiore al 70% dello stesso.

Nell'ipotesi di opere abbinate, costituenti intero spettacolo, la maggiorazione potrà essere concessa purché i requisiti sopra richiamati sussistano complessivamente tra le opere. La suddetta quota sarà invece ridotta del 40% per opere da camera.

Per spettacoli effettuati all'aperto la quota è maggiorata del 10 per cento.

I contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano riguardano distintamente:

opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta;

opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre venti anni;

opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da non oltre venti anni.

Nel caso di spettacolo misto di cui faccia parte un'opera nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei contributi integrativi sono ridotti proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2 o 2/3 dell'intero spettacolo.

La richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra in una delle tre categorie sopra elencate.

I contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e balletti italiani riguardano distintamente, tenendo conto dell'eventuale impiego del coro, l'intero spettacolo, i 2/3 dello spettacolo o 1/3 o 1/2 dello spettacolo.

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia di cui una in carta legale.

Obbligo delle prove.

Ciascun teatro dovrà dimostrare lo svolgimento di un numero complessivo di turni di prova pari al numero delle opere in cartellone sostenute da sovvenzione statale, moltiplicato per almeno 12.

Tali prove potranno essere ripartite tra le varie opere in relazione alle esigenze artistiche con un minimo di otto prestazioni per ciascuna opera in cartellone, compresa la prosa generale in costume.

Non potranno essere effettuati più di due turni giornalieri. Nei giorni di recita e prova generale sarà consentito un solo turno di prova.

Deroga all'obbligo delle prove.

Nel caso in cui la recita lirica o lo spettacolo di balletto sovvenzionati siano realizzati da un ente lirico o da altro teatro di tradizione con gli artisti che hanno partecipato alla preparazione dello spettacolo e con la medesima orchestra, coro e corpo di ballo, è possibile derogare all'obbligo delle prove a condizione che la rappresentazione abbia luogo in un intervallo di tempo non superiore a otto giorni.

Qualora detto intervallo ecceda gli otto giorni e non superi i venti deve essere effettuata almeno una prova d'insieme nel teatro ove ha sede la manifestazione. Ove detto intervallo ecceda i venti giorni e non superi i trenta dovrà essere comprovato lo svolgimento di due giornate di prove di cui almeno una nel teatro ove ha luogo la rappresentanzione.

È possibile una variazione dell'organico della compagnia di canto in misura non superiore a 1/4, nonché una variazione degli organici dell'orchestra, del coro entro il limite massimo di sei elementi, con esclusione del direttore d'orchestra.

Il Ministro: TOGNOLI

92A0510

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 663ª seduta pubblica giovedì 13 febbraio 1992, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Deliberazione, ai sensi dell'art. 78, comma 3, del regolamento, sui presupposti di costituzionalità, in ordine al disegno di legge:

conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 46, recante permanenza in servizio dei magistrati. *(Voto con la presenza del numero legale).* (3223).

92A0566

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 gennaio 1992

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 18 gennaio 1992 relativi alla emissione del B.O.T. fissata per il 30 gennaio 1992, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 30 aprile 1992 è di L. 97,25, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 30 luglio 1992 è di L. 94,58 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 29 gennaio 1993 è di L. 89,35, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

92A0563

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune censuario di Dodiciville

Con decreto interministeriale n. 474 in data 7 marzo 1990 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato Opera n. 10 dell'ex sbarramento difensivo di Bolzano Sud riportato nel catasto del comune censuario di Dodiciville (Bolzano) alla P.T. 1329/II, p.f. 1885/2 della superficie di mq 2009.

92A0529

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione del 2° supplemento (1991) della IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

Con decreto datato 17 aprile 1991, il Ministero della sanità ha approvato il testo del 2° supplemento (1991) alla IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

Il supplemento in questione, pubblicato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, entra in vigore, secondo quanto è espressamente previsto dal citato decreto del 17 aprile 1991, il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A0528

REGIONE LIGURIA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Nuova Santa Vittoria»

Con deliberazione della giunta regionale n. 6243 del 13 dicembre 1991 la Sorgente S. Vittoria & C. S.a.s., con sede in Leverone Borghetto di Arroscia, è stata autorizzata ad imbottigliare e vendere, acqua minerale naturale denominata «Nuova Santa Vittoria» in forma piatta e addizionata di anidride carbonica in contenitori di PET aventi capienza 0,5 litri.

92A0530

Martani dott.ssa Carla, aiuto del servizio di nestesiologia e rianimazione dell'istituto di ricovero e ra a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Perotti dott.ssa Valeria, assistente del servizio di nestesiologia e rianimazione dell'istituto di ricovero e ra a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Valeri dott. Roberto, assistente del servizio di nestesiologia e rianimazione dell'istituto di ricovero e ra a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano.

Art. 3.

Il presidente della fondazione Centro S. Romanello del fonte Tabor di Milano è incaricato dell'esecuzione del resente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A3046

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 giugno 1992.

Approvazione della tabella delle retribuzioni minime mensili ai ini contributivi per gli iscritti al Fondo di previdenza per il ersonale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, che disciplina il minimale di retribuzione ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni per il Fondo di previdenza per il personale di volo;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989) con il quale, in applicazione del comma 3 del sopra citato art. 4, è stata approvata la tabella delle retribuzioni minime mensili da valere ai fini predetti per ciascuna categoria del personale di volo;

Ravvisata la necessità di procedere alla revisione triennale delle retribuzioni minime anzidette, secondo il disposto del comma 4 del predetto art. 4 della legge n. 480/1988;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo volo;

Decreta:

Con effetto dalla data di scadenza del triennio di validità della tabella allegata al decreto ministeriale 28 febbraio 1989, nelle premesse indicato, sono fissate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, le nuove retribuzioni minime mensili per ciascuna categoria del personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea e dalle aziende di costruzioni aeronautiche, nelle misure indicate nella allegata tabella *A*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

TABELLA *A*

RETRIBUZIONI MINIME MENSILI

a) Aziende di navigazione aerea:	
1) Pilota	L. 3.853.247
Pilota in addestramento non ancora membro effettivo di equipaggio, limitatamente ai primi 12 mesi di iscrizione al Fondo	» 2.349.704
2) Tecnico di volo	» 2.557.439
Tecnico di volo in addestramento non ancora membro effettivo di equipaggio, limitatamente ai primi 12 mesi di iscrizione al Fondo	» 1.939.889
3) Assistente di volo	» 1.931.514
b) Aziende di costruzioni aeronautiche:	
1) Pilota collaudatore	» 4.084.970
2) Tecnico di volo per i collaudi	» 1.961.533

92A3045

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 30 aprile 1992.

Determinazione, per l'anno 1992, dell'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

Viste le circolari in data 4 marzo 1986, 25 luglio 1987, 29 luglio 1988, 11 agosto 1989 e 30 dicembre 1991 «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia», pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 marzo 1986, 10 agosto 1987, 16 agosto 1988, 2 settembre 1989 e 8 febbraio 1992;

Ritenuto di determinare, per l'esercizio finanziario 1992, l'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie;

Sentita la commissione centrale per la musica nel corso della seduta del 28 aprile 1992;

organizzazione, ed i compensi agli artisti, tecnici, masse orchestrali e corali indicati analiticamente per categoria ed i relativi oneri riflessi;

c) progetto artistico con l'indicazione dei titoli delle opere, autore, numero degli atti, numero delle recite, calendario anche provvisorio delle rappresentazioni, direttori, cantanti con indicazione delle rispettive nazionalità se stranieri, registi e scenografi che si intendono impiegare, distinti per ruolo di ciascuna opera ed infine il teatro in cui avranno luogo le manifestazioni con la specificazione del numero dei posti e delle caratteristiche del paleoscenico.

Per ciascuna opera che prevede l'impiego del coro, il medesimo dovrà essere composto da almeno trentasei elementi o di quelli previsti dalla partitura.

L'eventuale richiesta di autorizzazione, da parte dei teatri di tradizione, all'impiego nei ruoli primari di artisti lirici di nazionalità straniera, nel limite invalicabile di un quarto dell'organico delle compagnie di canto impegnate durante l'intera stagione, dovrà essere adeguatamente motivata da un'ampia e dettagliata relazione riguardante le esigenze di ordine artistico che hanno determinato la richiesta medesima.

L'autorizzazione non è necessaria per gli artisti stranieri di nazionalità comunitaria, o che abbiano svolto attività artistica in Italia da almeno cinque anni;

d) dettagliata relazione dell'attività dell'anno precedente, qualora non sia stata trasmessa la relativa documentazione consuntiva ai fini della liquidazione della sovvenzione, o comunque dell'ultima attività sovvenzionata, con specifica indicazione dei titoli delle opere, del cast artistico utilizzato per ciascuna opera, dei relativi direttori, del numero degli orchestrali e dei coristi ed infine del numero degli spettatori presenti;

e) i teatri di tradizione, oltre ogni utile indicazione riferita ad eventuali coproduzioni, dovranno, anche, indicare la consistenza della propria struttura tecnico-organizzativa utilizzata nel corso della stagione, precisando organici di personale, periodi di assunzione e tipo di contratto applicato.

Dovranno infine precisare i seguenti dati riferiti alla stagione precedente e per le sole recite sovvenzionate:

numero dei posti disponibili del teatro come da verbale della C.P.V.L.P.S.;

numero spettatori paganti;

media spettatori paganti per recita;

incasso medio per serata;

incasso medio per spettatori.

Art. 2.

L'art. 7 della circolare n. 2 dell'11 agosto 1989 è modificato nel modo seguente:

Fissazione della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali

L'intervento finanziario a favore delle stagioni liriche tradizionali è fissato annualmente, ai sensi dell'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica mediante la determinazione di una quota base a recita, di contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano e di contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale.

I bilanci dovranno, in ogni caso, esporre entrate diverse dal contributo statale non inferiori al 50% della sovvenzione richiesta.

Qualora tale percentuale non risulti verificata in sede consuntiva si procederà alla proporzionale riduzione della sovvenzione assegnata.

Vengono inoltre individuate quote a recita maggiorate per le recite liriche direttamente prodotte, con l'impiego del coro (salvo deroghe eccezionali connesse con il particolare impegno produttivo dell'opera da rappresentare), per le quali è prevista l'utilizzazione di soli artisti italiani e comunitari, tenuto conto della struttura produttiva ed organizzativa impegnata del teatro, del numero delle prove effettuate, del rapporto incassi e investimenti, nonché del rapporto fra capienza complessiva del teatro e pubblico pagante.

Si terrà, altresì, conto dell'attività di promozione e coordinamento delle attività musicali che il teatro pone in essere nel territorio della propria provincia.

Una particolare attenzione sarà rivolta anche alle coproduzioni, al massimo fra tre teatri, e comunque paritetiche, sia per quanto riguarda l'investimento complessivo che per il numero delle recite.

In questo caso i bilanci dovranno evidenziare entrate diverse dal contributo statale non inferiore al 70% dello stesso.

Nell'ipotesi di opere abbinate, costituenti intero spettacolo, la maggiorazione potrà essere concessa purché i requisiti sopra richiamati sussistano complessivamente tra le opere. La suddetta quota sarà invece ridotta del 40% per opere da camera.

Per spettacoli effettuati all'aperto la quota è maggiorata del 10 per cento.

I contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano riguardano distintamente:

opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta;

opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre venti anni;

opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da non oltre venti anni.

Nel caso di spettacolo misto di cui faccia parte un'opera nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei contributi integrativi sono ridotti proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2 o 2/3 dell'intero spettacolo.

La richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra in una delle tre categorie sopra elencate.

Contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e di balletti italiani inediti. Il contributo è concesso, per la preparazione delle partiture, degli spartiti, e del materiale d'orchestra, nelle seguenti misure:

	Senza impiego del coro (lire)	Con impiego del coro (lire)
per opera o balletto costituente intero spettacolo	2.500.000	3.500.000
per opera o balletto costituente i 2/3 dello spettacolo	1.700.000	2.300.000
per opera o balletto costituente 1/3 o 1/2 dello spettacolo . . .	1.000.000	1.300.000

La concessione del contributo di cui sopra è subordinata all'impegno da parte dell'assegnatario di cedere gratuitamente il predetto materiale musicale all'autore dell'opera o del balletto ad avvenuta rappresentazione, nonché di rimborsare lo stesso delle spese da lui eventualmente sostenute per la preparazone del materiale.

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia, di cui una in carta legale.

Roma, 30 aprile 1992

Il Ministro: TOGNOLI

92A3047

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 giugno 1992.

Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 e n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, concernenti la disciplina — in attuazione dell'art. 6, primo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 — degli interventi a favore del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania. (Ordinanza n. 2293/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 con il quale è stata conferita all'on. Nicola Capria, Ministro per il coordinamento della protezione civile, la delega ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di programmazione di iniziative, anche normative, nonché di ogni altra funzione ed attività attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa;

Vista l'ordinanza n. 2056/FPC del 17 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1990;

Viste le ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1992, e n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1992, concernenti, rispettivamente, la disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione e ricostruzione degli edifici di uso abitativo danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa e le modificazioni della predetta ordinanza nonché la costituzione di una commissione consultiva deputata all'esame dei quesiti e delle richieste di chiarimento ed alla formulazione di eventuali proposte di modifica o integrazione normativa nell'ambito della attuazione degli interventi di recupero edilizio;

Viste le note n. 7/Gab/RIC del 24 aprile 1992, n. 53/RIC/Gab del 20 maggio 1992 e n. 52/RIC del 6 giugno 1992 con le quali la commissione consultiva costituita ai sensi della sopra citata ordinanza n. 2245/FPC del 26 marzo 1992 ha formulato varie proposte di modifica alla disciplina dettata con le sopracitate ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 e n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, scaturite sulla base delle problematiche esaminate nelle riunioni tenutesi nei giorni 14 e 22 aprile e 4 e 21 maggio 1992;

Ravvisata la opportunità, in considerazione delle motivazioni addotte e delle situazioni prospettate, di accedere a talune delle anzidette proposte finalizzate, in particolare, ad agevolare il completo recupero degli edifici, per lo più ubicati nei centri storici, di particolare valore architettonico o artistico, vincolati ex lege n. 1089 del 1939, e la introduzione di più adeguati parametri contributivi per unità immobiliari di cubatura eccedente quella ordinaria al fine di incentivare la più completa realizzazione degli interventi di ricostruzione o recupero edilizio nelle zone colpite;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

1. La lettera *a)* del comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, come sostituita dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2245/FPC del 26 marzo 1992 è sostituita dalla seguente:

«*a)* per il caso di cui al primo comma, lettera *a)*, alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare alla data del sisma, alla superficie utile abitabile occorrente per la ricostruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative.

Per le unità immobiliari di superficie eccedente i 110 metri quadrati, con riferimento ai metri quadrati eccedenti i 110, viene concesso un contributo nella misura del 30% prevista dal precedente comma 1, lettera *b)*».

Art. 410. — L'attività didattica comprende ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fisica generale, fisica acustica e principi di elettronica (*);
anatomia (*);
fisiologia (*);
fonetica e linguistica (*).

2° Anno:

foniatria;
riabilitazione logopedica;
semeiotica;
psicologia (*);
audiologia (*);
nozioni di patologia e clinica speciale;
legislazione sanitaria ed etica professionale (*).

3° Anno:

neurologia (*);
foniatria (*);
riabilitazione logopedica;
riabilitazione protesica;
neuropsichiatria infantile (*);
elementi di psicopedagogia;
psicologia (*);
informatica e strumentazione biomedica.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili anche da altre scuole dirette a fini speciali.

Art. 411. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nell'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Parma.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 11 luglio 1990

Il rettore: Occhiocupo

91A1800

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 28 marzo 1991, n. 17.

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1991-92.

Art. 1.

Attività teatrali e soggetti per i quali è previsto un intervento finanziario dello Stato

1. La presente circolare disciplina, ai sensi della legislazione vigente, gli interventi finanziari dello Stato utilizzando gli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinati a favore delle attività teatrali di prosa.

2. L'attività teatrale di prosa considerata, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, è quella relativa alla produzione, distribuzione, esercizio, promozione, perfezionamento professionale, nonché a rassegne e festivals, realizzata e promossa da:

enti ed istituzioni di diritto pubblico (Ente teatrale italiano - Istituto nazionale dramma antico - Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico»);

istituzioni culturali a carattere nazionale (Istituto dramma italiano - Società italiana autori drammatici);

enti o associazioni stabili di:

a) produzione ad iniziativa pubblica;

b) produzione ad iniziativa privata o mista pubblico-privata;

c) produzione e promozione nel settore della ricerca teatrale e del teatro per l'infanzia e la gioventù;

imprese teatrali di produzione a carattere individuale, collettivo, cooperativistico o associativo:

a) imprese di prosa stabili;

b) imprese teatrali ad attività stagionale o assimilata;

organismi e imprese di distribuzione:

a) circuiti territoriali;

b) imprese private di esercizio ad attività teatrale stabile o stagionale;

organismi di promozione, perfezionamento professionale, teatri di figura di rilevanza nazionale;

centri universitari teatrali;

enti o associazioni promotori di rassegne o festivals.

3. Il periodo di attività considerato dalla presente circolare, definito anno teatrale, inizia il 1° settembre e si conclude il 31 maggio dell'anno successivo, ad eccezione delle iniziative previste agli articoli 5, 6, 14 e 17 per le quali l'anno teatrale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre. Per gli enti o associazioni stabili di produzione di cui ai successivi articoli 7 e 8 l'anno teatrale resta fissato al periodo 1° settembre-31 agosto.

4. Ai soli fini del raggiungimento del numero minimo delle giornate recitative, possono essere computati in misura non superiore al 20% del predetto minimo, le giornate recitative effettuate all'estero nell'ambito di tournées sovvenzionate ai sensi del successivo art. 20; le giornate recitative realizzate in Paesi CEE, anche se non beneficiari di sovvenzioni, possono essere egualmente computate fino al 20% del predetto minimo, previa motivata istanza da esaminarsi in sede di definizione dell'intervento finanziario, per l'attività in Italia.

Art. 2.

Presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari dello Stato

1. Costituiscono presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari di cui alla presente circolare, la natura professionale delle attività realizzate, nonché l'impiego per ogni spettacolo di almeno quattro elementi tra artistici e tecnici, salvo deroghe straordinarie motivate dal valore artistico dell'iniziativa.

2. La professionalità degli elementi artistici e tecnici va intesa con riguardo ai requisiti desumibili dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.

3. Il possesso di tali requisiti deve essere attestato dal legale rappresentante dell'impresa di produzione teatrale, il quale dovrà altresì dichiarare che i rapporti contrattuali sono disciplinati in conformità dei relativi contratti collettivi nazionali di categoria.

4. Ai fini degli interventi previsti dalla presente circolare sono prese in considerazione le rappresentazioni in pubblico, alle quali chiunque possa accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera. Le giornate recitative svolte con più compagnie da una stessa impresa o iniziativa teatrale, vengono separatamente computate.

5. Ai fini della valutazione della validità organizzativa e gestionale delle iniziative che chiedono di accedere o alle sovvenzioni o ai contributi, l'amministrazione terrà conto della tempestività di corresponsione dei compensi agli scritturati o alle compagnie ospitate.

6. Per la individuazione dei criteri di quantificazione degli interventi finanziari, sarà tenuto conto del carattere pubblico delle iniziative con riferimento agli enti di cui ai successivi articoli 7 e 13, comma 1, dell'interesse pubblico, con particolare riferimento al territorio, per gli organismi di cui agli articoli 8, 9 e 13, comma 2, della stabilità e della specifica attività di giro o della funzione di servizio sul territorio delle compagnie, della vocazione sociale delle imprese cooperative e assimilate, nonché della specifica e collaudata peculiarità di compagnie nel settore della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù. Inoltre, nell'ambito della complessiva esigenza di un generale contenimento dei costi, potrà tenersi altresì conto del livello dei costi di allestimento nonché dei compensi e delle diarie agli artisti, registi, scenografi. A tal fine per ogni iniziativa gli oneri previdenziali riferiti all'E.N.P.A.L.S. potranno essere presi in considerazione fino al tetto del massimale di L. 315.000 di retribuzione — fissato dalla vigente normativa in materia e salvo eventuali successive modificazioni — moltiplicato per il numero delle giornate lavorative del personale utilizzato.

7. Le commissioni consultive per la prosa saranno chiamate ad esprimere il proprio parere, in ordine ai suddetti criteri, in una riunione precedente a quella nella quale saranno definiti gli interventi finanziari stessi e, comunque, trenta giorni prima dei termini di scadenza di presentazione delle domande.

Art. 3.

Istanza per l'ammissione agli interventi finanziari e relativa documentazione

1. Le domande di ammissione agli interventi finanziari previsti dalla presente circolare, redatte in tre esemplari, di cui uno in carta da bollo, debbono essere inviate o presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Via della Ferratella n. 51 - 00184 Roma.

2. I termini per la trasmissione delle domande, che comunque vanno inviate prima dell'inizio dell'attività, sono così determinati:

per le iniziative la cui attività è considerata ad anno solare, le istanze di ammissione corredate dal programma e dal preventivo finanziario devono essere presentate entro il 31 gennaio salvo che per gli enti di cui agli articoli 5 e 6 il cui termine è fissato al 31 ottobre dell'anno precedente;

per tutte le altre iniziative — salvo quelle a carattere stagionale o assimilate di cui al successivo art. 10 — i termini di presentazione delle istanze di ammissione, corredate dal programma e dal preventivo finanziario, è fissato al 30 giugno;

per le imprese ad attività teatrale stagionale o assimilata detto termine è fissato al 30 settembre.

3. I contratti con gli scritturati e con i teatri dovranno essere presentati entro il 31 dicembre.

4. Al fine di assicurare la tempestività degli interventi finanziari a favore delle varie iniziative teatrali, le commissioni consultive della prosa si riuniscono di regola, per esprimere il loro parere, entro la data del:

30 ottobre per quelle ad attività stabile;

30 novembre per quelle ad attività stagionale o assimilata;

31 marzo per le attività ad anno solare.

5. L'assegnazione dell'intervento finanziario dello Stato è disposta, di massima, in un'unica soluzione e nei termini di cui ai precedenti commi.

6. È in ogni caso esclusa la possibilità di riesami o di assegnazioni di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta.

7. L'amministrazione — sentite le commissioni consultive per la prosa — si riserva la facoltà di disporre gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare a titolo diverso da quello richiesto, qualora lo ritenga più rispondente alle caratteristiche progettuali e operative del soggetto istante.

8. L'amministrazione, in sede di esame del progetto di attività e del bilancio preventivo, si riserva di valutarne l'attendibilità anche in relazione ai dati desunti dall'attività svolta negli anni precedenti ed, a tal fine, sentite le commissioni consultive della prosa, l'importo delle assegnazioni potrà essere accantonato in tutto o in parte per le necessarie verifiche dell'attività svolta e dei risultati artistici conseguiti.

9. Per l'assegnazione dell'intervento finanziario dello Stato, in via generale gli oneri previdenziali, i costi di allestimento e gli altri costi connessi allo svolgimento della attività, saranno considerati con riferimento a quelli

effettivamente sostenuti negli anni precedenti. A tale fine il consuntivo dell'attività svolta dovrà essere trasmesso, di massima, entro trenta giorni dal termine dell'attività e comunque venti giorni prima delle date previste per le riunioni delle commissioni consultive della prosa di cui al precedente quarto comma. Eventuali aumenti di costi in sede di preventivo potranno essere presi in esame, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dello stanziamento annuale destinato alle attività teatrali di prosa, e comunque non oltre il 5% di quelli riferiti al consuntivo più favorevole negli ultimi tre anni, con il limite del preventivo considerato ai fini dell'intervento finanziario, ai sensi del quinto comma del successivo art. 4.

Art. 4.

Intervento finanziario dello Stato

1. Lo Stato interviene a favore delle attività teatrali di cui all'art. 2 con sovvenzioni o, a specifica richiesta dei beneficiari, con contributi secondo quanto previsto dai successivi articoli.

A) *Sovvenzioni.*

2. La sovvenzione è riferita al valore artistico, culturale e sociale delle iniziative per le quali essa è concessa, tenuto conto:

della direzione artistica;

della validità del progetto artistico;

della capacità organizzativa degli organismi, nonché della continuità del nucleo artistico e dell'impresa;

dello spazio riservato al repertorio contemporaneo con particolare riferimento a quello italiano ed europeo comunitario;

del numero delle recite e delle piazze;

dei costi connessi allo svolgimento delle attività che, per la produzione, riguardano in particolare gli oneri assicurativi che siano o restino a carico dell'impresa, nonché il costo degli allestimenti.

3. La sovvenzione non può eccedere il pareggio del bilancio complessivo dell'iniziativa medesima e comunque non può superare il 70% delle uscite complessive del bilancio stesso, nel quale può essere inserita la quota di ripiano di eventuali deficit consolidati relativi agli esercizi finanziari precedenti alla stagione teatrale considerata.

4. Per l'ammissione alla sovvenzione si terrà conto della politica dei prezzi praticati per agevolare la più ampia partecipazione del pubblico agli spettacoli. I diritti di prevendita non possono superare il 10% del prezzo del biglietto.

5. Nella determinazione dell'ammontare dell'intervento finanziario dello Stato l'amministrazione si riserva la facoltà di commisurarne l'entità ad una parte degli investimenti previsti (oneri sociali e costi connessi allo svolgimento dell'attività). Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo relativo a tutta l'attività svolta.

6. La liquidazione della sovvenzione è disposta:

previa verifica, sentite le commissioni consultive per la prosa, dei risultati dell'attività svolta dalle singole iniziative in rapporto al programma considerato ai fini dell'intervento finanziario, sulla base del bilancio consuntivo finanziario ed artistico che dovrà essere presentato nei termini previsti all'ultimo comma dell'art. 3;

previo riscontro, da parte dell'amministrazione, della documentazione giustificativa di spesa.

7. In presenza di una difformità tra attività svolta e programma considerato che abbia comportato una modifica dei dati finanziari o artistici presi a riferimento per l'assegnazione della sovvenzione, la stessa può essere ridotta o revocata, sentite le competenti commissioni. L'amministrazione in sede di liquidazione, opererà d'ufficio riduzioni di sovvenzioni in presenza di documentazione giustificativa carente o difforme dal conto consuntivo presentato o verificato.

8. A richiesta dei beneficiari può essere disposta la liquidazione di un acconto, fino a un massimo del 80% della sovvenzione, per iniziative che siano state sovvenzionate da almeno tre anni e abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti. Agli enti o associazioni stabili ed ai circuiti territoriali di cui ai successivi articoli 7 e 13 può essere concesso un acconto fino al 90% previo impegno assunto dai competenti organi deliberanti di darne prioritaria destinazione al pagamento delle compagnie ospitate.

9. Ai fini dell'acconto, oltre ai costi sostenuti, dovrà essere documentato:

a) *per le iniziative ad attività stabile* lo svolgimento di almeno sessantacinque giornate recitative, che per gli organismi di cui al successivo art. 9, deve comprendere almeno trenta giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti;

b) *per le iniziative teatrali ad attività stagionale o assimilata* lo svolgimento di almeno trentacinque giornate recitative.

B) *Contributi.*

10. Per le iniziative di cui ai successivi articoli 10, 10-*bis* 11, nonché per gli esercizi teatrali di cui all'art. 15 con le specifiche modalità e criteri all'uopo previsti, può essere, a richiesta, assegnato un contributo forfettario — a titolo di concorso ai costi dell'attività — previa valutazione artistica e culturale del progetto e tenuto conto della continuità dell'impresa e con riferimento:

a) agli oneri assicurativi che siano o restino a carico dell'impresa;

b) ai costi di allestimento fino ad un massimo del:

70% per la realizzazione delle scene e dei costumi;

70% per il noleggio del materiale fonico, elettrico e nuove tecnologie o, in caso d'acquisto, fino al 70% di 1/3 di tale costo;

70% per la metà del costo delle compagnie per prove;

70% per l'affitto sala per prove;

70% per la registrazione della musica;

70% per la regia ed i collaboratori alla regia (coreografo, scenografo, costumista), con il limite del 70% del 20% del totale delle spese di allestimento.

11. Il contributo forfettario può essere aumentato, di regola, al momento della sua concessione, fino ad un massimo del 15% del suo ammontare, o diminuito fino al 100% dello stesso, valutando la qualità artistica e

culturale del progetto. In sede di verifica il contributo può essere ridotto o revocato sulla base dei risultati artistici e culturali conseguiti.

12. Ai beneficiari del contributo a carattere forfettario è assegnato altresì un contributo a carattere di rientro percentuale sugli incassi in misura pari al 6% degli stessi.

13. Il contributo per rientro percentuale sugli incassi è calcolato fino al prezzo medio del biglietto per recita di L. 32.000, e comunque riferito ad un incasso lordo complessivo per l'intera stagione teatrale non superiore a L. 2.500.000.000.

14. L'ammontare globale del contributo, sia forfettario che per rientro percentuale sugli incassi non può superare il 50% delle uscite complessive.

15. La liquidazione del contributo è disposta:

previa verifica, sentite le commissioni consultive per la prosa, dei risultati dell'attività svolta dalle singole iniziative in rapporto al programma considerato ai fini dell'intervento finanziario, sulla base del bilancio consuntivo finanziario ed artistico che dovrà essere presentato nei termini previsti all'ultimo comma dell'art. 3;

previo riscontro, da parte dell'amministrazione, della documentazione giustificativa di spesa.

16. In presenza di difformità tra i dati preventivi presi a base per l'assegnazione del contributo e quelli consuntivati, lo stesso può essere ridotto o revocato, sentite le competenti commissioni. L'amministrazione, in sede di liquidazione, opererà d'ufficio riduzioni di contributi, in presenza di documentazione giustificativa carente o difforme al conto consuntivo preventivato o verificato.

17. A richiesta dei beneficiari può essere disposta la liquidazione di un acconto fino a un massimo del 60% del contributo forfettario a favore di iniziative che abbiano fruito dell'intervento finanziario dello Stato da almeno tre anni e che abbiano regolarizzato la documentazione consuntiva relativa agli anni precedenti, e sempre che comprovino almeno il 60% delle spese considerate ai fini dell'assegnazione del contributo, nonché la realizzazione di almeno il 60% del programma di attività.

Disposizioni comuni.

18. Per le iniziative che siano state destinatarie di sovvenzioni o contributi da almeno cinque anni consecutivi ed abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti, compresa la stagione teatrale 1990-91, può essere disposta la liquidazione di un acconto nella misura massima consentita, previa presentazione di un rendiconto parziale, sottoscritto dal legale rappresentante della compagnia, relativo al periodo di attività richiesto ai fini della liquidazione dell'acconto, corredato, per la metà da documentazione definitiva e, per la restante parte da dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante, nonché da bordereaux «interni» dei teatri, firmati dai responsabili degli esercizi, con riserva di successiva presentazione dei bordereaux vistati dalla S.I.A.E.

19. In mancanza o in caso di incompletezza della documentazione consuntiva prescritta, decorso un anno dalla chiusura della stagione teatrale, sarà disposta la decadenza dal beneficio concesso e saranno attivate le procedure per il recupero dell'acconto.

20. Le recite per le quali venga corrisposto un compenso fisso superiore al foglio paga maggiorato del 15%, non sono computabili ai fini dei contributi percentuali sugli incassi, nonché del raggiungimento del numero delle giornate recitative richiesto dalla presente circolare per l'ammissione al contributo o alla sovvenzione dello Stato. Tale maggiorazione del 15% è elevata al 30% per le prime tre recite effettuate nella stessa piazza.

21. Le disposizioni di cui al precedente comma, non si applicano per le recite effettuate in Sardegna e in Sicilia.

Art. 5.

Enti ed istituzioni di diritto pubblico

1. All'Ente teatrale italiano, all'Istituto nazionale del dramma antico e all'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» è assegnata e liquidata una sovvenzione annua all'inizio dei relativi esercizi finanziari su presentazione del programma e del bilancio preventivo.

2. A tali enti, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali possono essere concesse — su istanza dell'ente medesimo o su iniziativa del Ministero — sovvenzioni finalizzate a particolari progetti di attività sia in Italia che all'estero, con particolare riferimento, per l'E.T.I., al teatro danza, al teatro di ricerca, al teatro per l'infanzia e la gioventù, alla drammaturgia contemporanea, ai programmi audiovisivi, alla promozione all'estero del teatro italiano, che verranno liquidate a presentazione del consuntivo dell'attività svolta.

3. In particolare una quota della sovvenzione all'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» potrà essere destinata al sostegno di iniziative anche produttive realizzate direttamente con la prevalente utilizzazione dei propri allievi o assunte in collaborazione con altri enti o organismi teatrali.

Art. 6.

Istituzioni culturali a carattere nazionale

1. All'Istituto del dramma italiano e alla Società italiana autori drammatici possono essere assegnate sovvenzioni annuali per la realizzazione del proprio programma, con esclusione di quelle attività che rientrino nella competenza istituzionale degli enti e istituzioni di diritto pubblico di cui al precedente art. 5 o dello Stato.

2. Le sovvenzioni sono liquidate, per l'80%, all'atto dell'assegnazione e, per il restante 20%, al termine dell'attività.

Art. 7.

Enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica

1. Gli enti o le associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica sono promossi nei comprensori di rispettiva competenza su iniziativa delle regioni e degli enti locali, direttamente o attraverso forme associative o consortili di loro emanazione e si caratterizzano per le

particolari finalità artistiche, culturali e sociali della loro attività, per il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione con particolare riferimento all'ambito cittadino e regionale e si distinguono in:

teatri metropolitani, istituiti in città con almeno 300.000 abitanti;

teatri regionali di produzione e distribuzione teatrale che, oltre l'attività di diretta produzione, devono curare la diffusione e la razionale distribuzione sul territorio di competenza degli spettacoli di propria produzione o ospitati che sono, in tal caso, considerati come spettacoli effettuati in sede sempre che trattasi di teatri agibili con capienza non inferiore a 300 posti, fermo restando la sede principale che deve essere di 500 posti;

teatri di minoranze linguistiche, che possono essere istituiti in zone di confine, in comunità bilingue o a tutela di minoranze etniche. Tali teatri ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni devono raggiungere di massima annualmente 100 recite di spettacoli direttamente prodotti, in deroga a quanto previsto al quarto comma.

2. Tali enti o associazioni stabili, che devono dimostrare adeguate entrate di bilancio a titolo di apporto degli enti promotori da impiegare come prioritaria destinazione per la copertura dei costi di gestione, hanno il compito:

di curare la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento di quadri artistici e tecnici;

di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;

di sostenere le attività di ricerca e di sperimentazione, anche in coordinamento con le università, con particolare riferimento alla ospitalità di qualificate compagnie specializzate nel settore;

di favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.

3. Agli enti o associazioni stabili a iniziativa pubblica sono assegnate sovvenzioni annuali in presenza dei seguenti requisiti:

aver adottato lo statuto di cui al decreto ministeriale del 29 novembre 1990;

esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno 500 posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

esclusività ed autonomia della direzione di comprovata qualificazione professionale con l'esclusione di altre attività manageriali, organizzative o di consulenza artistica presso strutture sovvenzionate nel campo del teatro di prosa;

autonoma amministrazione;

stabilità biennale del nucleo artistico assunto con contratto stagionale per almeno il 50% di interpreti ed il 60% del restante organico artistico e tecnico;

qualità delle attività di produzione e di ospitalità;

4. Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni statali, i predetti enti devono inoltre presentare un progetto a cadenza biennale di produzione e promozione che deve avere caratteristiche di attendibilità sia finanziaria, che operativa.

5. Nell'ambito di tale progetto biennale gli enti sono tenuti a:

rappresentare in sede almeno il 50% delle recite di spettacoli direttamente prodotti: al fine del raggiungimento di tale limite verranno computate, comunque non oltre la metà del predetto minimo, anche le recite rappresentate presso altri teatri stabili a iniziativa pubblica;

programmare una qualificata ospitalità in sede;

raggiungere, di massima, 10.000 giornate lavorative e 260 giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente;

allestire almeno un'opera di autore italiano contemporaneo edita da non oltre venti anni.

6. Le recite realizzate in coproduzione verranno considerate in proporzione alla rispettiva partecipazione ai costi.

7. Nel determinare l'ammontare della sovvenzione sarà tenuto altresì conto:

di una scuola di formazione teatrale, o di corsi di perfezionamento tenuti da artisti di chiara fama, quanto meno nelle città con 500.000 abitanti e comunque per un progetto di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale;

di un centro teatro studio;

di un centro di servizi culturali e di attività editoriale.

del numero degli abbonati e degli spettatori in rapporto alla capienza della sala;

del numero delle recite di spettacoli prodotti rappresentati in sede;

del livello di gestione dei teatri, e dei costi connessi con la qualificazione della promozione degli spettacoli e del pubblico organizzato.

8. Saranno considerati, ai fini della determinazione dell'intervento dello Stato, esclusivamente gli oneri sociali riferiti al personale artistico e tecnico.

9. A favore di ciascun ente è biennalmente accantonato, sulla base del progetto biennale e tenendo conto della specificità di ogni singolo ente, un apposito stanziamento. Detto stanziamento viene utilizzato annualmente con l'assegnazione di una sovvenzione riferita al progetto della stagione teatrale considerata. Qualora l'attività svolta il primo anno sia inferiore o superiore a quella programmata, la sovvenzione potrà essere ridotta o aumentata e il relativo importo verrà portato in aumento o in diminuzione della sovvenzione dell'anno successivo, fermo restando il rispetto del programma biennale complessivo.

10. Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le commissioni consultive della prosa, formulerà con proprio decreto, a cadenza biennale in presenza della sussistenza dei requisiti richiesti e dei

risultati artistici ed organizzativi conseguiti in rapporto al programma realizzato nell'ambito annuale o pluriennale, un elenco degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa pubblica.

11. Per la inclusione nel suddetto elenco occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussistano le seguenti condizioni:

a) attività svolta per almeno due anni in conformità dei criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti;

b) disponibilità finanziaria propria dell'organismo stesso o ad esso proveniente da enti locali o da altri soggetti pubblici o privati in misura non inferiore al 50% del fabbisogno complessivo e comunque non inferiore ai costi generali di gestione;

c) aver adottato ed applicato lo statuto di cui al decreto ministeriale del 29 novembre 1990.

12. Il Ministro si riserva altresì la facoltà di convocare, in sedute congiunte, i presidenti ed i direttori artistici degli enti per un esame generale dell'attività degli stessi, sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 8.

Enti o associazioni stabili ad iniziativa privata o mista pubblico-privata

1. Gli enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, sono promossi da imprese che abbiano un preciso riferimento socio-culturale nel territorio sul quale essi operano e si caratterizzano per un un progetto artistico integrato di produzione, formazione, ricerca, promozione, ospitalità e gestione di esercizio.

2. A tali enti o associazioni sono assegnate sovvenzioni annuali in presenza dei seguenti requisiti:

esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno cinquecento posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

direzione sia artistica che organizzativa in esclusiva di comprovata qualificazione professionale inquadrata nella struttura dell'organismo. Tale esclusività concerne, in via generale, le prestazioni artistiche e organizzative in Italia nel settore teatrale; eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere concesse, su motivata richiesta delle istituzioni interessate, sentite le commissioni consultive della prosa. In caso di direzione collegiale deve essere indicato il responsabile della direzione artistica;

autonoma amministrazione;

stabilità biennale del nucleo artistico pari ad almeno il 30% dell'intero organico artistico;

stabilità del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico.

3. Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni statali, i predetti enti o associazioni devono inoltre:

presentare un progetto di produzione, promozione, aggiornamento e perfezionamento professionale;

raggiungere almeno cinquemila giornate lavorative e centotrenta giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente;

rappresentare in sede almeno il 50% delle recite di spettacoli direttamente prodotti; al fine del raggiungimento di tale limite verranno considerate, comunque non oltre la metà del predetto minimo, anche le recite effettuate nell'ambito regionale;

programmare una qualificata ospitalità in sede.

4. I suddetti enti o associazioni devono dimostrare adeguate entrate di bilancio ed hanno il compito di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo, per il sostegno delle attività di ricerca e di sperimentazione e per favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli, realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.

5. Nel determinare l'ammontare della sovvenzione secondo i criteri di cui all'art. 4, si tiene altresì conto anche del numero degli abbonati e degli spettatori in rapporto alla capienza della sala e delle recite di spettacoli prodotti rappresentati in sede. Le recite realizzate in coproduzione verranno considerate in proporzione alla rispettiva partecipazione ai costi.

6. Inoltre si terrà conto del livello di gestione dei teatri, e dei costi connessi con la qualificazione della promozione degli spettacoli e del pubblico organizzato.

7. Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le commissioni consultive della prosa formulerà con proprio decreto a cadenza biennale in presenza della sussistenza dei requisiti richiesti e dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti in rapporto al programma realizzato, un elenco degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, nonché dell'interesse pubblico perseguito con particolare riferimento al territorio.

8. Per la inclusione nel suddetto elenco occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussistano le seguenti condizioni:

a) attività svolta per almeno due anni in conformità dei criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti;

b) disponibilità finanziaria propria dell'organismo stesso o ad esso proveniente da enti locali o da altri soggetti pubblici o privati in misura non inferiore al 40% del fabbisogno complessivo.

9. Non può essere riconosciuto in ogni regione più di un ente o associazione stabile di produzione. Restano, comunque, confermati quelli che siano stati riconosciuti a tale titolo, anche se in numero superiore ad uno per regione.

10. Il Ministro si riserva la facoltà di fissare, con proprio decreto, una direttiva circa la formulazione di statuti omologhi degli enti, che gli stessi sono tenuti ad adottare ai fini del riconoscimento o del mantenimento nel suddetto decreto biennale. A tale fine l'amministrazione procederà ad una preventiva consultazione dei legali rappresentanti e dei direttori artistici degli enti.

11. Il Ministro si riserva, altresì, la facoltà di convocare, in sedute congiunte, gli esponenti degli enti di cui al presente articolo per un esame generale dell'attività svolta, sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 9.

Enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù.

1. Agli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù che sono riconosciuti nel decreto annuale di cui al successivo comma 7 anche per i rapporti con le regioni e gli enti locali territoriali possono essere assegnate sovvenzioni annuali, qualora gli stessi svolgano con carattere di continuità:

a) attività di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e del rinnovo del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca, anche in collaborazione con le università;

b) attività di produzione, promozione e ricerca nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù.

2. Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo sono:

organico progetto annuale di produzione, promozione e ospitalità con particolare riguardo a quella di qualificate compagnie specializzate nel settore;

direzione artistica e organizzativa in esclusiva di comprovata qualificazione professionale. Tale esclusività concerne, in via generale, le prestazioni artistiche e organizzative in Italia; eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere concesse, su motivata richiesta delle istituzioni interessate, sentite le commissioni consultive della prosa;

sedi teatrali direttamente gestite e idoneamente attrezzate per rappresentazioni di spettacoli e direttamente gestite, di cui almeno una con capienza non inferiore a duecento posti e munita delle prescritte autorizzazioni per la rappresentazione in pubblico degli spettacoli;

apporti di enti locali o di altri soggetti pubblici o privati non in corrispettivo di recite in misura non inferiore al 15% del fabbisogno complessivo;

attività di laboratorio.

3. Al direttore artistico del centro, in linea di massima, non può essere affidata oltre la metà delle regie degli spettacoli prodotti.

4. In ogni caso, fermo restando il limite di centotrenta giornate recitative, l'attività non può essere inferiore a trecentocinque giornate recitative di spettacoli prodotti, di cui almeno la metà rappresentati in sede e trecentocinque giornate recitative di spettacoli ospitati, di quali non oltre la metà realizzati da altri centri riconosciuti.

5. Le recite realizzate in coproduzione verranno considerate in proporzione alla rispettiva partecipazione ai costi ed in rapporto alla qualificazione artistica e professionale degli organismi e delle compagnie coproduttrici.

6. Per gli organismi operanti nei territori dell'Italia insulare, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, quarto comma, i limiti per quanto riguarda il numero dei posti necessari per le sale e delle giornate recitative, sono ridotti a cento.

7. Alla fine di ogni stagione teatrale e sulla base dei risultati conseguiti, il Ministro del turismo e dello spettacolo sentite le commissioni consultive della prosa formulerà, con proprio decreto, un elenco annuale dei suddetti enti in possesso dei prescritti requisiti.

8. Non può essere riconosciuto in ogni regione più di un organismo di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e uno in quello del teatro per l'infanzia e la gioventù. Restano, comunque, confermati quelli che siano stati riconosciuti a tale titolo, anche se in numero superiore ad uno per regione.

9. Il Ministro si riserva la facoltà di fissare, con proprio decreto, una direttiva circa la formulazione di statuti omologhi dei centri, che gli stessi sono tenuti ad adottare ai fini del riconoscimento o del mantenimento nel suddetto decreto annuale. A tal fine l'amministrazione procederà ad una preventiva consultazione dei legali rappresentanti e dei direttori artistici degli enti.

10. Il Ministro si riserva, altresì, la facoltà di convocare, in sedute congiunte, gli esponenti dei centri di cui al presente articolo per un esame generale dell'attività svolta, sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 10.

Imprese teatrali di produzione ad iniziativa privata a carattere individuale, collettiva, cooperativistica o associativa.

1. Alle imprese teatrali sia in forma individuale, collettiva, cooperativistica o associativa possono essere concesse sovvenzioni o contributi, su specifica richiesta delle iniziative medesime.

2. Tali imprese si distinguono in:

A) *Imprese stabili di prosa* per le quali sono richiesti i seguenti requisiti:

essere state sovvenzionate per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio;

nel triennio: possedere una struttura imprenditoriale ed organizzativa stabile; disporre di una direzione artistica di comprovata professionalità nonché di un nucleo artistico e tecnico riconoscibile;

presentare un progetto annuale di attività che preveda lo svolgimento di una attività teatrale continuativa di cinque mesi articolati in almeno centoventi giornate recitative.

Nell'ambito delle imprese stabili di prosa si distinguono le imprese di giro nazionale che svolgano attività teatrale in almeno trenta piazze dislocate in non meno di quattro regioni. Esclusivamente per tali imprese — ai fini della quantificazione dell'intervento finanziario — saranno valutati gli oneri sociali ed i costi di allestimento in misura maggiore che per le altre iniziative. Per le stesse che richiedano la sovvenzione sarà valutato anche il numero delle piazze.

B) *Imprese teatrali stagionali o assimilate* per le quali è richiesta l'effettuazione di un minimo di settanta giornate recitative.

Presupposto per l'ammissione all'intervento finanziario per le suddette imprese è che abbiano effettuato, nella stagione teatrale precedente, almeno cinquanta recite senza intervento finanziario dello Stato, salvo deroghe eccezionali motivate dalla notorietà della direzione artistica o degli interpreti.

Possono richiedere — in sede di presentazione della relativa domanda — che venga tenuto conto, ai fini della determinazione della sovvenzione, oltre che degli oneri sociali, anche di una quota forfettaria degli stessi — da determinarsi in sede di fissazione dei criteri attuativi della presente circolare — in sostituzione dei costi di allestimento.

Ai fini della presente circolare è assimilata all'attività delle imprese teatrali stagionali anche l'attività di cabaret e altri generi assimilabili.

L'individuazione dell'appartenenza dell'attività svolta ai generi teatrali viene effettuata — su parere della commissione della prosa — con riferimento al testo presentato.

Art. 10-*bis*.

Operetta

1. Le imprese teatrali che svolgono attività di operetta sono equiparate — agli effetti della presente circolare — alle imprese teatrali stagionali di cui al precedente art. 10.

2. Nel determinare l'ammontare della sovvenzione o contributo, fermo restando quanto già previsto, il costo degli allestimenti sarà valutato tenendo conto, in linea di massima, della media dei corrispondenti costi sostenuti, al medesimo titolo, dalle compagnie teatrali che svolgono attività di prosa.

Art. 11.

Commedia musicale

1. La commedia musicale è equiparata, salvo quanto previsto dal presente articolo, alla attività di prosa.

2. Alle imprese teatrali stabili o stagionali che effettuino spettacoli di commedia musicale possono essere concesse sovvenzioni o contributi, su specifica richiesta degli interessati.

3. Presupposto per l'ammissione agli interventi finanziari previsti è la validità artistica del progetto e organizzativa dell'impresa.

4. Nel determinare l'ammontare della sovvenzione o del contributo forfettario il costo degli allestimenti sarà valutato tenendo conto, in linea di massima, della *media dei corrispondenti costi sostenuti* al medesimo titolo o dalle imprese stabili di prosa o da quelle stagionali.

5. Per spettacoli di particolare livello qualitativo e che richiedano l'utilizzazione di un numero di elementi artistici e tecnici non inferiore a trenta, il contributo percentuale sugli incassi di cui al comma 13 dell'art. 4, è elevato all'8% e comunque per un incasso lordo complessivo non superiore a L. 3.000.000.000.

Art. 12.

Progetti speciali

1. Possono essere assegnate sovvenzioni forfettarie a progetti che si qualifichino particolarmente sotto il profilo creativo, artistico ed organizzativo.

2. Presupposti per il sovvenzionamento sono:

l'alternatività dell'intervento finanziario richiesto a qualsiasi altro intervento previsto nella presente circolare;

l'incompatibilità della direzione artistica ed organizzativa con analoghe cariche presso strutture sovvenzionate dallo Stato nel teatro di prosa.

3. L'ammontare delle sovvenzioni grava su una quota non superiore al 2% dell'intero stanziamento destinato alle attività teatrali di prosa.

4. Per ogni anno teatrale possono essere sovvenzionati non più di cinque progetti speciali dei quali:

tre progetti a carattere produttivo con obbligo di realizzare un adeguato numero di recite per il pubblico;

almeno un progetto finalizzato alla formazione artistica di attori che non abbiano superato il trentesimo anno di età, tranne che per gli eventuali ruoli che necessitino motivatamente dell'impiego di attori con età superiore e che abbiano già svolto attività recitativa per almeno due anni. Il progetto, presentato da un ente o associazione senza scopo di lucro, coordinato da un regista di chiara fama, deve presentare anche adeguate caratteristiche tecnico-organizzative;

un progetto finalizzato allo studio e alla ricerca di nuovi linguaggi teatrali che abbia i seguenti requisiti:

a) direzione artistica affidata ad una personalità di riconosciuta fama nazionale ed internazionale nel settore, dotata di collaudata esperienza professionale ed organizzativa;

b) progettualità annuale inserita in un programma pluriennale di sperimentazione nel campo del rinnovo del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca;

c) attività laboratoriale;

d) disponibilità di una sede appositamente attrezzata per le suddette attività laboratoriali;

e) seminari, convegni;

f) pubblicazioni;

g) eventuale allestimento di spettacoli.

Art. 13.

Circuiti territoriali

1. Possono essere concesse sovvenzioni ad enti o ad associazioni ad iniziativa pubblica che svolgono attività di distribuzione e promozione teatrale nell'ambito regionale.

2. Analogamente possono essere concesse sovvenzioni ad enti o ad associazioni ad iniziativa privata, con riguardo allo svolgimento delle attività di distribuzione nelle zone prive o carenti di adeguata programmazione teatrale.

3. Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo sono:

progetto di attività che preveda la programmazione di almeno centotrenta giornate recitative vincolate su almeno dieci piazze, dislocate in modo che sia assicurata non meno di una presenza in ogni provincia, ed effettuate in teatri agibili con almeno trecento posti muniti delle prescritte autorizzazioni;

presentazione di un repertorio particolarmente qualificato sotto il profilo artistico e culturale, anche con riferimento a quello contemporaneo italiano ed europeo;

stabile struttura organizzativa con autonoma amministrazione gestione;

effettuazione di un adeguato numero di repliche in rapporto al numero dei teatri disponibili.

4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato si terrà conto, in linea di massima, dei contratti a percentuale applicati dai circuiti alle compagnie per recite effettuate in teatri con almeno trecento posti ed in città con almeno 20.000 abitanti, nonché del rapporto fra il totale delle recite pagate e quello a percentuale.

5. L'ammontare delle sovvenzioni dovrà tenere conto anche del numero e della qualità degli spettacoli ospitati, nonché dei costi delle compagnie e del numero delle presenze degli spettatori con riferimento particolare al numero degli abbonati e del pubblico organizzato soprattutto giovanile, riscontrato nella stagione teatrale precedente nonché di documentata attività di promozione.

6. Per i circuiti che operano in Sicilia ed in Sardegna si terrà conto anche del maggior costo dei viaggi delle compagnie ospitate.

7. Il Ministro si riserva la facoltà di convocare annualmente, in seduta congiunta, gli esponenti degli enti di cui al presente articolo per un esame generale dell'attività svolta, sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 14.

Organismi di promozione, di perfezionamento professionale, teatri di figura di rilevanza nazionale

1. Possono essere concesse sovvenzioni a favore di:

A) Enti o associazioni a iniziativa pubblica o privata che svolgono attività di promozione, di divulgazione e informazione nel campo teatrale nell'ambito di organici programmi volti allo sviluppo ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale.

B) Enti e associazioni a carattere nazionale che coordinano e sostengono l'attività di gruppi teatrali non professionistici ad esso aderenti.

C) Associazioni che svolgono istituzionalmente e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale e che dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale e adeguati spazi attrezzati per l'effettuazione dell'attività didattica e teatrale.

D) Enti o associazioni di promozione che nel campo del teatro di figura, svolgono attività di conservazione e trasmissione della tradizione, di aggiornamento delle tecniche, di rinnovamento espressivo anche attraverso iniziative seminariali, di formazione, di rassegne e festival nonché di produzione di spettacoli. In tal caso dovranno annualmente allestire una nuova produzione. Ove tali enti abbiano la disponibilità di una propria sede teatrale, l'intervento finanziario dello Stato terrà conto anche delle spese di gestione di tale spazio.

2. Agli organismi di cui alla lettera *A)* aventi carattere internazionale e sede legale nell'ambito dei Paesi CEE può essere concessa una sovvenzione — limitatamente alla attività svolta in Italia — sempre che il legale rappresentante sia cittadino italiano.

3. L'eventuale attività produttiva degli organismi di cui alle precedenti lettere *A)*, *C)* e *D)*, deve essere connessa con le finalità istituzionali e non può assumere, all'interno di esse, carattere prevalente. In caso contrario l'iniziativa potrà essere valutata solo come impresa teatrale ai sensi del precedente art. 10.

4. Le sovvenzioni possono essere assegnate solo in presenza di una rilevanza nazionale dell'organismo e di una particolare qualificazione dell'attività; per le associazioni di cui alla lettera *C)*, l'intervento dello Stato può essere solo integrativo e non superiore al 30% degli interventi degli enti locali. Il predetto limite non si applica agli organismi operanti nell'ambito di istituzioni universitarie e organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

5. Non possono essere sovvenzionati, salvo casi eccezionali, comunque non ripetibili, per validità artistica e proprio impegno finanziario, organismi che beneficino di interventi finanziari previsti dalla presente circolare ad altro titolo e presentino identità di impresa e associazione o, una soggettiva analogia riferita all'identità degli amministratori e direttori artistici.

6. La liquidazione delle sovvenzioni è disposta al termine dell'attività.

7. In fase di prima applicazione della presente circolare, le iniziative di cui al presente articolo, possono presentare — entro il 30 giugno p.v. — l'istanza di sovvenzione, corredata da progetto artistico e preventivo finanziario riferita al periodo 1° settembre-31 dicembre 1991.

Art. 15.

Esercizio teatrale

1. Alle imprese che gestiscono sale teatrali munite delle prescritte autorizzazioni, possono essere concesse sovvenzioni sul costo della gestione della sala tenuto conto del numero degli spettatori e in particolare degli abbonati e del pubblico organizzato riscontrati nella stagione teatrale precedente.

2. Presupposti per essere ammessi alle sovvenzioni o ai contributi sono:

licenza di esercizio;

la programmazione di almeno centocinquanta giornate recitative per iniziative *ad attività stabile*;

la programmazione di almeno novanta giornate recitative per le iniziative ad attività stagionale;

l'effettuazione di almeno il 50% di recite da parte di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il teatro. Procedendosi, a tal fine, agli accertamenti di cui al quinto comma dell'art. 14.

3. Ai fini dell'assegnazione della sovvenzione o del contributo saranno prese in considerazione esclusivamente le recite effettuate da compagnie beneficiarie di interventi finanziari statali tenendo, altresì, conto della qualità degli spettacoli ospitati, nonché dello spazio riservato al repertorio nazionale ed europeo comunitario.

4. In alternativa alla richiesta della sovvenzione può essere concesso, a domanda, un contributo forfettario fino al 50% degli oneri sociali e fino al 10% dei costi per attività di promozione nonché un contributo percentuale nella misura del 6% degli incassi lordi riferiti al prezzo medio del biglietto per recita fino a L. 32.000, elevabili all'8% nel caso di rappresentazioni di opere di autore italiano contemporaneo, e comunque riferito ad un incasso lordo complessivo per l'intera stagione teatrale non superiore a L. 2.500.000.000.

5. Ai fini degli interventi finanziari di cui al presente articolo si applica, altresì, quanto previsto dalla presente circolare in ordine ai diritti di prevendita ed alle recite per le quali venga corrisposto un compenso fisso.

Art. 16.

Teatro universitario

1. Sovvenzioni possono essere concesse a favore di organismi teatrali che operino stabilmente in strutture universitarie statali o parificate per l'attuazione di iniziative di produzione teatrale nell'ambito di programmi di studio e di ricerca, anche in collaborazione con gli enti o associazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 9.

2. Le sovvenzioni sono concesse ad integrazione di un prevalente apporto da parte degli organismi scolastici in termini finanziari o di servizi finanziariamente quantificabili e sono liquidate a presentazione del consuntivo di attività.

3. Per i centri, i dipartimenti e gli istituti universitari sovvenzionati a diverso titolo, nelle ultime tre stagioni teatrali possono essere concesse anticipazioni fino al 70% della sovvenzione assegnata in rapporto all'attività svolta.

Art. 17.

Rassegne e festivals

1. Sovvenzioni possono essere concesse a enti o associazioni pubbliche o private organizzatrici di rassegne e festivals che contribuiscono alla diffusione e all'incremento del teatro in Italia anche nei riflessi della valorizzazione turistica delle località interessate.

2. Le rassegne e i festivals devono comprendere una pluralità di spettacoli di prosa ispirati a un medesimo tema teatrale o culturale che si svolgano in un arco di tempo limitato e in uno stesso luogo.

3. L'intervento finanziario dello Stato è comunque integrativo rispetto a quello degli enti locali.

4. Non possono essere concesse sovvenzioni — ai sensi del presente articolo — a favore delle iniziative già ammesse ad altro titolo ad interventi finanziari previsti dalla presente circolare.

5. Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni previste, le iniziative si distinguono in:

A) *Iniziative di particolare rilevanza nazionale e internazionale* che siano state sovvenzionate da almeno tre anni. Alla fine di ogni anno teatrale il Ministro del turismo e dello spettacolo formulerà, con proprio decreto, un elenco di tali iniziative alle quali potrà essere assegnata una sovvenzione non superiore al 50% delle entrate complessive. Ai fini dell'inclusione nel suddetto elenco le iniziative devono disporre di un direttore artistico dotato di indiscusso prestigio culturale e di una provata capacità professionale, nonché di una struttura tecnico-organizzativa permanente. Devono altresì prevedere:

una pluralità di spettacoli tra i quali almeno uno presentato in prima nazionale;

ospitalità in maggioranza, o coproduzioni in via esclusiva, effettuate con imprese italiane sovvenzionate per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio; ovvero ospitalità di compagnie internazionali;

partecipazione di pubblico che giustifichi la realizzazione del festival.

B) *Iniziative non comprese nell'elenco precedente.* A tali iniziative potrà essere assegnata una sovvenzione in misura non superiore al 20% dell'apporto finanziario degli enti locali, salvo deroghe eccezionali connesse con la diretta produzione di spettacoli che costituiscano eventi internazionali di rilevante interesse artistico e culturale, a carattere non ricorrente. Le relative istanze di sovvenzione possono essere prodotte almeno trenta giorni prima dell'inizio delle manifestazioni.

6. La liquidazione della sovvenzione è disposta al termine dell'attività, sulla base della documentazione consuntiva.

Art. 18.

Teatro di ricerca

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 9, in relazione agli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, formulerà — alla fine di ogni stagione teatrale — sulla base dell'attività svolta e del progetto presentato per la successiva stagione, un elenco di un ristretto numero, comunque non superiore a quindici, di iniziative che svolgano ad alto e qualificato livello attività di produzione nel campo della sperimentazione teatrale.

2. Tali iniziative devono caratterizzarsi per:

la continuità e l'identità del nucleo artistico;

l'autonomia creativa e organizzativa;

la disponibilità, anche temporanea, di una sede idonea per lo svolgimento di attività laboratoriale;

programmi che realizzino un intervento creativo su testi teatrali.

3. Ai fini della determinazione della sovvenzione si terrà conto — oltre di quanto previsto nell'art. 4, punto *A)* — anche dei costi di laboratorio nonché di quelli per altre attività collaterali connessi con il progetto di ricerca.

4. L'attività di laboratorio viene computata nell'ambito del 30% dell'attività complessiva dell'iniziativa che non può essere inferiore a settanta giornate recitative.

Art. 19.

Teatro per l'infanzia e la gioventù

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera *b)*, il Ministro del turismo e dello spettacolo si riserva di formulare, con proprio decreto, un elenco di un ristretto numero, comunque non superiore a otto, di iniziative che svolgano, ad alto e qualificato livello, attività nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù.

2. Tali iniziative devono, comunque, possedere i requisiti previsti dal secondo comma di cui al precedente art. 18 ed alle stesse può essere applicato quanto previsto agli ultimi due commi dello stesso articolo.

Art. 20.

Promozione teatrale all'estero

1. L'intervento finanziario dello Stato per la realizzazione di iniziative all'estero è disciplinato dalla circolare n. 4 dell'11 agosto 1989 (promozione all'estero dello spettacolo italiano) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre 1989 e su eventuali successive modificazioni.

Art. 21.

Disposizioni generali

1. Le imprese teatrali che intendono agire con più compagnie o che gestiscono più sale devono specificare, all'atto della domanda, il numero delle compagnie o delle sale gestite.

2. Ai fini della più idonea utilizzazione delle risorse, sono valutate con particolare favore, le iniziative che realizzano la concentrazione di qualificati apporti artistici, organizzativi e imprenditoriali mediante fusione di complessi professionali già operanti, per l'attuazione di un progetto di attività pluriennale.

3. Il numero delle giornate lavorative va inteso con riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso della stagione e deve essere comprovato a mezzo dei modelli ENPALS 031.

4. Le distinte di incasso da esibire al Ministero del turismo e dello spettacolo a titolo di documentazione dell'attività recitativa, oltre che essere in regola con il pagamento delle imposte dovute, devono risultare timbrate e vistate da competenti organi della SIAE.

5. I componenti dei complessi teatrali, muniti della speciale tessera rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, possono beneficiare delle facilitazioni per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato, per effetto della convenzione appositamente stipulata con il Ministero dei trasporti.

6. Appositi modelli predisposti tempestivamente dall'amministrazione devono essere allegati, debitamente compilati, alla istanza di richiesta degli interventi finanziari, a quella di liquidazione dell'acconto nonché, alla fine dell'attività, alla documentazione consuntiva necessaria per la liquidazione del saldo o dell'intero contributo o sovvenzione. Nei suddetti modelli verrano indicati i dati artistici e contabili essenziali per la definizione delle procedure amministrative.

7. Il legale rappresentante dell'ente, associazione o impresa beneficiaria degli interventi finanziari dello Stato, deve sottoscrivere, assumendosene la responsabilità civile e penale, sia i programmi di attività da svolgere che quelli svolti, sia i bilanci preventivi che i conti consuntivi che devono essere trasmessi al Ministero del turismo e dello spettacolo a corredo delle istanze di assegnazione, di liquidazione di eventuali acconti e della liquidazione del saldo.

8. Presso il domicilio fiscale dei beneficiari degli interventi finanziari, devono essere tenute le documentazioni contabili costantemente aggiornate a disposizione di eventuali verifiche contabili disposte dall'amministrazione e intese ad accertare sia l'osservanza delle norme, che le risultanze di bilancio che condizionano la concessione degli interventi a favore di iniziative teatrali.

9. Gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare per attività che si svolgeranno in un intero anno teatrale e che interessano la competenza dei due esercizi finanziari, possono essere imputate per quote ai fondi di detti esercizi oppure ai fondi dell'esercizio nel quale è stata effettuata in prevalenza l'attività sovvenzionata.

10. L'assegnazione e la liquidazione degli interventi finanziari, secondo i criteri di cui alla presente circolare, sono comunque subordinate alle disponibilità del bilancio dello Stato.

Art. 22.

Norme transitorie e finali

1. Nella corrente stagione teatrale, le iniziative che presentino il consuntivo della precedente stagione 1990-91 entro il 15 giugno 1991 saranno sottoposte a verifica entro il 31 luglio 1991 ed entro la medesima data saranno assegnati contemporaneamente gli interventi finanziari per la stagione 1991-92.

2. Per una migliore e più razionale disciplina del settore della distribuzione il Ministro si riserva la facoltà di emanare norme integrative o modificative della presente circolare, entro il 31 maggio 1991.

3. La presente circolare ha validità per la stagione 1991-92 e resta in vigore per le successive salvo che venga modificata entro il 31 marzo 1992.

Il Ministro: TOGNOLI.

91A1801

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 31 maggio 1991, n. 18:

Modificazioni ed integrazioni alla circolare n. 17 del 28 marzo 1991 concernente: «Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1991-92».

Art. 1

Il comma 3 dell'art. 1 della circolare n. 17 del 28 marzo 1991 è sostituito dal seguente:

«3. Il periodo di attività considerato dalla presente circolare, definito anno teatrale, inizia il 1° settembre e si conclude il 31 maggio dell'anno successivo, ad eccezione delle iniziative previste agli articoli 5, 6, 14 e 17 per le quali l'anno teatrale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre. Per gli enti o associazioni stabili di produzione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9 l'anno teatrale resta fissato al periodo 1° settembre-31 agosto».

Art. 2.

Integrazione all'art. 2 della circolare n. 17 del 28 marzo 1991:

Dopo il comma 6 dell'art. 2 della circolare n. 17 del 28 marzo 1991 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Per gli enti od associazioni stabili di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9 i costi di ospitalità presi in considerazione ai fini della determinazione dell'intervento finanziario dello Stato sono quelli relativi a formazioni teatrali sovvenzionate dallo Stato. I costi predetti sono valutati autonomamente rispetto agli altri elementi che

concorrono alla quantificazione degli interventi finanziari e non sono compensabili con questi in sede di verifica dell'attività svolta».

Art. 3.

Integrazione all'art. 5 della circolare n. 17 del 28 marzo 1991

Dopo il comma 2 dell'art. 5 della circolare n. 17 del 28 marzo 1991 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. L'ETI, nell'ambito delle finalità di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836, e delle linee culturali adottate, nonché compatibilmente con le prioritarie esigenze di programmazione dei teatri in diretta gestione, deve riservare un particolare interesse alle regioni attualmente prive di circuiti teatrali sovvenzionati dallo Stato, costituendo a tal fine un'apposita rete distributiva tramite la disponibilità di idonei spazi teatrali, con esclusione delle città sedi di teatri stabili pubblici.

2-*ter*. L'ETI, inoltre, nelle regioni già dotate di circuiti teatrali pubblici attiva, anche di concerto con questi ultimi — ma con esclusione di concorsi finanziari alle spese di gestione ordinaria dei teatri — specifici progetti culturali con le finalità già indicate al comma 2 estendendo anche al 1900 i progetti sulla drammaturgia.

2-*quater*. L'ETI, nella distribuzione delle compagnie teatrali dovrà tenere conto degli interventi finanziari adottati dal Ministero ed è tenuto ad informare quest'ultimo dei destinatari degli interventi operati direttamente».

Art. 4.

Modifiche all'art. 10 della circolare n. 17 del 28 marzo 1991

Il comma 2 dell'art. 10 della circolare n. 17 del 28 marzo 991 è sostituito dal seguente:

«2. Tali imprese si distinguono in:

A) *Imprese stabili di prosa* per le quali sono richiesti i seguenti requisiti:

essere state sovvenzionate per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio;

nel triennio: possedere una struttura imprenditoriale ed organizzativa stabile; disporre di una direzione artistica di comprovata professionalità nonché di un nucleo artistico e tecnico riconoscibile;

presentare un progetto annuale che preveda l'effettuazione di almeno centoventi giornate recitative e lo svolgimento di un'attività teatrale continuativa non inferiore a cinque mesi.

Tra le imprese stabili di prosa sono configurate imprese di giro nazionale quelle che svolgono attività teatrale in almeno trenta piazze dislocate in non meno di quattro regioni. Esclusivamente per tali imprese — ai fini della quantificazione dell'intervento finanziario — saranno valutati gli oneri sociali ed i costi di allestimento in misura maggiore che per le altre iniziative. Per le stesse che richiedano la sovvenzione sarà valutato anche il numero delle piazze.

B) *Imprese teatrali stagionali assimilate* per le quali è richiesta l'effettuazione di un minimo di settanta giornate recitative. Tali imprese possono richiedere — in sede di presentazione della relativa domanda — che venga tenuto conto, ai fini della determinazione della sovvenzione, oltre che degli oneri sociali, anche di una quota forfettaria degli stessi — da determinarsi in sede di fissazione dei criteri attuativi della presente circolare — in sostituzione dei costi di allestimento.

Ai fini della presente circolare è assimilata all'attività delle imprese teatrali stagionali anche l'attività di cabaret e altri generi assimilabili.

L'individuazione dell'appartenenza dell'attività svolta ai generi teatrali viene effettuata — su parere della commissione della prosa — con riferimento al testo presentato.

Le imprese teatrali, che non siano state assegnatarie dell'intervento finanziario dello Stato in nessuna delle tre ultime stagioni teatrali devono dimostrare di aver effettuato nella stagione teatrale precedente a quella della presente circolare almeno cinquanta recite debitamente documentate con borderaux, salvo deroghe eccezionali motivate dalla notorietà della direzione artistica o degli interpreti».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 13 della circolare n. 17 del 28 marzo 1991

L'art. 13 della circolare n. 17 del 28 marzo 1991 è sostituito dal seguente:

«1. Possono essere concesse sovvenzioni ad enti o ad associazioni ad iniziativa pubblica che svolgono attività di distribuzione e promozione teatrale nell'ambito regionale.

2. Analogamente possono essere concesse sovvenzioni ad enti o ad associazioni ad iniziativa privata, con riguardo allo svolgimento delle attività di distribuzione nelle zone prive o carenti di adeguata programmazione teatrale.

3. Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo sono:

a) progetto di attività che preveda la programmazione di almeno centotrenta giornate recitative, riferite a compagnie assegnatarie di intervento finanziario dello Stato, e comunque con il limite del foglio paga di cui al precedente art. 4, comma 20. Dette giornate recitative dovranno essere:

articolate su almeno dieci piazze;

distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia;

effettuate in sale teatrali, oltre che munite delle prescritte autorizzazioni, anche inidonee agli spettacoli teatrali con capienza non inferiore a trecento posti, salvo motivate deroghe eccezionali, non estensibili ai teatri ubicati nei capoluoghi di provincia;

b) progetto di attività che assicuri inoltre un equilibrato rapporto tra circuitazione di compagnie stabili e circuitazione di compagnie stagionali;

c) presentazione di un repertorio particolarmente qualificato sotto il profilo artistico e culturale, anche con riferimento a quello contemporaneo italiano ed europeo;

d) stabile struttura organizzativa con autonoma amministrazione e gestione;

e) effettuazione di un adeguato numero di recite in rapporto al numero dei teatri disponibili.

4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato si terrà conto, in linea di massima, dei contratti a percentuale applicati dai circuiti alle compagnie per recite effettuate in teatri con almeno trecento posti ed in città con almeno 20.000 abitanti, nonché del rapporto fra il totale delle recite pagate e quello a percentuale.

5. Per la quantificazione della sovvenzione sarà tenuto conto esclusivamente del costo delle compagnie ospitate destinatarie delle sovvenzioni o contributi di cui alla presente circolare e comunque: con il limite del foglio paga di cui all'art. 4, comma 20, nonché delle spese di promozione e pubblicità, con esclusione del costo del personale dipendente.

6. Ai fini della determinazione della sovvenzione sarà tenuto conto altresì:

della qualità e del numero degli spettacoli ospitati;

del numero degli spettatori con particolare riferimento al pubblico organizzato ed in particolare a quello giovanile, rilevati nella stagione precedente;

di documentata attività di promozione;

dell'equilibrio generale del bilancio ivi incluse le quote di ammortamento dei mutui anche pluriennali stipulati per il risanamento dei deficit pregressi, previo impegno assunto dai competenti organi deliberanti di cedere alla B.N.L. - S.A.C.T. le sovvenzioni assegnate ai fini del pagamento delle quote di ammortamento, nonché dei crediti vantati dalle compagnie ospitate.

7. Ai fini dell'assegnazione dell'intervento dello Stato e per una generale esigenza di contenimento e risanamento della situazione finanziaria dei circuiti, l'attività programmata sarà valutata, ai fini della sovvenzione, con il limite del 70% di quella della stagione 1990-91.

8. Per i circuiti che operano in Sicilia ed in Sardegna si terrà conto anche del maggior costo dei viaggi delle compagnie ospitate.

9. Il Ministro si riserva la facoltà di convocare annualmente, in seduta congiunta, gli esponenti degli enti di cui al presente articolo per un esame generale dell'attività svolta, sia sotto il profilo artistico che gestionale».

Art. 6.

Norma finale

Il Ministro, compatibilmente con le disponibilità del F.U.S. per l'esercizio finanziario 1992, si riserva la facoltà di elevare, entro il termine del 31 dicembre 1991 e con decorrenza dall'inizio della stagione teatrale, sentite le commissioni consultive per la prosa, il tetto massimo di incasso di 2,5 miliardi di cui all'art. 4, comma 13, della circolare n. 17 del 28 marzo 1991, e comunque per un importo complessivo di contributo per rientro percentuale per ciascuna impresa, non superiore a quello massimo maturato, per lo stesso titolo, nella stagione teatrale 1989-90. Il predetto beneficio può essere esteso anche alle imprese che gestiscano più compagnie, purché ognuna di queste effettui almeno cinquanta giornate recitative nella stagione teatrale.

Il Ministro: TOGNOLI

91A2656

4-4-1992 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA *Serie generale* - n. 80

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 27 marzo 1992, n. 19.

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1992-93.

Art. 1.

Proroga validità precedenti circolari

1. La circolare n. 17 del 28 marzo 1991, come modificata ed integrata dalla circolare n. 18 del 31 maggio 1991 e con le modifiche di cui agli articoli seguenti, resta in vigore per la stagione teatrale 1992-93, salvo che venga modificata entro il 30 aprile 1992.

Art. 2.

Anno teatrale

1. Il periodo di attività, definito anno teatrale decorre:

dal 1° giugno 1992 al 31 maggio 1993 per le iniziative previste dagli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 16 della circolare n. 17 del 28 marzo 1991;

dal 1° settembre 1992 al 31 maggio 1993 per gli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale di cui all'art. 9 della circolare n. 17 del 28 marzo 1991;

dal 1° settembre 1992 al 31 agosto 1993 per gli enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica o privata di cui agli articoli 7 e 8 della circolare n. 17 del 28 marzo 1991;

dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 per le iniziative previste dagli articoli 5, 6, 14 e 17 della circolare n. 17 del 28 marzo 1991.

Art. 3.

Istanza per l'ammissione agli interventi finanziari e relativa documentazione

1. Le domande di ammissione agli interventi finanziari previsti per la stagione teatrale 1992-93, redatte in tre esemplari, di cui uno in carta da bollo, debbono essere inviate o presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. V - Attività teatrali di prosa e rivista in Italia - Via della Ferratella n. 51 - 00184 Roma.

2. I termini per la trasmissione delle domande, corredate dal programma e dal preventivo finanziario, che comunque vanno inviate prima dell'inizio dell'attività, sono così determinati:

iniziative la cui attività è considerata ad anno solare:

a) 31 ottobre 1992 per gli enti di cui agli articoli 5 e 6 della circolare n. 17;

b) 31 dicembre 1992 per gli organismi teatrali di cui agli articoli 14 e 17 della circolare n. 17;

iniziative stabili:

a) 30 giugno 1992 per gli enti e associazioni stabili di produzione di cui agli articoli 7, 8 e 9 della circolare n. 17;

b) 31 maggio 1992 per gli organismi stabili di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 16 della circolare n. 17;

iniziative a carattere stagionale:

30 giugno 1992 per gli organismi teatrali di cui all'art. 10, lettera *c)* e all'art. 15 della circolare n. 17.

Art. 4.

Statuto analogo degli enti od associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica

1. Gli enti od associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica, di cui all'art. 7 della circolare 28 marzo 1991, n. 17, sono tenuti ad adeguare lo statuto ai principi di cui al decreto 29 novembre 1990, e procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione ed alla nomina del direttore secondo i principi suddetti, entro il termine del 30 giugno 1992.

2. Gli adempimenti di cui al precedente comma, costituiscono presupposto essenziale per l'ammissione alla sovvenzione, ai sensi del citato art. 7 della circolare n. 17.

Il Ministro: TOGNOLI

92A1557

15-5-1992 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 112

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 30 aprile 1992, n. 20.

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1992-93.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Attività teatrali sovvenzionate per le quali è previsto un intervento finanziario dello Stato

1. La presente circolare disciplina, ai sensi della legislazione vigente, gli interventi finanziari dello Stato da attuarsi utilizzando gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinati a favore delle attività teatrali di prosa.

2. Le attività teatrali di prosa considerate, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono quelle relative alla produzione, distribuzione, esercizio, promozione, perfezionamento professionale, nonché a rassegne e festivals, realizzate e promosse da:

1) enti ed istituzioni di diritto pubblico (Ente teatrale italiano - Istituto nazionale dramma antico - Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico»);

2) istituzioni culturali a carattere nazionale (Istituto dramma italiano - Società italiana autori drammatici);

3) enti o associazioni stabili di:

a) produzione ad iniziativa pubblica;

b) produzione ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, di prioritario interesse pubblico;

c) produzione e promozione nel settore della ricerca teatrale e del teatro per l'infanzia e la gioventù;

4) organismi e imprese teatrali di produzione a carattere individuale, collettivo, cooperativistico o associativo:

a) imprese di prosa stabili;

b) imprese teatrali ad attività stagionale o assimilata;

5) organismi e imprese di distribuzione:

a) circuiti territoriali;

b) imprese private di esercizio ad attività teatrale stabile o stagionale;

6) imprese private di produzione ed esercizio;

7) organismi di promozione, perfezionamento professionale, teatri di figura di rilevanza nazionale;

8) teatro di ricerca;

9) teatro per l'infanzia e la gioventù;

10) centri universitari teatrali;

11) enti o associazioni promotori di rassegne o festivals.

Art. 2.

Stagione teatrale

Il periodo di attività, definito stagione teatrale, decorre:

a) dal 1° giugno al 31 maggio dell'anno successivo per le iniziative previste agli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25 e 26. Per le iniziative culturali di cui all'art. 23, il periodo di attività può riferirsi anche all'anno solare nel quale inizia l'attività stessa;

b) dal 1° settembre al 31 maggio dell'anno successivo per gli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca di cui all'art. 13;

c) dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo per gli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica o privata di cui agli articoli 11 e 12;

d) dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo per le iniziative previste dagli articoli 9, 10, 19 e 27.

Art. 3.

Presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari dello Stato

1. Costituiscono presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari di cui alla presente circolare, la validità culturale e sociale delle iniziative, la natura professionale delle attività realizzate, nonché l'impiego per ogni spettacolo di almeno quattro elementi tra artistici e tecnici, salvo deroghe straordinarie motivate dal particolare livello artistico dell'iniziativa.

2. La professionalità degli elementi artistici e tecnici va intesa con riguardo ai requisiti desumibili dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.

3. Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dal legale rappresentante dell'organismo o dell'impresa teatrale, il quale dovrà altresì dichiarare che i rapporti contrattuali sono disciplinati in conformità dei relativi contratti collettivi nazionali di categoria.

4. Ai fini degli interventi previsti dalla presente circolare sono prese in considerazione le rappresentazioni in pubblico, alle quali chiunque possa accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera. Le giornate recitative svolte con più compagnie da una stessa impresa o organismo teatrale vengono computate separatamente, e sempreché raggiungano almeno il numero di dieci.

5. Ai fini della valutazione della validità organizzativa e gestionale delle iniziative che chiedono di accedere o alle sovvenzioni o ai contributi, l'amministrazione terrà conto della tempestività di corresponsione dei compensi agli scritturati e alle compagnie ospitate, nonché dell'equilibrio finanziario della gestione.

6. Per la individuazione dei criteri di quantificazione degli interventi finanziari, sarà tenuto conto del carattere

pubblico delle iniziative con riferimento agli enti di cui ai successivi articoli 11 e 25, comma 1, dell'interesse pubblico, con particolare riferimento al territorio, per gli organismi di cui agli articoli 12, 13 e 25, comma 2, della stabilità e della specifica attività di giro e della funzione di servizio sul territorio delle compagnie, della vocazione sociale delle imprese cooperative e assimilate, nonché della specifica e collaudata peculiarità delle compagnie che operano nel settore della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù. Inoltre, nell'ambito della complessiva esigenza di un generale contenimento dei costi, potrà tenersi altresì conto del livello delle spese di allestimento nonché dei compensi e delle diarie agli artisti, registi, scenografi. A tal fine per ogni iniziativa gli oneri previdenziali riferiti all'E.N.P.A.L.S. potranno essere presi in considerazione fino al tetto del massimale di L. 1.000.000 di retribuzione fissato dalla vigente normativa in materia, salvo eventuali successive modificazioni. La somma degli oneri eccedenti il predetto tetto è portata in detrazione dell'ammontare complessivo degli oneri presi a riferimento per gli interventi finanziari di cui alla presente circolare.

7. Per gli enti od associazioni stabili, di cui ai successivi articoli 11 e 12, i costi di ospitalità presi in considerazione ai fini della determinazione dell'intervento finanziario sono quelli relativi a formazioni teatrali sovvenzionate dallo Stato. I costi predetti sono valutati autonomamente rispetto agli altri elementi che concorrono alla quantificazione degli interventi finanziari e non sono compensabili con questi in sede di verifica dell'attività svolta.

8. Per gli enti di cui all'art. 13 saranno valutati anche i costi di ospitalità di formazioni teatrali che non abbiano chiesto l'intervento finanziario dello Stato e comunque entro il tetto massimo del 15% dei costi delle compagnie sovvenzionate.

9. Le commissioni consultive per la prosa saranno chiamate ad esprimere il proprio parere, in ordine ai criteri attuativi della circolare, in una riunione precedente a quella nella quale saranno definiti gli interventi finanziari stessi e, comunque, trenta giorni prima dei termini di scadenza di presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Modalità per la presentazione delle istanze di ammissione agli interventi finanziari e relativa documentazione

1. Le domande di ammissione agli interventi finanziari previsti per la stagione teatrale 1992-93, redatte in tre esemplari, di cui uno in carta da bollo, debbono essere inviate o presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione V - Attività teatrali di prosa e rivista in Italia - Via della Ferratella n. 51 - 00184 Roma.

2. I termini per la trasmissione delle domande, corredate dal programma e dal preventivo finanziario, che comunque vanno inviate o presentate prima dell'inizio dell'attività, sono così determinati:

iniziative la cui attività è considerata ad anno solare:

a) *31 ottobre 1992* per gli enti di cui agli articoli 9 e 10;

b) *31 dicembre 1992* per gli organismi teatrali di cui agli articoli 19 e 27;

iniziative stabili:

a) *30 giugno 1992* per gli enti e associazioni stabili di produzione di cui agli articoli 11, 12 e 13;

b) *31 maggio 1992* per gli organismi stabili di cui agli articoli 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25 e 26;

iniziative a carattere stagionale:

30 giugno 1992 per gli organismi teatrali di cui agli articoli 16 e 26.

3. Le commissioni consultive della prosa si riuniscono di regola, per esprimere il loro parere, almeno quattro volte l'anno in modo da assicurare la tempestività dell'intervento finanziario, in relazione all'inizio delle attività dei vari settori del teatro di prosa. La verifica da parte dell'amministrazione, sentite le commissioni consultive, dei consuntivi dell'attività svolta costituisce presupposto per l'esame dei preventivi e dei programmi della stagione teatrale successiva.

TITOLO 2

INTERVENTO FINANZIARIO DELLO STATO

Art. 5.

Disposizioni comuni

1. L'assegnazione dell'intervento finanziario dello Stato è disposta, di massima, in un'unica soluzione.

2. È in ogni caso esclusa la possibilità di riesami o di assegnazioni di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta, salvo che per gli enti di cui all'art. 9.

3. L'amministrazione — sentite le commissioni consultive per la prosa — si riserva la facoltà di disporre gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare a titolo diverso da quello richiesto, qualora lo ritenga più rispondente alle caratteristiche progettuali e operative del soggetto istante.

4. L'amministrazione, in sede di esame del progetto di attività e del bilancio preventivo, si riserva di valutarne l'attendibilità anche in relazione ai dati desunti dall'attività svolta negli anni precedenti ed, a tal fine, sentite le commissioni consultive della prosa, l'importo dell'intervento finanziario potrà essere accantonato in tutto o in parte per essere assegnato dopo le necessarie verifiche dell'attività svolta e dei risultati artistici conseguiti.

5. Per l'assegnazione dell'intervento finanziario dello Stato, in via generale, gli oneri previdenziali, i costi di allestimento e gli altri costi connessi allo svolgimento delle attività, saranno considerati con riferimento a quelli

sostenuti negli anni precedenti. A tale fine il consuntivo dell'attività svolta dovrà essere trasmesso, di massima, entro trenta giorni dal termine dell'attività. I costi in sede di preventivo potranno essere presi in esame, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dello stanziamento annuale destinato alle attività di prosa, comunque in misura non superiore a quelli del consuntivo più favorevole negli ultimi tre anni, con il limite del preventivo considerato ai fini dell'intervento finanziario, salvo quanto previsto al settimo comma del presente articolo.

6. Ad eccezione di quanto previsto per gli enti e le associazioni stabili a iniziativa pubblica, le recite realizzate in coproduzione fra due o più organismi teatrali sovvenzionati ai sensi della presente circolare, verranno valutate in proporzione ai rispettivi apporti finanziari con una maggiorazione del 25% per quanto concerne il numero delle recite e delle giornate recitative.

7. Nella determinazione dell'ammontare dell'intervento finanziario dello Stato l'amministrazione si riserva la facoltà di commisurarne l'entità ad una parte degli investimenti previsti (oneri sociali e costi connessi allo svolgimento dell'attività). Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo relativo a tutta l'attività svolta.

8. La definitiva assegnazione dell'intervento finanziario è disposta previa verifica, sentite le commissioni consultive per la prosa, dei risultati dell'attività svolta dalle singole iniziative in rapporto al programma considerato ai fini dell'intervento finanziario, sulla base del bilancio consuntivo finanziario ed artistico, che dovrà essere presentato nei termini previsti al quinto comma del presente articolo; la liquidazione è effettuata previo riscontro, da parte dell'amministrazione, della documentazione giustificativa di spesa presa a riferimento per la determinazione dell'intervento finanziario.

9. In presenza di una difformità tra attività svolta e programma considerato che abbia comportato una modifica dei dati finanziari o artistici presi a riferimento per l'assegnazione dell'intervento finanziario, lo stesso può essere ridotto o revocato, sentite le competenti commissioni. L'amministrazione in sede di liquidazione, opererà d'ufficio riduzioni di interventi finanziari in presenza di documentazione giustificativa carente o difforme dal conto consuntivo presentato e verificato.

10. Le recite per le quali venga corrisposto un compenso fisso superiore al foglio paga maggiorato del 15% non sono computabili ai fini dei contributi percentuali sugli incassi, nonché del raggiungimento del numero delle giornate recitative richiesto dalla presente circolare per l'ammissione al contributo o alla sovvenzione dello Stato. Tale maggiorazione del 15% è elevata al 30% per le prime tre recite effettuate nella stessa piazza.

11. Le disposizioni di cui al precedente comma, non si applicano per le recite effettuate in Sardegna e in Sicilia da organismi teatrali che non hanno sede legale e che non svolgono stabilmente la loro attività nelle predette isole. Non si applicano, altresì, per le recite realizzate dalle compagnie di cui al teatro di ricerca; per l'infanzia e la gioventù di cui agli articoli 20 e 21 della presente circolare, nonché dagli enti di cui all'art. 13.

12. Lo Stato interviene a favore delle attività teatrali di cui all'art. 1 tramite l'assegnazione e la liquidazione di sovvenzioni o, a specifica richiesta degli interessati e nei limiti di quanto previsto al titolo 6 per il teatro di impresa, con contributi, secondo i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 6.
Sovvenzione

1. La sovvenzione è riferita al valore artistico, culturale e sociale delle iniziative per le quali essa è concessa, tenuto conto:

della validità culturale del progetto artistico;

della direzione artistica;

della capacità organizzativa degli organismi, nonché della continuità del nucleo artistico e dell'impresa;

dello spazio riservato al repertorio contemporaneo con particolare riferimento a quello italiano ed europeo comunitario;

del numero delle recite e delle piazze;

dei costi connessi allo svolgimento delle attività di produzione e ospitalità secondo i sottoindicati criteri:

per la produzione tali costi riguardano in particolare gli oneri assicurativi che siano o restino a carico dell'organismo teatrale, maggiorati di una quota forfettaria degli stessi a remunerazione dei costi di allestimento, salvo che per gli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica, per i quali i costi di allestimento saranno oggetto di separata valutazione, nonché per gli enti di cui agli articoli 12 e 13 per i quali è singolarmente concessa la facoltà di optare, in alternativa, anche per il regime forfettario;

per la ospitalità riguardano di regola quelli riferiti a organismi beneficiari di intervento finanziario dello Stato, salvo diverse specifiche previsioni contenute nella presente circolare.

2. La sovvenzione non può eccedere il pareggio del bilancio complessivo dell'iniziativa medesima e comunque non può superare, salvo che trattasi di enti o iniziative di cui ai successivi articoli 9, 10 e 23, il 70% delle uscite complessive del bilancio stesso nel quale può essere inserita la quota di ripiano di eventuali deficit consolidati relativi a stagioni teatrali precedenti a quella considerata.

3. Per l'ammissione alla sovvenzione si terrà conto della politica dei prezzi praticati per agevolare la più ampia partecipazione del pubblico agli spettacoli. I diritti di prevendita non possono superare il 10% del prezzo del biglietto.

4. La forfettizzazione dei costi di allestimento è prevista anche al fine di favorire un piano di contenimento dei costi stessi, nonché di risanamento dei bilanci.

Art. 7.
Contributo

1. Per le iniziative a carattere stabile di cui ai successivi articoli 17 e 18 con le specifiche modalità e criteri all'uopo previsti, può, a richiesta, essere assegnato un contributo forfettario — a titolo di concorso ai costi di attività —

previa valutazione artistica e culturale del progetto e tenuto conto della continuità dell'impresa e con riferimento agli oneri assicurativi che siano o restino a carico dell'impresa.

2. Il contributo forfettario può essere aumentato, di regola, al momento della sua concessione, fino ad un massimo del 20% del suo ammontare calcolando un 5% in più per ogni regione ed un 5% in più per ogni 10 piazze oltre le 4 regioni e le 40 piazze minime previste. Fermo restando il tetto massimo del 20% le percentuali suddette sono aumentate del 50% per le recite effettuate nelle regioni meridionali e nelle isole.

3. Ai beneficiari del contributo a carattere forfettario è assegnato altresì un contributo a carattere di rientro percentuale sugli incassi in misura pari al 6% degli stessi.

4. Il contributo per rientro percentuale sugli incassi è calcolato fino al prezzo medio del biglietto per recita di L. 32.000, e comunque riferito ad un incasso lordo, per impresa teatrale, complessivo per l'intera stagione teatrale non superiore a L. 4.000.000.000.

5. L'ammontare globale del contributo, sia forfettario che per rientro percentuale sugli incassi, non può superare il 50% delle uscite complessive. In sede di verifica il contributo può essere ridotto o revocato in presenza di rilevanti carenze artistiche e culturali del progetto.

Art. 8.

Acconti e anticipazioni

1. A richiesta dei beneficiari può essere disposta la liquidazione di un acconto o di una anticipazione dell'intervento finanziario concesso, secondo le modalità ed i requisiti di seguito indicati.

2. Può essere disposta la liquidazione di un acconto della sovvenzione o del contributo, fino ad un massimo del 60%, per iniziative che siano state destinatarie dell'intervento finanziario dello Stato per almeno tre anni negli ultimi cinque, abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti e documentino almeno il 60% delle spese considerate ai fini dell'intervento finanziario, nonché la realizzazione di almeno il 60% dell'attività recitativa.

3. Può essere disposta la liquidazione di una anticipazione della sovvenzione o del contributo, fino a un massimo dell'80%, per le iniziative che siano state destinatarie dell'intervento finanziario dello Stato da almeno sei anni e abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti, previa documentazione dello svolgimento di almeno il 50% dei minimi di attività recitativa prevista dalla presente circolare.

4. La documentazione giustificativa relativa allo svolgimento dell'attività recitativa è rappresentata inderogabilmente dai borderaux timbrati e vistati dalla SIAE.

5. Agli enti o associazioni stabili ed ai circuiti territoriali di cui agli articoli 11 e 25 l'anticipazione può essere concessa fino al 90%, previo impegno assunto dai competenti organi deliberanti di darne prioritaria destinazione al pagamento delle compagnie ospitate, anche tramite un istituto di credito incaricato di funzioni di tesoreria.

6. In mancanza o in caso di incompletezza della documentazione consuntiva prescritta, decorso un anno dalla chiusura della stagione teatrale, sarà disposta la decadenza dell'acconto o dell'anticipazione e saranno attivate le procedure per il recupero degli stessi.

TITOLO 3

ENTI E ISTITUZIONI CULTURALI

Art. 9.

Enti ed istituzioni di diritto pubblico

1. All'Ente teatrale italiano, all'Istituto nazionale del dramma antico e all'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» è assegnata e liquidata una sovvenzione annua, all'inizio dell'esercizio finanziario, su presentazione del programma e del bilancio preventivo, deliberato dai competenti organi statutari.

2. A tali enti, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, possono essere concesse, ad integrazione della sovvenzione annua — su istanza dell'ente medesimo o su iniziativa del Ministero —, sovvenzioni anche finalizzate a particolari progetti di attività, sia in Italia che all'estero, con particolare riferimento, per l'E.T.I., al teatro danza, al teatro di ricerca, al teatro per l'infanzia e la gioventù, alla drammaturgia contemporanea, ai programmi audiovisivi, alla promozione all'estero del teatro italiano.

3. In particolare una quota della sovvenzione dell'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» potrà essere destinata al sostegno di iniziative anche produttive realizzate direttamente con la prevalente utilizzazione dei propri allievi o assunte in collaborazione con altri enti o organismi teatrali.

Art. 10.

Istituzioni culturali a carattere nazionale

1. All'Istituto del dramma italiano e alla Società italiana autori drammatici possono essere assegnate sovvenzioni annuali per la realizzazione del proprio programma, con esclusione di quelle attività che rientrino nella competenza istituzionale dello Stato e degli enti e istituzioni di diritto pubblico di cui al precedente art. 9.

2. Le sovvenzioni sono liquidate, per l'80%, all'atto dell'assegnazione e, per il restante 20%, al termine dell'attività.

TITOLO 4

ENTI, ASSOCIAZIONI O IMPRESE STABILI DI PRODUZIONE ED ESERCIZIO

Art. 11.

Enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 29 novembre 1990 e successive modificazioni, gli enti o le associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica sono promossi nei comprensori di rispettiva competenza su iniziativa delle regioni e degli enti locali, direttamente o attraverso forme associative o consortili

di loro emanazione e si caratterizzano per le particolari finalità artistiche, culturali e sociali della loro attività, per il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione, con particolare riferimento all'ambito cittadino o regionale e si distinguono in:

teatri metropolitani: istituiti in città con almeno 500.000 abitanti;

teatri regionali di produzione e distribuzione teatrale: che, oltre l'attività di diretta produzione, devono curare la diffusione e la razionale distribuzione sul territorio di competenza degli spettacoli di propria produzione o ospitati che sono, in tal caso, considerati come spettacoli effettuati in sede sempre che trattasi di teatri agibili con capienza non inferiore a 300 posti, fermo restando la sede principale che deve essere almeno di 500 posti;

teatri di minoranze linguistiche: che possono essere istituiti in zone di confine, in comunità bilingue o a tutela di minoranze etniche. Tali teatri ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni devono raggiungere di massima annualmente 100 recite di spettacoli direttamente prodotti, in deroga a quanto previsto al successivo quinto comma.

2. Gli enti o associazioni stabili hanno il compito:

di curare la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento di quadri artistici e tecnici;

di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;

di sostenere le attività di ricerca e di sperimentazione, anche in coordinamento con le università;

di favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli realizzando cicli di recite a prezzi ridotti, o speciali condizioni di abbonamento.

3. Agli enti o associazioni stabili a iniziativa pubblica sono assegnate sovvenzioni annuali in presenza dei seguenti requisiti:

aver adottato lo statuto di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1990;

esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno 500 posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

esclusività ed autonomia della direzione di comprovata qualificazione professionale, con l'esclusione di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza artistica presso strutture produttive o distributive, sovvenzionate nel campo del teatro di prosa;

autonoma amministrazione;

stabilità biennale del nucleo artistico assunto con contratto stagionale per almeno il 50% di interpreti in un triennio ed almeno il 60% del restante organico amministrativo e tecnico;

qualità delle attività di produzione e di ospitalità.

4. Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni statali, i predetti enti devono inoltre presentare un progetto a cadenza biennale di produzione, promozione e ospitalità che deve avere caratteristiche di attendibilità sia finanziaria che operativa. Il progetto artistico e finanziario relativo al secondo anno del biennio può anche limitarsi ad un progetto di massima, purchè riferito a delle linee programmatiche biennali.

5. Nell'ambito di tale progetto biennale gli enti sono tenuti a:

raggiungere di massima 8000 giornate lavorative e 240 giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti per i teatri metropolitani e 220 per i teatri regionali;

rappresentare in sede almeno il 60% del minimo delle recite di spettacoli direttamente prodotti: al fine del raggiungimento di tale limite verranno computate comunque non oltre un quarto del predetto minimo anche le recite rappresentate presso altri teatri stabili a iniziativa pubblica;

programmare una qualificata ospitalità in sede;

allestire almeno un'opera di autore italiano contemporaneo edita da non oltre venti anni.

6. Nel caso di recite realizzate al 50% fra gli enti di cui al presente articolo, le stesse verranno valutate al 100% per il raggiungimento dei minimi dell'attività recitativa, ma comunque con il limite del 50% dell'attività complessiva.

7. Nel determinare l'ammontare della sovvenzione sarà tenuto altresì conto:

di una scuola di formazione teatrale o di corsi di perfezionamento tenuti da artisti di chiara fama, quanto meno nelle città con 500.000 abitanti e comunque per un progetto di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale, anche tramite convenzioni, oltre che con l'università anche con le scuole di riconosciuta rilevanza nazionale e di altri enti o associazioni stabili di produzione a iniziativa pubblica;

di un centro teatro studio;

di un centro di servizi culturali e di attività editoriale;

del numero degli abbonati e degli spettatori in rapporto alla capienza della sala, riferiti alla stagione teatrale precedente;

del numero delle recite di spettacoli prodotti rappresentati in sede;

del livello di gestione dei teatri e dei costi connessi con la qualificazione della promozione degli spettacoli e del pubblico organizzato;

8. Ai fini della determinazione dell'intervento dello Stato gli oneri sociali saranno considerati esclusivamente per il personale artistico e tecnico.

9. A favore degli enti di cui al presente articolo può essere accantonato, sulla base dei progetti biennali presentati e tenendo conto della specificità di ogni singolo ente, un apposito stanziamento complessivo. Detto stanziamento viene utilizzato annualmente con l'assegnazione di una sovvenzione riferita al progetto della stagione teatrale considerata. Qualora l'attività svolta il primo anno sia inferiore o superiore a quella programmata, la sovvenzione potrà essere ridotta o aumentata e il relativo importo verrà portato in aumento o in diminuzione della sovvenzione dell'anno successivo, fermo restando il rispetto del programma biennale complessivo.

10. Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le commissioni consultive della prosa, formulerà con proprio decreto a cadenza biennale, i

presenza della sussistenza dei requisiti richiesti dal decreto ministeriale 29 novembre 1990 e successive modificazioni e dalla presente circolare, nonché previa valutazione dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti in rapporto al programma realizzato nell'ambito annuale o biennale, un elenco degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa pubblica.

11. Per la inclusione nel suddetto elenco occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussistano le seguenti condizioni:

a) attività svolta per almeno due anni in conformità dei criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti;

b) disponibilità finanziaria propria dell'organismo stesso o ad esso proveniente da enti locali o da altri soggetti pubblici o privati in misura non inferiore al 50% del fabbisogno complessivo e comunque non inferiore ai costi generali di gestione;

c) aver adottato ed applicato lo statuto di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1990.

12. Il Ministro si riserva la facoltà di convocare in sedute congiunte, i presidenti ed i direttori artistici degli enti per un esame generale dell'attività degli stessi, sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 12.

Enti o associazioni stabili ad iniziativa privata o mista pubblico-privata che svolgano attività di prioritario interesse pubblico.

1. Gli enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, sono promossi da organismi che abbiano un preciso riferimento socio culturale nel territorio sul quale essi operano e si caratterizzano per un progetto artistico integrato di produzione, formazione, ricerca, promozione, ospitalità e gestione di esercizio, di prioritario interesse pubblico.

2. A tali enti o associazioni sono assegnate sovvenzioni annuali in presenza dei seguenti requisiti:

esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno 500 posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

direzione sia artistica che organizzativa in esclusiva, di comprovata qualificazione professionale inquadrata nella struttura dell'organismo. Tale esclusività concerne, in via generale, le prestazioni artistiche e organizzative in Italia nel settore teatrale; eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere concesse, su motivata richiesta delle istituzioni interessate, sentite le commissioni consultive della prosa. In caso di direzione collegiale deve essere indicato il responsabile della direzione artistica;

autonoma amministrazione;

stabilità biennale del nucleo artistico pari ad almeno il 30% dell'intero organico artistico;

stabilità del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico.

3. Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni statali, i predetti enti o associazioni devono inoltre:

presentare un progetto di produzione, ospitalità, promozione ed eventualmente di aggiornamento e perfezionamento professionale;

raggiungere almeno 4000 giornate lavorative e 400 giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente, di cui almeno il 50% rappresentati in sede;

programmare una qualificata ospitalità in sede.

4. I suddetti enti o associazioni devono dimostrare adeguate entrate di bilancio, comunque non inferiori al 40% del fabbisogno complessivo, ed hanno il compito di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo, per il sostegno delle attività di ricerca e di sperimentazione e per favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli, realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.

5. Nel determinare l'ammontare della sovvenzione secondo i criteri di cui all'art. 6, si tiene altresì conto anche del numero degli abbonati e degli spettatori in rapporto alla capienza della sala e delle recite di spettacoli prodotti rappresentati in sede. Le recite realizzate in coproduzione verranno considerate in proporzione alla rispettiva partecipazione ai costi.

6. Inoltre si terrà conto del livello di gestione dei teatri e dei costi connessi con la qualificazione della promozione degli spettacoli e del pubblico organizzato.

7. Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le commissioni consultive della prosa, formulerà con proprio decreto a cadenza biennale, in presenza della sussistenza dei requisiti richiesti e dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti, in rapporto al programma realizzato nonché dell'interesse pubblico perseguito con particolare riferimento al territorio, un elenco degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa privata o mista pubblico-privata.

8. Per la inclusione nel suddetto elenco occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussista la condizione di aver svolto per almeno due anni un'attività in conformità dei criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti.

9. Non può essere riconosciuto in ogni regione più di un ente o associazione di cui al presente articolo. Possono, comunque, essere confermati quelli già riconosciuti a tale titolo, anche se in numero superiore ad uno per regione.

10. Il Ministro si riserva la facoltà di fissare, con proprio decreto, una direttiva per la individuazione di funzioni omologhe, nonché di principi operativi di funzionamento che siano coerenti al riconoscimento del prioritario interesse pubblico dell'attività degli enti. A tale fine l'amministrazione procederà ad una preventiva consultazione dei legali rappresentanti e dei direttori artistici degli enti stessi.

11. Il Ministro si riserva, altresì, la facoltà di convocare in sedute congiunte, gli esponenti degli enti di cui al presente articolo per un esame generale dell'attività svolta sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 13.

Enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù.

1. Agli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù, che sono riconosciuti nel decreto biennale di cui al successivo comma 6, anche per i rapporti con le regioni e gli enti locali territoriali, possono essere assegnate sovvenzioni annuali, qualora gli stessi svolgano con carattere di continuità:

a) attività di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e del rinnovo del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca, anche in collaborazione con le università;

b) attività di produzione, promozione e ricerca nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù.

2. Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo sono:

organico progetto annuale di produzione, promozione, laboratorio e ospitalità con particolare riguardo a quella di qualificate compagnie specializzate nel rispettivo settore;

direzione artistica e organizzativa in esclusiva di comprovata qualificazione professionale. Tale esclusività concerne, in via generale, le prestazioni artistiche ed organizzative in Italia; eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere concesse, su motivata richiesta delle istituzioni interessate, sentite le commissioni consultive della prosa;

nucleo artistico stabile;

sedi teatrali direttamente gestite e idoneamente attrezzate per rappresentazioni di spettacoli, di cui almeno una con capienza non inferiore a 200 posti, munite delle prescritte autorizzazioni. Per gli organismi operanti nei territori dell'Italia insulare, i limiti per quanto riguarda il numero dei posti necessari per la sala è ridotto della metà;

apporti di enti locali o di altri soggetti pubblici o privati, non in corrispettivo di recite, in misura non inferiore al 15% del fabbisogno complessivo;

attività di laboratorio.

3. Al direttore artistico, in linea di massima, non può essere affidata oltre la metà delle regie degli spettacoli prodotti.

4. In ogni caso, fermo restando il limite minimo di 100 giornate recitative, l'attività non può essere inferiore a 50 giornate recitative di spettacoli prodotti, di cui almeno la metà rappresentati in sede e 50 giornate recitative di spettacoli ospitati, dei quali non oltre la metà realizzati da altri centri riconosciuti.

5. Alla fine della corrente stagione teatrale e sulla base dei risultati conseguiti, il Ministro del turismo e dello spettacolo sentite le commissioni consultive della prosa formulerà, con proprio decreto, un elenco biennale dei suddetti enti in possesso dei prescritti requisiti.

6. Non può essere riconosciuto in ogni regione più di un organismo di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e uno in quello del teatro per l'infanzia e la gioventù. Possono, comunque, essere confermati quelli già riconosciuti a tale titolo, anche se in numero superiore ad uno per regione.

7. Il Ministro si riserva la facoltà di fissare con proprio decreto, una direttiva circa l'individuazione di funzioni omologhe ai fini del riconoscimento o del mantenimento nel suddetto decreto biennale. A tale fine l'amministrazione procederà ad una preventiva consultazione dei legali rappresentanti e dei direttori artistici degli enti.

8. Il Ministro si riserva, altresì, la facoltà di convocare, in sedute congiunte, gli esponenti degli organismi di cui al presente articolo, per un esame generale dell'attività svolta, sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 14.

Imprese private di produzione ed esercizio.

1. Sono considerate imprese private di produzione ed esercizio, le imprese che svolgono un programma coordinato di produzione ed ospitalità, hanno diretta ed esclusiva disponibilità da almeno tre anni di una sala teatrale non inferiore a 500 posti e presentino i seguenti requisiti:

a) svolgimento di una attività produttiva propria degli organismi teatrali stabili di prosa di cui al successivo art. 15;

b) svolgimento di una attività di ospitalità stabile secondo quanto previsto al successivo art. 26 per l'esercizio teatrale;

c) titolarità, da almeno tre anni, della licenza di esercizio;

d) essere già destinatari di sovvenzioni o contributi dello Stato negli ultimi tre anni sia per l'attività di produzione che di esercizio.

2. Le imprese di cui al precedente comma devono presentare una istanza unica, purché corredata da separate documentazioni contenenti i dati relativi sia alla produzione che all'esercizio.

TITOLO 5

ORGANISMI TEATRALI PRIVATI DI PRODUZIONE A CARATTERE INDIVIDUALE, COLLETTIVO, COOPERATIVISTICO O ASSOCIATIVO.

Art. 15.

Organismi teatrali stabili di prosa

1. Per gli organismi teatrali stabili di prosa sono richiesti i seguenti requisiti:

essere stati già sovvenzionati per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio;

nel triennio possedere una struttura imprenditoriale ed organizzativa stabile, nonché disporre di una direzione artistica di comprovata professionalità e di un nucleo artistico e tecnico riconoscibile;

presentare un progetto annuale che preveda l'effettuazione di almeno 110 giornate recitative e lo svolgimento di un'attività teatrale continuativa non inferiore a cinque mesi.

2. Tra gli organismi stabili di prosa sono considerati di giro nazionale quelli che svolgono attività teatrale in almeno trenta piazze dislocate in non meno di quattro regioni. Per tali organismi — ai fini della quantificazione dell'intervento finanziario — gli oneri sociali sono valutati in misura maggiore che per le altre iniziative, con riferimento anche al numero delle piazze.

Art. 16.

Iniziative teatrali di prosa a carattere stagionale o assimilato

1. Sono considerate iniziative teatrali di prosa a carattere stagionale o assimilato, quelle imprese teatrali per le quali è richiesta l'effettuazione di un minimo di 65 giornate recitative.

2. Ai fini della presente circolare è considerata attività teatrale stagionale anche l'attività di operetta, cabaret e di commedia musicale salvo che non sia riconosciuta teatro d'impresa ai sensi del successivo art. 18, nonché di qualsiasi altro genere assimilabile al teatro di prosa.

3. L'individuazione dell'appartenenza dell'attività svolta ai generi teatrali viene effettuata — su parere delle commissioni consultive della prosa — con riferimento al testo presentato.

4. Le iniziative teatrali, che non siano state assegnatarie dell'intervento finanziario dello Stato in nessuna delle tre ultime stagioni teatrali devono dimostrare di aver effettuato nella stagione teatrale precedente a quella della presente circolare almeno cinquanta recite debitamente documentate con bordereaux, salvo deroghe eccezionali motivate dalla notorietà dei registi o degli interpreti.

TITOLO 6

TEATRO D'IMPRESA

Art. 17.

Imprese stabili di prosa

1. Sono considerate imprese stabili di prosa, quelle imprese a carattere individuale o collettivo che svolgano una attività teatrale finalizzata alla diffusione degli spettacoli sul territorio nazionale, con prioritaria destinazione alla più ampia partecipazione di pubblico pagante. Le predette imprese debbono inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) essere state già destinatarie dell'intervento finanziario dello stato per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio;

b) possedere una struttura organizzativa stabile;

c) possedere una qualificata direzione artistica;

d) realizzare un programma annuale di almeno 130 giornate recitative e lo svolgimento di una attività teatrale continuativa non inferiore a 6 mesi in almeno 40 piazze articolate in non meno di 4 regioni.

Art. 18.

Commedia musicale

1. Alle imprese stabili di prosa che realizzino spettacoli di commedia musicale di particolare livello qualitativo e che richiedano l'utilizzazione di un numero di elementi artistici e tecnici non inferiore a 30, fermo restando quanto previsto al precedente art. 7, il contributo percentuale sugli incassi è elevato dal 6% all'8%.

TITOLO 7

INIZIATIVE CULTURALI

Art. 19.

Organismi di promozione, di perfezionamento professionale, teatri di figura di rilevanza nazionale

1. Possono essere concesse sovvenzioni a favore di:

A) Enti o associazioni a iniziativa pubblica o privata che svolgano attività di promozione, di divulgazione e informazione nel campo teatrale nell'ambito di organici programmi volti allo sviluppo ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale.

B) Enti o associazioni a carattere nazionale che coordinano e sostengono l'attività di gruppi teatrali non professionistici ad esso aderenti.

C) Associazioni che svolgono istituzionalmente e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale e che dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale e adeguati spazi attrezzati per l'effettuazione dell'attività didattica e teatrale.

D) Enti o associazioni di promozione che nel campo del teatro di figura, svolgono attività di conservazione e trasmissione della tradizione, di aggiornamento delle tecniche, di rinnovamento espressivo anche attraverso iniziative seminariali, di formazione, di rassegne e festival nonché di produzione di spettacoli, allestendo annualmente almeno una nuova produzione. Ove tali enti abbiano la disponibilità di una propria sede teatrale, l'intervento finanziario dello Stato terrà conto anche delle spese di gestione di tale spazio.

2. Agli organismi di cui alla lettera *A)* aventi carattere internazionale e sede legale nell'ambito dei Paesi CEE può essere concessa una sovvenzione — limitatamente alla attività svolta in Italia — sempre che il legale rappresentante sia cittadino italiano.

3. L'eventuale attività produttiva degli organismi di cui alle precedenti lettere *A)*, *C)* e *D)*, deve essere connessa con le finalità istituzionali e non può assumere, all'interno di esse, carattere prevalente. In caso contrario l'iniziativa potrà essere valutata solo come iniziativa teatrale ai sensi del precedente art. 16.

4. Le sovvenzioni possono essere assegnate solo in presenza di una rilevanza nazionale dell'organismo e di una particolare qualificazione dell'attività; per le associazioni di cui alla lettera *C)*, l'intervento dello Stato può essere solo integrativo e non superiore al 30% degli

interventi degli enti locali. Il predetto limite non si applica agli organismi operanti nell'ambito di istituzioni universitarie e organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

5. Non possono essere sovvenzionati, salvo casi eccezionali, comunque non ripetibili, per validità artistica e proprio impegno finanziario, organismi che beneficino di interventi finanziari previsti dalla presente circolare ad altro titolo e presentino identità di impresa e associazione o, una soggettiva analogia riferita all'identità degli amministratori e direttori artistici.

Art. 20.

Teatro di ricerca

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 13, in relazione agli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, formulerà — alla fine di ogni stagione teatrale — sulla base dell'attività svolta e del progetto presentato per la successiva stagione, un elenco di un ristretto numero, comunque non superiore a 20, di iniziative che svolgano, ad alto e qualificato livello, attività di produzione nel campo della sperimentazione teatrale.

2. Tali iniziative devono caratterizzarsi per:

la continuità e l'identità del nucleo artistico;

l'autonomia creativa e organizzativa;

la disponibilità, anche temporanea, di una sede idonea per lo svolgimento di attività laboratoriale;

programmi che realizzino un intervento creativo su testi teatrali.

3. Ai fini della determinazione della sovvenzione si terrà conto — oltre di quanto previsto nell'art. 6 — anche dei costi di laboratorio nonché di quelli per altre attività collaterali connessi con il progetto di ricerca.

4. Le iniziative riconosciute ai sensi del presente articolo, sono considerate iniziative stabili di giro — anche in deroga ai minimi per il numero delle piazze e delle regioni — fermo restando l'obbligo di effettuare almeno settanta giornate recitative, ivi incluse per non oltre dieci giornate recitative, le attività di laboratorio.

Art. 21.

Teatro per l'infanzia e la gioventù

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, il Ministro del turismo e dello spettacolo si riserva di formulare, con proprio decreto, un elenco di un ristretto numero, comunque non superiore a 10 di iniziative che svolgano, ad alto e qualificato livello, attività nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù.

2. Tali iniziative devono, comunque, possedere i requisiti previsti dal secondo comma di cui al precedente art. 20 ed alle stesse può essere applicato quanto previsto agli ultimi due commi dello stesso articolo.

Art. 22.

Teatro universitario

1. Sovvenzioni possono essere concesse a favore di organismi teatrali che operino stabilmente in strutture universitarie statali o parificate per l'attuazione di iniziative di produzione teatrale nell'ambito di programmi di studio e di ricerca, anche in collaborazione con gli enti o associazioni di cui ai precedenti articoli 13, 20 e 21.

2. Le sovvenzioni sono concesse ad integrazione di un prevalente apporto da parte degli organismi scolastici in termini finanziari o di servizi finanziariamente quantificabili.

Art. 23.

Progetti speciali

1. Possono essere assegnate sovvenzioni forfettarie a progetti che si qualifichino particolarmente sotto il profilo creativo, artistico e organizzativo.

2. Presupposti per il sovvenzionamento sono:

l'alternatività dell'intervento finanziario richiesto a qualsiasi altro intervento previsto nella presente circolare;

l'incompatibilità della direzione artistica ed organizzativa con analoghe cariche presso strutture sovvenzionate dallo Stato nel teatro di prosa.

3. L'ammontare delle sovvenzioni grava su una quota non superiore al 2% dell'intero stanziamento destinato alle attività teatrali di prosa.

4. Per ogni anno teatrale possono essere sovvenzionati non più di cinque progetti speciali dei quali:

almeno un progetto finalizzato alla formazione artistica di attori che non abbiano superato il trentesimo anno di età, tranne che per gli eventuali ruoli che necessitino motivatamente dell'impiego di attori con età superiore, che abbiano già svolto attività recitativa per almeno due anni. Il progetto, presentato da un ente o associazione senza scopo di lucro, coordinato da un regista di chiara fama, deve presentare anche adeguate caratteristiche tecnico-organizzative;

non più di tre progetti a carattere produttivo con obbligo di realizzare un adeguato numero di recite per il pubblico;

un progetto finalizzato allo studio ed alla ricerca di nuovi linguaggi teatrali che abbia i seguenti requisiti:

a) direzione artistica affidata ad una personalità di riconosciuta fama nazionale ed internazionale nel settore, dotata di collaudata esperienza professionale ed organizzativa;

b) progettualità annuale inserita in un programma pluriennale di sperimentazione nel campo del rinnovo del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca;

c) attività laboratoriale;

d) disponibilità di una sede appositamente attrezzata per le suddette attività laboratoriali;

e) seminari, convegni;

f) pubblicazioni;

g) eventuale allestimento di spettacolo.

5. Per la stagione teatrale 1992-93 possono essere sovvenzionati, oltre ai cinque progetti di cui al comma precedente, altri tre progetti speciali — anche in deroga a quanto previsto al precedente comma 2° — finalizzati alle celebrazioni del bicentenario goldoniano, per un ammontare complessivo non superiore al 50% di quanto assegnato agli altri progetti speciali, utilizzando a tal fine fondi provenienti dalla quota del FUS a disposizione del Ministro per interventi integrativi nel settore dello spettacolo. I tre progetti speciali saranno portati all'esame delle commissioni consultive della prosa, su proposta del Comitato nazionale goldoniano, istituito con decreto ministeriale 6 agosto 1991.

TITOLO 8

DISTRIBUZIONE TEATRALE

Art. 24.

Progetto nazionale

1. Il progetto nazionale di distribuzione è affidato all'Ente teatrale italiano nell'ambito dei propri compiti istituzionali di coordinamento. A tal fine l'ETI, in attuazione delle finalità di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836, e delle linee culturali adottate, nonché compatibilmente con le prioritarie esigenze di programmazione dei teatri in diretta gestione, deve riservare un particolare interesse alle regioni attualmente prive di circuiti teatrali sovvenzionati dallo Stato, costituendo un'apposita rete distributiva tramite le disponibilità di idonei spazi teatrali, con esclusione delle città sedi di teatri stabili pubblici salvo che per le iniziative di cui al successivo quinto comma.

2. L'ETI, inoltre, nelle regioni già dotate di circuiti teatrali pubblici attiva, anche di concerto con questi ultimi — ma con esclusione di concorsi finanziari alle spese di gestione ordinaria dei teatri — specifici progetti culturali con le finalità già indicate al comma precedente e con particolare riferimento alla drammaturgia contemporanea e del 1900.

3. L'ETI, nella distribuzione delle compagnie teatrali, dovrà tenere conto degli interventi finanziari adottati dal Ministero ed è tenuto ad informare quest'ultimo dei destinatari degli interventi operati direttamente.

4. L'ETI delibera annualmente, unitamente al bilancio di previsione, il programma di equilibrata diffusione del teatro sul territorio nazionale, che preveda la distribuzione di non oltre 1500 recite, incluse quelle da realizzare nei teatri direttamente gestiti, per un numero massimo di sessanta compagnie sovvenzionate dallo Stato, alle quali vanno riservate non meno di 10 recite ciascuna.

5. L'ETI, inoltre, può realizzare delle iniziative promozionali con particolare riferimento al teatro di ricerca, per l'infanzia e la gioventù, riservando non oltre il 10% delle recite realizzate nell'ambito delle predette iniziative, a imprese teatrali che non abbiano richiesto l'intervento finanziario dello Stato o a compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800.

6. L'ETI, fatta eccezione per le iniziative promozionali, deve praticare rapporti contrattuali a percentuale di incasso o con la corresponsione di compensi fissi che non superino il foglio paga delle compagnie.

Art. 25.

Circuiti territoriali

1. Possono essere concesse sovvenzioni ad enti o associazioni ad iniziativa pubblica che svolgono attività di distribuzione e promozione teatrale nell'ambito regionale.

2. Analogamente possono essere concesse sovvenzioni ad enti o associazioni ad iniziativa privata, con riguardo allo svolgimento delle attività di distribuzione nelle zone prive o carenti di adeguata programmazione teatrale.

3. Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo sono:

a) progetto di attività che preveda la programmazione di almeno 130 giornate recitative riferite a compagnie assegnatarie di intervento finanziario dello Stato, e comunque con il limite del foglio paga di cui al precedente art. 5, comma 10. Dette giornate recitative dovranno essere:

articolate su almeno 10 piazze;

distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia;

effettuate in sale teatrali, oltre che munite delle prescritte autorizzazioni, anche idonee agli spettacoli teatrali, con capienza non inferiore a 300 posti, salvo motivate deroghe eccezionali;

b) progetto di attività che assicuri un equilibrato rapporto tra circuitazione di compagnie stabili e di compagnie stagionali;

c) presentazione di un repertorio particolarmente qualificato sotto il profilo artistico e culturale, anche con riferimento a quello contemporaneo italiano ed europeo;

d) stabile struttura organizzativa con autonoma amministrazione e gestione;

e) l'aver adottato uno statuto conforme ai principi di cui al decreto ministeriale 31 agosto 1991. I circuiti ad iniziativa privata sono esonerati dall'obbligo degli apporti finanziari degli enti locali, nonché dall'incompatibilità prevista nello stesso decreto per quanto concerne le cariche di presidente, consigliere e direttore.

4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato si terrà conto, in linea di massima, dei contratti a percentuale applicati dai circuiti alle compagnie per recite effettuate in teatri con almeno 300 posti ed in città con almeno 20.000 abitanti, che comunque non possono essere inferiori al 50% del totale delle recite effettuate da ogni singola compagnia. Si terrà altresì conto del rapporto fra il totale delle recite pagate e quelle a percentuale.

5. Per la quantificazione della sovvenzione sarà tenuto conto esclusivamente del costo delle compagnie ospitate destinatarie delle sovvenzioni o contributi di cui alla presente circolare e comunque con il limite del foglio paga di cui all'art. 5, comma 10, nonché delle spese di promozione e pubblicità con esclusione del costo del

personale dipendente. I circuiti sono autorizzati ai fini della quantificazione della sovvenzione, ad includere nel programma di attività, fino ad un massimo del 20% del totale delle recite ospitate nonché dei costi di ospitalità, compagnie teatrali che non abbiano chiesto l'intervento finanziario dello Stato, nonché compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1867, n. 800.

6. Ai fini della determinazione della sovvenzione sarà tenuto conto altresì:

della qualità e del numero degli spettacoli ospitati;

del numero degli spettatori con particolare riferimento al pubblico organizzato ed in particolare a quello giovanile, rilevati nella stagione precedente;

di documentata attività di promozione;

dell'equilibrio generale del bilancio ivi incluse le quote di ammortamento dei mutui, anche pluriennali, stipulati per il risanamento dei deficit pregressi, previo impegno assunto dai competenti organi deliberanti di cedere alla B.N.L. le sovvenzioni assegnate ai fini del pagamento delle quote di ammortamento, nonché dei crediti vantati dalle compagnie ospitate.

7. Ai fini dell'assegnazione dell'intervento dello Stato e per una generale esigenza di contenimento e risanamento della situazione finanziaria dei circuiti, l'attività programmata sarà valutata, ai fini della sovvenzione, con il limite del 70% di quella accertata per la stagione 1990-91, fermo restando il numero massimo di recite previsto al precedente terzo comma.

8. Per i circuiti che operano in Sicilia ed in Sardegna si terrà conto anche del maggior costo dei viaggi delle compagnie ospitate.

9. Il Ministro si riserva la facoltà di convocare annualmente, in seduta congiunta, gli esponenti degli enti di cui al presente articolo per un esame generale dell'attività svolta, sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 26.

Esercizio teatrale

1. Alle imprese che gestiscono sale teatrali, munite delle prescritte autorizzazioni, possono essere concesse sovvenzioni sul costo della gestione della sala, tenuto conto del numero degli spettatori e in particolare degli abbonati e del pubblico organizzato, riscontrati nella stagione teatrale precedente.

2. Presupposti per essere ammessi alle sovvenzioni sono:

la licenza di esercizio;

la programmazione di almeno 150 giornate recitative per iniziative ad attività stabile;

la programmazione di almeno 90 giornate recitative per le iniziative ad attività stagionale;

l'effettuazione di almeno il 50% di recite da parte di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il teatro procedendosi a tal fine agli accertamenti di cui al quinto comma dell'art. 19.

3. Ai fini dell'assegnazione della sovvenzione sarà tenuto conto della qualità degli spettacoli ospitati, nonché dello spazio riservato al repertorio nazionale ed europeo comunitario.

4. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate recitative e comunque fino ad un massimo del 20% dello stesso, possono essere computate le giornate recitative effettuate da compagnie teatrali che non abbiano chiesto l'intervento finanziario dello Stato nonché da compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1987, n. 800. Fermo restando il limite del 20% le giornate recitative programmate dall'ETI ai sensi dell'art. 24, sono computate per un numero doppio ai fini del raggiungimento del minimo dell'attività recitativa.

5. Ai fini degli interventi finanziari di cui al presente articolo si applica, altresì, quanto previsto dalla presente circolare in ordine ai diritti di prevendita ed alle recite per le quali venga corrisposto un compenso fisso.

Art. 27.

Rassegne e festivals

1. Sovvenzioni possono essere concesse a enti o associazioni pubbliche o private organizzatrici di rassegne e festivals che contribuiscano alla diffusione e all'incremento del teatro in Italia anche per la valorizzazione turistica delle località interessate.

2. Le rassegne e i festivals devono comprendere una pluralità di spettacoli di prosa, nell'ambito di un coerente progetto culturale, che si svolgano in un arco di tempo limitato e in uno stesso luogo.

3. L'intervento finanziario dello stato ha comunque carattere integrativo di altri apporti finanziari.

4. Non possono essere concesse sovvenzioni — ai sensi del presente articolo — a favore delle iniziative che beneficino di interventi finanziari previsti nella presente circolare ad altro titolo e presentino identità d'impresa e associazione o una soggettiva analogia riferita all'identità degli amministratori ed organizzatori.

5. Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni previste, le iniziative si distinguono in:

A) Iniziative di particolare rilevanza nazionale ed internazionale che siano sovvenzionate da almeno 3 anni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario il Ministro del turismo e dello spettacolo, sulla base dei consuntivi dell'anno precedente e dei programmi presentati, formulerà, con proprio decreto, un elenco di iniziative alle quali potrà essere assegnata una sovvenzione non superiore al 40% delle altre entrate. Ai fini dell'inclusione nel suddetto elenco le iniziative devono disporre di un direttore artistico, in esclusiva rispetto ad altri festivals, dotato di un indiscusso prestigio culturale e di una provata capacità professionale, nonché di una struttura tecnico organizzativa permanente. Devono altresì prevedere:

una pluralità di spettacoli tra i quali almeno uno presentato in prima nazionale;

una programmazione di spettacoli destinati in prevalenza, sia che per ospitalità che per coproduzioni, a organismi italiani sovvenzionati per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, nonché a organismi stranieri che svolgano un'attività di elevata qualità artistica;

una partecipazione di pubblico che giustifichi la realizzazione del festival.

B) Iniziative non comprese nell'elenco precedente. A tali iniziative potrà essere assegnata una sovvenzione in misura non superiore al 20% dell'apporto finanziario degli enti locali, salvo deroghe eccezionali connesse con la diretta produzione di spettacoli che costituiscano eventi internazionali di rilevante interesse artistico e culturale, a carattere non ricorrente. Le relative istanze di sovvenzione possono essere prodotte almeno trenta giorni prima dell'inizio delle manifestazioni.

6. La liquidazione della sovvenzione è disposta al termine dell'attività, sulla base della documentazione consuntiva.

TITOLO 9

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28.

Piani programmatici

1. Alla fine di ogni stagione teatrale il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti i pareri del Comitato tecnico di coordinamento di cui al successivo art. 29 e delle commissioni consultive della prosa, predispone piani programmatici annuali o pluriennali di indirizzo delle attività teatrali, provvedendo ad individuarne, con le necessarie priorità, gli obbiettivi culturali e di diffusione sul territorio nazionale.

2. A tal fine il Ministro formula appositi elenchi di validità annuale o pluriennale, degli organismi e delle iniziative teatrali di rilevanza nazionale che siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente circolare.

Art. 29.

Comitato tecnico di coordinamento per la produzione, la distribuzione e la promozione teatrale

1. È istituito un comitato tecnico di coordinamento per la produzione, la distribuzione e la promozione teatrale, con il compito di esprimere pareri circa:

a) la definizione dei piani programmatici annuali o pluriennali;

b) gli elenchi annuali o pluriennali di cui al precedente art. 28;

c) le questioni di maggiore rilevanza che interessino più settori delle attività teatrali di prosa.

2. Il comitato tecnico è presieduto dal direttore generale dello spettacolo, per delega del Ministro ed è composto dai rappresentanti dei vari settori delle attività teatrali previsti dalla presente circolare e dagli stessi designati, nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dal rappresentante degli autori e dall'esperto del Ministro, componenti delle commissioni consultive della prosa.

3. Assolve le funzioni di segretario, il segretario delle commissioni consultive della prosa.

4. Il comitato è nominato annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo entro sessanta giorni dalla emanazione della circolare sulle attività teatrali di prosa.

Art. 30.

Iniziative di collaborazione teatrale con l'estero Tournées e coproduzioni

1. L'intervento finanziario dello Stato per la realizzazione di iniziative all'estero è disciplinato dalla circolare n. 4 dell'11 agosto 1989 (promozione all'estero dello spettacolo italiano) e sue eventuali successive modificazioni.

2. Ai soli fini del raggiungimento del numero minimo delle giornate recitative, possono essere computati in misura non superiore al 20% del predetto minimo, le giornate recitative effettuate all'estero nell'ambito di tournées sovvenzionate ai sensi del presente articolo; le giornate recitative realizzate in paesi CEE, anche se non beneficiari di sovvenzioni, possono essere computati fino al 30% del predetto minimo, previa motivata istanza da esaminarsi in sede di definizione dell'intervento finanziario, per l'attività in Italia.

3. Al fine di favorire una sempre più ampia e qualificata collaborazione con il teatro internazionale ed in particolare con quello europeo, saranno valutate con particolare riguardo le iniziative in coproduzione fra organismi teatrali italiani e stranieri, nonché l'ospitalità a qualificati progetti teatrali provenienti dall'estero, con le modalità d'intervento previste in generale dalla presente circolare.

Art. 31.

Teatro d'Europa

1. L'attività del Piccolo teatro di Milano, quale Teatro d'Europa, è disciplinata dal decreto ministeriale 29 novembre 1991, allegato alla presente circolare, di cui fa parte integrante.

Art. 32.

Incentivi alla drammaturgia contemporanea italiana ed europea

1. Fermo restando quanto già previsto agli articoli 11, 12, 25 e 26, i programmi delle iniziative teatrali che prevedano uno spazio significativo per la rappresentazione di opere di autori contemporanei italiani o di paesi della CEE, possono beneficiare di una maggiorazione della sovvenzione ordinaria.

2. Nel determinare l'ammontare delle sovvenzioni di cui alla presente circolare saranno tenuti in particolare evidenza gli allestimenti di «opere prime».

Art. 33.

Requisiti tecnici delle sale teatrali

1. Gli organismi teatrali di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 25 e 26 sono tenuti a presentare, unitamente all'istanza di sovvenzione, oltre alla licenza di esercizio, una scheda tecnica della sala teatrale nella quale svolgano l'attività sovvenzionata, secondo lo schema allegato alla presente circolare.

Art. 34.

Norme transitorie

1. Le imprese teatrali che intendono agire con più compagnie o che gestiscono più sale devono specificare, all'atto della domanda, il numero delle compagnie o delle sale gestite.

2. Ai fini della più idonea utilizzazione delle risorse, sono valutate, con particolare favore, le iniziative che realizzano la concentrazione di qualificati apporti artistici, organizzativi e imprenditoriali mediante fusione di complessi professionali già operanti, per l'attuazione di un progetto di attività pluriennale.

3. Il numero delle giornate lavorative va inteso con riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso della stagione e deve essere comprovato a mezzo dei modelli ENPALS 031.

4. Le distinte di incasso da esibire al Ministero del turismo e dello spettacolo, a titolo di documentazione dell'attività recitativa, oltre che essere in regola con il pagamento delle imposte dovute, devono risultare timbrate e vistate da competenti organi della SIAE.

5. I componenti dei complessi teatrali, muniti della speciale tessera rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, possono beneficiare delle facilitazioni per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato per effetto della convenzione appositamente stipulata con il Ministero dei trasporti.

6. Appositi modelli predisposti tempestivamente dall'amministrazione devono essere allegati, debitamente compilati, alla istanza di richiesta degli interventi finanziari, a quella di liquidazione dell'acconto o anticipazione nonché, alla fine dell'attività, alla documentazione consuntiva necessaria per la liquidazione del saldo o dell'intero contributo o sovvenzione. Nei suddetti modelli verranno indicati i dati artistici e contabili essenziali per la definizione delle procedure amministrative.

7. Il legale rappresentante dell'ente, associazione o impresa beneficiaria degli interventi finanziari dello Stato, deve sottoscrivere, assumendosene la responsabilità civile e penale, tutta la documentazione richiesta dalla presente circolare, con particolare riferimento ai bilanci preventivi, ai bilanci consuntivi, ai programmi di attività da svolgere e svolti.

8. Presso il domicilio fiscale dei soggetti beneficiari degli interventi finanziari, devono essere tenute le documentazioni contabili, costantemente aggiornate, a disposizione di eventuali verifiche disposte dall'amministrazione e intese ad accertare sia l'osservanza delle norme, che le risultanze di bilancio che condizionano la concessione degli interventi a favore delle iniziative teatrali medesime.

9. Gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare per attività che si svolgono in un intero anno teatrale e che interessino la competenza di due esercizi finanziari, possono essere imputate per quote ai fondi di detti esercizi oppure ai fondi dell'esercizio nel quale è stata effettuata in prevalenza l'attività sovvenzionata.

10. L'assegnazione e la liquidazione degli interventi finanziari, secondo i criteri di cui alla presente circolare, sono comunque subordinate alle disponibilità della quota del FUS annualmente destinata alle attività teatrali di prosa.

11. La presente circolare ha validità per la stagione 1992-93 e resta in vigore per le successive salvo che venga modificata entro il 31 marzo 1993.

Il Ministro: TOGNOLI

ALLEGATO *A*

DECRETO 29 novembre 1991.

Modificazioni al decreto ministeriale 29 novembre 1990 recante la direttiva circa la formulazione di statuti omologhi degli enti od associazioni stabili ad iniziativa pubblica.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, sull'erogazione a favore delle attività teatrali del 6,17% dei proventi dei canoni di abbonamento delle radioaudizioni;

Visto il decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, sulla concessione di sovvenzioni in favore di stagioni liriche e concertistiche, compagnie drammatiche, di operetta e rivista;

Visto il decreto-legge 20 febbraio 1948, n. 62, recante disposizioni a favore del teatro;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo;

Visto il decreto 29 novembre 1990, con il quale il Ministro del turismo e dello spettacolo ha fissato una direttiva circa la formulazione di statuti omologhi degli enti od associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica, ai sensi dell'art. 7, penultimo comma, della circolare 31 marzo 1990, n. 14, sugli interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1990-91;

Visto il decreto 26 marzo 1991, con il quale il Ministro del turismo e dello spettacolo ha apportato alcune modifiche al suddetto decreto del 29 novembre 1990;

Vista la circolare 28 marzo 1991, n. 17, sugli interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1991-92;

Considerata l'esigenza in vista della piena entrata in vigore del trattato di Roma di accelerare e favorire, anche nel campo dell'attività teatrale, i processi di integrazione culturale europea;

Considerato che tra le istituzioni teatrali nazionali l'Ente autonomo Piccolo teatro della città di Milano svolge, da tempo, un ruolo di particolare rilevanza nel quadro delle attività teatrali europee e che al suddetto ente va, pertanto, riconosciuta la qualifica di «Teatro d'Europa»;

Considerata, altresì, l'esigenza a tali fini di modificare il succitato decreto del 29 novembre 1990 recante la direttiva circa la formulazione di statuti omologhi degli enti od associazioni stabili ad iniziativa pubblica;

Decreta.

1. All'Ente autonomo Piccolo teatro della città di Milano è conferita la qualifica di «Teatro d'Europa».

2. L'Ente autonomo Piccolo teatro della città di Milano - Teatro d'Europa, in riferimento alla qualifica conferita con il presente decreto, ha il compito di:

a) svolgere attività di diffusione dei valori della scena italiana in Europa;

b) costituirsi come permanente e concreto punto d'incontro della creazione teatrale europea, favorendo scambi continuativi ed organici di lavoro comune con i registi, gli scrittori, gli autori, gli attori, gli scenografi, i creatori ed i tecnici europei;

c) collegarsi con le attività di analoghe istituzioni europee, dando vita ad avvenimenti teatrali di produzione e coproduzione europea.

3. Per l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto all'Ente autonomo Piccolo teatro della città di Milano - Teatro d'Europa verrà annualmente assegnata una sovvenzione, comunque, non superiore al contributo ordinario sulla quota del Fondo unico dello spettacolo destinato al teatro di prosa, mediante trasferimento dal fondo di cui all'art. 2, secondo comma della legge 30 aprile 1985, n. 163, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo. La sovvenzione verrà quantificata, sentite le commissioni consultive per la prosa, previste dall'art. 7 del decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327 e dall'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e successive modificazioni, sulla base di un progetto annuale di attività approvato dal Ministro del turismo e dello spettacolo e che l'Ente deve presentare entro il 31 marzo di ciascun anno. Detta sovvenzione non è computata ai fini della determinazione della contribuzione ordinaria annua complessiva degli enti locali territoriali, di cui alla lettera *e)* dell'art. 2 del decreto 29 novembre 1990.

4. Il conferimento della qualifica di «Teatro d'Europa», di cui al presente decreto, è soggetto, sentite le commissioni consultive per la prosa, a verifica annuale in sede di riscontro dell'attività svolta in rapporto al progetto di cui al precedente comma.

5. Al decreto del 29 novembre 1990 è aggiunto il seguente:

«Art. 3 *(Ente autonomo Piccolo teatro della città di Milano - Teatro d'Europa).* — L'Ente autonomo Piccolo teatro della città di Milano - Teatro d'Europa è tenuto ad uniformare il proprio statuto ai seguenti ulteriori dettati e principi.

Del consiglio di amministrazione fa, altresì, parte un esperto del settore teatrale od amministrativo, nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il consiglio di amministrazione può, inoltre, cooptare due illustri personalità della cultura europea, purché in possesso dello stato di cittadinanza di uno Stato membro della Comunità economica europea.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2, il direttore è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su proposta del consiglio di amministrazione».

6. Il termine del 31 marzo 1991, di cui all'art. 1 del decreto 29 novembre 1990, prorogato al 30 aprile 1991 dall'art. 1 del decreto 26 marzo 1991, è ulteriormente prorogato per l'Ente autonomo Piccolo teatro della città di Milano - Teatro d'Europa, al 31 dicembre 1992, ferma restando la contribuzione ordinaria annua complessiva degli enti locali territoriali nella misura di cui alla lettera *e)* dell'art. 2 del decreto 29 novembre 1990.

Roma, 29 novembre 1991

Il Ministro: TOGNOLI

ALLEGATO *B*

SCHEDA TECNICA DEI TEATRI

Città:
Indirizzo:
Telefoni:
direzione
biglietteria
amministrazione compagnie
telefax
Gestione (indicare anche i nomi dei responsabili)
Appartiene ad un circuito? quale?

Proprietà.
Anno di costruzione
Anno della più recente ristrutturazione e/o adeguamento alle norme per la sicurezza
Agibilità concessa in data (accompagnare copia del certificato)
Altre attività oltre la prosa
Quali ed in quali proporzioni? (citare il numero medio per stagione di rappresentazioni di prosa, musica, balletto, cinema, altre)
Numero abitanti della città
Numero abitanti della provincia
Quanti e quali altri teatri di prosa in città? (elencarli)
Quanti e quali altri teatri di prosa in provincia? (elencarli)
Esistono alla data di oggi situazioni debitorie verso compagnie ospitate?
In caso affermativo, elencare le compagnie creditrici, le somme dovute ad ognuna di esse e da quando:

Numero dei posti:
Dati statistici delle ultime 5 stagioni:

	86/87	87/88	88/89	89/90	90/91
Numero spettacoli:					
Numero recite:					
Incasso globale:					
Presenze globali:					
Numero abbonati:					
Media incasso a recita:					
Media presenze a recita:					
Percentuale posti venduti:					

Restituendo al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo, questa scheda e quelle precedenti, ogni teatro deve anche inviare:

a) una o più foto della sala;
b) una o più foto del foyer e dei vari servizi;
c) una foto del palcoscenico visto frontalmente;
d) una foto della graticcia;
e) pianta del palcoscenico;
f) sezione del palcoscenico;
g) pianta per la vendita dei biglietti.

Dati essenziali:
numero posti in platea;
numero posti in galleria;
numero posti palchi;
numero totale posti;
larghezza boccascena;
altezza minima e massima boccascena;
larghezza totale utile palcoscenico;
larghezza palcoscenico sotto il graticciato;
profondità totale utile palcoscenico;
profondità palcoscenico utile dal tagliafuoco;
profondità palcoscenico sotto il graticciato;
altezza graticciato;
numero tiri contrappesati;
numero tiri elettrici;
altezza soppalco;
distanza dalla prima fila di poltrone alla ribalta;
possibilità di smontare le prime file di poltrone;
possibilità di aprire buca per orchestra;
altezza ribalta dal piano platea;
possibilità di sistemazione luce fonica centro sala;
misure soppalco;
misure porta di accesso allo scarico;
numero dei camerini;
numero camerini provvisti di docce e servizi;
carico elettrico (tensione e potenza);
possibilità di allaccio della tensione in palcoscenico;
possibilità di sistemazione dimmer in palcoscenico;
dotazione di materiale elettrico fonico del teatro e dove è sistemata;
possibilità di sistemazione proiettori in sala;
riscaldamento;
personale in dotazione per smontaggi e montaggi.

92A2240

LEGGE 18 marzo 1968, n. 337.

Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.

Art. 2.

Sono considerati « spettacoli viaggianti » le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.

Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Art. 3.

E' istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante.

La commissione, nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, è composta da:

a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, che la presiede;

b) il direttore generale dello spettacolo;

c) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo avente qualifica non inferiore ad ispettore generale;

d) un funzionario del Ministero dell'interno;

e) un funzionario del Ministero delle finanze;

f) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) tre rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante;

h) tre rappresentanti dei lavoratori dei circhi e dello spettacolo viaggiante;

i) due tecnici, dei quali uno designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo e uno dal Ministero dell'interno.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare di volta in volta un Sottosegretario dello stesso dicastero o il direttore generale dello spettacolo a presiedere la commissione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

I membri di cui alle lettere *g*) e *h*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta da ciascuna delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Art. 4.

E' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.

Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all'aggiornamento dell'elenco.

Art. 5.

Nel concedere la licenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l'autorità di pubblica sicurezza controlla altresì che sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.

Art. 6.

L'esercizio dei circhi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante incluse nell'elenco di cui allo articolo 4, è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori e, in caso di parere difforme o negativo, sentita la commissione consultiva prevista dall'articolo 3.

L'autorizzazione è concessa previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali del richiedente.

Per ogni attività autorizzata il Ministero del turismo e dello spettacolo rilascia all'esercente apposito contrassegno che dovrà essere apposto permanentemente ed in maniera visibile all'esterno dell'impianto.

L'autorizzazione è sottoposta annualmente a revisione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 7.

L'esercizio dei parchi di divertimento è subordinato ad apposita autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'autorizzazione è rilasciata, su conforme parere della commissione consultiva di cui all'articolo 3, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori, tenendo conto dei requisiti tecnico-professionali, nonchè della capacità finanziaria e dell'anzianità di esercizio del richiedente, in relazione alla categoria del parco da gestire.

L'autorizzazione è sottoposta a revisione annuale dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo saranno fissate le categorie dei parchi di divertimento in rapporto al numero ed all'importanza dei trattenimenti e delle attrazioni installate, ferma restando la esclusione degli apparecchi automatici e semi-automatici di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.

Art. 8.

Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera, prima di effettuare *tournées* in Italia, devono richiedere al Ministero del tu-

rismo e dello spettacolo apposita autorizzazione, specificando le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, la località e la durata della *tournée* stessa.

L'autorizzazione è rilasciata, sentiti il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero del commercio con l'estero e la commissione consultiva di cui all'articolo 3.

La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso è subordinata al rilascio del nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1965, n. 1656, concernenti la circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE.

Resta salva la competenza del Ministero del commercio con l'estero in materia di rilascio di autorizzazioni all'importazione di materiali delle imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

TITOLO II

Art. 9.

Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.

La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.

E' vietata la concessione di aree non incluse nello elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.

Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 10.

Al terzo comma dell'articolo 195-*bis*, inserito nel testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, con l'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 208, sono soppresse le parole: « ... nonchè per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante ».

Dopo il terzo comma del citato articolo 195-*bis* è aggiunto il seguente:

« Le tariffe di cui ai precedenti commi, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante sono ridotte al 20 per cento con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati ».

Art. 11.

Per le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale.

Art. 12.

L'aliquota dei diritti erariali per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, indicate ai numeri 2 e 6 della tabella *A*, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, è ridotta al 5 per cento.

Art. 13.

Non sono dovuti sugli spettacoli, trattenimenti ed attrazioni offerte dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante, le speciali contribuzioni previste dallo articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

Art. 14.

L'energia elettrica comunque impiegata per l'esercizio dei circhi equestri e per le attività dello spettacolo viaggiante è considerata ad ogni effetto, anche tributario, energia per uso industriale.

Art. 15.

Alla tabella di cui all'allegato *B* dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, concernente la imposta di pubblicità, è aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 7-*bis*. — Avvisi, anche se luminosi o comunicati al pubblico con mezzi sonori, concernenti spettacoli, trattenimenti ed attrazioni, offerti dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante ».

Art. 16.

Per le carni destinate al consumo negli zoo dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante la tariffa massima dell'imposta di consumo prevista dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modifiche, è ridotta al 50 per cento del valore.

Art. 17.

Per i veicoli non considerati rimorchi, impiegati dai circhi equestri e dallo spettacolo viaggiante, il rapporto tra il peso complessivo a pieno carico del veicolo stesso ed il peso complessivo a pieno carico della motrice non deve superare il valore di uno.

Art. 18.

Gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono compresi fra i soggetti indicati all'articolo 1, penultimo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Agli esercenti di cui al primo comma vengono estese, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 613.

Art. 19.

Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1968, un fondo di lire 200 milioni per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante,

olo di concorso nelle spese di ricostituzione, con ventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti nneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonchè per colari accertate difficoltà di gestione.

l fondo di cui al comma precedente gravano gli relativi alle facilitazioni tariffarie per i trasporti esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale iario, nonchè dei materiali e delle attrezzature da gare nell'allestimento degli impianti, secondo con- ni da stipulare annualmente col Ministero dei tra- ti e dell'aviazione civile.

entuali residui del fondo potranno essere erogati core di iniziative assistenziali od educative o che, nque, concorrano al consolidamento e allo svilup- el settore.

contributi straordinari sono assegnati con decreto Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la missione consultiva prevista dall'articolo 3.

l'onere di lire 200 milioni, previsto dal primo com- del presente articolo, si provvede, per l'anno finan- o 1968, mediante riduzione dello stanziamento tto al capitolo 3523 dello stato di previsione della a del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

presente legge si applica alle imprese di nziona- italiana salvo il rispetto delle norme della Comu- economica europea per la libertà di stabilimento, bera prestazione dei servizi e la libera circolazione lavoratori del settore, allorchè le restrizioni relative o state soppresse negli Stati membri in applicazione disposizioni del trattato istitutivo di tale comunità.

a presente legge, munita del sigillo dello Stato, inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei reti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a nque spetti di osservarla e di farla osservare come lo dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — CORONA — TAVIANI — PRETI — COLOMBO — SCALFARO — ANDREOTTI

o, *il Guardasigilli*: REALE

GGE 18 marzo 1968, n. 338.

odifiche alla legge 28 luglio 1967, n. 669, sulla esten- e dell'assicurazione contro le malattie in favore dei erdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confes- i religiose.

a Camera dei deputati ed il Senato della Repub- a hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

seguente legge:

Articolo unico.

L'assistenza sanitaria di malattia prevista dalla legge luglio 1967, n. 669, spetta, in deroga all'art. 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, anche alle sorelle conviventi e a carico degli iscritti, indipendentemente da qualsiasi limite di età.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — BUSCO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 marzo 1968, n. 339.

Autorizzazione a vendere alla « Rumianca », Società per azioni con sede in Torino, i due ex stabilimenti chimici militari di proprietà dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergonte (Novara) e Carrara.

La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Rumianca, Società per azioni con sede in Torino, dei due ex stabilimenti chimici militari di proprietà dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergonte (Novara) e Carrara, nonchè dei relativi macchinari e materiali (compreso il mercurio in dotazione originaria), con contestuale definizione transattiva di tutti i rapporti derivanti dalla costruzione e successiva occupazione dei due compendi e con rinuncia, da parte della Rumianca, ad ogni eventuale pretesa o rivendicazione derivante dalla costruzione degli stabilimenti e dalla esecuzione dei contratti di affidamento della gestione o da fatti sopravvenuti connessi alle pattuizioni contrattuali.

La vendita sarà effettuata verso pagamento allo Stato del corrispettivo di lire 319.145.900 (costituito per lire 254.271.600 dal prezzo di vendita e per lire 64.874.300 dalle indennità di occupazione), da maggiorarsi della somma corrispondente al prezzo del mercurio, nell'importo che verrà determinato in relazione ai prezzi correnti al momento della stipulazione del formale contratto di trasferimento.

Il suddetto contratto sarà approvato con decreto del Ministro per le finanze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA Roma - Sabato, 2 agosto 1980

LEGGE 29 luglio 1980, n. 390.

Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1979, il fondo di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con legge 26 luglio 1975, n. 375, è ulteriormente elevato a lire 1.500 milioni.

Il fondo è destinato per un terzo ai circhi equestri e per due terzi agli spettacoli viaggianti.

Sul fondo di cui ai precedenti commi sono altresì concessi contributi in conto capitale per l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali.

Sulla quota del fondo destinata ai circhi equestri potranno essere concessi contributi per la effettuazione di spettacoli circensi qualificati sul piano artistico ed organizzativo.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 19, secondo, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337.

I contributi straordinari assegnati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, e ai sensi del precedente comma terzo, sono liquidati previa presentazione da parte dei beneficiari di docu-

mentazione di spesa il cui importo non sia inferiore a quello dei contributi concessi.

Art. 2.

Il fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro di cui all'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, aumentato, con legge 28 ottobre 1968, n. 1178, e con legge 9 marzo 1971, n. 126, è ulteriormente aumentato di lire 500 milioni, mediante conferimento di lire 450 milioni da parte dello Stato e lire 50 milioni da parte della Banca nazionale del lavoro.

La maggiore disponibilità di 500 milioni è destinata alla concessione di anticipazioni sui contributi assegnati ai sensi del precedente articolo 1, nonchè alla concessione di mutui per il rinnovo, l'ammodernamento e la ristrutturazione degli impianti e delle attrezzature dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 1.650 milioni per l'anno 1979 e di lire 1.200 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1980.

PERTINI

COSSIGA — D'AREZZO — PANDOLFI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA Roma - Martedì, 16 febbraio 1982

LEGGE 9 febbraio 1982, n. 37.

Provvedimenti a favore dei circhi equestri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato, a partire dall'esercizio finanziario 1981, un fondo speciale annuo di lire 1.000 milioni per la concessione di contributi agli esercenti dei circhi equestri, le cui attività debbono rispondere ai canoni della tradizione circense.

Nell'assegnazione dei contributi si terrà particolarmente conto del numero di rappresentazioni effettuate nel corso dell'anno, della loro qualità artistica e spettacolare, del personale artistico e tecnico impiegato, del numero di spettatori che hanno assistito alle rappresentazioni in rapporto alla capienza dei singoli circhi, del numero di città visitate, di eventuali tournées all'estero.

I contributi dello Stato sono assegnati annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Una quota fino alla concorrenza massima del 10 per cento del fondo di cui al primo comma può essere destinata ad iniziative tese a finalità educative e agli impegni connessi alla strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività.

Art. 2.

All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — SIGNORELLO — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Art. 443. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, istituti, divisioni, ambulatori:

istituto di clinica chirurgica generale;

divisione di oncologia;

divisione di urologia;

ambulatorio di proctologia e riabilitazione stomizzati;

ambulatorio di chirurgia pediatrica;

ambulatorio di dermatologia.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

L'attività pratica consiste nella frequenza degli istituti menzionati e nell'assistenza guidata al letto del paziente nonché negli ambulatori ed a domicilio.

La frequenza ai corsi ed al tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono nel modo seguente:

esami orali per singole materie riguardanti gli argomenti svolti nel programmi degli insegnamenti;

prova pratica sulle attività di tirocinio comprendente la preparazione di un piano di assistenza e di riabilitazione.

Art. 444. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, addì 18 ottobre 1989

Il rettore: Rossi

89A5363

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 27 settembre 1989, n. 4803/TB30.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante e concessione dei contributi agli operatori del settore.

La presente circolare, al fine di realizzare una coordinata applicazione delle leggi che regolano l'attività di spettacolo viaggiante (legge 18 marzo 1968, n. 337 e 29 luglio 1980, n. 390), disciplina le modalità ed i criteri per l'inserzione, la variazione nella denominazione o nella descrizione e la cancellazione delle attrazioni dall'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento e l'assegnazione dei contributi agli operatori del settore.

Le presenti disposizioni sostituiscono integralmente quelle precedentemente emanate in materia di attività di spettacolo viaggiante.

Titolo I

DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - ELENCO DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 337 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO.

Art. 1.

Attività di spettacolo viaggiante

1. Sono considerate attività di spettacolo viaggiante soggette alla disciplina delle leggi richiamate in oggetto le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, anche se in maniera stabile.

2. Il carattere di mobilità dell'attrezzatura non è escluso dalla circostanza che la medesima sia collegata al suolo in modo non precario.

Art. 2.

Elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337

1. Le attrazioni di spettacolo viaggiante soggette alla disciplina delle suddette leggi debbono avere la denominazione e le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali indicate nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo a norma dell'art. 4 della legge n. 337.

2. Detto elenco è approvato o modificato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro dell'interno su conforme parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 della legge n. 337.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede all'aggiornamento dell'elenco per quanto riguarda l'iscrizione di nuove attrazioni o la nuova denominazione o descrizione di attrazioni già iscritte, sulla base delle istanze a tale scopo presentate dagli interessati, e per quanto riguarda la cancellazione di attrazioni già iscritte, sulla base dei dati raccolti d'ufficio o di segnalazioni pervenute dagli operatori del settore o dalle loro associazioni.

4. Per l'inclusione di nuove attrazioni gli interessati debbono presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, domanda in duplice copia di cui una in carta legale, con l'indicazione della denominazione della nuova attrazione e delle sue caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali in relazione alle norme vigenti, redatte da professionista abilitato. All'istanza deve essere allegato un opuscolo illustrativo dell'attrazione, contenente, altresì, adeguata documentazione fotografica e metrica. Per la modifica della denominazione o della definizione di attrazioni già iscritte deve essere del pari presentata domanda con le modalità di cui sopra e devono essere specificati i motivi che ad avviso del richiedente giustificano il provvedimento.

Art. 3.

Rilascio autorizzazione per prima richiesta

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Detta autorizzazione può essere concessa solo per attrazioni incluse nell'elenco di cui all'art. 2 e a soggetti compresi nelle seguenti categorie:

a) componenti il nucleo familiare di titolari di attrazioni già in possesso di autorizzazione con carattere continuativo negli ultimi cinque anni sempre che i componenti stessi abbiano età non inferiore ad anni diciotto ed abbiano prestato la propria opera nell'impresa gestita dalla famiglia di provenienza per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni da computarsi con riferimento alla data di richiesta di autorizzazione. In caso di decesso del capo famiglia, l'autorizzazione può essere concessa al coniuge superstite o al figlio di età non inferiore ad anni diciotto che abbiano prestato la propria opera nell'impresa per almeno tre anni, prescindendo dal requisito del possesso continuativo per la durata di anni cinque dell'autorizzazione da parte del capo famiglia.

Si prescinde parimenti da tale requisito nel caso in cui il richiedente costituisca nucleo familiare a sé stante, ferma restando la condizione di aver lavorato negli ultimi tre anni nell'impresa gestita dalla famiglia di provenienza;

b) lavoratori che nel corso degli ultimi cinque anni abbiano collaborato in modo non occasionale e con prestazioni d'opera qualificata con titolari di attività autorizzate;

c) società legalmente costituite, alle quali va riferita la disponibilità degli impianti e sempreché il legale rappresentante sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui ai precedenti punti *a)* oppure *b)*.

3. Ai fini della concessione della prima autorizzazione, gli interessati devono presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, domanda in carta legale con l'indicazione delle proprie generalità, della residenza, dei nominativi del personale dipendente qualora siano superati i limiti di cui al successivo comma 8 e delle attrazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione.

4. Gli interessati devono allegare alla domanda documentazione idonea a provare la disponibilità degli impianti per il cui esercizio è richiesta l'autorizzazione.

Essi devono altresì allegare alla domanda, se trattasi di persona fisica:

a) attestazione di aver conseguito la licenza della scuola dell'obbligo. Detta attestazione non deve essere prodotta nel caso di autorizzazione richiesta, a seguito di decesso del capo famiglia, dal coniuge superstite o dal figlio di età non inferiore ad anni diciotto;

b) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi;

c) stato di famiglia;

d) nel caso di cui alla lettera *b)* del comma 2, idonea documentazione attestante l'attività svolta nel quinquennio precedente nonché la specifica competenza professionale. A tal fine può considerarsi idonea documentazione una motivata e documentata attestazione della competente autorità comunale.

5. In tutti i casi di prima richiesta di autorizzazione da parte di persone fisiche, l'amministrazione può effettuare tramite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori di cui all'art. 6, comma primo, della legge n. 337, accertamenti integrativi diretti anche a mezzo di colloqui o prove tecniche, volti a verificare la sussistenza nei richiedenti dei requisiti tecnici professionali richiesti dalla legge.

6. Nel caso che il richiedente sia una società, all'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto costitutivo e statuto della società;

b) documento da cui risulti la nomina del suo rappresentante legale;

c) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

d) dichiarazione della Direzione generale della S.I.A.E. comprovante l'inesistenza di pendenze per il pagamento dei diritti e tributi erariali, a meno che si tratti di richiedente iscritto ad una organizzazione sindacale di categoria che abbia stipulato per detto pagamento apposita convenzione con la S.I.A.E.;

e) attestazione dell'E.N.P.A.L.S. (certificato di agibilità) dalla quale risulti il numero dei dipendenti per l'anno al quale si riferisce l'autorizzazione;

f) attestazione dalla quale risulti che il legale rappresentante ha conseguito la licenza della scuola dell'obbligo;

g) certificato generale del casellario giudiziale relativo al legale rappresentante, di data non anteriore a tre mesi.

In caso di mutamento del rappresentante legale la società dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allegando i documenti di cui ai precedenti punti.

7. L'autorizzazione all'esercizio di attività di spettacolo viaggiante non può essere concessa ai richiedenti che risultino titolari di licenza comunale o di pubblica sicurezza per l'esercizio di altre attività, sia pure complementari, ovvero svolgano professionalmente altre attività.

8. L'autorizzazione non può essere concessa allo stesso richiedente per più di un'attrazione di grandi dimensioni, ovvero per più di due attrazioni di dimensioni medie, ovvero per più di tre attrazioni di piccole dimensioni.

9. Qualora la richiesta riguardi una sola attrazione di medie dimensioni, la medesima può comprendere anche due attrazioni di piccole dimensioni.

10. Nel caso di domanda per un numero maggiore di attrazioni, la concessione dell'autorizzazione è subordinata alla circostanza che alle attrazioni sia adibito in modo permanente ed esclusivo un numero di addetti sufficiente a garantire il corretto e sicuro funzionamento degli impianti.

11. Per addetti si intendono, oltre i dipendenti, i familiari ultrasedicenni del richiedente con lui conviventi.

I predetti soggetti non possono essere titolari di licenza comunale o di pubblica sicurezza per l'esercizio di altre attività, sia pure complementari, ovvero svolgere professionalmente altre attività.

12. Tale loro condizione deve risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dai medesimi soggetti.

Art. 4.

Revisione annuale dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sottoposta a revisione annuale da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. I titolari di autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante debbono presentare l'istanza di revisione al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, salvo casi di interruzione dell'attività dovuto a forza maggiore, che il richiedente dovrà documentare.

3. Qualora l'interruzione si protragga per oltre due anni, sulla validità dei motivi addotti dovrà essere sentita la commissione di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

4. L'istanza di cui sopra, redatta in carta legale, deve essere presentata nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce il rinnovo. Ad essa debbono essere allegate l'attestazione S.I.A.E. e, nel caso che il richiedente abbia dipendenti, l'attestazione E.N.P.A.L.S., di cui rispettivamente alle lettere *d)* ed *e)* del comma 6 dell'art. 3.

A partire dal rinnovo per l'anno 1991 e successivamente ogni tre anni dovrà essere inoltre allegato un certificato generale del casellario giudiziale del richiedente, se persona fisica, ovvero del legale rappresentante se società.

5. Le società dovranno inoltre allegare un certificato di iscrizione alla camera di commercio.

6. Nel caso che nell'istanza di revisione sia richiesta l'autorizzazione per nuove attrazioni, debbono essere osservate le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 3 qualora con le nuove attrazioni si superino i limiti numerici di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo.

Art. 5.

Contrassegno metallico

1. Per l'esercizio di ciascuna attività dello spettacolo viaggiante è rilasciata un'autorizzazione unitamente ad uno speciale contrassegno metallico che dovrà essere apposto in maniera ben visibile all'esterno dell'impianto per tutta la durata della sua utilizzazione e non potrà essere rimosso, ceduto o cambiato senza il preventivo benestare del Ministero del turismo e dello spettacolo. Il numero del contrassegno è riprodotto nella relativa autorizzazione.

2. In caso di trasferimento dell'azienda o distruzione dell'impianto l'esercente dovrà darne comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo, restituendo, per la rettifica, l'autorizzazione e, per l'annullamento, il contrassegno a suo tempo rilasciato.

3. L'impianto sprovvisto di contrassegno sarà considerato non autorizzato e, pertanto, dichiarato inagibile dall'autorità di pubblica sicurezza che provvederà a darne notizia al Ministero del turismo e dello spettacolo per i provvedimenti di competenza.

Art. 6.

Tournées in Italia di imprese dello spettacolo viaggiante

1. Le imprese di nazionalità straniera che esercitano attività di spettacolo viaggiante e che intendono effettuare tournées in Italia debbono chiedere apposita autorizzazione mediante domanda da presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, nella quale, oltre al titolare dell'impresa, devono essere specificate le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, le località e la durata della tournée stessa.

2. La domanda deve essere presentata almeno novanta giorni prima del previsto inizio della tournée, corredata dal parere dell'ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo e dell'E.N.P.A.L.S.

3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentiti il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero del commercio con l'estero, e la commissione consultiva prevista dall'art. 3 della legge n. 337.

4. La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, fatte salve le disposizioni concernenti la libera circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE.

Titolo II

PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 7.

Definizione dei parchi di divertimento

1. Sono parchi di divertimento, disciplinati dall'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 337, i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni.

2. La presenza di impianti, di attrezzature, di ricostruzioni ambientali e simili, ove non riconosciuti quali attrezzature ai sensi dell'art. 4 della legge n. 337, non preclude al complesso il riconoscimento di parco di divertimento purché in esso siano presenti attrazioni di spettacolo viaggiante debitamente autorizzate nel numero indicato per la categoria di appartenenza del parco all'art. 10.

Art. 8.

Autorizzazione all'esercizio

1. L'autorizzazione all'esercizio e, ove previsto, all'organizzazione di parchi di divertimento è concessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo, su conforme parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 della legge n. 337, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori.

2. Ai fini della concessione dell'autorizzazione, gli interessati devono presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, domanda in carta legale, con l'indicazione della denominazione del parco e della località nella quale il medesimo sorge. Devono altresì impegnarsi ad applicare le tariffe previste dagli articoli 10 ed 11 della legge n. 337.

3. Sono legittimati a chiedere l'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all'art. 10, nonché le società il cui legale rappresentante sia in possesso dei requisiti medesimi.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato del casellario giudiziale;

b) certificato di buona condotta;

c) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

d) idonea documentazione attestante la capacità finanziaria dell'esercente.

4. Se il richiedente è una società, i documenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma precedente debbono essere riferiti al legale rappresentante. All'istanza dovranno essere inoltre allegati l'originale, o la copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto della società nonché della deliberazione relativa alla nomina del legale rappresentante.

5. Nell'istanza debbono essere altresì, elencate le attrazioni di spettacolo viaggiante presenti nel parco, con l'indicazione degli estremi di autorizzazione.

Art. 9.

Revisione annuale dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è soggetta a revisione annuale da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. A tal fine gli interessati devono presentare all'ufficio indicato al comma 2 dell'art. 8, nel periodo compreso fra il 15 ottobre ed il 31 dicembre dell'anno precedente quello per il quale è chiesta la revisione, domanda in carta legale, corredata dai documenti di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del comma 3 dell'art. 8, nonché dall'elenco delle variazioni eventualmente intervenute nella consistenza delle attrazioni.

Limitatamente all'istanza di revisione per l'anno 1990 dovrà essere inviato un elenco delle attrazioni autorizzate esistenti nel parco.

Dovrà essere, altresì, allegata una dichiarazione del comune o dei comuni o altra pubblica autorità competente nel territorio in cui si trova il parco attestante che il medesimo è stato in attività per il periodo minimo di settanta giorni lavorativi per anno solare.

3. Nel caso di parchi di divertimento permanenti deve essere altresì presentata una dichiarazione del comune o dei comuni nei quali l'attività è stata svolta, dalla quale risulti l'osservanza della condizione temporale di cui all'art. 12, comma 1.

4. Qualora, nell'anno precedente a quello per il quale è richiesta la revisione, l'esercizio del parco di divertimento abbia avuto una durata inferiore a settanta giorni lavorativi, il richiedente dovrà adeguatamente documentare i motivi che hanno dato origine alla suddetta circostanza.

Se il mancato esercizio del parco per un periodo inferiore a quello minimo sopraindicato si ripete per due anni consecutivi, l'autorizzazione è revocata e l'eventuale istanza di revisione è considerata richiesta di prima autorizzazione.

5. Sulle istanze di revisione annuale è sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 della legge n. 337/1968.

Art. 10.

Determinazione delle categorie dei parchi di divertimento

1. I parchi di divertimento sono classificati nelle seguenti tre categorie:

a) parchi di prima categoria, costituiti da un minimo di trenta attrazioni, di cui almeno sei grandi attrazioni;

b) parchi di seconda categoria, costituiti da quindici a ventinove attrazioni, di cui almeno quattro grandi attrazioni;

c) parchi di terza categoria, costituiti da un numero di attrazioni compreso fra le sei e le quattordici, di cui almeno due grandi attrazioni o quattro attrazioni medie. Rientrano in detta categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per l'appartenenza alle categorie superiori.

2. Possono esercitare (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 337/1968) parchi di prima categoria i soggetti che siano in possesso di autorizzazione ad esercitare parchi di seconda categoria da almeno cinque anni e che abbiano un'adeguata capacità finanziaria garantita con fidejussione bancaria o da una dichiarazione di un istituto bancario.

3. Possono esercitare parchi di seconda categoria i soggetti che siano in possesso di autorizzazione ad esercitare parchi di terza categoria da almeno tre anni ed abbiano una adeguata capacità finanziaria, come sopra garantita. La permanenza di tre anni nella categoria è ridotta ad un anno qualora il richiedente sia in possesso di un'anzianità di esercizio di almeno dieci anni.

4. Possono esercitare parchi di terza categoria i soggetti che siano in possesso di autorizzazione all'esercizio di singole attività di spettacolo viaggiante da almeno tre anni ed abbiano un'adeguata capacità finanziaria, garantita come previsto al comma 2.

5. In caso di interruzioni nel possesso dell'autorizzazione all'esercizio di singole attività di spettacolo viaggiante o di parco di divertimento, il periodo di tempo trascorso senza autorizzazione non è comunque computato ai fini della determinazione delle anzianità minime prescritte ai commi precedenti.

Art. 11.

Parchi di divertimento con organizzatore

1. Nel caso in cui la disponibilità dell'area sulla quale insiste il parco e la totalità dei relativi servizi generali appartengono ad un soggetto e le attrazioni appartengono, oltre che a quest'ultimo, ad uno o più operatori diversi, si osservano in aggiunta a quelle degli articoli 7, 8, 9 e 10 le seguenti disposizioni:

a) il titolare dell'area e dei servizi generali assume la qualifica di esercente organizzatore; i proprietari delle attrazioni assumono quella di esercenti partecipanti;

b) gli esercenti organizzatori di parchi di divertimento sono tenuti ad esercitare ed a gestire direttamente il parco;

c) l'organizzatore deve predisporre un regolamento; disciplinare, tra l'altro, i rapporti fra l'organizzatore medesimo e gli esercenti partecipanti e fra questi ultimi tra loro; l'uso dei servizi generali; la determinazione di criteri per l'ammissione degli attrazionisti al parco di divertimento;

d) della gestione del parco essi rispondono agli esercenti partecipanti mediante relazione tecnica annuale. Detta relazione deve essere sottoscritta dalla maggioranza degli esercenti partecipanti al parco o da almeno tre di essi, e una copia di detta relazione con sottoscrizione originale dell'esercente organizzatore e degli esercenti partecipanti che hanno sottoscritto la medesima, deve essere trasmessa al Ministero del turismo e dello spettacolo unitamente all'istanza di revisione dell'autorizzazione all'esercizio del parco di divertimento.

Art. 12.

Parchi di divertimento permanenti

1. Sono parchi di divertimento permanenti, quelli il cui esercizio si svolge sulla stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare.

Trascorso il periodo di esercizio del parco, almeno l'80% delle attrazioni debbono restare per l'intero anno solare sull'area sulla quale è stato esercitato il parco.

2. La disposizione del comma precedente si applica con decorrenza dall'anno 1990.

3. L'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento permanenti può essere concessa alle persone fisiche o giuridiche proprietarie o concessionarie dell'area sulla quale insiste il parco e che ne assumono l'organizzazione.

Il richiedente l'autorizzazione deve essere inoltre titolare da almeno tre anni dell'autorizzazione all'esercizio di almeno una attrazione di media o grande dimensione, che sia stata gestita dallo stesso richiedente all'interno di un parco di divertimento permanente per lo stesso periodo.

Il termine di tre anni è elevato a cinque anni per i parchi di seconda categoria e a dieci per i parchi di prima categoria.

Indipendentemente dalla durata del possesso dell'autorizzazione all'esercizio di una o più attrazioni singole, l'autorizzazione all'esercizio di un parco permanente non può essere concessa per parchi di categoria superiore a quella del parco nel quale il richiedente ha esercitato le attrazioni singole.

4. Qualora non sia diversamente disposto si applicano ai parchi di divertimento permanenti le norme generali in materia di parchi di divertimento.

Titolo III

INTERVENTI FINANZIARI

Capo I

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER DANNI CONSEGUENTI AD EVENTI FORTUITI O PER ACCERTATE DIFFICOLTÀ DI GESTIONE (legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, primo comma).

Art. 13.

Istanze di contributo e relativa documentazione

1. Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 337 possono essere concessi contributi straordinari agli esercenti di attività di spettacolo viaggiante in possesso di autorizzazione ministeriale, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonchè per particolari accertate difficoltà di gestione.

2. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, gli interessati devono presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, domanda in duplice copia, di cui una in carta legale.

3. In particolare:

se il contributo è richiesto in conseguenza di danni subiti per effetto di eventi fortuiti, la domanda relativa dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data dell'evento ed essere corredata da:

a) relazione, in duplice copia, sottoscritta dal titolare del complesso, nella quale il richiedente deve indicare dettagliatamente, sotto la propria responsabilità, le circostanze del sinistro e l'entità del danno subito;

b) dichiarazione dell'interessato, confermata dalla competente autorità locale, attestante le circostanze del sinistro, con la descrizione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;

c) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate.

4. Per la liquidazione del contributo, il richiedente deve far pervenire la seguente documentazione:

a) certificato di residenza;

b) fatture, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti l'avvenuta ricostituzione e l'eventuale ammodernamento delle attrezzature distrutte o danneggiate; qualora l'emissione delle fatture sia avvenuta decorso più di un anno dall'evento fortuito, dovrà essere altresì esibita una dichiarazione dell'impresa o delle imprese che hanno provveduto ai lavori di ripristino contenente una descrizione particolareggiata dei lavori eseguiti e la relativa data di inizio;

c) dichiarazione circa l'eventuale esistenza di un contratto di assicurazione per il danno prodotto dall'evento fortuito per il quale la sovvenzione medesima è richiesta. In caso affermativo dovrà altresì essere indicato l'importo che l'impresa di assicurazione ha liquidato o, se non vi sia stata liquidazione, della somma richiesta dall'assicurato e di quella offerta dall'impresa di assicurazione. Le suddette indicazioni dovranno essere precedute dalla dichiarazione del richiedente la sovvenzione di essere consapevole delle conseguenze penali della falsità anche parziale, delle sue attestazioni (art. 640, secondo comma, n. 2 del codice penale);

d) indicazione della modalità scelta per il pagamento del contributo (emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia; accreditamento in c/c bancario; versamento in c/c postale);

e) qualora il danno sia stato provocato da un incendio, copia del decreto dell'autorità giudiziaria competente, di chiusura delle indagini sulle cause dell'incendio.

5. Se il contributo è richiesto per sopperire a gravi difficoltà di gestione non dipendenti da obiettiva cattiva amministrazione dell'esercente, la domanda deve essere *corredata da una documentata relazione sulle circostanze* che hanno determinato la situazione deficitaria.

6. Per le ditte che vi siano tenute a norme di legge, è prescritta anche l'esibizione dei documenti contabili (borderò, libri contabili, ecc.).

Art. 14.

Acconti sui contributi per eventi fortuiti

1. Alle imprese di spettacolo viaggiante, autorizzate all'esercizio dell'attività da almeno due anni, a favore delle quali sia stata disposta l'assegnazione di un contributo per evento fortuito, possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato.

2. A tal fine il beneficiario dell'assegnazione dovrà far pervenire un'istanza, in duplice copia di cui una in carta legale, corredata della seguente documentazione:

a) fattura o fatture — in originale o in copia autenticata — in regola con le vigenti disposizioni fiscali,

relative alla ricostituzione ed all'eventuale ammodernamento delle attrezzature distrutte o danneggiate. L'importo complessivo delle fatture inviate deve essere di ammontare non inferiore a quello dell'acconto richiesto;

b) indicazione della modalità di pagamento.

3. Qualora per difetto dei requisiti prescritti, non si possa procedere alla liquidazione definitiva del contributo, l'acconto dovrà essere restituito dal beneficiario nel termine di sessanta giorni dalla data della richiesta dell'amministrazione. Finché non provvedano a tale restituzione, i beneficiari degli acconti sono comunque esclusi da qualsiasi altro contributo concesso a favore delle attività di spettacolo viaggiante, ferma restando la loro responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato.

Capo II

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI O EDUCATIVE O CHE COMUNQUE CONCORRANO AL CONSOLIDAMENTO ED ALLO SVILUPPO DEL SETTORE (legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, terzo comma).

Art. 15.

Istanze di contributo e liquidazione

1. L'istanza di contributo, redatta in duplice copia, delle quali una in carta legale, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, entro il 28 febbraio dell'anno nel quale si intende realizzare l'iniziativa.

2. Detta istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione o istituzione interessati, deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata da una relazione sull'attività che si intende svolgere e dal relativo preventivo finanziario.

3. All'istanza debbono altresì essere allegati in originale o in copia autenticata l'atto costitutivo e lo statuto del soggetto che assume l'iniziativa, nonché l'estratto del verbale dell'assemblea dal quale risulti la qualità di legale rappresentante di chi ha sottoscritto l'istanza.

4. La liquidazione dei contributi assegnati avverrà, di norma, ad attività ultimata ed a seguito di presentazione della seguente documentazione consuntiva:

a) relazione sull'attività svolta;

b) dichiarazione di aver adempiuto al disposto dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, relativi all'accertamento ed alla riscossione delle imposte sui redditi ed in particolare all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'esercente l'impresa, a quello dell'applicazione nei confronti dei dipendenti delle ritenute di cui all'art. 23 e seguenti del citato decreto n. 600 ed al loro conseguente versamento alle competenti esattorie;

c) bilancio consuntivo delle entrate e delle spese sostenute e documenti giustificativi di queste ultime in originale o in copia autenticata;

d) indicazione della modalità scelta per il pagamento del contributo.

5. Per le pubblicazioni dovrà, inoltre, essere inviato un esemplare delle medesime.

6. Qualora la natura dell'iniziativa lo richieda, dovrà essere inviata la relativa attestazione S.I.A.E. ed E.N.P.A.L.S.

7. Le istanze di contributo che pervengono oltre il termine indicato al comma 1 del presente articolo saranno esaminate a consuntivo, nei limiti dei fondi disponibili.

Art. 16.

Acconti sui contributi

1. Per le iniziative di cui al precedente articolo, che si siano protratte o siano state ripetute per almeno due anni, possono essere concessi a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato.

2. A tal fine il beneficiario dell'assegnazione dovrà far pervenire un'istanza in duplice copia, di cui una in carta legale, corredata dalla seguente documentazione:

a) fattura o fatture — in originale o in copia autenticata — in regola con le vigenti disposizioni fiscali, relative all'iniziativa sovvenzionata, di importo non inferiore a quello dell'acconto richiesto;

b) indicazione della modalità di pagamento.

3. La liquidazione definitiva del contributo avverrà in seguito alla presentazione da parte del beneficiario dell'assegnazione di fatture il cui importo, sommato a quelli degli analoghi documenti eventualmente presentati per ottenere l'acconto, sia di ammontare non inferiore a quello del contributo assegnato.

4. La liquidazione è inoltre subordinata alla dimostrazione da fornire con adeguata documentazione, dell'avvenuta effettuazione dell'iniziativa sovvenzionata.

5. In caso di effettuazione parziale, il contributo verrà ridotto in proporzione all'utilità conseguita dalla parte di iniziativa effettuata, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3 della legge n. 337/1968.

6. Qualora per effetto delle suddette circostanze il contributo definitivamente accertato risulti inferiore all'acconto eventualmente corrisposto, l'eccedenza dovrà essere restituita entro sessanta giorni dalla data della richiesta dell'amministrazione.

7. Finché non provvedano a tale restituzione, i beneficiari degli acconti sono comunque esclusi da qualsiasi altro contributo concesso a favore delle attività di spettacolo viaggiante, ferma restando la loro responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato.

Capo III

CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVI IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI (legge 29 luglio 1980, n. 390, art. 1, terzo comma).

Art. 17.

Istanze di contributo e liquidazione

1. L'istanza di contributo, redatta in duplice copia, delle quali una in carta legale, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, entro il 28 febbraio dell'anno in cui si intende effettuare l'acquisto, deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata dal preventivo di spesa prevista per l'acquisto medesimo.

2. Alle istanze di contributo che pervengono oltre il termine indicato al comma precedente si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 15.

3. Legittimati a presentare l'istanza di contributo sono i soggetti già in possesso dell'autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante da almeno un triennio.

4. Ulteriori contributi per la finalità di cui al presente capo non potranno essere concessi al medesimo richiedente se non è trascorso almeno un triennio dall'ultima assegnazione.

5. Per la liquidazione dei contributi dovrà essere presentata la fattura o le fatture — in originale o in copia autenticata — in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 18.

Acconti sui contributi

1. Alle imprese di spettacolo viaggiante, assegnatarie di contributi per acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato.

2. A tal fine il beneficiario dell'assegnazione dovrà presentare istanza in duplice copia, di cui una in carta legale, allegando alla medesima fattura o fatture — in originale o in copia autenticata — in regola con le vigenti disposizioni fiscali, relative all'acquisto del bene strumentale, di importo non inferiore a quello dell'acconto richiesto. Dovrà essere indicata, altresì, la modalità di pagamento prescelta.

3. La liquidazione definitiva del contributo assegnato potrà essere effettuata solo successivamente alla presentazione da parte del richiedente di adeguata documentazione dell'avvenuto passaggio di proprietà dell'attrazione dalla ditta fornitrice al richiedente medesimo.

4. Qualora venga definitivamente accertata l'impossibilità dell'acquisto della proprietà dell'attrazione da parte del richiedente il contributo, quest'ultimo dovrà restituire l'eventuale acconto nel termine di sessanta giorni dalla data della richiesta dell'amministrazione. Finché non provvedano a tale restituzione i beneficiari degli acconti sono comunque esclusi da qualsiasi altro contributo concesso a favore delle attività di spettacolo viaggiante, ferma restando la loro responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato.

Titolo IV

Art. 19.

Disposizione finale

La presente circolare entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: CARRARO

89A5364

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1989-90

Con decreto 25 ottobre 1989, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene approvato, nella misura di L. 1.000 al quintale, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1989-90, di cui alla delibera adottata in data 5 luglio 1989 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

89A5383

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1989, registro n. 33 Finanze, foglio n. 94, sulla proposta del Ministro delle finanze, è stata autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dalla provincia di Bari con atto 17 ottobre 1983, n. 7058 di repertorio, a rogito notaio Giovanni Tabarano, del complesso immobiliare sito a Bari alla via Borgata Bari, costituito da un terreno di circa mq 12.524, un edificio sede attuale conservatorio statale di musica «Nicolò Piccinni» con relativa scuola media statale, ed un edificio sede dell'auditorium «N. Rota».

89A5385

23-11-1989 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA *Serie generale* - n. 274

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 27 settembre 1989, n. 4804/TB30.

Modalità e criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense e per l'assegnazione dei contributi agli operatori del settore.

La presente circolare, al fine di realizzare una coordinata applicazione delle leggi che regolano l'attività circense (legge 18 marzo 1968, n. 337; 29 luglio 1980, n. 390 e 9 febbraio 1982, n. 37) disciplina le modalità ed i criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense e per l'assegnazione dei contributi agli operatori del settore.

Le presenti disposizioni sostituiscono integralmente quelle precedentemente emanate in materia di attività circensi.

TITOLO I

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ CIRCENSE

Art. 1.

Rilascio autorizzazione per prima richiesta

1. L'esercizio dell'attività circense è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Detta autorizzazione può essere rilasciata:

a) ai componenti il nucleo familiare di titolari di circhi già in possesso di autorizzazione con carattere continuativo negli ultimi cinque anni, sempre che i componenti stessi abbiano età non inferiore ad anni diciotto ed abbiano prestato la propria opera nel complesso circense per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni da computarsi con riferimento alla data di richiesta di autorizzazione. In caso di decesso del capo famiglia, l'autorizzazione può essere concessa al coniuge superstite o al figlio di età non inferiore ad anni diciotto, che abbiano prestato la propria opera nel complesso per almeno tre anni, prescindendo dal requisito del possesso continuativo per la durata di anni cinque dell'autorizzazione da parte del capo famiglia.

Si prescinde parimenti da tale requisito nel caso in cui il richiedente costituisca nucleo familiare a sé stante, ferma restando la condizione di aver lavorato negli ultimi tre anni nel complesso circense gestito dalla famiglia di provenienza;

b) ai lavoratori che siano stati alle dipendenze per gli ultimi cinque anni di titolari di attività autorizzate;

c) a società legalmente costituite, alle quali va riferita la proprietà dei complessi circensi e sempreché il legale rappresentante sia in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui ai precedenti punti *a)* oppure *b)*.

3. Ai fini della concessione della prima autorizzazione, gli interessati devono presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, domanda in carta legale con l'indicazione delle proprie generalità, della residenza o sede legale e dell'esatta denominazione del complesso per il quale è richiesta l'autorizzazione nonchè delle dimensioni del tendone. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati come denominazione del complesso circense soltanto quando la persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del nucleo familiare del titolare, ovvero sia stato scritturato nell'anno dal medesimo per l'esecuzione di uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo. Copia autenticata del contratto di scritturazione deve essere allegata all'istanza.

4. Gli interessati devono allegare alla domanda documentazione idonea a provare la proprietà del complesso circense per il cui esercizio è richiesta l'autorizzazione; devono altresì, allegare, se trattasi di persona fisica:

a) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi;

b) stato di famiglia;

c) attestazione di aver conseguito la licenza della scuola dell'obbligo. Detta attestazione non deve essere prodotta nel caso di autorizzazione richiesta, a seguito di decesso del capo famiglia, dal coniuge superstite o dal figlio di età non inferiore ad anni diciotto;

d) dichiarazione della Direzione generale della S.I.A.E. comprovante che il richiedente è in regola con il pagamento dei diritti e tributi erariali, a meno che si tratti di richiedente iscritto ad una organizzazione sindacale che abbia stipulato per detto pagamento apposita convenzione con la S.I.A.E.;

e) certificato di agibilità rilasciato dall'E.N.P.A.L.S., dal quale risulti anche il numero degli addetti e scritturati, per l'anno al quale si riferisce l'autorizzazione;

f) nel caso di cui alla lettera *b)* del secondo comma, idonea documentazione attestante il rapporto di lavoro nel quinquennio precedente (certificato E.N.P.A.L.S. attestante il versamento dei contributi per detto periodo).

5. Se trattasi di società:

a) atto costitutivo e statuto della medesima;

b) documento da cui risulti la nomina del suo rappresentante legale;

c) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

d) dichiarazione della Direzione generale della S.I.A.E. comprovante che la società è in regola con il pagamento dei diritti e tributi erariali, a meno che si tratti di richiedente iscritto ad una organizzazione sindacale di categoria che abbia stipulato per detto pagamento apposita convenzione con la S.I.A.E.;

e) certificato di agibilità rilasciato dall'E.N.P.A.L.S., dal quale risulti anche il numero degli addetti e scritturati, per l'anno al quale si riferisce l'autorizzazione;

f) certificato del casellario giudiziale relativo al legale rappresentante, di data non anteriore a tre mesi, nonché attestazione di aver conseguito la licenza della scuola dell'obbligo.

6. In caso di mutamento del rappresentante legale la società dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allegando i documenti di cui al comma 5, lettera *b)*.

7. I richiedenti, siano essi persone fisiche o società, devono altresì provare, con stato di famiglia o con certificato E.N.P.A.L.S., di disporre di un numero di addetti (familiari e non) di età superiore ai sedici anni nella seguente proporzione rispetto alle dimensioni del circo gestito:

a) circhi con un numero di posti superiore a duemila e tendone con l'asse maggiore superiore ai 44 metri: addetti in numero non inferiore ad ottanta;

b) circhi con duemila posti e tendone con l'asse maggiore di 44 metri: addetti in numero non inferiore a sessanta; *circhi con millecinquecento posti e tendone* con l'asse maggiore di 42 metri: addetti in numero non inferiore a quaranta; circhi con mille posti e tendone con l'asse maggiore di 40 metri: addetti in numero non inferiore a trenta;

c) circhi con novecento posti e tendone con l'asse maggiore di 38 metri: addetti in numero non inferiore a ventiquattro; circhi con ottocento posti e tendone con l'asse maggiore di 37 metri: addetti in numero non inferiore a venti: circhi con settecento posti e tendone con l'asse maggiore di 36 metri: addetti in numero non inferiore a diciotto; circhi con seicento posti e tendone con l'asse maggiore di 35 metri: addetti in numero non inferiore a quindici;

d) circhi con cinquecento posti e tendone con l'asse maggiore di 34 metri: addetti in numero non inferiore a dodici; circhi con quattrocento posti e tendone con l'asse maggiore di 32 metri: addetti in numero non inferiore ad otto; circhi con trecentocinquanta posti e tendone con l'asse maggiore di 31 metri: addetti in numero non inferiore a sette;

e) circhi con trecento posti e tendone con l'asse maggiore di 28 metri: addetti in numero non inferiore a sei; circhi con duecentocinquanta posti e tendone con l'asse maggiore di 26 metri: addetti in numero non inferiore a sei: circhi con duecento posti e tendone con l'asse maggiore di 24 metri: non è prescritto un numero minimo di addetti: circhi con centocinquanta posti e tendone con l'asse maggiore di 22 metri: non è prescritto un numero minimo di addetti; circhi con cento posti e tendone con l'asse maggiore di 20 metri: non è prescritto un numero minimo di addetti.

8. Qualora nel circo siano presenti animali non domestici, il numero degli addetti non può essere inferiore ad otto, quale che sia il numero dei posti e le dimensioni del tendone.

9. Nel caso in cui il complesso circense disponga di un numero di addetti inferiore ad otto, il richiedente l'autorizzazione o la revisione deve presentare una dichiarazione dalla quale risulta che nel complesso medesimo non sono presenti animali non domestici.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano alle richieste di autorizzazione e di revisione a partire dal 1990.

11. Gli interessati devono altresì allegare all'istanza l'elenco degli animali ospitati nel complesso circense. L'elenco deve contenere i dati segnaletici di ognuno di essi e deve essere controfirmato da un veterinario che attesti la *veridicità delle indicazioni in esso contenute e certifichi lo* stato di salute degli animali.

12. Per la gestione di complessi circensi con un numero di posti disponibili pari o superiore a mille, il titolare può chiedere la relativa autorizzazione solo in caso di possesso continuativo negli ultimi dieci anni dell'autorizzazione alla gestione di un complesso circense con un numero di posti inferiore a mille ovvero se negli ultimi dieci anni ha prestato opera qualificata alle dipendenze di un'impresa circense.

Art. 2.

Revisione annuale delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è sottoposta a revisione annuale da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. I titolari di autorizzazione all'esercizio dell'attività circense debbono presentare l'istanza di revisione al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, entro il 1° dicembre dell'anno precedente quello al quale la revisione medesima si riferisce. Detta istanza deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) dichiarazione della Direzione generale della S.I.A.E. comprovante che la società è in regola con il pagamento dei diritti e tributi erariali, a meno che si tratti di richiedente iscritto ad una organizzazione sindacale di categoria che abbia stipulato per detto pagamento apposita convenzione con la S.I.A.E.;

b) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

c) per le imprese a gestione familiare, stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi; per tutte le altre imprese, certificato di agibilità rilasciato dall'E.N.P.A.L.S., dal quale risulti anche il numero degli addetti e scritturati, per l'anno al quale si riferisce l'autorizzazione;

d) dichiarazione della S.I.A.E. attestante che sono state eseguite nell'anno precedente alla richiesta di revisione dell'autorizzazione almeno quarantacinque rappresentazioni.

Qualora il richiedente non presenti l'attestazione di cui sopra deve fornire all'ufficio competente idonea documentazione delle cause di forza maggiore che gli hanno impedito lo svolgimento delle rappresentazioni nel numero sopraindicato.

Se la mancata presentazione dell'attestazione S.I.A.E. si verifica per due anni consecutivi, l'autorizzazione è revocata;

e) qualora il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense non presenti l'istanza di revisione per un determinato anno, l'autorizzazione gli potrà essere concessa per l'anno successivo solo dopo la valutazione positiva delle cause di forza maggiore che il richiedente dovrà documentare.

La mancata presentazione per più di un anno dell'istanza di revisione comporta che l'eventuale richiesta successivamente presentata potrà essere considerata solo come prima istanza di autorizzazione.

Tale disposizione si applica altresì ai soggetti di cui alla lettera *d)*, secondo comma.

3. Alla domanda di revisione deve essere allegato, se del caso, l'elenco delle variazioni intervenute nel corso dell'anno nel possesso di animali a norma dell'art. 1, comma 11.

Art. 3.

Contrassegno metallico

1. Per l'esercizio di ogni circo equestre è rilasciata un'autorizzazione unitamente ad uno speciale contrassegno metallico che dovrà essere apposto in maniera ben visibile all'esterno dell'impianto per tutta la durata della sua utilizzazione e non potrà essere rimosso, ceduto o cambiato senza il preventivo benestare del Ministero del turismo e dello spettacolo. Il numero del contrassegno è riprodotto nella relativa autorizzazione.

2. In caso di trasferimento dell'azienda o distruzione dell'impianto, l'esercente dovrà darne comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo, restituendo, per la rettifica, l'autorizzazione e, per l'annullamento, il contrassegno a suo tempo rilasciato.

3. L'impianto sprovvisto di contrassegno sarà considerato non autorizzato e, pertanto, dichiarato inagibile dall'autorità di pubblica sicurezza che provvederà a darne notizia al Ministero del turismo e dello spettacolo per i provvedimenti di competenza.

Art. 4.

Tournées in Italia di imprese circensi

1. Le imprese circensi di nazionalità straniera che intendono effettuare tournées in Italia debbono chiedere apposita autorizzazione mediante domanda da presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, nella quale, oltre al titolare dell'impresa, devono essere specificate le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, le località e la durata della tournée stessa.

2. La domanda deve essere presentata almeno novanta giorni prima del previsto inizio della tournée, corredata dal parere dell'Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo e dell'E.N.P.A.L.S.

3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentiti il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero del commercio con l'estero, e la commissione consultiva prevista dall'art. 3 della legge n. 337.

La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, fatte salve le disposizioni concernenti la libera circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE.

Art. 5.

Elenco dei titolari e dei direttori dei complessi circensi che effettuano spettacoli con esibizione di animali

1. È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco dei titolari e dei direttori dei complessi circensi che effettuano spettacoli con esibizione di animali.

2. I soggetti di cui al precedente comma devono chiedere l'inserimento nell'elenco contestualmente all'istanza di autorizzazione o di riesame dell'autorizzazione per l'anno 1990.

3. Accanto al nominativo di ogni iscritto nell'elenco sarà annotata ogni condanna definitiva per il reato di maltrattamento di animali nonché ogni altra infrazione, del pari definitivamente accertata, a norme sia statali sia di altri enti pubblici.

4. Delle condanne ed infrazioni annotate si terrà conto nelle valutazioni dell'autorizzazione dei requisiti tecnico-professionali in sede di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense.

TITOLO II

INTERVENTI FINANZIARI

Capo I

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER DANNI CONSEGUENTI AD EVENTI FORTUITI O PER ACCERTATE DIFFICOLTÀ DI GESTIONE (legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, primo comma).

Art. 6.

Istanze di contributo e relativa documentazione

1. Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 337 possono essere concessi contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri in possesso di autorizzazione ministeriali, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonché per particolari accertate difficoltà di gestione.

2. Ai fini della assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, gli interessati devono presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, domanda in duplice copia, di cui una in carta legale.

3. Se il contributo è richiesto *in conseguenza di danni* subiti per effetto di eventi fortuiti, la domanda relativa dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data dell'evento e corredata da:

a) relazione in duplice copia, sottoscritta dal titolare del complesso, nella quale il richiedente deve indicare dettagliatamente, sotto la propria responsabilità, le circostanze del sinistro e l'entità del danno subito;

b) dichiarazione dell'interessato confermata dalla competente autorità locale, attestante le circostanze del sinistro, con la descrizione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;

c) documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, con l'indicazione apposta sul retro delle fotografie e confermata da una pubblica autorità del nome del proprietario degli impianti e della data e del luogo dell'evento;

d) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate.

4. Per la liquidazione del contributo, il richiedente deve far pervenire la seguente documentazione:

a) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi;

b) fatture in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti l'avvenuta ricostituzione e l'eventuale ammodernamento delle attrezzature distrutte o danneggiate; qualora l'emissione delle fatture sia avvenuta decorso più di un anno dall'evento fortuito, dovrà essere altresì esibita una dichiarazione dell'impresa o delle imprese che hanno provveduto ai lavori di ripristino contenente una descrizione particolareggiata dei lavori eseguiti e la relativa data di inizio;

c) dichiarazione circa l'eventuale esistenza di un contratto di assicurazione per il danno prodotto dall'evento fortuito per il quale la sovvenzione medesima è richiesta. In caso affermativo dovrà essere altresì indicato l'importo che l'impresa di assicurazione ha liquidato o, se non vi sia stata liquidazione, della somma richiesta dall'assicurato e di quella offerta dall'impresa di assicurazione. Le suddette indicazioni dovranno essere precedute dalla dichiarazione del richiedente la sovvenzione di essere consapevole delle conseguenze penali della falsità anche parziale delle sue attestazioni (art. 640, secondo comma, n. 2 del codice penale);

d) indicazione della modalità scelta per il pagamento del contributo (emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia; accreditamento in c/c bancario; versamento in c c postale);

e) qualora il danno sia stato provocato da un incendio, copia del decreto dell'autorità giudiziaria competente, di chiusura delle indagini sulle cause dell'incendio.

5. Se il contributo è richiesto per sopperire a gravi difficoltà di gestione non dipendenti da obiettiva cattiva amministrazione dell'esercente, la domanda deve essere corredata da una documentata relazione sulle circostanze che hanno determinato la situazione deficitaria. Per le ditte che vi siano tenute a norma di legge, è prescritta anche l'esibizione dei documenti contabili (borderò, libri contabili, ecc.).

6. Per la liquidazione del contributo il richiedente deve far pervenire un certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi e indicare la modalità scelta per il pagamento del contributo (emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia, accreditamento in c c bancario, versamento in c/c postale).

Capo II

CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DI SPETTACOLI IN ITALIA (legge 9 febbraio 1982, n. 37 e 30 aprile 1985, n. 163)

Art. 7.

Criteri per la concessione dei contributi

1. Sono iniziative di spettacolo le attività rispondenti ai canoni della tradizione circense ed incluse nell'elenco istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo a norma dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. Ai fini dell'assegnazione dei contributi alle predette iniziative di spettacolo sono individuate cinque categorie di circhi in relazione alla dimensione della struttura nella quale l'attività è esercitata, al numero di addetti, dei posti disponibili e delle rappresentazioni da effettuare.

3. L'inclusione delle singole imprese circensi nelle categorie è disposta annualmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con apposito decreto che sarà reso pubblico, sentita la competente commissione consultiva sulla base dei seguenti criteri e requisiti:

I categoria.

Numero di posti superiore a duemila, tendone con l'asse maggiore superiore a 44 metri, addetti in numero non inferiore ad ottanta, impegno ad effettuare nell'anno solare non meno di trecentocinquanta rappresentazioni.

II categoria.

Numero di posti duemila, tendone con l'asse maggiore di 44 metri, addetti in numero non inferiore a sessanta; numero di posti millecinquecento, tendone con l'asse maggiore di 42 metri, addetti in numero non inferiore a quaranta; numero di posti mille, tendone con l'asse maggiore di 40 metri, addetti in numero non inferiore a trenta.

I circhi della presente categoria debbono impegnarsi ad effettuare nell'anno solare non meno di trecento rappresentazioni.

III categoria.

Numero di posti novecento, tendone con l'asse maggiore di 38 metri, addetti in numero non inferiore a ventiquattro; numero di posti ottocento, tendone con l'asse maggiore di 37 metri, addetti in numero non inferiore a venti; numero di posti settecento, tendone con l'asse maggiore di 36 metri, addetti in numero non inferiore a diciotto; numero di posti seicento, tendone con l'asse maggiore di 35 metri, addetti in numero non inferiore a quindici.

I circhi della presente categoria debbono impegnarsi ad effettuare nell'anno solare non meno di duecentocinquanta rappresentazioni.

II' categoria.

Numero di posti cinquecento, tendone con l'asse maggiore di 34 metri, addetti in numero non inferiore a dodici; numero di posti quattrocento, tendone con l'asse maggiore di 32 metri, addetti in numero non inferiore ad otto; numero di posti trecentocinquanta, tendone con l'asse maggiore di 31 metri, addetti in numero non inferiore a sette.

I circhi della presente categoria debbono impegnarsi ad effettuare nell'anno solare non meno di duecento rappresentazioni.

I' categoria.

Numero di posti trecento, tendone con l'asse maggiore di 28 metri, addetti in numero non inferiore a sei; circhi con duecentocinquanta posti, tendone con l'asse maggiore di 26 metri, addetti in numero non inferiore a sei; circhi con duecento posti e tendone con l'asse maggiore di 24 metri, addetti in numero non inferiore a cinque; circhi con centocinquanta posti, tendone con l'asse maggiore di 22 metri, addetti in numero non inferiore a cinque; circhi con cento posti, tendone con l'asse maggiore di 20 metri, addetti in numero non inferiore a cinque.

I circhi della presente categoria debbono impegnarsi ad effettuare nell'anno solare non meno di centocinquanta rappresentazioni.

4. Per quanto riguarda i circhi nei quali sono presenti animali non domestici, la concessione del contributo è subordinata alla condizione che il numero degli addetti non sia inferiore ad otto quale che sia il numero dei posti disponibili.

5. Per addetti si intendono gli artisti, i dipendenti, ivi compresi gli operai ed i tecnici, nonché il titolare ed i familiari ultrasedicenni che svolgono con carattere di continuità attività nell'ambito dell'azienda circense.

6. Per i circhi che chiedono per la prima volta l'autorizzazione, i predetti elementi vengono desunti dalle dichiarazioni rese dagli interessati nell'istanza di autorizzazione e dalla documentazione ad essa allegata.

7. Qualora dall'esame del consuntivo di attività venga riscontrato che l'impresa non ha assolto agli obblighi e condizioni previsti per la categoria nella quale è stata inclusa, il contributo sarà liquidato con riferimento alla categoria inferiore i cui obblighi e condizioni risultino soddisfatti. L'impresa in argomento verrà automaticamente inclusa nella stessa categoria inferiore per l'anno successivo, salvo revisione, a consuntivo, del contributo assegnato sulla base dell'attività effettivamente svolta e documentata nei limiti delle residue disponibilità di bilancio.

8. Il requisito del numero minimo degli addetti è accertato sulla base della media annua degli addetti medesimi.

9. Nell'assegnazione dei contributi si terrà conto:

a) della categoria di appartenenza: a tal fine con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la competente commissione consultiva, è annualmente determinato un importo minimo di contributo per rappresentazione differenziato secondo le categorie di cui al presente articolo;

b) degli elementi contenuti nel progetto di massima;

c) della qualificazione sul piano artistico ed organizzativo dell'attività per la quale è richiesta la sovvenzione;

d) delle eventuali agevolazioni nel prezzo del biglietto di ingresso concesse a favore del mondo della scuola e del lavoro.

Art. 8.

Istanze di contributi e relativa documentazione per le iniziative di spettacolo

1. Le istanze per l'ammissione ai contributi di iniziative di spettacolo circense, redatte in due esemplari, di cui uno in carta legale, debbono pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, entro il 28 febbraio dell'anno in cui si prevede che l'attività sarà svolta.

2. Legittimati a presentare l'istanza di contributo sono esclusivamente i soggetti già in possesso dell'autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attività circense.

3. L'istanza deve essere corredata da un progetto di massima dell'attività che si intende svolgere con particolare riferimento al numero di rappresentazioni preventivate, all'elenco delle località che si prevede di visitare.

4. Le istanze di contributo che pervengono oltre il termine indicato al primo comma saranno esaminate ad attività ultimata, fermo restando l'obbligo della documentazione di cui all'art. 9.

Art. 9.

Documentazione consuntiva per la liquidazione dei contributi

1. La liquidazione dei contributi assegnati avverrà di norma ad attività ultimata ed a seguito di presentazione della seguente documentazione consuntiva:

a) relazione sull'attività svolta;

b) dichiarazione della S.I.A.E. attestante il numero di rappresentazioni effettuate, il numero degli spettatori intervenuti nonché le località visitate;

c) attestazione dell'effettivo svolgimento delle rappresentazioni rilasciata dall'autorità locale nel cui ambito di competenza le medesime hanno avuto luogo. Dette attestazioni sono richieste per le rappresentazioni effettuate dal 1° gennaio 1990;

d) dichiarazione di aver adempiuto al disposto dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, relativi all'accertamento ed alla riscossione delle imposte sui redditi ed in particolare all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei

redditi da parte dell'esercente l'impresa, a quello dell'applicazione nei confronti dei dipendenti delle ritenute di cui all'art. 23 e seguenti del citato decreto n. 600 ed al loro conseguente versamento alle competenti esattorie;

e) dichiarazione liberatoria rilasciata dall'E.N. P.A.L.S. relativa ai contributi previdenziali ed assicurativi versati per il personale dipendente.

Per gli addetti che fanno parte del nucleo familiare del titolare dell'autorizzazione dovrà essere allegato lo stato di famiglia emesso non oltre tre mesi prima della data di presentazione dell'istanza di contributo.

Dovrà essere altresì indicata la modalità di pagamento prescelta per l'accreditamento del contributo (vaglia cambiario della Banca d'Italia, accreditamento in c/c bancarie, versamento in c.c postale).

Art. 10.

Acconti

1. Alle imprese circensi che nei tre anni precedenti quello cui si riferisce il contributo siano state per ciascun anno beneficiarie di sovvenzioni per attività circense da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo, possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato.

2. L'istanza di acconto, redatta su carta legale, dovrà essere corredata:

a) dall'attestazione della S.I.A.E. relativa al numero di rappresentazioni effettuate fino alla data di presentazione dell'istanza. L'ammontare dell'acconto sarà rapportato al detto numero di rappresentazioni;

b) dall'indicazione della modalità di pagamento.

3. Gli acconti erogati che risultassero superiori alla misura del contributo accertato in sede di liquidazione debbono essere rimborsati, per la parte eccedente il contributo, entro sessanta giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo e, comunque, entro sessanta giorni dalla data della richiesta dell'amministrazione. I beneficiari degli acconti finché non provvedano al rimborso dell'acconto sono comunque esclusi da ulteriori contributi, ferma restando la loro responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato.

Capo III

CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI SPETTACOLO ALL'ESTERO

Art. 11.

Criteri per la concessione dei contributi

Per quanto concerne le modalità di presentazione delle istanze per l'attività all'estero, i criteri di determinazione dell'entità dei contributi e la documentazione necessaria per la liquidazione degli stessi, si fa riferimento all'art. 4 (paragrafi 4, 5, 6 e 8), all'art. 6 (paragrafi 5 e 6) e all'art. 9 (paragrafi 1 e 5) della circolare n. 4 in data 11 agosto 1989, concernente la promozione dello spettacolo italiano all'estero.

Capo IV

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI

(legge 30 aprile 1985, n. 163, art. 13, lettera *f*)

Art. 12.

Definizione di iniziative promozionali

1. Per iniziative «promozionali» si intendono le manifestazioni e le iniziative, ivi comprese le pubblicazioni monografiche o periodiche, realizzate in Italia da imprese circensi, nonché da enti, associazioni e comitati operanti nel settore per favorire lo sviluppo dello spettacolo circense sul piano artistico, culturale e tecnico.

2. Si considerano iniziative promozionali quelle tendenti a fornire al pubblico, attraverso i mezzi di comunicazione di massa o altre forme di comunicazione, fatta eccezione per l'attività pubblicitaria svolta dalle singole imprese circensi, ogni possibile elemento idoneo a formare nel pubblico stesso un'immagine dell'istituzione circense tale da indurlo a frequentare i relativi spettacoli. Di norma le manifestazioni, le iniziative e le rassegne consistenti nella presentazione di numeri abitualmente inclusi negli spettacoli circensi, come quelli eseguiti da acrobati, giocolieri, prestidigitatori, clown e simili, nonché da animali appositamente addestrati, possono essere considerate iniziative promozionali a condizione che non si svolgano nell'ambito di un complesso circense. Peraltro, qualora l'attività promozionale si svolga in forma di presentazione di spettacoli, essa deve caratterizzarsi per il valore artistico e o spettacolare e non configurarsi, per modalità di svolgimento e durata, come ordinaria attività circense.

Art. 13.

Istanze di contributo e liquidazione

1. L'istanza di sovvenzione, redatta in duplice copia, delle quali una in carta legale, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, entro il 28 febbraio dell'anno in cui si intende realizzare l'iniziativa.

2. L'istanza, firmata dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante dell'ente, associazione o comitato deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata da una relazione sull'attività che si intende svolgere e dal relativo preventivo finanziario.

3. Qualora l'istanza venga presentata da un ente, associazione o comitato, debbono altresì essere allegati, in originale o in copia autenticata, l'atto costitutivo e lo statuto del soggetto che assume l'iniziativa, nonché l'estratto del verbale dell'assemblea dal quale risulti la qualità di legale rappresentante di chi ha sottoscritto l'istanza.

4. Per la liquidazione dei contributi dovranno essere presentati i documenti di cui ai punti *a)* e *d)* dell'art. 9 e, compatibilmente con la natura delle iniziative, anche quelli di cui ai punti *b)*, *c)* ed *e)*; dovrà inoltre essere presentato il bilancio consuntivo delle entrate e delle spese sostenute e documenti giustificativi di queste ultime in originale o in copia autenticata. Per le pubblicazioni dovrà inoltre essere inviato un esemplare delle medesime.

Capo V

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI O EDUCATIVE (legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, terzo comma)

Art. 14.

Istanza di contributo e liquidazione

1. L'istanza di contributo redatta in duplice copia, delle quali una in carta legale, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, entro il 28 febbraio dell'anno nel quale si intende realizzare l'iniziativa.

2. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione o istituzione interessati, deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata da una relazione sull'attività che si intende svolgere e dal relativo preventivo finanziario.

3. All'istanza debbono altresì essere allegati in originale o in copia autenticata l'atto costitutivo e lo statuto del soggetto che assume l'iniziativa nonché l'estratto del verbale dell'assemblea dal quale risulti la qualità di legale rappresentante di chi ha sottoscritto l'istanza.

4. Per la liquidazione dei contributi si applicano per quanto compatibili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 13.

Capo VI

CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI NUOVI IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI (legge 29 luglio 1980, n. 390, art. 1, comma terzo).

Art. 15.

Istanza di contributo e liquidazione

1. L'istanza di contributo redatta in duplice copia, delle quali una in carta legale, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, entro il 28 febbraio dell'anno in cui si intende effettuare l'acquisto; deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata dalla documentazione di spesa prevista per l'acquisto medesimo.

2. Legittimati a presentare l'istanza di contributo sono esclusivamente i soggetti già in possesso dell'autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attività circense da almeno un triennio.

3. Ulteriori contributi per la finalità di cui al presente capo non potranno essere concessi al medesimo richiedente qualora non sia trascorso un triennio dall'ultima assegnazione.

4. Per la liquidazione dei contributi dovrà essere presentata la fattura o le fatture — in originale o in copia autenticata — in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Capo VII

CONTRIBUTI PER LA STRUTTURAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ CIRCENSE (legge 9 febbraio 1982, n. 37, art. 1, comma quarto).

Art. 16.

Istanza di contributo e liquidazione

1. L'istanza di contributo redatta in duplice copia, una delle quali in carta legale, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, entro il 28 febbraio dell'anno nel quale si intende realizzare la strutturazione dell'area.

2. L'istanza può essere presentata da persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni.

3. Detta istanza, firmata dal legale rappresentante, deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) documento idoneo a comprovare la proprietà dell'area attrezzata da strutturare per l'esercizio dell'attività circense;

b) progetto particolareggiato dei lavori che si intende eseguire, redatto da professionista iscritto al relativo albo, recante l'attestazione dell'approvazione da parte del comune;

c) impegno a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni alla destinazione di esercizio di attività circense;

d) qualora il richiedente sia un soggetto diverso da persona fisica, all'istanza debbono essere allegati in originale o in copia autenticata, l'atto costitutivo e lo statuto del soggetto che assume l'iniziativa nonché l'estratto del verbale dell'assemblea dal quale risulti la qualità di legale rappresentante di chi ha sottoscritto l'istanza.

3. Per la liquidazione del contributo, il richiedente dovrà far pervenire l'originale o la copia autenticata del certificato comunale di agibilità.

TITOLO III

Art. 17.

Disposizione finale

La presente circolare entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: CARRARO

89A5340

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 5 marzo 1990, n. 3641/TB30.

Integrazioni alle circolari 27 settembre 1989, n. 4804/TB30 e 27 settembre 1989, n. 4803/TB30, concernenti attività circensi e di spettacolo viaggiante.

1) Integrazione alla circolare 27 settembre 1989, n. 4804/TB30, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1989, concernente l'attività circense.

a) Al comma 3 dell'art. 5 della circolare sopramenzionata dopo la parola «infrazione» è aggiunta la seguente: «in materia».

b) Al comma 1 dell'art. 6 della circolare suddetta, dopo le parole «in possesso di autorizzazione ministeriale» sono inserite le seguenti: «da almeno tre anni».

2) Integrazioni alla circolare 27 settembre 1989, n. 4803/TB30, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1989, concernente l'attività di spettacolo viaggiante ed i parchi di divertimento.

a) L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 9 della circolare sopramenzionata è sostituito dai seguenti: «Il parco deve essere in attività per un periodo minimo di 50 giorni lavorativi per anno solare. L'attività può essere svolta anche in più comuni purché in ciascuno di essi il parco si trattenga per almeno 15 giorni lavorativi.

Non è richiesta l'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento per l'allestimento di complessi attrazionistici in occasione di fiere, sagre e feste tradizionali».

b) Al comma 1, lettera *d)* dell'art. 11 della sopracitata circolare, dopo le parole «o da almeno tre di essi» sono aggiunte le seguenti: «scelti dagli esercenti partecipanti medesimi».

c) Al comma 1 dell'art. 13 della suddetta circolare, dopo le parole «in possesso di autorizzazione ministeriale» sono inserite le seguenti: «da almeno due anni».

d) Al comma 3 del predetto art. 13 è aggiunto il seguente comma 3-*bis*: «limitatamente ai casi di evento fortuito consistente nell'incendio di attrezzature o impianti, originale o copia autenticata di una polizza di assicurazione per un valore pari almeno ad un quarto di quello dell'impianto o dell'attrezzatura danneggiata o distrutta».

3) Le disposizioni della presente circolare concernenti gli eventi fortuiti si riferiscono agli eventi che si verificheranno dal 1° luglio c.a.

Il Ministro: TOGNOLI

90A1365

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati.

1) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Avellino*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1981: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

2) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Caserta*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

3) *S.p.a. Sviluppo attività produttive Caserta*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

4) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dal 23 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 11 giugno 1991, n. 7382/TB30.

Modifiche ed integrazioni alla circolare 27 settembre 1989, n. 4883/TB30, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1989, concernente l'attività di spettacolo viaggiante ed i parchi di divertimento.

a) Art. 18-*bis*. — Tutte le istanze relative ai contributi o acconti sui contributi, di cui agli articoli da 13 a 18 della presente circolare, debbono recare la sottoscrizione del richiedente autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Del pari debbono recare la sottoscrizione del richiedente autenticata come sopra le richieste concerenenti le modalità di pagamento per l'assegnazione del contributo o del relativo acconto.

b) Al comma 4, lettera *b)*, dell'art. 13, dopo le parole «la relativa data di inizio» il punto e virgola è sostituito da un punto fermo. Il testo della disposizione prosegue con le parole: «La fattura o le fatture devono, comunque, essere inviate entro sei mesi dalla data alla quale il richiedente ha ricevuto comunicazione di assegnazione del contributo». per evento fortuito.

c) Al comma 5 dell'art. 17 è aggiunto il seguente periodo: «La fattura o le fatture debbono essere inviate entro 3 mesi dalla data alla quale il richiedente ha ricevuto comunicazione di assegnazione del contributo» per acquisto beni strumentali.

d) Al comma 3 dell'art. 12, secondo periodo, è soppressa la parola «permanente».

Le disposizioni dell'art. 18-*bis* si applicano a decorrere dalle istanze e dalle opzioni di pagamento inviate dal 30 luglio 1991.

Le disposizioni del comma 4, lettera *b)*, dell'art. 13 e del comma 5 dell'art. 17 si applicano per la liquidazione dei contributi la cui comunicazione di assegnazione sia pervenuta al richiedente dopo il 30 luglio 1991.

Roma, 11 giugno 1991

Il Ministro: TOGNOLI

91A2933

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 8 novembre 1991, n. 8878/TB30.

Modifiche alle circolari 27 settembre 1989, n. 4804/TB30 e 27 settembre 1989, n. 4803/TB30, concernenti l'attività circense, di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento.

1) *Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n.4804/TB30, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *del 25 novembre 1989, concernente l'attività circense:*

a) Il comma 6 dell'art. 1 è così sostituito: «In caso di mutamento di rappresentante legale la società dovrà presentare la documentazione necessaria a dimostrare che il nuovo rappresentante ha i requisiti tecnico-professionali di cui ai punti *a)* oppure *b)* dell'art. 1, comma 2».

b) Al comma 4, lettera *b)*, dell'art. 6 è aggiunto il seguente periodo: «Le fatture debbono essere inviate entro sei mesi dalla data alla quale il richiedente ha ricevuto comunicazione di assegnazione del contributo per danni conseguenti ad eventi fortuiti».

c) Al comma 3 dell'art. 6 è aggiunta la seguente lettera *c)*: «limitatamente ai casi di evento fortuito consistente nell'incendio di attrezzature o impianti, originale o copia autenticata di una polizza di assicurazione per un valore pari almeno ad un quarto di quello dell'impianto o dell'attrezzatura danneggiata o distrattа».

d) All'art. 9 la lettera *c)* del comma 1 è sostituita dalla seguente: «*c)* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal richiedente ai sensi dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15, attestante che il medesimo ha effettivamente svolto le rappresentazioni in tutte le località elencate nella dichiarazione SIAE e nel numero in quest'ultima elencate».

e) Al comma 1 dell'art. 15 è aggiunto il seguente comma 1-*bis*: «Con successivo decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo saranno stabiliti gli importi massimi di spesa ammissibili a contributo in relazione a ciascuna categoria di impresa circense».

f) Al comma 4 dell'art. 15 è aggiunto il seguente periodo: «Le fatture debbono essere inviate entro tre mesi dalla data alla quale il richiedente ha ricevuto comunicazione di assegnazione del contributo per acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali».

2) *Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4803/TB30, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *del 24 novembre 1989, concernente l'attività di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento:*

a) Al comma 4 dell'art. 3 dopo la parola «disponibilità» sono aggiunte le seguenti parole: «a titolo di proprietà o di locazione finanziaria».

b) L'ultimo periodo del comma 6 dello stesso art. 3 è così sostituito: «In caso di mutamento del rappresentante legale la società dovrà presentare la documentazione necessaria a dimostrare che il nuovo rappresentante ha i requisiti di cui ai punti *a)* oppure *b)* dell'art. 3, comma 2».

c) Al comma 3, primo paragrafo, dell'art. 8 è aggiunto il seguente periodo: «Per le società con capitale versato non inferiore a lire cinque miliardi e che abbiano un direttore tecnico particolarmente qualificato nel settore dell'impiantistica o gestionale si prescinde dal possesso da parte del legale rappresentante dei requisiti tecnici professionali di cui all'art. 10, commi 2, 3 e 4, nonchè da quelli di cui all'art. 12, comma 3».

d) Al comma 4 dell'art. 8 è aggiunto il seguente periodo: «Le società con capitale versato non inferiore a lire cinque miliardi debbono inoltre allegare documentazione idonea a provare il possesso da parte del direttore tecnico dei requisiti della particolare qualificazione nel settore dell'impiantistica o gestionale».

e) Al comma 5 dell'art. 17 è aggiunto il seguente comma 6: «Il beneficiario del contributo deve mantenere la disponibilità dell'attrazione sovvenzionata per almeno un anno dalla data dell'acquisto. Il contributo potrà essere concesso per acquisto di attrazioni non incluse nell'elenco di cui all'art. 2 soltanto dopo che l'attrazione sarà stata inclusa nell'elenco. Inoltre l'istanza per la concessione del contributo dovrà essere presentata successivamente a quella della ditta costruttrice volta all'inserimento dell'attrazione nell'elenco».

Le disposizioni della presente circolare entrano in vigore il 1° gennaio 1992.

Il Ministro: TOGNOLI

91A5107

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 5 giugno 1992, n. 2413/TB30.

Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4804/TB30, concernente l'attività circense e alla circolare 8 novembre 1991, n. 8878/TB30, concernente l'attività circense, di spettacolo viaggiante ed i parchi di divertimento.

A) *Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4804/TB30, concernente l'attività circense.*

1) Al comma 4, lettera *e)*, dell'art. 1 è aggiunto il seguente periodo: «nonché attestazione liberatoria dell'ENPALS concernente il numero degli addetti utilizzati nell'anno precedente o comunque nell'ultimo anno per il quale siano state acquisite documentazioni certe».

2) All'art. 2 è aggiunto il comma 4: In occasione della revisione dell'autorizzazione il numero dei posti autorizzati è adeguato al numero degli addetti effettivamente impiegati nell'anno precedente, secondo le risultanze dell'attestazione liberatoria ENPALS di cui al comma 4, lettera *e)*, dell'art. 1 o comunque dell'ultimo anno per il quale siano state acquisite documentazioni certe.

3) Al comma 1 dell'art. 6 è aggiunto il seguente comma 1-*bis*: I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi solo agli esercenti che nel corso dell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza di contributo abbiano effettuato almeno 150 rappresentazioni.

4) Al comma 3 dell'art. 6 è aggiunta la seguente lettera *f)*: attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato almeno 150 rappresentazioni nell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza di contributo.

5) Al comma 2 dell'art. 15 sono aggiunte le seguenti parole: «e nel corso dell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza abbiano effettuato almeno 150 rappresentazioni, dimostrate con attestazione SIAE».

6) Il comma 3 dell'art. 15 è sostituito dal seguente: «Ulteriori contributi per la finalità di cui al presente capo potranno essere concessi al medesimo richiedente solo dopo che sia trascorso un triennio dall'ultima assegnazione e in ogni caso dopo che il richiedente medesimo abbia effettuato successivamente a tale ultima assegnazione almeno 730 giornate di spettacolo, dimostrate con attestazioni SIAE da allegare all'istanza di contributo.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle istanze per acquisti di nuovi beni strumentali presentate dagli esercenti di motoauto acrobatiche».

B) *Modifiche alla circolare 8 novembre 1991, n. 8878/TB30.*

La disposizione di cui al punto 2. lettera *a)*, è così modificata ed integrata: «Gli interessati devono allegare alla domanda documentazione idonea a provare la disponibilità, a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di contratto di locazione pluriennale rinnovabile, degli impianti per il cui esercizio è richiesta l'autorizzazione.

Detta disposizione non si applica, limitatamente al 1992, alle istanze di revisione presentate prima del 1° gennaio 1992, da soggetti che abbiano stipulato un contratto di locazione, almeno annuale, tacitamente rinnovabile».

Le disposizioni della presente circolare, fatta eccezione per quella da ultimo richiamata, si applicano alle istanze di contributo per eventi fortuiti o per acquisto di nuovi beni strumentali presentate dal 1° gennaio 1993.

Dalla stessa data si applicano le disposizioni relative alla revisione delle autorizzazioni per l'esercizio di attività circense.

Il Ministro: TOGNOLI

92A2969

LA REPUBBLICA ITALIANA *Serie generale* - n. 205

CIRCOLARE 11 agosto 1989, n. 4.

Promozione all'estero dello spettacolo italiano.

La presente circolare disciplina, in aderenza allo spirito della legge 30 aprile 1985, n. 163, gli interventi finanziari a favore delle iniziative di promozione della musica, della prosa, del cinema e dell'attività circense all'Estero.

Art. 1.

Progetti di attività

Al fine di soddisfare l'esigenza di programmare interventi e risorse, si procederà all'elaborazione di un organico piano di promozione all'estero nel quale saranno ricondotti e valutati i progetti di attività presentati:

a) su richiesta dell'amministrazione;

b) a domanda degli interessati.

Detto piano, da sottoporre alle competenti commissioni consultive, sarà redatto sulla base delle indicazioni e delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico per la promozione all'estero dello spettacolo italiano, in conformità di quanto previsto dalla legge 10 maggio 1983, n. 182.

Art. 2.

Comitato tecnico

Il comitato tecnico è così composto:

il direttore generale dello spettacolo, presidente;

il vice direttore generale dello spettacolo competente per materia;

il dirigente preposto al settore competente;

due rappresentanti dell'on. Ministro;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

gli esperti del Ministro nelle commissioni consultive competenti per materia.

Le sedute del comitato tecnico sono validamente tenute quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei componenti medesimi.

Le proposte del comitato tecnico sono adottate a maggioranza dei presenti.

Potranno, altresì, essere chiamati ad assistere di volta in volta alle riunioni, secondo gli argomenti da trattare, rappresentanti di amministrazioni pubbliche, di enti, pubblici o privati, di promozione dello spettacolo o del turismo e rappresentanti delle varie associazioni professionali e di categorie.

Art. 3.

Predisposizione del piano programmatico

Alla predisposizione del piano si provvederà sulla base dei seguenti criteri di massima:

preventiva individuazione delle manifestazioni internazionali (festivals, rassegne, ecc.) di maggior rilievo;

individuazione della tipologia delle iniziative che in rapporto alle specifiche caratteristiche delle manifestazioni e delle località, risultino idonee ai fini di una qualificata presenza italiana.

Art. 4.

Istanze di sovvenzione e relativa documentazione

Le domande per l'ammissione alle provvidenze previste a favore delle attività di musica, di prosa e di cinema redatte in due esemplari, di cui uno in carta legale, e con espressa indicazione e sottoscrizione delle persone all'uopo legittimate (sono esenti dall'uso della carta legale i soggetti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), dovranno pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione XI entro il termine del 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui è prevista la realizzazione delle manifestazioni, oppure entro il quindicesimo giorno dalla richiesta di cui al punto *a)*, art. 1

Potranno tuttavia essere esaminate anche altre iniziative per le quali non sia stato obiettivamente possibile (in relazione ai tempi di programmazione) la presentazione delle domande nei termini prescritti, sempre che le iniziative risultino programmate nel 2° semestre dell'anno considerato e le relative istanze siano state prodotte entro il 30 aprile dello stesso anno.

Il termine di presentazione delle istanze concernenti le tournées promosse da enti lirici, teatri di tradizione e teatri stabili di prosa resta fermo al 31 ottobre nel quadro di una preordinata programmazione annuale.

Per le attività circensi, le domande, che dovranno contenere indicazioni circa il Paese o i Paesi di destinazione, la durata della tournèe ed il numero dei partecipanti, potranno essere presentate anche un mese prima dell'inizio dell'attività.

Le istanze di contributo dovranno essere corredate dal programma di attività e da un dettagliato preventivo finanziario delle entrate (contributi del Paese ospitante, di regioni ed enti locali italiani, di sponsors pubblici e/o privati e corrispettivi erogati dai soggetti organizzatori stranieri) e dalle uscite (con particolare riferimento alle spese di viaggio e trasporto).

Le istanze potranno essere presentate direttamente all'ufficio dell'amministrazione o trasmesse in plico raccomandato, a mezzo del servizio postale. In questo secondo caso, fa fede della tempestività dell'inoltro, la data del timbro postale.

Nel programma di attività, limitatamente alle iniziative musicali e di prosa, devono risultare indicati tra l'altro:

a) gli autori delle opere, dei brani musicali e dei lavori teatrali;

b) i nominativi di tutti i partecipanti alle tournèes, con indicazione della specifica qualifica;

c) la località e la sede in cui si svolge la manifestazione;

d) il numero delle rappresentazioni o delle esecuzioni e la durata del soggiorno.

Per il settore circense, l'attività all'estero non può superare annualmente, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, il periodo di otto mesi e sempre che siano state effettuate in Italia almeno centoventi giornate lavorative.

Le istanze dovranno essere corredate da eventuali richieste di partecipazione di festival, rassegne, istituzioni o teatri stranieri, o da copie dei contratti, ai fini di accertare l'interesse del Paese ospitante alla realizzazione della tournée.

Le richieste di istituti italiani di cultura dovranno essere corredate dal motivato parere del Ministero degli affari esteri.

Le istanze presentate oltre i suddetti termini o non integrate con la documentazione sopra specificata entro il 31 dicembre o il 31 maggio, per le manifestazioni da realizzare nel secondo semestre, saranno sottoposte al parere del comitato tecnico e delle competenti commissioni consultive dopo che i suddetti organi si saranno espressi in ordine a tutte le istanze pervenute e regolarizzate nei termini previsti e, comunque, nei limiti delle residue disponibilità di bilancio, salvo il caso in cui la domanda sia stata presentata su esplicita richiesta dell'amministrazione o in adempimento di impegni assunti sulla base di accordi internazionali o per non previste, sopraggiunte esigenze di rappresentanza ufficiale all'estero dello spettacolo italiano.

Le eventuali modifiche al programma per sopravvenuti imprevisti devono comunque essere comunicate prima dell'inizio delle manifestazioni.

Art. 5.

Contributo dello Stato

Ai fini della concessione del contributo si terrà conto esclusivamente per le iniziative di musica e di prosa:

1) del livello artistico e del numero delle rappresentazioni o esecuzioni;

2) dell'apporto finanziario del Paese ospitante;

3) della qualificazione artistica e professionale degli interpreti;

4) della previsione di opere e lavori di autore italiano.

Per tutte indistintamente le iniziative di spettacolo, dell'importanza e dell'interesse del progetto, della prevedibile accoglienza del pubblico locale, nonchè della località e della sede presso cui si svolge la manifestazione e della sua rilevanza nella vita culturale e artistica del Paese ospitante.

Art. 6.

Criteri di determinazione dell'entità del contributo

Per le iniziative di musica e di prosa, l'entità del contributo sarà determinata in via esclusiva sulla base delle spese di viaggio e trasporto esposte in preventivo.

Quanto sopra non si applica alle iniziative promosse direttamente dall'amministrazione, su parere del comitato tecnico e delle competenti commissioni consultive.

Il contributo, che si intende a carattere forfettario e non di rimborso, potrà coprire anche interamente i menzionati oneri, qualora le tournées presentino una delle seguenti caratteristiche:

1) rispondano ad un particolare interesse politico-culturale di rappresentanza dell'Italia all'estero;

2) siano promosse da strutture produttive pubbliche o private di notevole rilevanza sul piano nazionale (enti lirici, teatri di tradizione, teatri stabili, orchestre...).

Inoltre, con specifico riferimento alle iniziative musicali:

3) siano realizzate da artisti professionisti, singoli o in gruppo, di particolare notorietà;

4) siano finalizzate a promuovere l'attività di giovani artisti meritevoli;

5) siano rivolte, in via esclusiva, alla diffusione della musica contemporanea italiana.

Per le iniziative cinematografiche il contributo sarà determinato in misura idonea per svolgere il programma approvato dall'amministrazione, tenuto conto degli eventuali apporti finanziari di istituzioni, nazionali e/o straniere o di sponsors, pubblici e/o privati.

Per le iniziative circensi, l'entità del contributo sarà determinata tenendo anzitutto conto delle spese di viaggio e trasporto e, precisamente:

a) qualora i viaggi e trasporti siano effettuati continuativamente per via aerea, marittima e ferroviaria, i relativi oneri saranno valutati per intero, sulla base della documentazione fornita;

b) qualora i viaggi e trasporti, per l'andata e il ritorno, siano effettuati su strada, gli oneri saranno valutati forfettariamente in una misura annualmente determinata;

c) qualora i viaggi e trasporti siano effettuati solo parzialmente su strada, il contributo forfettario verrà determinato in proporzione.

A favore delle imprese circensi che impieghino addetti per i quali vengano versati oneri contributivi, desumibili dall'attestazione liberatoria degli abilitati istituti di previdenza, verrà concesso, a seconda del numero degli addetti stessi, un contributo integrativo calcolato moltiplicando la corrispondente quota a rappresentazione prevista per l'attività in Italia per il numero di spettacoli realizzati all'estero, rilevati dai competenti consolati.

Art. 7.

Integrazioni e riesami istanze non accolte

Le istanze di integrazione di contributi assegnati potranno essere riesaminate dalle competenti commissioni consultive di settore solo nel caso in cui venga esposta una spesa globale maggiore di almeno il 20% rispetto a quella inizialmente preventivata.

Le istanze non accolte potranno essere riesaminate solo in presenza di nuovi elementi di valutazione documentati dagli interessati prima dello svolgimento delle attività per le quali è richiesto il contributo dello Stato.

Art. 8.

Acconti

Acconti sui contributi concessi potranno essere accordati, a richiesta degli interessati nei limiti del 60% e solo a favore di soggetti che abbiano beneficiato di almeno tre sovvenzioni per l'attività all'estero nell'ultimo quinquennio, nonché per le iniziative le cui istanze di sovvenzione siano state presentate su esplicita richiesta dell'amministrazione.

Art. 9.

Liquidazione

La liquidazione delle sovvenzioni è disposta previo riscontro della documentazione consuntiva attestante il rispetto del programma e l'osservanza degli adempimenti di legge, in conformità delle norme sulla contabilità generale dello Stato.

In particolare, per le iniziative di musica e di prosa direttamente promosse dall'amministrazione, ciascuna voce esposta in consuntivo dovrà essere opportunamente documentata.

Analogo criterio sarà applicato alle iniziative cinematografiche, precisando che, nei casi in cui per la preparazione ed organizzazione della manifestazione in Italia e all'estero, enti o associazioni si avvalgano di proprie strutture e personale, le spese generali verranno riconosciute nelle misura forfettaria massima del 10% del contributo assegnato.

Per le iniziative di musica e di prosa promosse dagli interessati, sarà sufficiente allegare le fatture relative alle spese di viaggio e trasporto o i singoli biglietti.

Per le attività circensi, oltre il consuntivo, la specifica documentazione per le spese di viaggio e trasporto, l'attestazione liberatoria dell'E.N.P.A.L.S. o lo stato di famiglia, la dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare, dalla quale risultino il numero delle rappresentazioni realizzate all'estero, anche il certificato della S.I.A.E., attestante le giornate lavorative effettuate in Italia.

Qualora, pur nel rispetto del programma proposto, le spese ammissibili siano documentate in misura inferiore alla sovvenzione concessa, la riduzione verrà operata d'ufficio.

Disposizioni finali

I limiti previsti per il termine di presentazione delle domande da parte di enti lirici, teatri di tadizione e teatri stabili di prosa, nonché quelli concernenti il periodo di permanenza all'estero delle imprese circensi, saranno applicati a partire dall'esercizio finanziario 1990.

Per il settore circense l'attività all'estero non può

Il Ministro: CARRARO

89A3545

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1985

Il Ministro: LAGORIO

NOTE

Nota alle premesse ed all'articolo unico, primo comma:

Il testo dell'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, recante «Interventi straordinari per l'edilizia teatrale e cinematografica e per l'industria cinematografica» (*Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 17 luglio 1984), dispone:

«Presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro, istituita dall'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è istituito un fondo speciale straordinario di lire 5 miliardi mediante un conferimento di pari importo da parte dello Stato per la corresponsione, anche in deroga a leggi vigenti, di contributi sugli interessi su mutui concessi da istituti di credito, per il finanziamento di lavori di adeguamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo alla normativa vigente in materia di sicurezza, sulla base di prescrizioni dei competenti pubblici organi di controllo o di disposizioni di carattere generale di diretta applicazione. Sul medesimo fondo e nei limiti del venti per cento di esso possono essere concessi contributi sugli interessi anche per il finanziamento di lavori di ammodernamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo.

Il contributo di cui al precedente comma è pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto vigente al 1° gennaio dell'anno di stipula del mutuo, viene concesso per un periodo massimo di cinque anni dalla competente Sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro ed è erogato dalla stessa entro i successivi sessanta giorni in un'unica soluzione.

Con pronto decreto il Ministro del turismo e dello spettacolo fisserà i massimali di mutuo ammissibili per la concessione dei predetti contributi».

Nota all'articolo unico, ottavo comma:

Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante l'approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 26 giugno 1940), all'art. 141 prevede la istituzione in ogni provincia di una commissione permanente di vigilanza, nominata ogni anno dal prefetto.

(7576)

DECRETO 4 dicembre 1985.

Modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui all'art. 13, secondo comma, lettera *e*), della legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 13, lettera *e*), della legge 30 aprile 1985, n. 163, che individua, nell'ambito delle quote assegnate ai sensi del primo comma dello stesso art. 13 alle attività musicali e alle attività teatrali di prosa, lo stanziamento finalizzato all'istituzione presso la Sezione autonoma per il credito teatrale (SACT) della Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i settori musicale e teatrale di prosa, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture per il rinnovo degli arredi;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso la Sezione autonoma per il credito teatrale (SACT) della Banca nazionale del lavoro, il fondo di cui all'art. 13, lettera *e*), della legge n. 163/85 da utilizzare in parti uguali per i settori delle attività musicali e teatrali, per la concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi. Il fondo è gestito per conto dello Stato dalla stessa SACT secondo le disposizioni del presente articolo e del successivo art. 2. La relativa contabilità, disunta nelle due quote destinate rispettivamente alle sale teatrali ed alle sale musicali, sarà tenuta separata da quella degli altri fondi e delle altre attività della SACT.

Le disponibilità del fondo sono depositate in apposito conto corrente fruttifero presso la Banca nazionale del lavoro, la quale corrisponderà sulle giacenze il tasso d'interesse previsto dalla normativa vigente.

La SACT comunicherà alla fine di ogni semestre solare al Ministero del turismo e dello spettacolo la situazione dei conti con l'indicazione dei movimenti a carico del fondo. Presenterà, altresì, entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto della gestione del fondo relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

La gestione è sottoposta al controllo del collegio sindacale della SACT.

Art. 2.

Possono essere ammessi alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 1 gli esercenti o i proprietari pubblici e privati di sale di pubblico spettacolo autorizzate a svolgere esclusivamente o prevalentemente attività teatrale e musicale. La imputazione dei contributi alle due distinte quote del fondo viene effettuata in base alla prevalenza dell'attività teatrale di prosa o di quella musicale.

Per la concessione dei contributi la SACT esamina separatamente le istanze relative alle sale teatrali e quelle relative alle sale musicali secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le deliberazioni di concessione saranno comunicate alla SACT al richiedente ed al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Gli esercenti o i proprietari pubblici o privati delle sale teatrali e musicali che intendano beneficiare del contributo debbono inviare domanda in carta legale alla Sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro - Piazza S. Bernardo, 101 - 00187 Roma, corredata da:

a) certificato dell'autorità comunale attestante che la sala è autorizzata ed adibita all'effettuazione di pubblici spettacoli teatrali;

b) titolo di proprietà o contratto locativo della durata utile di almeno cinque anni;

c-1) relazione tecnica sullo stato delle strutture prima dei lavori;

2) progetto dei lavori di adeguamento delle strutture e dichiarazione di rispondenza del progetto stesso alle norme in materia;

d) preventivo per il rinnovo degli arredi con impiego di materiali certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco;

e) dichiarazione di mantenimento per almeno cinque anni della destinazione e dell'uso dell'immobile dall'utilizzazione dei lavori o del rinnovo degli arredi;

f) certificato SIAE, riferito all'ultimo anno di attività effettuata nel locale per il quale è chiesto il contributo, attestante il numero delle giornate complessive di spettacolo, quello delle giornate di spettacolo di prosa e quello delle giornate di attività lirica, concertistica e di danza.

Nella domanda deve essere dichiarato, relativamente alle sale autorizzate anche alla effettuazione di spettacoli cinematografici, se nel biennio precedente la data della domanda stessa siano stati ottenuti, contributi in conto capitale sul fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni.

Le domande di contributo, complete di tutta la documentazione prescritta, debbono essere presentate alla SACT prima dell'inizio dei lavori.

Nei casi in cui i lavori abbiano avuto inizio tra il 5 maggio 1985 e la data di entrata in vigore del presente decreto, le relative istanze di contributo saranno esaminate, purché pervengano alla SACT entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, corredate della documentazione indicata nel precedente comma 3 alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), nonché documentazione attestante la data di inizio dei lavori.

Per le sale teatrali e musicali che beneficiano di contributi sul fondo di cui al precedente art. 1 non può proporsi nuova istanza prima che siano trascorsi due anni dalla data di accoglimento di una precedente istanza.

Art. 3.

I contributi sono concessi nella misura del 50 % della spesa ritenuta ammissibile non eccedente lire 200 milioni, del 40 % per la quota di spesa eccedente i 200 milioni e fino a 500 milioni, del 30 % per la quota di spesa eccedente i 500 milioni e fino a 1.500 milioni. Per le sale teatrali e musicali, riconosciute, ai sensi delle disposizioni vigenti, di interesse storico e architettonico le percentuali di contributo sono aumentate di 5 punti. Per le sale autorizzate anche alla effettuazione di spettacoli cinematografici, gli importi di spesa sono ridotti dell'ammontare eventualmente ammesso a contributo sul fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni, nel biennio precedente la data della domanda.

I contributi di cui al primo comma del presente articolo, non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da altre leggi statali o da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Su richiesta dell'interessato il contributo può essere liquidato a stati di avanzamento in misura pari a un terzo dell'importo assegnato previo accertamento dell'avvenuta esecuzione di opere per ammontare di spesa corrispondente a quanto previsto al comma precedente.

Ai fini della liquidazione del contributo o di quote di esso l'esercente o proprietario della sala teatrale o musicale deve trasmettere alla SACT:

stato di avanzamento o conto consuntivo dei lavori effettuati;

relazione tecnica dalla quale risultino i lavori effettuati e loro rispondenza al progetto presentato;

copia del verbale di sopralluogo compiuto dalla commissione permanente di vigilanza di cui all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

rendicontazione delle spese effettuate per il rinnovo degli arredi;

ove non sia necessario il sopralluogo della sopra citata commissione di vigilanza, dichiarazione dell'assegnatario di contributi per il rinnovo degli arredi circa l'impiego di idoneo materiale e copia del favorevole esito delle prove a tal fine eseguite da laboratorio legalmente riconosciuto;

dichiarazione relativa a contributi regionali.

Nell'ipotesi di mutamento della destinazione e dell'uso dell'immobile prima del periodo indicato nella lettera *e*), terzo comma, del precedente art. 2, la SACT provvederà al recupero delle somme erogate, maggiorate di interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione dei contributi.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1985

Il Ministro: LAGORIO

NOTE

Nota all'art. 1, primo comma:

L'art. 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 4 maggio 1985), recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo», contiene norme transitorie per la ripartizione del fondo unico per lo spettacolo fra i diversi settori di attività. Il testo della lettera *e*) del secondo comma dispone:

«*e*) il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono utilizzati per la istituzione presso la Sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'ammodernamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti».

Note all'art. 2, quarto comma, e all'art. 3, primo comma:

La legge 23 luglio 1980, n. 378 (*Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980) ha istituito un fondo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e di contributi in conto capitale per l'ammodernamento tecnico e funzionale delle sale cinematografiche.

Nota all'art. 3, quarto comma:

Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante l'approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 26 giugno 1940), all'art. 141 prevede la istituzione in ogni provincia di una commissione permanente di vigilanza, nominata ogni anno dal prefetto.

(7573)

23-7-1986 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA *Serie generale* - n. 169

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 2 luglio 1986.

Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 4 dicembre 1985 recante «Modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui all'art. 13, secondo comma, lettera *e)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali».

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 13, secondo comma, lettera *e)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativo all'istituzione presso la Sezione autonoma per il credito teatrale (SACT) della Banca nazionale del lavoro di un fondo destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi;

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1985, con il quale sono state stabilite le modalità di utilizzazione e gestione del fondo;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 1985 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Possono essere ammessi alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 1 gli esercenti o i proprietari pubblici e privati, inclusi gli enti e gli altri soggetti di cui ai titoli II e III della legge 14 agosto 1967, n. 800, di sale di pubblico spettacolo destinate a svolgere esclusivamente o prevalentemente attività teatrale e musicale»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli esercenti o proprietari delle sale teatrali e musicali che intendono beneficiare del contributo debbono inviare domanda in carta legale alla Sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro - piazza San Bernardo, 101 - 00187 Roma, specificando la destinazione esclusiva o prevalente ad attività teatrale oppure musicale ed allegando i seguenti documenti:

1) il certificato dell'autorità comunale attestante che la sala è autorizzata alla effettuazione di pubblici spettacoli teatrali ovvero copia del nulla-osta rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946;

2) documentazione del titolo di proprietà o, per gli esercenti non proprietari, del titolo di disponibilità dell'immobile;

3) relazione tecnica sullo stato delle strutture prima dei lavori e progetto dei lavori in conformità alle norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo con relativo preventivo analitico della spesa;

4) preventivo di spesa redatto dai fornitori dei beni e dei servizi per il rinnovo degli arredi e dei mobili con l'impiego di materiali certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco;

5) atto di impegno dell'esercente e del proprietario dell'immobile, ove sia persona diversa dall'esercente, di non variazione della destinazione e dell'uso dell'immobile per almeno cinque anni dalla data di ultimazione delle opere»;

c) al quarto comma è aggiunto il seguente periodo:

«Deve, altresì, essere dichiarato che è stato presentato al Ministero del turismo e dello spettacolo atto di rinuncia ad eventuali istanze di contributo o finanziamento sul medesimo fondo di sostegno già presentate ed in attesa di esame».

Art. 2.

All'art. 3 del decreto ministeriale 4 dicembre 1985 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel secondo periodo del primo comma le parole «sono aumentate di 5 punti» sono sostituite dalle parole «sono aumentate di 10 punti». Il terzo periodo dello stesso primo comma è sostituito dal seguente: «Per le sale autorizzate anche alla effettuazione di spettacoli cinematografici l'importo assegnato è ridotto dell'ammontare del contributo eventualmente concesso sul fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni nel biennio precedente la data della domanda»;

b) nel terzo comma le parole «a quanto previsto al comma precedente» sono sostituite dalle parole: «a quanto previsto al primo comma»;

c) nel quarto comma:

1) le parole «relazione tecnica dalla quale risultino i lavori effettuati e la loro rispondenza al progetto presentato» sono sostituite dalle seguenti: «relazione tecnica dalla quale risultino i lavori effettuati, la loro rispondenza al progetto presentato e la data della loro ultimazione»;

2) le parole «dichiarazione relativa a contributi regionali» sono sostituite dalle seguenti: «dichiarazione di non aver ottenuto o richiesto, impegno a non richiedere, per la medesima spesa agevolazioni creditizie o contributive previste da altre leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano»;

3) alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: «dichiarazione del proprietario e dell'esercente di assunzione in solido dell'obbligo di cui al seguente quinto comma»;

d) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Nell'ipotesi di mutamento della destinazione e dell'uso dell'immobile prima della decorrenza del periodo di cinque anni indicato nel terzo comma, n. 5), del precedente art. 2, il proprietario e l'esercente sono tenuti in solido a rimborsare alla SACT l'importo del contributo ricevuto, ridotto di un quinto per ogni anno o frazione di anno non inferiore al semestre di esclusiva o prevalente attività teatrale o musicale effettivamente svolta, e maggiorato, per la parte da rimborsare, di interessi calcolati in base al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della prima o unica erogazione del contributo. In caso di decadenza dal contributo l'esercente ed il proprietario sono tenuti a rimborsare gli acconti eventualmente ricevuti, maggiorati degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della loro erogazione»;

e) dopo il quinto sono aggiunti i seguenti commi:

«Ai fini dell'accertamento dell'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 2, terzo comma, n. 5), il beneficiario del contributo è tenuto a presentare alla Sezione autonoma per il credito teatrale (SACT) della Banca nazionale del lavoro entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di ultimazione dei lavori un certificato della SIAE riferito all'anno precedente attestante il numero delle giornate complessive di spettacolo e quelle di attività teatrale e musicale.

Le opere debbono essere completate entro due anni dalla data di assegnazione del contributo. Decorso il predetto termine il contributo può essere riassegnato sulla base di motivata istanza dell'interessato da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza del termine stesso».

Art. 3.

Le istanze di contributo presentate successivamente alla entrata in vigore della legge 30 aprile 1985, n. 163, ove non conformi a quanto disposto dall'art. 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 1985 come modificato dall'art. 1 del presente decreto, debbono essere adeguate a tali disposizioni entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per dette istanze resta fermo l'ordine cronologico già acquisito ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 1985.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1986

Il Ministro: LAGORIO

NOTE

Note all'art. 1:

— Il D.M. 4 dicembre 1985, concernente le modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui all'art. 13, secondo comma, lettera *c)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 13 dicembre 1985. Il testo dell'art. 2 di detto decreto, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 2. — *Possono essere ammessi alla concessione dei contributi di cui al precedente articolo 1 gli esercenti o i proprietari pubblici e privati, inclusi gli enti e gli altri soggetti di cui ai titoli II e III della legge 14 agosto 1967, n. 800, di sale di pubblico spettacolo destinate a svolgere esclusivamente o prevalentemente attività teatrale e musicale».*

Per la concessione dei contributi la SACT esamina separatamente le istanze relative alle sale teatrali e quelle relative alle sale musicali secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le deliberazioni di concessione saranno comunicate alla SACT al richiedente ed al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Gli esercenti o proprietari delle sale teatrali e musicali che intendono beneficiare del contributo debbono inviare domanda in carta legale alla Sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro, piazza San Bernardo, 101 - 00187 Roma, specificando la destinazione esclusiva o prevalente ad attività teatrale oppure musicale ed allegando i seguenti documenti:

1) certificato dell'autorità comunale attestante che la sala è autorizzata alla effettuazione di pubblici spettacoli teatrali ovvero copia del nulla-osta rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946;

2) documentazione del titolo di proprietà o, per gli esercenti non proprietari, del titolo di disponibilità dell'immobile;

3) relazione tecnica sullo stato delle strutture prima dei lavori e progetto dei lavori in conformità alle norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo con relativo preventivo analitico di spesa;

4) preventivo di spesa redatto dai fornitori dei beni e dei servizi per il rinnovo degli arredi e dei mobili con l'impiego di materiali certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco;

5) atto di impegno dell'esercente e del proprietario dell'immobile, ove sia persona diversa dall'esercente, di non variazione della destinazione e dell'uso dell'immobile per almeno cinque anni dalla data di ultimazione delle opere.

Nella domanda deve essere dichiarato, relativamente alle sale autorizzate anche alla effettuazione di spettacoli cinematografici, se nel biennio precedente la data della domanda stessa siano stati ottenuti, contributi in conto capitale sul fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni. *Deve, altresì, essere dichiarato che è stato presentato al Ministero del turismo e dello spettacolo atto di rinuncia ad eventuali istanze di contributo o finanziamento sul medesimo fondo di sostegno già presentate ed in attesa di esame.*

Le domande di contributo, complete di tutta la documentazione prescritta, debbono essere presentate alla SACT prima dell'inizio dei lavori.

Nei casi in cui i lavori abbiano avuto inizio tra il 5 maggio 1985 e la data di entrata in vigore del presente decreto, le relative istanze di contributo saranno esaminate, purché pervengano alla SACT entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, corredate della documentazione indicata nel precedente comma 3 alle lettere *a), b), c), d), e), f),* nonché documentazione attestante la data di inizio dei lavori.

Per le sale teatrali e musicali che beneficiano di contributi sul fondo di cui al precedente art. 1 non può proporsi nuova istanza prima che siano trascorsi due anni dalla data di accoglimento di una precedente istanza».

— La legge n. 800/1967 al titolo II e III concerne gli enti lirici e sinfonici e le associazioni concertistiche assimilate nonché i teatri di tradizione, le associazioni concertistiche orchestrali e le attività musicali in genere.

— Il R.D.L. n. 1946 1936 disciplina l'autorizzazione alla costruzione e ristrutturazione di immobili da destinarsi a sale teatrali e musicali.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 del D.M. 4 dicembre 1985, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 3. — I contributi sono concessi nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile non eccedente lire 200 milioni, del 40% per la quota di spesa eccedente i 200 milioni e fino a 500 milioni, del 30% per la quota di spesa eccedente i 500 milioni e fino a 1.500 milioni. Per le sale teatrali e musicali, riconosciute, ai sensi delle disposizioni vigenti, di interesse storico e architettonico le percentuali di contributo *sono aumentate di 10 punti. Per le sale autorizzate anche alla effettuazione di spettacoli cinematografici l'importo assegnato è ridotto dell'ammontare del contributo eventualmente concesso sul fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni nel biennio precedente la data della domanda.*

I contributi di cui al primo comma del presente articolo, non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da altre leggi statali o da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Su richiesta dell'interessato il contributo può essere liquidato a stati di avanzamento in misura pari a un terzo dell'importo assegnato previo accertamento dell'avvenuta esecuzione di opere per ammontare di spesa corrispondente *a quanto previsto al primo comma.*

Ai fini della liquidazione del contributo o di quote di esso l'esercente o proprietario della sala teatrale o musicale deve trasmettere alla SCAT:

stato di avanzamento o conto consuntivo dei lavori effettuati;

relazione tecnica dalla quale risultino i lavori effettuati, loro rispondenza al progetto presentato e la data della loro ultimazione;

copia del verbale di sopralluogo compiuto dalla commissione permanente di vigilanza di cui all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

rendicontazione delle spese effettuate per il rinnovo degli arredi;

ove non sia necessario il sopralluogo della sopra citata commissione di vigilanza, dichiarazione dell'assegnatario di contributi per il rinnovo degli arredi circa l'impiego di idoneo materiale e copia del favorevole esito delle prove a tal fine eseguite da laboratorio legalmente riconosciuto;

dichiarazione di non aver ottenuto o richiesto, impegno a non richiedere, per la medesima spesa agevolazioni creditizie o contributive previste da altre leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano;

dichiarazione del proprietario e dell'esercente di assunzione in solido dell'obbligo di cui al seguente quinto comma.

Nell'ipotesi di mutamento della destinazione e dell'uso dell'immobile prima della decorrenza del periodo di cinque anni indicato nel terzo comma, n. 5), del precedente art. 2, il proprietario e l'esercente sono tenuti in solido a rimborsare alla SACT l'importo del contributo ricevuto, ridotto di un quinto per ogni anno o frazione di anno non inferiore al semestre di esclusiva o prevalente attività teatrale o musicale effettivamente svolta e maggiorato, per la parte da rimborsare, di interessi calcolati in base al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della prima o unica erogazione del contributo. In caso di decadenza dal contributo l'esercente ed il proprietario sono tenuti a rimborsare gli acconti eventualmente ricevuti, maggiorati degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della loro erogazione.

Ai fini dell'accertamento dell'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 2, terzo comma, n. 5), il beneficiario del contributo è tenuto a presentare alla Sezione autonoma per il credito teatrale (SACT) della Banca nazionale del lavoro entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di ultimazione dei lavori un certificato della SIAE riferito all'anno precedente attestante il numero delle giornate complessive di spettacolo e quelle di attività teatrale e musicale.

Le opere debbono essere completate entro due anni dalla data di assegnazione del contributo. Decorso il predetto termine il contributo può essere riassegnato sulla base di motivata istanza dell'interessato da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza del termine stesso».

— La legge n. 378/1980 ha istituito un Fondo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e di contributi in conto capitale per l'adeguamento tecnico e funzionale delle sale cinematografiche.

Nota all'art. 3:

La legge n. 163/1985 reca:

«Nuove discipline degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo».

86A5603

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 luglio 1986.

Estinzione di centotrentadue enti ecclesiastici della diocesi di Pontremoli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Apuania e di Pontremoli ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 24 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Pontremoli elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Pontremoli richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Pontremoli estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

1. Comune di Pontremoli, mensa vescovile della diocesi di Pontremoli, nota anche quale curia vescovile di Pontremoli, mensa vescovile di Pontremoli, o comunque denominata, con sede in 54027 Pontremoli, piazza Duomo.

2. Comune di Pontremoli, beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta in Pontremoli, noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Maria della cattedrale di Pontremoli, beneficio parrocchiale della cattedrale di Pontremoli, beneficio parrocchiale di S. Maria della cattedrale, beneficio prepositurale della cattedrale in Pontremoli, beneficio prepositurale di S. Maria della cattedrale di Pontremoli, beneficio prepositurale di Santa Maria della cattedrale di Pontremoli, o comunque denominato, con sede in 54027 Pontremoli, piazza Duomo.

3. Comune di Pontremoli, beneficio parrocchiale dei Santi Giovanni e Colombano in Pontremoli, noto anche quale beneficio parrocchiale dei SS. Giovanni e Colombano, beneficio parrocchiale di San Colombano, beneficio parrocchiale di San Colombano in Pontremoli, o comunque denominato, con sede in 54027 Pontremoli, via Reisoli, 3.

4. Comune di Pontremoli, beneficio parrocchiale dei Santi Giacomo e Cristina in Pontremoli, noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Cristina di Pontremoli, beneficio parrocchiale di S. Cristina in Pontremoli, beneficio parrocchiale di Santa Cristina in Pontremoli, beneficio parrocchiale di Santi Giacomo e Cristina in Pontremoli, o comunque denominato, con sede in 54027 Pontremoli, piazza Santa Cristina.

5. Comune di Pontremoli, beneficio parrocchiale di San Nicolò in Pontremoli, noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Nicolò in Pontremoli, o comunque denominato, con sede in 54027 Pontremoli.

6. Comune di Pontremoli, beneficio parrocchiale di San Pietro in Pontremoli, noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo, o comunque denominato, con sede in 54027 Pontremoli, via Malaspina, 81.

7. Comune di Pontremoli, beneficio parrocchiale della Santissima Annunziata in SS. Annunziata, noto anche quale beneficio parrocchiale della SS. Annunziata, o comunque denominato, con sede in 54027 Pontremoli, località SS. Annunziata.

Spedizione in abbonamento postale - Tariffa I.V.A.P.

Anno 128 Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 20 giugno 1987 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 28 maggio 1987, n. 235.

Ulteriori integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 4 dicembre 1985 recante: «Modalità di utilizzazione e gestione del fondo per l'adeguamento delle strutture e rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali».

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 13, secondo comma, lettera *e)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativo all'istituzione presso la Sezione autonoma per il credito teatrale (SACT) della Banca nazionale del lavoro di un fondo destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi;

Visto i propri decreti 4 dicembre 1985 e 2 luglio 1986 con i quali sono state stabilite le modalità di utilizzazione e gestione del fondo;

Ritenuta la necessità di apportare integrazioni e modifiche alle disposizioni contenute nei predetti decreti;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 1985, come modificato dal decreto ministeriale 2 luglio 1986 sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

a) il n. 5) del terzo comma è sostituito dal seguente: «atto di impegno di non variazione della destinazione e dell'uso dell'immobile per almeno cinque anni dalla data di ultimazione delle opere»;

b) al quinto comma è aggiunto il seguente periodo: «Per le domande che pervengano alla SACT senza la documentazione prescritta o con la documentazione incompleta si considera, al fine dell'esame della domanda, da parte dell'organo deliberante della Sezione, la data di completamento della relativa documentazione».

Art. 2.

All'art. 3 del decreto ministeriale 4 dicembre 1985, come modificato dal decreto ministeriale 2 luglio 1986 sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

a) alla fine del quarto comma le parole «dichiarazione del proprietario e dell'esercente di assunzione in solido dell'obbligo di cui al seguente quinto comma» sono così sostituite: «dichiarazione del proprietario e dell'esercente di assunzione in solido dell'obbligo di rimborso del contributo nelle ipotesi di cui al seguente quinto comma. Ove beneficiario del contributo sia l'esercente non proprietario, la dichiarazione può essere rilasciata dal solo esercente che deve fornire contestualmente idonea fidejussione rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo a garanzia dell'assolvimento del predetto obbligo»;

b) al quinto comma è aggiunto il seguente periodo: «Gli obblighi di cui al presente comma fanno carico al solo esercente nel caso in cui la relativa dichiarazione prevista dal precedente comma sia stata dallo stesso validamente rilasciata»;

c) alla fine dell'articolo sono aggiunti i seguenti comma:

«Le spese relative agli impianti fissi per i luoghi di ristoro interni alle sale, riservati ai soli spettatori, possono essere riconosciute per una quota dell'importo complessivo delle spese di adeguamento e rinnovo ammesse a contributo non superiore al 5%.

I compensi per le prestazioni di professionisti iscritti negli albi professionali concernenti la progettazione e la direzione dei lavori possono essere riconosciuti per una quota della spesa, ammessa a contributo, cui ineriscono non superiore al 7 per cento».

Art. 3.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana possono essere presentate, o, se già presentate senza la documentazione prescritta, possono essere regolarizzate domande di contributo relative ad opere già eseguite od in corso di esecuzione, sempreché iniziate in data non anteriore al 5 maggio 1985.

Fermi restando i massimali di spesa ammissibile a contributo stabiliti dall'art. 3 del decreto ministeriale 4 dicembre 1985, le disposizioni di cui agli ultimi comma aggiunti allo stesso articolo dal presente decreto hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 28 maggio 1987

Il Ministro DI LAZZARO

Visto, *il Guardasigilli* Registrato

NOTE

Note alle premesse.

— La legge n. 163 1985 reca la nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.

— Il D.M. 4 dicembre 1985 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 13 dicembre 1985.

— Il D.M. 2 luglio 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 1986, serie generale.

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 2 del D.M. 4 dicembre 1985 è il seguente:

«Art. 2. — *Possono essere ammessi alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 1 gli esercenti o i proprietari pubblici e privati, inclusi gli enti e gli altri soggetti di cui ai titoli II e III della legge 14 agosto 1967, n. 800, di sale di pubblico spettacolo destinate a svolgere esclusivamente o prevalentemente attività teatrale e musicale.*

Per la concessione dei contributi la SACT esamina separatamente le istanze relative alle sale teatrali e quelle relative alle sale musicali secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le deliberazioni di concessione saranno comunicate alla SACT al richiedente ed al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Gli esercenti o proprietari delle sale teatrali e musicali che intendono beneficiare del contributo debbono inviare domanda in carta legale alla Sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro - Piazza San Bernardo, 101 - 00187 Roma, specificando la destinazione esclusiva o prevalente ad attività teatrale oppure musicale ed allegando i seguenti documenti:

1) il certificato dell'autorità comunale attestante che la sala è autorizzata alla effettuazione di pubblici spettacoli teatrali ovvero copia del nulla-osta rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946;

2) documentazione del titolo di proprietà o, per gli esercenti non proprietari, del titolo di disponibilità dell'immobile;

3) relazione tecnica sullo stato delle strutture prima dei lavori e progetto dei lavori in conformità alle norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo con relativo preventivo analitico della spesa;

4) preventivo di spesa redatto dai fornitori dei beni e dei servizi per il rinnovo degli arredi e dei mobili con l'impiego di materiali certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco;

5) atto di impegno di non variazione della destinazione e dell'uso dell'immobile per almeno cinque anni dalla data di ultimazione delle opere.

Nella domanda deve essere dichiarato, relativamente alle sale autorizzate anche alla effettuazione di spettacoli cinematografici, se nel biennio precedente la data della domanda stessa siano stati ottenuti contributi in conto capitale sul fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni. *Deve, altresì, essere dichiarato che è stato presentato al Ministero del turismo e dello spettacolo atto di rinuncia ad eventuali istanze di contributo o finanziamento sul medesimo fondo di sostegno già presentate ed in attesa di esame.*

Le domande di contributo, complete di tutta la documentazione prescritta, debbono essere presentate alla SACT prima dell'inizio dei lavori. *Per le domande che pervengano alla SACT senza la documentazione prescritta o con la documentazione incompleta si considera, al fine dell'esame della domanda, da parte dell'organo deliberante della Sezione, la data di completamento della relativa documentazione.*

Nei casi in cui i lavori abbiano avuto inizio tra il 5 maggio 1985 e la data di entrata in vigore del presente decreto, le relative istanze di contributo saranno esaminate, purché pervengano alla SACT entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, corredate della documentazione indicata nel precedente comma 3 alle lettere *a), b), c), d), e), f)*, nonché documentazione attestante la data di inizio dei lavori.

Per le sale teatrali e musicali che beneficiano di contributi sul fondo di cui al precedente art. 1 non può proporsi nuova istanza prima che siano trascorsi due anni dalla data di accoglimento di una precedente istanza».

Nota all'art. 2

Il testo vigente dell'art. 3 del D.M. 4 dicembre 1985 è il seguente:

«Art. 3. — I contributi sono concessi nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile non eccedente lire 200 milioni, del 40% per la quota di spesa eccedente i 200 milioni e fino a 500 milioni, del 30% per la quota di spesa eccedente i 500 milioni e fino a 1.500 milioni. Per le sale teatrali e musicali, riconosciute, ai sensi delle disposizioni vigenti, di interesse storico e architettonico le percentuali di contributo sono aumentate di 10 punti. *Per le sale autorizzate anche alla effettuazione di spettacoli cinematografici l'importo assegnato è ridotto dell'ammontare del contributo eventualmente concesso sul fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni nel biennio precedente la data della domanda.*

I contributi di cui al primo comma del presente articolo, non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da altre leggi statali o da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Su richiesta dell'interessato il contributo può essere liquidato a stati di avanzamento in misura pari a un terzo dell'importo assegnato previo accertamento dell'avvenuta esecuzione di opere per ammontare di spesa corrispondente a quanto previsto *al primo comma*.

Ai fini di liquidazione del contributo o di quote di esso l'esercente o proprietario della sala teatrale o musicale deve trasmettere alla SACT:

stato di avanzamento o conto consuntivo dei lavori effettuati;

relazione tecnica dalla quale risultino i lavori effettuati, la loro rispondenza al progetto presentato e la data della loro ultimazione;

copia del verbale di sopralluogo compiuto dalla commissione permanente di vigilanza di cui all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

rendicontazione delle spese effettuate per il rinnovo degli arredi;

ove non sia necessario il sopralluogo della sopra citata commissione di vigilanza, dichiarazione dell'assegnatario di contributi per il rinnovo degli arredi circa l'impiego di idoneo materiale e copia del favorevole esito delle prove a tal fine eseguite da laboratorio legalmente riconosciuto;

dichiarazione di non aver ottenuto o richiesto, impegno a non richiedere, per la medesima spesa agevolazioni creditizie o contributive previste da altre leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano;

dichiarazione del proprietario e dell'esercente di assunzione in solido dell'obbligo di rimborso del contributo nelle ipotesi di cui al seguente quinto comma. Ove beneficiario del contributo sia l'esercente non proprietario, la dichiarazione può essere rilasciata dal solo esercente che deve fornire contestualmente idonea fidejussione rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo a garanzia dell'assolvimento del predetto obbligo.

Nell'ipotesi di mutamento della destinazione e dell'uso dell'immobile prima della decorrenza del periodo di cinque anni indicato nel terzo comma, n. 5), del precedente art. 2, il proprietario e l'esercente sono tenuti in solido a rimborsare alla SACT l'importo del contributo ricevuto, ridotto di un quinto per ogni anno o frazione di anno non inferiore al semestre di esclusiva o prevalente attività teatrale o musicale effettivamente svolta e maggiorato, per la parte da rimborsare, di interessi calcolati in base al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della prima o unica erogazione del contributo. In caso di decadenza dal contributo l'esercente ed il proprietario sono tenuti a rimborsare gli acconti eventualmente ricevuti, maggiorati degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della loro erogazione. Gli obblighi di cui al presente comma fanno carico al solo esercente nel caso in cui la relativa dichiarazione prevista dal precedente comma sia stata dallo stesso validamente rilasciata.

Ai fini dell'accertamento dell'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 2, terzo comma, n. 5), il beneficiario del contributo è tenuto a presentare alla Sezione autonoma per il credito teatrale (SACT) della Banca nazionale del lavoro entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di ultimazione dei lavori un certificato della SIAE riferito all'anno precedente attestante il numero delle giornate complessive di spettacolo e quelle di attività teatrale e musicale.

Le opere debbono essere completate entro due anni dalla data di assegnazione del contributo. Decorso il predetto termine il contributo può essere riassegnato sulla base di motivata istanza dell'interessato da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza del termine stesso.

Le spese relative agli impianti fissi per i luoghi di ristoro interni alle sale, riservati ai soli spettatori, possono essere riconosciute per una quota dell'importo complessivo delle spese di adeguamento ammesso a contributo non superiore al 5%.

I compensi per le prestazioni di professionisti iscritti negli albi professionali concernenti la progettazione e la direzione dei lavori possono essere riconosciuti per una quota della spesa, ammessa a contributo, che comunque non superi il 7 per cento».

Note all'art. 3

— Per il testo dell'art. 3 del D.M. 4 dicembre 1985 si veda la nota all'art. 2.

— La legge n. 163 1985 è entrata in vigore il 5 maggio 1985 (per il titolo si veda nelle note alle premesse).

12-6-1992 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA *Serie generale* - n. 301

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 18 febbraio 1992, n. 421.

Regolamento concernente integrazioni e modificazioni ai decreti ministeriali 4 dicembre 1985, 2 luglio 1986 e 28 maggio 1987 recanti: «Modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui all'art. 13, secondo comma, lettera *e)*, della legge 13 aprile 1985, n. 163, per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali».

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 13, secondo comma, lettera *e)*, della legge 0 aprile 1985, n. 163, relativo all'istituzione presso la ezione autonoma per il credito teatrale (SACT) della Banca nazionale del lavoro di un fondo destinato alla oncessione di contributi in conto capitale a favore di ercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e atrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo egli arredi;

Visti i propri decreti 4 dicembre 1985, 2 luglio 1986 e 28 aggio 1987 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293, 169 e n. 142 rispettivamente del 13 dicembre 1985, 23 glio 1986 e 20 giugno 1987, con i quali sono state abilite le modalità di utilizzazione e gestione del fondo;

Ritenuta la necessità di apportare integrazioni e odifiche alle disposizioni contenute nei predetti decreti;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso ell'adunanza generale del 22 aprile 1991;

Vista la nota n. 2454/GA31/14 del 17 maggio 1991 con ui, in conformità al disposto del terzo comma dell'art. 17 lla legge 23 agosto 1988, n. 400, il presente regolamento stato comunicato al Presidente del Consiglio dei inistri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale dicembre 1985, come sostituito dall'art. 1 del decreto inisteriale 2 luglio 1986, dopo le parole «pubblico ettacolo» sono aggiunte le seguenti: «con un numero di sti non inferiore a cento».

Art. 2.

1. Il limite minimo di posti di cui all'art. 1 non si pplica alle istanze di contributo presentate e regolarizzate in tutta la prescritta documentazione, entro quarantaque giorni successivi all'entrata in vigore del presente golamento.

2. A dette istanze non possono essere concesse proroghe al termine previsto per il completamento delle opere.

Art.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 febbraio 1992

Il Ministro: TOGNOLI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1992
Registro n. 9 Turismo, foglio n. 90

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

La legge n. 163/1985 reca: «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo». Si riporta il testo del secondo comma, lettera *e)*, nonché del primo comma (richiamato dal secondo) del relativo art. 13:

«Fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi ed a tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove più costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartisce annualmente il fondo, comprensivo di quanto previsto al quinto comma dell'art. 15, tra i settori di attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, del 13 per cento per le attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, del 25 per cento per le attività cinematografiche, del 15 per cento per le attività teatrali di prosa, dell'1,5 per cento per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. La residua quota del 3,5 per cento è utilizzata per le finalità previste al secondo comma dell'art. 2 della presente legge.

Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:

a)-d) (omissis);

e) il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono utilizzati per la istituzione presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla concessione di contributi in

conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici e privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto le modalità di utilizzazione e di gestione del Fondo nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti».

– Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1

– Il testo vigente del primo comma dell'art. 2 del D.M. 4 dicembre 1985 è il seguente: «Possono essere ammessi alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 1 gli esercenti o proprietari pubblici e privati, inclusi gli enti e gli altri soggetti di cui ai titoli II e III della legge 14 agosto 1967, n. 800, di sale di pubblico spettacolo, *con un numero di posti non inferiori a cento*, destinate a svolgere esclusivamente o prevalentemente attività teatrale e musicale».

92G0540

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 17 dicembre 1992.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno alla commissione di avanzamento per la carriera diplomatica del Ministero per l'anno 1993.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto l'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1978, e successive modificazioni, recante norme di adeguamento al richiamato regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modifiche ed integrazioni al predetto regolamento;

Vista la legge 22 gennaio 1982, n. 8, concernente la durata in carica dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione verrà a scadere il 24 maggio 1993;

Considerato che l'art. 20 del citato decreto ministeriale 4 marzo 1978 consente che negli anni in cui si debba procedere alle elezioni relative al consiglio di amministrazione possa essere opportunamente modificato, sentito il consiglio di amministrazione, il termine fissato dall'art. 19 del medesimo decreto il quale dispone che le operazioni di voto per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di avanzamento devono essere svolte entro il 15 novembre di ogni anno;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione in data 25 giugno 1992 circa l'indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione unitamente alle elezioni dei rappresentanti del personale in seno alla commissione di avanzamento per la carriera diplomatica per l'anno 1993;

Atteso che l'organo collegiale ha fissato per tali adempimenti il giorno 21 marzo 1993;

Vista la circolare n. 4684 del 17 ottobre 1992 con cui il Dipartimento della funzione pubblica ha comunicato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 15 ottobre 1992, ha deliberato di rinviare di un anno le elezioni del personale in seno ai consigli di amministrazione di tutti i Ministeri, tenuto conto che la legge delega per la revisione della disciplina del pubblico impiego prevede all'art. 2, lettera *a)*, anche «nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini della organizzazione del lavoro nelle amministrazioni» pubbliche;

Considerato che la legge di delega prevede espressamente alla successiva lettera *e)* dello stesso art. 2 che il personale della carriera diplomatica continua ad essere disciplinato dal proprio ordinamento di settore;

Atteso che detto ordinamento e precisamente il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'art. 98 prevede la costituzione della commissione di avanzamento per la carriera diplomatica, quale organo collegiale cui competono le operazioni connesse con le promozioni da effettuarsi nell'ambito della suddetta carriera, a scelta e per merito comparativo (art. 97 stesso decreto del Presidente della Repubblica);

Atteso che, sempre a norma del succitato art. 98 il mandato di detta commissione nella sua interezza è annuale e pertanto si rende necessario, ai fini di consentirne l'attivazione nell'anno 1993, rinnovare tutte le sue componenti, compresi i rappresentanti del personale, questi ultimi mediante le elezioni già fissate alla data del 21 marzo 1993;

Atteso che il Dipartimento della funzione pubblica è stato reso edotto in merito allo svolgimento delle suddette elezioni;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Viste le terne proposte del consiglio di amministrazione nella seduta del 29 ottobre 1992;

Vista la designazione del presidente della commissione elettorale centrale da parte del presidente della Corte dei conti in data 18 novembre 1992;

A L L E G A T I B

... - Gruppo I (70%)

Anno 126° – Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 4 maggio 1985 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

LEGGE 30 aprile 1985, n. 163.

Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI ALLO SPETTACOLO

Art. 1.

Fondo unico per lo spettacolo

Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo.

Art. 2.

Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo

Il Fondo unico per lo spettacolo è ripartito annualmente tra i diversi settori, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 ed in rapporto alle leggi di riforma, in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante.

La residua quota del Fondo è riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, in base alle proposte formulate dal Consiglio nazionale dello spettacolo, comunica, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, il piano di riparto della quota di cui al primo comma del presente articolo al Ministro del tesoro, che provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Analogamente si procede nel corso dell'esercizio finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al secondo comma.

Art. 3.

Consiglio nazionale dello spettacolo

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Consiglio nazionale dello spettacolo.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo o da persona dallo stesso delegata ed è composto da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;

c) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;

d) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;

e) un rappresentante designato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;

f) un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali;

g) tre rappresentanti designati dalla conferenza Stato-regioni, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 1983, n. 300;

h) sei rappresentanti designati dalla Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

i) un rappresentante della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE);

l) tre rappresentanti designati dalla Unione delle province d'Italia (UPI);

m) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana;

n) un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

o) un rappresentante dell'Ente teatrale italiano (ETI);

p) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della produzione cinematografica, teatrale e musicale;

q) tre rappresentanti delle cooperative culturali designati dalle organizzazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

r) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della distribuzione cinematografica, teatrale e musicale;

s) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dell'esercizio cinematografico, teatrale e musicale;

t) due rappresentanti delle organizzazioni professionali delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

u) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

v) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali delle industrie tecniche cinematografiche, delle industrie cinetelevisive specializzate, degli esportatori di film;

w) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dei critici cinematografici, musicali e teatrali;

x) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali degli autori dei settori cinematografico, teatrale e musicale;

y) tre rappresentanti delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, riconosciute ai sensi dell'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, designati ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge medesima;

z) sei eminenti personalità della cultura nazionale.

Esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e dura in carica tre anni. I singoli membri possono essere riconfermati per una sola volta. Per ciascuno dei componenti è nominato un supplente; questi sostituisce altresì, automaticamente, il componente effettivo che cessi per qualsiasi causa dalla carica nel triennio sino alla nomina del nuovo titolare. La presenza del supplente nelle sedute del Consiglio nazionale dello spettacolo è equiparata, a tutti gli effetti, a quella del membro effettivo.

Le riunioni del Consiglio nazionale dello spettacolo sono validamente tenute quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei componenti medesimi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

I componenti di cui alle lettere *i*), *m*), *n*) ed *o*) sono designati dai rispettivi enti.

I componenti di cui alle lettere *p*), *r*), *s*), *t*), *u*), *v*), *w*) e *x*) sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposti dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera *z*) sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenute le designazioni previste al comma precedente, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede ad emanare, con riserva di successiva integrazione, il decreto di costituzione del Consiglio, purché le designazioni non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti da nominare.

Art. 4.

Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo

Il Consiglio nazionale dello spettacolo elabora le proposte per la formulazione del programma triennale di sostegno e incentivazione finanziaria per le attività dello spettacolo. Nelle proposte sono indicate la previsione del fabbisogno, per il triennio ed in relazione alle disponibilità del Fondo unico di cui all'articolo 1, dei diversi settori dello spettacolo, nonché le forme di sostegno e incentivazione più idonee alla diffusione e allo sviluppo dei singoli settori.

A tal fine, entro il semestre antecedente la scadenza di ciascun triennio, il Consiglio nazionale dello spettacolo è convocato dal Ministro del turismo e dello spettacolo per la verifica del programma relativo al triennio in scadenza e per l'impostazione del programma del triennio successivo.

Sulla base di detto programma triennale, il Consiglio nazionale dello spettacolo propone al Ministro del turismo e dello spettacolo il piano annuale di riparto del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo può altresì essere convocato dal Ministro autonomamente o quando la convocazione sia richiesta da almeno un quinto dei suo componenti per esprimere pareri su questioni attinenti la situazione complessiva dello spettacolo o su questioni particolari insorte in tema di sostegno e incentivazione dello spettacolo.

Entro tre mesi dalla costituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo e su conforme parere dello stesso, il Ministro del turismo e dello spettacolo emana le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'organo collegiale, i cui oneri fanno carico al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

Osservatorio dello spettacolo

E' istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di:

a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;

b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;

c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.

A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro del turismo e dello spettacolo può avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati.

Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'osservatorio dello spettacolo, nonché per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

Controllo del Parlamento

Il Ministro del turismo e dello spettacolo presenta al Parlamento ogni anno una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo, nonché sull'andamento complessivo dello spettacolo.

Titolo II

AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 7.

Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico

La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive, dalle industrie tecniche cinematografiche e dalle imprese di esercizio cinematografico, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, impiegata rispettivamente nella produzione di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi delle leggi vigenti o di coproduzione maggioritaria italiana, in attività e opere dell'industria tecnica cinematografica nazionale, in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle sale di pubblico esercizio cinematografico non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo dei film e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere, nonché i relativi piani di finanziamento.

Per ottenere i benefici di cui al primo comma i film e le opere devono essere iniziati entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e conclusi entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella produzione e nella esecuzione di essi devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

Art. 8.

Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante

Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati:

a) dalle imprese di produzione musicale, di danza, teatrale di prosa, circense e di spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita nella produzione di spettacoli;

b) dalle imprese d'esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle rispettive strutture.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo degli spettacoli e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle attività, nonché i relativi piani di finanziamento.

Ai fini dell'agevolazione di cui al primo comma:

1) i reinvestimenti devono essere operati entro il periodo di imposta successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi;

2) la prima rappresentazione pubblica dello spettacolo deve aver luogo entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi;

3) le opere di cui alla lettera *b*) del primo comma debbono essere iniziate entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e ultimate entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere, nonché l'ammontare delle somme impiegate devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

Art. 9.

Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione di film per la televisione

Le agevolazioni fiscali di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge sono estese ai reinvestimenti nella produzione, da parte di imprese italiane, di film realizzati, su qualsiasi supporto e di qualsiasi durata, destinati esclusivamente alla diffusione televisiva.

Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, si applicano, per quanto riguarda le modalità e i termini da osservare, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della presente legge.

Art. 10.

Sanzioni

In caso di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti nell'ultimo comma degli articoli 7, 8 e 9 della presente legge, l'amministrazione finanziaria procede al recupero dell'imposta non pagata ed applica una soprattassa annua pari al 50 per cento dell'imposta non pagata.

Art. 11.

Temporaneità delle agevolazioni fiscali e relative modalità di applicazione

Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge si applicano per il periodo di cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal titolo II della presente legge sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto dovrà altresì essere stabilito che le imprese abbiano nel territorio dello Stato la sede legale e l'oggetto principale dell'attività e disposto il divieto di usufruire dei benefici fiscali da parte di imprese operanti in settori diversi da quelli dello spettacolo mediante operazioni societarie quali fusioni ed incorporazioni.

Art. 12.

Oneri deducibili ai fini fiscali

Nel secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

« 3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalità di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare ».

Nel secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

« 3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalità di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare ».

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Norme transitorie

Fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi ed a tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove già costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartisce annualmente il Fondo, comprensivo di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 15, tra i settori di attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, del 13 per cento per le attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, del 25 per cento per le attività cinematografiche, del 15 per cento per le attività teatrali di prosa, dell'1,5 per cento per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. La residua quota del 3,5 per cento è utilizzata per le finalità previste al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:

a) il 4 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali è annualmente riservato al sostegno delle iniziative musicali all'estero;

b) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è portato annualmente in aumento del Fondo di sostegno istituito dalla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni. Fino al 50 per cento di detto incremento è destinato alla concessione di mutui settennali a tasso agevolato del 3 per cento per l'importo non superiore a lire 1,5 miliardi secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il mutuo è erogato a stato di avanzamento dei lavori;

c) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è annualmente portato in aumento del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive integrazioni e modificazioni;

d) il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attività musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente lettera *d)* è utilizzato in parti uguali a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa;

e) il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono utilizzati per la istituzione presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto le modalità di utilizzazione e di gestione del Fondo nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti;

f) la quota dell'1,5 per cento destinata alle attività circensi ed allo spettacolo viaggiante è ripartita annualmente in ragione del 60 per cento a favore delle attività circensi, di cui il 50 per cento finalizzato alla concessione di contributi per iniziative promozionali e di spettacolo secondo le modalità fissate dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, ed in ragione del 40 per cento a favore dello spettacolo viaggiante.

Gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario sono portati in aumento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'esercizio finanziario successivo.

Art. 14.

Ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico

Le imprese di produzione e distribuzione cinematografiche usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 7 della presente legge, relativamente alla parte di utili investita nella produzione o distribuzione del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Del medesimo beneficio usufruisce altresì l'esercente di sale cinematografiche che nel periodo di imposta considerato abbia osservato quanto previsto dall'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Art. 15.

Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e norma di copertura

Al Fondo unico per lo spettacolo di cui al precedente articolo 1 è assegnata per il triennio dal 1985 al 1987 la complessiva somma di lire 2.050 miliardi, in ragione di lire 600 miliardi per il 1985, lire 700 miliardi per il 1986 e lire 750 miliardi per il 1987.

Al rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, per i successivi trienni si provvede in sede di legge finanziaria dello Stato.

Confluiscono inoltre nel Fondo unico per lo spettacolo le somme stanziate o da stanziare nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo in applicazione delle seguenti disposizioni legislative:

a) regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, e regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547;

b) articoli 7, 9, 11, 12, 27 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

c) primo comma, lettera *a*), dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

d) articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291;

e) primo comma, quarto alinea, dell'articolo 1 della legge 9 giugno 1973, n. 308;

f) legge 13 aprile 1977, n. 141;

g) articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 390;

h) articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521;

i) legge 9 febbraio 1982, n. 37;

l) sesto e quattordicesimo comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 43;

m) terzo, settimo, undicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell'articolo 1; secondo comma, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 2; diciottesimo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182.

Per le somme di cui alla lettera *h*) del precedente comma resta fermo l'obbligo del versamento in entrata del bilancio dello Stato.

Per l'anno 1985, le somme di cui al precedente terzo comma, ovvero le eventuali residue disponibilità sulle stesse esistenti, in caso di avvenuti utilizzi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono portate in aumento del Fondo unico per lo spettacolo mediante storno dai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 600 miliardi per l'anno 1985, lire 700 miliardi per l'anno 1986, lire 750 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio del triennio 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, da ripartire ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, è ridotta della somma necessaria per il versamento allo stato di previsione dell'entrata del bilancio delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali derivanti dal titolo II della presente legge, il cui onere per l'anno 1985 è valutato in lire tredici miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 3, secondo comma, lettera a):

— Il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, concerne *Provvedimenti per la cooperazione*. Il riconoscimento delle organizzazioni nazionali è disciplinato dall'art. 5 di detto decreto.

Nota all'art. 3, secondo comma, lettera y):

L'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (*Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia*), nel primo comma, dispone:

« Art. 44. (*Circoli di cultura cinematografica*). — Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia, vengono riconosciute

le associazioni nazionali alle quali aderiscano, all'atto del riconoscimento, circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno tre anni in almeno dieci provincie. Il riconoscimento è revocato qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso sia stato accordato».

— Il secondo comma dell'art. 3 della legge citata, nella parte richiamata, dispone:

«I rappresentanti dei circoli di cultura cinematografica saranno nominati dopo il riconoscimento di almeno due associazioni nazionali di circoli di cultura cinematografica. Queste ne designeranno a maggioranza i nominativi in una riunione convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo alla quale saranno invitati i rispettivi rappresentanti».

Nota all'art. 7, primo comma e all'art. 8, primo comma, lettere a) e b):

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contiene: *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*. L'art. 13 indica i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (il cui regime ordinario è disciplinato nei successivi articoli 14-17); l'art. 18, sesto comma, prevede, per le imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità semplificata, la facoltà di optare per il regime ordinario.

Note all'art. 12:

— L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, elenca gli oneri deducibili dal reddito complessivo sul quale si applica l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

— L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, elenca gli oneri deducibili dal reddito complessivo sul quale si applica l'imposta del reddito delle persone giuridiche.

Nota all'art. 14:

Il testo dell'art. 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è il seguente:

«Art. 5. (*Programmazione obbligatoria*). — I lungometraggi nazionali sono ammessi alla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche del territorio della Repubblica, purchè presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della libertà di espressione, non possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti è demandato al Comitato di esperti di cui all'articolo 46.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare un minimo di 25 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di lungometraggi nazionali ammessi, ai sensi della presente e delle precedenti leggi, alla programmazione obbligatoria ed non oltre cinque anni.

Detto periodo di 25 giorni deve comprendere, per i locali ad attività continuativa, tre domeniche.

Per i locali ad attività stagionale, il numero dei giorni da riservare alla programmazione di lungometraggi nazionali è proporzionalmente ridotto.

Nei casi di infrazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Commissione prevista dall'articolo 51, vagliate le eventuali ragioni esposte dall'interessato, assegna all'inadempiente un termine per reintegrare le giornate complessive di spettacolo stabilite per la proiezione di film nazionali e, trascorso inutilmente detto termine, dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo di tempo da uno a dieci giorni, fermo restando l'obbligo per l'esercente di effettuare nei trimestri successivi il reintegro di cui sopra».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2222):

Presentato dal Ministro del turismo e dello spettacolo (LAGORIO) il 30 ottobre 1984.

Assegnato alla II commissione (Interni), in sede legislativa, il 9 novembre 1984, con pareri delle commissioni I, V, VI e VIII.

Esaminato dalla II commissione il 12, 19 dicembre 1984 e approvato il 20 dicembre 1984.

Senato della Repubblica (atto n. 1111):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 29 gennaio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 13, 20 febbraio 1985 e approvato, con modificazioni, il 12 marzo 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2222/B):

Assegnato alla II commissione (Interni), in sede legislativa, il 20 marzo 1985, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede referente, il 22 marzo 1985.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 27 marzo 1985 e 2 aprile 1985.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 18 aprile 1985.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa e approvato, con modificazioni, il 18 aprile 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1111/B):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 23 aprile 1985, con parere della commissione 6ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 23 aprile 1985.

LEGGE 29 dicembre 1988, n. 555.

Disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, fissa *annualmente* le aliquote di riparto per le finalità di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Sono soppresse le aliquote previste nei commi primo e secondo del richiamato articolo 13. Resta ferma la facoltà del Ministro del turismo e dello spettacolo di modificare, nell'ambito dello *stanziamento* complessivo del Fondo unico per lo spettacolo, l'ammontare degli interventi finanziari previsti da leggi vigenti per ciascuno dei settori dello spettacolo.

2. Al fine di consentire la programmazione pluriennale delle risorse destinate allo spettacolo per gli anni 1989 e 1990, ciascun settore di attività previsto dall'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, già destinatario di quote di parte corrente del Fondo unico dello spettacolo derivanti dalle aliquote di riparto soppresse con la presente legge, sarà assegnatario di contributi e sovvenzioni non inferiori a quanto destinategli allo stesso titolo sul Fondo unico dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1988, tenendo conto dell'incremento dovuto al tasso d'inflazione.

3. Qualora non vengano fissati, con provvedimento legislativo, specifici criteri di riparto del Fondo unico dello spettacolo, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale dello spettacolo, determinerà entro il 30 giugno 1990 i nuovi criteri di riparto che saranno trasmessi per il parere alle competenti commissioni parlamentari.

4. *Il termine del 31 dicembre 1988 previsto dall'articolo* 1 del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450, è prorogato al 31 dicembre 1990.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1991 sono abrogati i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1987, n. 450. Qualora alla predetta data non sia ancora intervenuta l'approvazione di apposita legge per la riforma del settore musicale, il contributo dello Stato viene assegnato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, ed è finalizzato al sostegno delle attività di ciascun ente sulla base di parametri standard di gestione e produzione fissati dallo stesso Ministro, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Art. 2.

1. Fino al 31 dicembre 1992, l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 20 per cento con il limite di 2 miliardi annui per ciascun soggetto d'imposta.

2. Nel caso di società o imprese tra le quali intercorrano rapporti di collegamento o di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il beneficio previsto dal comma 1 si applica entro il limite complessivo di lire due miliardi annui.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in lire 4 miliardi per l'anno 1990 e in lire 5 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante l'utilizzazione di corrispondente quota del maggior gettito fiscale dell'imposta unica sui concorsi pronostici, il cui servizio è riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, come modificata dalla presente legge.

Art. 3.

1. Sui concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, è dovuta nell'aliquota fissa del 26,80 per cento.

2. L'aliquota da versare dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'Istituto per il credito sportivo, fissata nel 3 per cento dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, è ridotta al 2 per cento.

3. Restano ferme l'aliquota da destinare al fondo premi, stabilita nel 38 per cento dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, nonché quella dell'1 per cento spettante all'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

4. La quota di spettanza del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) resta determinata nel 32,20 per cento, riducendosi al 7 per cento la quota da accantonarsi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) stesso per le spese organizzative della gestione Totocalcio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1989.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO, *il Guardasigilli* VASSALLI

ALLEGATI C

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163 recante nuova disciplina degli interventi a favore dello Spettacolo;
VISTO il proprio decreto in data 2 gennaio 1991 con il quale è stato determinato in 14,0176% la aliquota di riparto del Fondo Unico dello Spettacolo 1990 di L. 850.000.000.000 per le attività musicali in Italia e all'estero;
CONSIDERATO che detta aliquota è rimasta invariata per il 1992 e che quindi lo stanziamento 1992 a favore delle attività musicali (in Italia e all'estero) di cui al Titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 ammonta a L. 130.363.680.000 (14,0176% di L. 930.000.000.000 intero F.U.S. 1992);
VISTO che i residui di stanziamento afferenti l'esercizio 1991 ad oggi accertati, ammontano a L. 7.161.850.000;
CONSIDERATO che lo stanziamento complessivamente destinato, per interventi ordinari ed integrativi, alle attività musicali in Italia e all'estero è, pertanto, di L. 137.525.530.000;
CONSIDERATO che occorre destinare, come indicato dal Consiglio Nazionale dello Spettacolo, una somma non inferiore a L. 3.700.000.000 per i progetti speciali (Rossini, Colombiadi, Barcellona, Madrid ecc.) e che pertanto l'indicato ammontare globale si riduce a L. 133.825.530.000;
SENTITA la Commissione Centrale per la Musica nella sua riunione dell'11 dicembre 1991;

D E C R E T A

Lo stanziamento complessivamente destinato, per l'es. fin. 1992 per interventi ordinari ed integrativi, alle attività musicali in Italia e all'estero, di L. 133.825.530.000 è così ripartito:

- il Fondo speciale istituito dall'art. 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800 così come modificato ed integrato dal IV e V comma dell'art. 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, dal IV comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182 è elevato a L. 7.950.000.000 dei quali L. 4.400.000.000 per le finalità di cui al V comma dell'art. 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, L. 1.250.000.000 per iniziative di cui al 1° comma dell'art. 40 della legge 800 e di L. 2.300.000.000 a favore dei complessi bandistici di cui al II° comma dello stesso art. 40;

- la quota riservata ai sensi del III° comma dell'art. 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800 a favore dei Teatri di Tradizione e delle Istituzioni Concertistico-Orchestrali è determinata in L. 58.800.000.000 dei quali L. 31.000.000.000 per i Teatri di Tradizione e L. 27.800.000.000 per le Istituzioni Concertistico Orchestrali ex art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

- per le manifestazioni liriche ex artt. 27 e 31 legge 14/8/67, n. 800 L. 6.500.000.000;

- per i festivals nazionali ed internazionali e le rassegne ex artt. 36 e 37 legge n. 800/67 L. 17.000.000.000;

- per i corsi, concorsi ed attività sperimentali di cui all'art. 37 legge 800/67 L. 6.500.000.000;

- per le attività concertistiche e corali di cui all'art. 32 legge 800/67 L. 20.000.000.000;

- per le attività di balletto ex art. 32 legge 800/67 L. 8.500.000.000;

- per le attività musicali all'estero, inclusa la riserva di cui alla lettera a) del II° comma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163 L. 7.000.000.000.

Si fa riserva di ripartire con successivo decreto la residua somma di L. 1.575.530.000 e quella di L. 3.700.000.000 di cui alle premesse, oltre gli eventuali altri residui di stanziamento afferenti l'esercizio 1991.

Roma, 12 1 DIC. 1991

IL MINISTRO

IL MINISTRO

VISTA la legge 30 aprile 1985 n. 163 recante nuova disciplina degli interventi a favore dello Spettacolo;

VISTO il proprio decreto in data 30 giugno 1990 con il quale sono state fissate, in conformità al disposto di cui all'art.1, commi 1° e 3° della legge 29 dicembre 1988, n°555, le aliquote di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo ivi compresa per 18,8696% quella destinata all'attività cinematografica;

CONSIDERATO che il Fondo Unico per lo Spettacolo è stato determinato per l'esercizio 1992 in £. 930.000.000.000, cosicchè sulla base della citata aliquota la quota per attività cinematografica per il 1992 ammonta a £. 175.487.280.000;

CONSIDERATO che lo stesso citato decreto stabilisce all'interno della quota complessiva per la cinematografia le percentuali di ripartizione rispettivamente del 34,8577% per le finalità ex art.2 della legge 14 agosto 1971, cosicchè per il 1992 risultano destinate L.61.170.830.000 al Fondo di intervento per la produzione e la distribuzione cinematografica e le industrie tecniche di cui all'art.2 della legge 14 agosto 1971, n.819, e successive integrazioni e modificazioni (Cap.8044) e che per le altre finalità cinematografiche la percentuale fissata dallo stesso decreto è 65,1423%, cosicchè a tale scopo per il 1992 risultano destinate L.114.316.450.000 (Cap.8043);

CONSIDERATO altresì, che al suddetto importo di L.114.316.450.000 vanno aggiunti, ex art.21, III comma della legge 29.12.1990 n.406, i residui di stanziamento afferenti l'es. fin.1991 - dovuti ad una minore utilizzazione, per detto esercizio finanziario, del relativo fondo ammontanti a L. 3.800.000.000 per cui la quota da ripartirsi tra i settori di attiyità ed Enti previsti dalle leggi vigenti risulta complesivamente di Lire 118.116.450.000;

VISTI gli artt. 7, 9, 11, 12, 27, 28 e 45 della legge 4

novembre 1965, n.1213;

VISTI l'XI, XIII, XIV, XV comma dell'art.1 e I eII comma lettera b) dell'art.2 della legge 10 maggio 1983 n.182;

SENTITA la Commissione Centrale per la Cinematografia prevista all'art.3 della citata legge n.1213/65, nella sua riunione del 20.12.1991;

VISTA la legge 31 dicembre 1991, n°416 (Legge di approvazione del bilancio 1992);

D E C R E T A:

Per l'es. fin. 1992, gli stanziamenti previsti dalle vigenti norme - a valere sulla quota del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui al Cap.8043 del Bilancio del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - sono così determinati:

a) L.8.000.000.000 per premi di qualità ai film di lungometraggio nazionali previsti dall'art.9 della legge 4 novembre 1965 n.1213 (lire 400 milioni per ciascun premio)

b) L.1.352.000.000 per premi di qualità ai films di cortometraggio nazionali previsti dall'art.11 della legge 4 novembre 1965 n.1213 come segue:
due premi da L.30.000.000;
otto premi da L.21.000.000;
venti premi da L.5.500.000

c) L.5.000.000.000 per la corresponsione di contributi sugli interessi su mutui concessi per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale, ex 1° comma art.27 legge 4.11.1965, n.1213;

d) L.51.750.000.000 per il Fondo Speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche, di cui all'art.45 della legge 4 novembre 1965 n.1213 dei quali:

- L.10.000.000.000 per il Centro Sperimentale di Cinematografia

di cui al 1° comma, lett.i) dell'art.45 della legge 4 novembre 1965 n.1213;

- L.2.000.000.000 per la Cineteca Nazionale di cui al I comma, lett.o) dell'art.45 della legge 4 novembre 1965 n.1213;
- L.3.000.000.000 per l'Archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce di cui al I comma, lett.g) n.2 dell'art.45 della legge 4 novembre 1965 n.1213;
- L.2.000.000.000 per l'Istituto Luce per la realizzazione di films "prodotti per i ragazzi" di cui alla lettera m) dell'art. 45 della legge 4 novembre 1965 n.1213 e successive modificazioni;
- L.2.000.000.000 per le Associazioni dei circoli del Cinema;
- L.3.500.000.000 per i Cinema d'Essai di cui 2.000.000.000 per la circuitazione dei film nazionali;
- L.29.250.000.000 per le restanti finalità dell'art.45 della legge 4 novembre 1965 n.1213, di cui non oltre L.3.800.000.000 per l'Agenzia italo - francese;

e) L.16.000.000.000 per l'Istituto Luce ex XV comma art.1,legge 10.5.1983 n.182;

f) L.16.500.000.000 per il fondo particolare di cui all'art.28 della legge 4 novembre 1965 n.1213 e successivamente integrazioni e modificazioni di cui non oltre L.1.500.000.000 per l'Agenzia italo - francese;

g) L.5.000.000.000 per il Fondo Istituto dalla lett. b) del 1° comma dell'art.2 della legge 10 maggio 1983 n.182 per la promozione all'estero del Cinema Italiano di cui L.1.000.000.000 per manifestazioni da promuovere ad iniziativa dell'Amministrazione;

h) L.12.000.000.000 per i contributi di cui all'art.7 della legge 4 novembre 1965 n.1213;

i) L.2.000.000.000 per il Centro Sperimentale di Cinematografia

di cui all'art. 1,XIV comma, della legge 10.5.1983 n.182;

l) L.110.000.000 per 20 premi di qualità di L.5.500.000 ciascuno ai cortometraggi dei Paesi membri della C.E.E. ex art.11;legge 4.11.1965 n.1213;

m) L.400.000.000 per cortometraggi premiati ex art.12 legge 4.11.1965 n.1213 e successive modificazioni;

n) per ulteriori interventi L.4.450.000=

Roma, 22 SET 1992

(Carlo Tognoli)

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

VISTO l'art. 1 della legge 30 aprile 1985 n. 163, che istituisce il Fondo Unico per lo Spettacolo;

VISTO l'art. 2 della predetta legge, che al II comma prevede che una quota del Fondo Unico per lo Spettacolo è riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 4 e 5 della stessa legge, nonchè per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori;

CONSIDERATO che la quota del Fondo Unico per lo Spettacolo - iscritta al Cap. 1192 del Bilancio dell'es. fin. corrente - per le finalità di cui al surrichiamato art. 2 della legge n° 163/85 ammonta a L. 9.033.090.000;

CONSIDERATO che gli stanziamenti, per l'es. fin. 1992, di cui alla legge di Bilancio 31 dicembre 1991, n° 416 a favore delle attività teatrali di prosa e delle attività musicali, in Italia e all'estero non risultano sufficienti a sopperire alle esigenze dei settori per cui si rende necessario un intervento integrativo rispettivamente di L. 5.000.000.000 e di L. 3.000.000.000;

CONSIDERATA la necessità di destinare la somma di L. 900.000.000 all'Osservatorio dello Spettacolo per far fronte agli oneri del suo finanziamento;

RITENUTO di destinare al Consiglio Nazionale dello Spettacolo L. 133.090.000 - somma residua della succitata quota del Fondo Unico dello Spettacolo - per far fronte ad ulteriori esigenze;

SENTITO il Consiglio Nazionale dello Spettacolo nella riunione del 9 aprile 1992;

D E C R E T A

la quota del Fondo Unico per lo Spettacolo - pari a L. 9.033.090.000 sul Capitolo 1192 - è utilizzata, per l'esercizio 1992, nel modo seguente:

in dotazione:

- Osservatorio dello Spettacolo L. 900.000.000 Cap. 1111

in aggiunta agli stanziamenti di cui alla legge di bilancio n° 416/91:

- Attività teatrali di prosa L. 5.000.000.000 Cap. 2579

- Attività musicali L. 3.000.000.000 Cap. 2578

- Consiglio Nazionale dello Spettacolo L. 133.090.000 Cap. 2035

Il presente Decreto verrà trasmesso al Ministero del Tesoro per le occorrenti variazioni di bilancio.

Roma, 12 MAG. 1992

IL MINISTRO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

VISTA la legge 14/8/1967, n. 800;
VISTA la legge 30/4/1985, n. 163;
VISTA la legge 28/12/1988, n. 555;
VISTA la legge 31/12/1991, n. 415 (legge finanziaria 1992), che ha determinato, tra l'altro, il FUS 1992 in L. 930 miliardi;
VISTA la legge 31/12/1991, n. 416 (Bilancio di previsione dello Stato, es. fin. 1992);
CONSIDERATO che il cap. 2577 (quota FUS da erogare a favore degli enti autonomi lirici ecc..) dello Stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo e dello Spettacolo reca uno stanziamento di L. 444.642.300.000; pari all'aliquota FUS 47,811%, come stabilita con D.M. 30/6/1990;
CONSIDERATO che, in mancanza di approvazione di apposita legge di riforma del settore musicale, occorre assegnare il contributo statale 1992 con la procedura di cui al comma 5 dell'art. 1 della citata legge n. 555/88;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Centrale Musica nella seduta dell'11/12/1991 relativamente ai criteri e parametri proposti dall'Amministrazione per l'assegnazione dei contributi dello Stato per l'es. fin. 1992 a favore degli Enti Lirici ed Istituzioni Concertistiche assimilate;
VISTO il decreto 13/12/1991, rimesso con note nn. 1350 e 1351 del 14/12/1991 unitamente a pro-memoria illustrativo ai Presidenti delle Camere ai fini dell'acquisizione del prescritto parere delle competenti Commissioni Parlamentari, sui parametri per la ripartizione del contributo in argomento;
VISTI i pareri favorevoli delle competenti Commissioni Parlamentari, comunicati con nota n. 13766/S del 23/1/1992 del Presidente del Senato e nota n. 9201700040/SG PCO del 17/1/1992 del Presidente della Camera dei Deputati;
RITENUTO di procedere alla ripartizione tra gli Enti Lirici ed Istituzioni Concertistiche assimilate, in conformità dei parametri stessi;
VISTO il parere reso dalla Commissione Centrale per la Musica nella stessa seduta dell'11/12/1991 sulla ripartizione dei contributi;

D E C R E T A

art. 1

In applicazione dei parametri di cui alle premesse lo stanziamento di L. 444.642.300.000 per l'esercizio finanziario 1992 è ripartito tra gli Enti Lirici ed Istituzioni Concertistiche assimilate quanto al 98,25%, quantificato con arrotondamento di L. 436.861.059.750, come segue:

a) per il 92,756325%, pari a L. 405.216.264.380 in base alle percentuali ricavate dal contributo ordinario assegnato agli enti lirici nel 1991 a titolo di prima quota (ammontante globalmente a L. 399.313.581.250):

ENTE	PERCENTUALI	IMPORTI
BOLOGNA	6,606924	26.772.329.395
FIRENZE	9,796808	39.698.260.230
GENOVA	5,103872	20.681.717.625
MILANO	15,977451	64.743.231.790
NAPOLI	8,140911	32.988.296.570
PALERMO	9,205621	37.302.671.930
ROMA	11,141261	45.146.201.945
TORINO	6,290352	25.489.528.510
TRIESTE	5,509133	22.323.901.290
VENEZIA	7,883093	31.943.573.425
VERONA	5,550003	22.489.516.650
S.CECILIA	5,401817	21.889.040.425
CAGLIARI	3,392755	13.747.994.595
TOTALI	100,000000	405.216.264.380

b) per il 7,243675 pari a L. 31.644.795.370 in base alle percentuali ricavate dalla media risultante dalle medie delle percentuali di suddivisione del contributo ordinario annualmente riconosciuto ad ogni Ente ed Istituzione nel periodo dal 1968 al 1984 e dal 1874 al 1984, come a suo tempo accertate con D.M. 24/7/1987:

ENTE	PERC. MEDIA DELLE MEDIE	IMPORTO
BOLOGNA	7,0000	2.215.135.675
FIRENZE	10,5600	3.341.690.390
GENOVA	4,9750	1.574.328.570
MILANO	17,1600	5.430.246.885
NAPOLI	8,9700	2.838.538.145
PALERMO	9,8900	3.129.670.260
ROMA	11,2900	3.572.697.400
TORINO	6,5800	2.082.227.535
TRIESTE	5,0500	1.598.062.165

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

VENEZIA	8,3450	2.640.758.175
VERONA	3,6100	1.142.377.115
S.CECILIA	4,6550	1.473.065.225
CAGLIARI	1,9150	605.997.830
TOTALI	100,0000	31.644.795.370

c) in base ai punti a) e b) che precedono, sulla quota di L. 436.861.059.750 spetta, a titolo di prima quota di contributo statale 1992 , l'importo a fianco di ciascun ente indicato:

Ente Autonomo Teatro Comunale di Bologna	28.987.465.070
Ente Autonomo Teatro Comunale di Firenze	43.039.950.620
Ente Autonomo Teatro Comunale dell'Opera di Genova	22.256.046.195
Ente Autonomo Teatro alla Scala di Milano	70.173.478.675
Ente Autonomo Teatro San Carlo di Napoli	35.826.834.715
Ente Autonomo Teatro Massimo di Palermo	40.432.342.190
Ente Autonomo Teatro dell'Opera di Roma	48.718.899.345
Ente Autonomo Teatro Regio di Torino	27.571.756.045
Ente Autonomo Teatro Comunale "G. Verdi" di Trieste	23.921.963.455
Ente Autonomo Teatro La Fenice di Venezia	34.584.331.600
Ente Autonomo Arena di Verona	23.631.893.765
Gestione Autonoma dei Concerti dell'Accademia di S. Cecilia di Roma	23.362.105.650
Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	14.353.992.425
TOTALE	436.861.059.750

Art. 2

In applicazione dei parametri di cui alle premesse la quota residua 1,75% dello stanziamento 1992, quantificata in L. 7.781.240.250 , resta così accantonata:

1) quanto al 57,626632% pari a L. 4.484.066.700 con arrotondamento per la

ripartizione da effettuare, per il 50%, in base al rapporto costi di produzione/spesa complessiva di ciascun ente e per il 50% in base al rapporto incassi/costi di produzione, acquisendo i dati relativi dai conti consuntivi 1991.

2) quanto al 42,373368% pari a L. 3.297.173.550, con arrotondamento, per un terzo e cioé per L. 1.099.057.850 per l'incentivazione della produzione nazionale contemporanea ai sensi dell'art. 24 della legge 14/8/1967, n. 800, e per due terzi e cioè per L. 2.198.115.700 per l'assegnazione dei contributi per particolari esigenze degli enti, secondo criteri e modalità che saranno stabilite con successivi decreti.

Art.3

Il contributo statale 1992 a ciascun ente spettante sulla quota di L. 436861.059.750 di cui al punto c) dell'art. 1 che precede sarà liquidato entro il mese di gennaio 1992.

Il contributo statale 1992 che a ciascun ente sarà conferito sulla quota di L. 7.781.240.250 di cui al punto 1 dell'art. 2 che precede, sarà liquidato previa presentazione da parte degli enti ed istituzioni del conto consuntivo 1991 corredato della liberatoria ENPALS, del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1992 e relativo programma artistico.

Roma, 29 gennaio 1992

IL MINISTRO

p. c. c.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

VISTO il D.M. 29.1.1992 con il quale è stata ripartita tra gli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate la quota 98,25%, pari a L. 436.861.059.750, dello stanziamento di L. 444.642.300.000 destinato per il 1992 agli enti medesimi, ed è stato accantomato, all'art. 2 punto 1), l'importo di L. 4.484.066.700;

VISTO il D.M. 13.12.1991 ed in particolare l'art. 2 lett. b in base al quale la quota 57,626632 dell'1,75% dello stanziamento, (determinata in L. 4.484.066.700 dal successivo D.M. 29.1.92 sopra citato) deve essere ripartita tra gli enti, per il 50%, (pari a L. 2.242.033.350) in base ai rapporti costi di produzione/ spesa complessiva e per il restante 50% in base ai rapporti incassi/costi di produzione, assumendo i relativi dati dai conti consuntivi 1991 degli enti;

VISTI i conti consuntivi 1991 degli enti dai quali sono stati acquisiti i dati relativi ai costi di produzione, alla spesa complessiva e agli introiti degli spettacoli da utilizzare per il calcolo dei predetti rapporti, i quali risultano così accertati:

	Costo produz./spesa coapless.
E.A. Teatro Comunale di Bologna	0,27461180
E.A. Teatro Comunale di Firenze	0,28121828
E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova	0,21228486
E.A. Teatro alla Scala di Milano	0,26801311
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	0,19360148
E.A. Teatro Massimo di Palermo	0,31062125
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	0,24540135
E.A. Teatro Regio di Torino	0,22242046
E.A. Teatro Comunale "G.Verdi" di Trieste	0,22231701
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	0,34835149
Ente Autonomo Arena di Verona	0,26989310
Gestione Autonoma dei Concerti-Accademia Nazionale di S.Cecilia di Roma	0,21967479
Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	0,22606938
TOTALE	3,29447837

	Incassi/Costo produz.
E.A. Teatro Comunale di Bologna	0,31266095
E.A.Teatro Comunale di Firenze	0,23965806
E.A.Teatro Comunale dell'Opera di Genova	0,44274623
E.A. Teatro alla Scala di Milano	0,74128228
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	0,36012699
E.A. Teatro Massimo di Palermo	0,07680168
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	0,47991717
E.A. Teatro Regio di Torino	0,34790668
E.A.Teatro Comunale "G.Verdi" di Trieste	0,36256993
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	0,11397813
Ente Autonomo Arena di Verona	1,72134873
Gestione Autonoma dei Concerti-Accademia Nazionale di S.Cecilia di Roma	0,83280912
Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	0,15465950
TOTALE	6,18646545

UDITO il parere reso dalla Commissione Centrale per la Musica;

D E C R E T A :

a) il 50% della somma di Lire 4.484.066.700, di cui nelle premesse, è così ripartito in proporzione ai rapporti tra i costi di produzione 1991 e spesa complessiva 1991 dei singoli enti destinatari:

E.A. Teatro Comunale di Bologna	186.885.070
E.A.Teatro Comunale di Firenze	191.381.060
E.A.Teatro Comunale dell'Opera di Genova	144.468.920
E.A. Teatro alla Scala di Milano	182.394.375
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	131.754.080
E.A. Teatro Massimo di Palermo	211.391.035
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	167.006.110
E.A. Teatro Regio di Torino	151.366.635
E.A.Teatro Comunale "G.Verdi" di Trieste	151.296.230
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	237.068.080
Ente Autonomo Arena di Verona	183.673.790
Gestione Autonoma dei Concerti-Accademia Nazionale di S.Cecilia di Roma	149.498.085
Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	153.849.880
TOTALE	2.242.033.350

./.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

Il 50% della somma di L. 4.484.066.700 , di cui nelle premesse, è così ripartito in proporzione ai rapporti tra incassi 1991 e costi di produzione 1991 dei singoli enti destinatari:

E.A. Teatro Comunale di Bologna	113.311.270
E.A.Teatro Comunale di Firenze	86.854.335
E.A.Teatro Comunale dell'Opera di Genova	160.455.405
E.A. Teatro alla Scala di Milano	268.647.680
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	130.513.415
E.A. Teatro Massimo di Palermo	27.833.655
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	173.926.500
E.A. Teatro Regio di Torino	126.084.660
E.A.Teatro Comunale "G.Verdi" di Trieste	131.398.760
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	41.306.750
Ente Autonomo Arena di Verona	623.832.990
Gestione Autonoma dei Concerti–Accademia Nazionale di S.Cecilia di Roma	301.817.870
Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	56.050.060
TOTALE	2.242.033.350

b) Pertanto la quota di L. 4.484.066.700 di cui all'art. del citato D.M., risulta ripartita tra gli enti lirico–sinfonici nella misura a fianco di ciascun ente indicata, con arrotondamenti:

E.A. Teatro Comunale di Bologna	300.196.340
E.A.Teatro Comunale di Firenze	278.235.395
E.A.Teatro Comunale dell'Opera di Genova	304.924.325
E.A. Teatro alla Scala di Milano	451.042.055
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	262.267.495
E.A. Teatro Massimo di Palermo	239.224.690
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	340.932.610
E.A. Teatro Regio di Torino	277.451.295
E.A.Teatro Comunale "G.Verdi" di Trieste	282.694.990
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	278.374.830
Ente Autonomo Arena di Verona	807.506.780
Gestione Autonoma dei Concerti–Accademia Nazionale di S.Cecilia di Roma	451.315.955
Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	209.899.940
TOTALE	4.484.066.700

Roma, 2 NOV. 1992

p. c. c.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

VISTA la legge 14/8/1967, n. 800;
VISTA la legge 30/4/1985, n. 163;
VISTA la legge 29/10/1987, n. 450 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11/9/1987, n. 374;
VISTA la legge 28/12/1988, n. 555;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO l'art. 2 punto c) del D.M. 13/12/1991;
VISTO il decreto ministeriale 29/1/1992 con il quale è stato disposto all'art. 2 punto 2) l'accantonamento della somma di L. 1.099.057.850 per incentivi a favore degli Enti Autonomi Lirici ed Istituzioni Concertistiche Assimilate per l'allestimento e l'esecuzione di lavori italiani nuovissimi ~~o~~ di prima esecuzione nella città sede dell'ente od istituzione ai sensi dell'art. 24 della legge n. 800/67;
VISTE le istanze presentate da tutti gli enti Lirici ed Istituzioni Concertistiche Assimilate volte ad ottenere un contributo straordinario per l'esercizio 1992 in base al citato art. 24 legge n. 800/67;
VISTO il D.M. 29/4/1992 con il quale sono stati definiti criteri e modalità applicativi per la valutazione dei lavori realizzati dagli Enti Lirici ed Istituzioni Concertistiche Assimilate ai fini dell'attribuzione del contributo ex art. 24 legge 800/67;
VISTO il verbale con il quale la Commissione Centrale per la Musica ha espresso il proprio parere nella seduta del 28 e 29 ottobre 1992

D E C R E T A

A favore degli Enti Autonomi Lirici ed Istituzioni Concertistiche Assimilate qui di seguito elencati è assegnato, per l'esercizio finanziario 1992 sul fondo di L. 1.099.057.850 indicato in premessa, il contributo di cui all'art. 24 della L. 14/8/1967, n. 800 nell'importo a fianco di ciascun ente indicato:

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA	L. 7.068.140
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI FIRENZE	L. 103.362.055
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DEL-L'OPERA DI GENOVA	L. 2.533.385
ENTE AUTONOMO TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	L. 383.756.960

ENTE AUTONOMO TEATRO S. CARLO DI NAPOLI	L.	136.422.710
ENTE AUTONOMO TEATRO MASSIMO DI PALERMO	L.	87.883.080
ENTE AUTONOMO TEATRO DELL'OPERA DI ROMA	L.	72.961.450
ENTE AUTONOMO TEATRO REGIO DI TORINO	L.	118.435.690
ENTE AUTONOMO TEATRO "G. VERDI" DI TRIESTE	L.	4.864.095
ENTE AUTONOMO TEATRO LA FENICE DI VENEZIA	L.	17.455.015
ENTE AUTONOMO ARENA DI VERONA	L.	30.400.605
GESTIONE AUTONOMA DEI CONCERTI ACCADEMIA NAZIONALE DI S. CECILIA	L.	119.727.715
ISTITUZIONE DEI CONCERTI E DEL TEATRO LIRICO "G.P. DA PALESTRINA" DI CAGLIARI	L.	14.186.950
TOTALE	L.	1.099.057.850

Roma, 26 NOV. 1992

IL MINISTRO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

VISTA la legge 14/8/1967, n. 800;
VISTA la legge 30/4/1985, n. 163;
VISTA la legge 28/12/1988, n. 555;
VISTO l'art. 2 punto c) del D.M. 13/12/1991;
VISTO il decreto ministeriale 29/1/1992, e segnatamente l'art. 2 con il quale, tra l'altro, è stato disposto l'accantonamento della somma di L. 2.198.115.700 per l'assegnazione agli enti lirico-sinfonici dei contributi per particolari esigenze degli enti per l'anno 1992;
VISTO il D.M. 29/4/1992, recante criteri e modalità applicative per l'assegnazione dei contributi di cui sopra;
CONSIDERATO che detto decreto prevede all'art. 3 che possa essere riservata una quota non superiore al 50% del predetto fondo di L. 2.198.115.700 per le finalità di cui al punto 1) dell'art. 1 medesimo ("programmazione che per scelta di autori e testi, di direzioni e regie, si qualifichi come proposta artisticamente innovativa, specie se collocabile nell'ambito previsto dagli artt. 6 u.c. e 7 della legge n. 800/67");
RITENUTO di fissare in L. 1.000.000.000, la quota del fondo per speciali esigenze da riservare al criterio sub 1), di cui sopra;
CONSIDERATO che l'accertamento delle speciali esigenze relative al criterio n. 1 è da effettuare d'ufficio senza necessità di specifica istanza ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del citato D.M. 29/4/1992;
VISTI a tal fine i programmi di attività per l'esercizio 1991 come presentati dagli enti;
CONSIDERATO che la fattispecie di cui al punto 1) appare concretizzata dalle programmazioni offerte dall'Ente Autonomo Teatro alla Scala di Milano e dall'Ente Autonomo Teatro dell'Opera di Roma, nonchè da quelle dell'Ente Autonomo Teatro Comunale di Bologna, dell'Ente Autonomo Teatro S. Carlo di Napoli, dell'Ente Autonomo Teatro Regio di Torino e della Gestione Autonoma dei Concerti dell'Accademia di S. Cecilia;
CONSTATATO che l'Ente Autonomo Teatro alla Scala di Milano, avvalendosi delle alte professionalità organizzative artistiche e tecniche della propria struttura, ha ideato un programma 1992 particolarmente qualificato, a conferma del ruolo ad esso riconosciuto dalla legge n. 800/67 nel campo musicale nazionale;
CONSTATATO che l'Ente Autonomo Teatro dell'Opera di Roma ha elaborato un programma artistico 1992, caratterizzato per produzioni talvolta anche nuova, qualitativamente di pregio, confacenti alla specifica posizione di rappresentanza culturale svolta nella capitale;
CONSIDERATO che l'Ente Autonomo Teatro Comunale di Bologna ha predisposto una produzione artistica 1992 particolarmente apprezzabile per qualità nonchè per originalità di talune scelte, tenuto conto della struttura e delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che il programma 1992 dell'Ente Autonomo Teatro S. Carlo di Napoli, che a repertorio operistico di sicuro richiamo abbina novità musicale riferita ad attività coreutica, e di notevole pregio nel solco della tradizione del più antico Teatro d'Opera nazionale;

CONSTATATO che l'Ente Autonomo Teatro Regio di Torino, proteso da qualche anno in rinnovato impegno operativo ha elaborato un programma 1992, comprendente anche talune novità musicali, che per qualità e meritevole di considerazione;

CONSTATATO che la Gestione Autonoma dei Concerti dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia ha predisposto un programma di attività 1992, comprendente talune novità alla cui realizzazione sono stati chiamati esecutori di chiara fama;

RITENUTO per quanto sopra di attribuire all'Ente Autonomo Teatro alla Scala di Milano un contributo di L. 565.000.000;

RITENUTO per quanto sopra di attribuire all'Ente Autonomo Teatro dell'Opera di Roma un contributo di L. 270.000.000;

RITENUTO per quanto sopra di attribuire all'Ente Autonomo Teatro Comunale di Bologna un contributo di L. 50.000.000;

RITENUTO per quanto sopra di attribuire all'Ente Autonomo Teatro S. Carlo di Napoli un contributo di L. 50.000.000;

RITENUTO per quanto sopra di attribuire all'Ente Autonomo Teatro Regio di Torino un contributo di L. 50.000.000;

RITENUTO per quanto sopra di attribuire alla Gestione Autonoma dei Concerti dell'Accademia di S. Cecilia un contributo di L. 15.000.000;

VISTE quanto alle esigenze di cui ai punti 2), 3), 4); 5) e 6) dell'art. 1 del D.M. 29/4/1992 le istanze prodotte dagli Enti Lirico-Sinfonici;

CONSIDERATO che l'Ente Autonomo Teatro Comunale di Bologna, nell'aderire ad iniziative ministeriali per il bicentenario di Rossini, ha dato rilievo nel proprio programma alle opere rossiniane;

CONSIDERATO che l'Ente Autonomo Teatro Comunale di Firenze ha aderito alle iniziative ministeriali sul progetto Rossini, ha dato rilievo ad opere rossiniane e ha prospettato difficoltà operative per la chiusura del teatro sede;

CONSIDERATO che l'Ente Autonomo Teatro Comunale dell'Opera di Genova ha dato rilievo nel programma ad opere rossiniane, ha programmato attività in relazione alla nuova situazione operativa determinata dalla ricostruzione del Teatro Carlo Felice;

CONSIDERATO che l'Ente Autonomo Teatro alla Scala di Milano ha dato rilievo ad iniziative rossiniane;

CONSIDERATO che l'Ente Autonomo Teatro S. Carlo di Napoli ha realizzato l'opera di Rossini "Elisabetta Regina d'Inghilterra" nel dicembre 1991 e che pertanto non è valutabile per il contributo 1992;

CONSIDERATO che l'Ente Autonomo Teatro Massimo di Palermo ha dato rilievo nel programma 91 ad opere rossiniane, ha prospettato difficoltà operative

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

derivanti dalla limitata capienza delle sedi teatrali per la chiusura della sede teatrale propria operando inoltre in zona depressa, ha svolto attività estiva;
CONSIDERATO che l'Ente Autonomo Teatro dell'Opera di Roma ha dato rilievo alle opere rossiniane ed ha svolto la stagione estiva alle Terme di Caracalla, rilevante ai fini promozionali turistici;
CONSIDERATO che l'Ente Autonomo Teatro Regio di Torino ha dato rilievo a produzioni rossiniane;
CONSIDERATO che l'Ente Autonomo Teatro Comunale "G. Verdi" di Trieste ha svolto nel periodo estivo il Festival Internazionale dell'Operetta, ha prospettato difficoltà operative connesse all'agibilità del Teatro Comunale, ha dovuto incrementare la programmazione in decentramento a causa dell'inagibilità con conseguenti maggiori oneri;
CONSIDERATO che l'Ente Autonomo Teatro La Fenice di Venezia ha aderito all'iniziativa ministeriale sul progetto Rossini, ha dato rilievo ad opere rossiniane, ha celebrato il bicentenario del Teatro La Fenice;
CONSIDERATO che la stagione lirica estiva dell'Ente Autonomo Arena di Verona pur essendo un evento promozionale rilevante rappresenta la stagione ordinaria dell'ente per la quale è corrisposto l'annuale contributo ordinario donde la non ammissibilità a contributo;
CONSIDERATO che la Gestione Autonoma dei Concerti di S. Cecilia di Roma ha aderito al progetto ministeriale su Rossini, ha dato rilievo nel proprio programma alle opere rossiniane ed ha svolto pure un'attività estiva;
CONSIDERATO che l'Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari ha svolto attività estiva all'aperto in varie località della Sardegna;
SENTITA la Commissione Centrale per la Musica nella seduta del 28-29 ottobre 1992

D E C R E T A

Art. 1

Sull'importo di L. 1.000.000.000 del fondo di L. 2.198.115.700 di cui all'art. 2 del D.M. 29/1/92 è assegnato a titolo di contributo 1992 per speciali esigenze indicate nel criterio n. 1 del D.M. 29/4/1992 e per le motivazioni indicate in premessa, a ciascuno dei sottoelencati enti la somma indicata a fianco di ogni singolo ente:

ENTE AUTONOMO TEATRO ALLA SCALA DI

MILANO	L.	565.000.000
ENTE AUTONOMO TEATRO DELL'OPERA DI ROMA	L.	270.000.000
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA	L.	50.000.000
ENTE AUTONOMO TEATRO S. CARLO DI NAPOLI	L.	50.000.000
ENTE AUTONOMO TEATRO REGIO DI TORINO	L.	50.000.000
GESTIONE AUTONOMA CONCERTI ACCADEMIA NAZIONALE DI S. CECILIA	L.	15.000.000

Art. 2

Sulle residue L. 1.198.000.115.700 del fondo di L. 2.198.115.700 di cui all'art. 2 del D.M. 29/1/1992, è assegnata ai seguenti enti, a titolo di contributo 1992 per speciali esigenze riferite ai criteri dal n. 2 al n. 6 del D.M. 29/4/1992 e per i motivi in premessa esplicitati, la somma a fianco di ciascun ente indicata:

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA	L.	136.149.510
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI FIRENZE	L.	95.304.660
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELLA OPERA DI GENOVA	L.	95.304.660
ENTE AUTONOMO TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	L.	68.074.755
ENTE AUTONOMO TEATRO MASSIMO DI PALERMO	L.	40.844.855
ENTE AUTONOMO TEATRO DELL'OPERA DI ROMA	L.	217.839.220
ENTE AUTONOMO TEATRO REGIO DI TORINO	L.	54.459.805
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE "G. VERDI" DI TRIESTE	L.	149.764.460
ENTE AUTONOMO TEATRO LA FENICE DI VENEZIA	L.	176.994.365
GESTIONE AUTONOMA DEI CONCERTI		

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

ACCADEMIA NAZIONALE DI S. CECILIA	L.	136.149.510
ISTITUZIONE DEI CONCERTI E DEL TEATRO LIRICO "G.P. DA PALESTRINA" DI CAGLIARI	L.	27.229.900
TOTALE	L.	1.198.115.700

Roma, 26 NOV. 1992

IL MINISTRO